SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 160° - Numero 279

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 28 novembre 2019** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia italiana del farmaco

Comitato interministeriale per la programmazione economica

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni

Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale

Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Ministero dell'interno

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 8 novembre 2019, n. **136**.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakhstan, dall'altra, con allegati, fatto ad Astana il 21 dicembre 2015, e Protocollo sull'assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakhstan, dall'altra, con allegati, fatto ad Astana il 21 dicembre 2015, e Protocollo sull'assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale.

Art. 2.

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 281 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'articolo 7, paragrafi 3 e 4, e dall'articolo 11 del Protocollo allegato all'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, valutato in euro 15.280 annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 novembre 2019

MATTARELLA

CONTE, *Presidente del Consiglio dei ministri*

DI MAIO, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

Visto, *il Guardasigilli:* BONAFEDE

———

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n.1648):

Presentato dal Ministro degli affari esteri e coop. inter.le Enzo MOAVERO MILANESI (GOVERNO CONTE-I) il 6 marzo 2019.

Assegnato alla III Commissione (Affari esteri e comunitari) in sede referente il 25 marzo 2019, con pareri delle Commissioni I (Aff. costituzionali), II (Giustizia), IV (Difesa), V (Bilancio), VI (Finanze), VII (Cultura), VIII (Ambiente), IX (Trasporti), X (Att. produttive), XI (Lavoro), XII (Aff. sociali), XIII (Agricoltura), XIV (Pol. Unione europea) e Questioni regionali.

Esaminato dalla III Commissione, in sede referente, il 4 aprile 2019 ed il 15 maggio 2019.

Esaminato in Aula il 3 giugno 2019 ed approvato il 25 giugno 2019.

Senato della Repubblica (atto n.1361):

Assegnato alla 3ª Commissione (Affari esteri, emigrazione) in sede referente il 15 luglio 2019, con pareri delle Commissioni 1ª (Aff. costituzionali), 2ª (Giustizia), 4ª (Difesa), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze), 7ª (Pubbl. istruzione), 8ª (Lavori pubblici), 9ª (Agricoltura), 10ª (Industria), 11ª (Lavoro), 12ª (Sanità), 13ª (Ambiente), 14ª (Unione europea) e Questioni regionali.

Esaminato dalla 3ª Commissione, in sede referente, il 30 luglio 2019 e l'8 ottobre 2019.

Esaminato in Aula ed approvato il 30 ottobre 2019.

———

AVVERTENZA:

Si omette la pubblicazione dell'Accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakhstan, dall'altra, con allegati, fatto ad Astana il 21 dicembre 2015, e Protocollo sull'assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale, in quanto già pubblicati in lingua italiana nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 29 del 4 febbraio 2016.

19G00142

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 14 novembre 2019.

Istituzione del Sistema nazionale di certificazione della sostenibilità dei biocarburanti e dei bioliquidi.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

E

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell'ambiente e ne ha definito le funzioni;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri. Delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni in materia di funzioni e organizzazione della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» ed in particolare gli articoli da 35 a 40 relativi alle attribuzioni e all'ordinamento del Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 luglio 2014, n. 142 recante il «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'Organismo indipendente di valutazione della performance e degli uffici di diretta collaborazione»;

Vista la direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 1998 relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e recante modificazione della direttiva 93/12/CEE del Consiglio;

Vista la direttiva 2003/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 marzo 2003, che modifica la direttiva 98/70/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel;

Visto decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, recante attuazione della direttiva 2003/17/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel;

Vista la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;

Vista la direttiva 2009/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che modifica la direttiva 98/70/CE per quanto riguarda le specifiche relative a benzina, combustibile diesel e gasolio nonché l'introduzione di un meccanismo inteso a controllare e ridurre le emissioni di gas a effetto serra, modifica la direttiva 1999/32/CE del Consiglio per quanto concerne le specifiche relative al combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione interna e abroga la direttiva 93/12/CEE;

Visto il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante «Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE» e in particolare:

a) l'art. 24, recante la disciplina dei meccanismi di incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti alimentati da fonti rinnovabili entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2012;

b) l'art. 33, recante disposizioni in materia di biocarburanti;

c) l'art. 38 che disciplina i criteri di sostenibilità per i biocarburanti e i bioliquidi utilizzati per la produzione di energia elettrica, termica o per il raffrescamento ai fini dell'ottenimento degli incentivi;

d) l'art. 39 recante disposizioni inerenti la verifica del rispetto dei criteri di sostenibilità dei biocarburanti;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 55, recante «Attuazione della direttiva 2009/30/CE, che modifica la direttiva 98/70/CE, per quanto riguarda le specifiche relative a benzina, combustibile diesel e gasolio, nonché l'introduzione di un meccanismo inteso a controllare e ridurre le emissioni di gas a effetto serra, modifica la direttiva 1999/32/CE per quanto concerne le specifiche relative al combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione interna e abroga la direttiva 93/12/CEE»;

Visto in particolare l'art. 2, comma 6 del decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 55, che prevede che con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali siano stabilite:

a) le modalità di funzionamento del Sistema nazionale di certificazione della sostenibilità dei biocarburanti previsto all'art. 7-*quater*, comma 1 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, nonché le relative procedure di adesione;

b) le procedure per la verifica degli obblighi di informazione di cui all'art. 7-*quater*, comma 5 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66;

c) le disposizioni che gli operatori ed i fornitori devono rispettare per l'utilizzo del sistema di equilibrio di massa di cui al comma 4 del citato art. 7-*quater*;

Visto il decreto ministeriale 23 gennaio 2012, recante «Sistema nazionale di certificazione per biocarburanti e bioliquidi», che stabilisce quanto previsto dal suddetto art. 2, comma 6 del decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 55;

Vista la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio europeo del 20 aprile 2015, che stabilisce i metodi di calcolo e gli obblighi di comunicazione ai sensi della direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel;

Vista la direttiva (UE) 2015/1513 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015, che modifica la direttiva 98/70/CE, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel, e la direttiva 2009/28/CE, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;

Visto il decreto legislativo 21 marzo 2017, n. 51, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2015/652 che stabilisce i metodi di calcolo e gli obblighi di comunicazione ai sensi della direttiva 98/70/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e della direttiva (UE) 2015/1513 che modifica la direttiva 98/70/CE, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel, e la direttiva 2009/28/CE, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili»;

Visto il decreto ministeriale 2 marzo 2018, recante «Promozione dell'uso del biometano e degli altri biocarburanti avanzati nel settore dei trasporti»;

Considerata l'esigenza di modificare il decreto ministeriale 23 gennaio 2012 al fine di adeguarne i contenuti alle disposizioni del decreto legislativo 21 marzo 2017, n. 51, sia con riferimento ai biocarburanti che ai bioliquidi;

Vista la Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961 riguardante l'abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2001- supplemento ordinario n. 30, recante «Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa»;

Visto il regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006 relativo alle spedizioni di rifiuti;

Vista la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive;

Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;

Visto il regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002;

Vista la comunicazione della Commissione europea 2010/C 160/01 del 19 giugno 2010, sui sistemi volontari e i valori standard da utilizzare nel regime UE di sostenibilità per i biocarburanti;

Vista la comunicazione della Commissione europea 2010/C 160/02 sull'attuazione pratica del regime UE di sostenibilità per i biocarburanti e sulle norme di calcolo per i biocarburanti;

Vista la decisione della Commissione europea 2010/335/CE relativa alle linee direttrici per il calcolo degli stock di carbonio nel suolo ai fini dell'allegato V della direttiva 2009/28/CE;

Vista la decisione della Commissione europea C(2011) 36 del 12 gennaio 2011 relativa ad alcuni tipi di informazioni sui biocarburanti e i bioliquidi che gli operatori economici devono presentare agli Stati membri;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale»;

Visto il decreto ministeriale del 22 dicembre 2009 recante «Prescrizioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008»;

Visto il decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico 21 dicembre 2012 recante «Costituzione del comitato tecnico consultivo dei biocarburanti»;

Visto il decreto ministeriale del 10 ottobre 2014, recante «Aggiornamento condizioni, criteri e modalità di attuazione dell'obbligo di immissione in consumo di biocarburanti»;

Visto il decreto interministeriale n. 5046 del 26 febbraio 2016 recante «Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue di cui all'art. 113 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato di cui all'art. 52, comma 2-*bis* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134»;

Vista la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 recante «Valutazione della conformità: requisiti per organismi che certificano prodotti, processi e servizi»;

Vista la norma tecnica UNI/TS 11429:2011 recante «Qualificazione degli operatori economici della filiera di produzione di biocarburanti e bioliquidi»;

Vista la norma tecnica UNI/TS 11567 recante «Linee guida per la qualificazione degli operatori economici (organizzazioni) della filiera di produzione del biometano ai fini della tracciabilità e del bilancio di massa»;

Vista la norma tecnica ISO/IEC 17011:2017 recante «Valutazione della conformità - Requisiti per gli organismi di accreditamento che accreditano organismi di valutazione della conformità»;

Visto il regolamento tecnico (di seguito RT-31) adottato dall'Organismo nazionale di accreditamento, che stabilisce la qualifica del personale utilizzato per le verifiche e la metodologia basata sulla valutazione del rischio per stabilire il campione minimo, da verificare da parte degli organismi di certificazione;

Decreta:

Art. 1.

Finalità del decreto

1. Al fine di accertare la sostenibilità dei biocarburanti e bioliquidi, il presente decreto stabilisce:

a) le modalità di funzionamento del Sistema nazionale di certificazione della sostenibilità dei biocarburanti e dei bioliquidi nonché le procedure di adesione allo stesso;

b) le procedure per la verifica degli obblighi relativi alle informazioni di cui all'art. 2, comma 2, lettera *l)*;

c) le disposizioni che gli operatori economici ed i fornitori devono rispettare per l'utilizzo del sistema di equilibrio di massa di cui all'art. 12.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, si applicano le definizioni di cui all'art. 2 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, ad esclusione di quella di cui alla lettera i-*septies*), nonché le definizioni di cui all'art. 2 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.

2. Ai soli fini del presente decreto, oltre alle definizioni di cui al comma 1, si applicano inoltre le seguenti definizioni:

a) «Autorità nazionali competenti»: il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministero dello sviluppo economico;

b) «Comitato tecnico consultivo biocarburanti» (di seguito «Comitato»): organo costituito con decreto direttoriale n. 25150 del 21 dicembre 2012, ai sensi di quanto previsto dall'art. 33, comma 5-*sexies* del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;

c) «Organismo nazionale di accreditamento»: l'organismo nazionale di accreditamento designato dal decreto del Ministero dello sviluppo economico del 22 dicembre 2009;

d) «Organismi di accreditamento»: l'Organismo nazionale di accreditamento e gli analoghi organismi costituiti in ordinamenti diversi da quello nazionale, che siano firmatari di accordi di mutuo riconoscimento EA/IAF MLA e che siano inseriti nell'elenco di cui all'art. 5, comma 1;

e) «Organismo di certificazione»: un organismo accreditato da un organismo di accreditamento che svolge attività di valutazione della conformità di un operatore economico di cui al comma 3 del presente articolo, anche attraverso tarature, prove, certificazioni e ispezioni;

f) «Operatore economico»: ciascuno dei soggetti di cui al comma 3 del presente articolo;

g) «Certificato di conformità dell'azienda»: certificato rilasciato dall'organismo di certificazione all'operatore economico, che abilita lo stesso al rilascio della dichiarazione di sostenibilità ovvero del certificato di sostenibilità;

h) «Catena di consegna» (anche «catena di custodia»): metodologia che permette di creare un nesso tra le informazioni contenute nelle dichiarazioni di cui alla lettera *i)* relative alle materie prime o ai prodotti intermedi e le asserzioni riguardanti i prodotti finali contenute nel certificato di cui alla lettera *m)*, anche tramite l'applicazione del sistema di equilibrio di massa di cui all'art. 12;

i) «Dichiarazione di sostenibilità»: dichiarazione redatta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, da ogni operatore economico cedente il prodotto in uscita dalla propria fase o dall'ultima delle fasi di sua competenza di una stessa catena di consegna del biocarburante e bioliquido, e rilasciata all'operatore economico successivo in accompagnamento alla partita ceduta;

l) «Informazioni sociali e ambientali»: informazioni relative alla materia prima utilizzata per la produzione di biocarburanti o bioliquidi che riguardano, in particolare, le misure adottate per la tutela del suolo, delle risorse idriche e dell'aria, per il ripristino dei terreni degradati e per evitare il consumo eccessivo di acqua in zone afflitte da carenza idrica, nonché per la tutela del lavoro nel Paese in cui è stata prodotta la materia prima;

m) «Certificato di sostenibilità»: dichiarazione redatta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dagli operatori economici di cui al comma 3, lettere *c)* e *d)* del presente articolo, contenente le informazioni necessarie a garantire che la partita di biocarburante o bioliquido sia sostenibile;

n) «Partita»: quantità di prodotto avente caratteristiche chimico-fisiche omogenee;

o) «Biocarburanti avanzati»: biocarburanti prodotti a partire dalle materie prime di cui alla parte A dell'allegato 1, parte 2-*bis*, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, ad eccezione dei carburanti rinnovabili avanzati;

p) «Carburanti rinnovabili avanzati»: carburanti rinnovabili di cui alla parte A, lettere *t)*, *u)* e *v)* dell'allegato 1, parte 2-*bis*, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;

q) «Biogas»: il gas prodotto dalle biomasse tramite digestione anaerobica, il gas prodotto dalle biomasse tramite processi termochimici, il gas di discarica e i gas derivanti dai processi di depurazione;

r) «Gas di discarica»: il gas prodotto dal processo biochimico di fermentazione anaerobica di rifiuti stoccati in discarica;

s) «Gas derivante dai processi di depurazione»: il gas prodotto dal processo biochimico di fermentazione anaerobica di fanghi prodotti in impianti deputati al trattamento delle acque reflue civili e industriali;

t) «Data di entrata in esercizio dell'impianto»: data in cui l'impianto ha iniziato a produrre il biocarburante o bioliquido per il quale si rilascia la dichiarazione di sostenibilità o il certificato di sostenibilità;

u) «Utilizzatore»: ogni persona fisica o giuridica che utilizza i bioliquidi per scopi energetici diversi dal trasporto;

v) «Colture di secondo raccolto»: colture che seguono o precedono una coltura alimentare rispettando il principio di rotazione;

z) «Documento di trasporto»: documento che certifica un trasferimento di merci dal cedente al cessionario, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 472/1996 (DDT), documento amministrativo elettronico, emesso dal sistema telematico doganale di accompagnamento per la circolazione in regime sospensivo dei prodotti soggetti ad accise (e-AD), o altro documento previsto in tema di trasporto delle merci;

aa) «Accordi di mutuo riconoscimento EA/IAF MLA»: accordi internazionali che assicurano il riconoscimento dell'equivalenza delle attività di accreditamento svolte da tutti i membri firmatari all'interno del sistema di accreditamento, gestito da IAF-ILAC a livello internazionale e da EA a livello regionale (europeo);

bb) «Terreni pesantemente degradati»: terreni che sono da tempo fortemente salini o il cui tenore di materie organiche è particolarmente basso e la cui erosione è particolarmente forte;

cc) «Terreni fortemente contaminati»: terreni il cui livello di contaminazione è tale da renderli inadatti alla produzione di alimenti o mangimi;

dd) «Sistema di certificazione volontario»: sistema oggetto di una decisione ai sensi dell'art. 7-*quater*, paragrafo 4, secondo comma della direttiva 98/70/CE, introdotto dall'art. 1 della direttiva 2009/30/CE.

3. Ai fini del presente decreto, per «operatore economico» si intende ogni persona fisica o giuridica, anche stabilita fuori del territorio nazionale, che svolge una o più delle seguenti attività:

a) produzione e cessione di ogni materia o sostanza dalla cui lavorazione si ottengano bioliquidi o biocarburanti destinati al mercato nazionale siano esse materie prime, prodotti intermedi, rifiuti, sottoprodotti o loro miscele;

b) commercializzazione, anche senza possesso fisico, di materia o sostanza dalla cui lavorazione si ottengano bioliquidi o biocarburanti destinati al mercato nazionale e prodotta dagli operatori economici di cui alla lettera *a)*;

c) produzione e/o cessione di bioliquidi o biocarburanti destinati al mercato nazionale;

d) commercializzazione, anche senza possesso fisico, di bioliquidi o biocarburanti destinati al mercato nazionale, prodotti dagli operatori economici di cui alla lettera *c)*.

4. Nella filiera del biometano, tra gli operatori economici di cui al comma 3, lettera *a)*, si considera «primo operatore economico della filiera»:

a) il gestore della discarica, qualora la produzione di biometano avvenga a partire da gas di discarica;

b) il gestore dell'impianto di trattamento delle acque reflue civili e industriali, qualora la produzione di biometano avvenga a partire dai gas derivante dai processi di depurazione;

c) il gestore dell'impianto di digestione anaerobica della frazione organica dei rifiuti urbani (FORSU).

5. Ai fini del presente decreto non sono «operatori economici»:

a) i produttori di oli vegetali esausti, compresi le mense e i ristoranti, le isole ecologiche e le campane stradali che conferiscono gli oli, tramite raccoglitori certificati:

1) al consorzio di cui all'art. 233 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

2) ad un'organizzazione autonoma costituita ai sensi dell'art. 233, comma 9 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

3) quando si presentano i requisiti di cui all'art. 18;

b) i produttori di sottoprodotti di origine animale, come definiti dal regolamento (CE) n. 1069/2009, che conferiscono gli stessi agli impianti di trattamento di cui al medesimo regolamento, nel rispetto dei requisiti di tracciabilità ivi prescritti e utilizzando i documenti commerciali previsti dal regolamento (UE) n. 142/2011;

c) i gestori della raccolta della frazione organica dei rifiuti solidi urbani che conferiscono la stessa ad un impianto di digestione anaerobica. Le emissioni del trasporto dei rifiuti dal centro di raccolta all'impianto di produzione di biometano sono calcolate dal soggetto di cui al comma 4, lettera *c)*.

Art. 3.

Sistema nazionale di certificazione dei biocarburanti e dei bioliquidi

1. Il Sistema nazionale di certificazione dei biocarburanti e dei bioliquidi opera mediante l'applicazione dello schema di certificazione di cui all'art. 4, da parte dei seguenti soggetti:

a) gli organismi di accreditamento, che accreditano gli organismi di certificazione per lo schema di certificazione di cui all'art. 4 del presente decreto e verificano il corretto operato degli stessi;

b) gli organismi di certificazione, che operano ai sensi dell'art. 7;

c) gli operatori economici, che sono in possesso di un certificato di conformità dell'azienda, e che si sottopongono alle verifiche periodiche da parte di un organismo di certificazione e assicurano la corretta attuazione e il mantenimento della catena di consegna, nel rispetto delle disposizioni del presente decreto;

d) il comitato, che effettua il controllo sul rispetto dei criteri di sostenibilità per i biocarburanti, ai sensi del decreto legislativo 21 marzo 2017, n. 51;

e) il Gestore dei servizi energetici (in seguito «GSE»), che effettua il controllo sul rispetto dei criteri di sostenibilità per i bioliquidi, ai sensi del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.

Art. 4.

Schema nazionale di certificazione dei biocarburanti e dei bioliquidi

1. Tutti i soggetti di cui all'art. 3 del presente decreto, ciascuno per la parte di propria competenza, operano in conformità allo schema di certificazione, derivante dal rispetto di:

a) le norme UNI TS11429 e UNI TS 11567;

b) il regolamento tecnico (di seguito RT 31) adottato dall'Organismo nazionale di accreditamento;

c) le modalità di svolgimento delle verifiche da parte degli organismi di certificazione, ai sensi dell'art. 7 del presente decreto;

d) le modalità di rilascio del certificato di conformità dell'azienda, ai sensi dell'art. 8 del presente decreto;

e) la documentazione rilasciata dagli operatori economici in accompagnamento al prodotto, ai sensi dell'art. 9 e dell'allegato 1 del presente decreto;

f) la metodologia di calcolo delle emissioni di gas ad effetto serra, ai sensi dell'art. 11 e dell'allegato 3 del presente decreto;

g) la gestione del sistema di equilibrio di massa, ai sensi dell'art. 12 del presente decreto.

Art. 5.

Accreditamento

1. Gli organismi di accreditamento costituiti in ordinamenti diversi da quello nazionale, previa comunicazione all'Organismo nazionale di accreditamento della loro partecipazione al sistema nazionale di cui all'art. 3 del presente decreto, sono inseriti in apposito elenco tenuto ed aggiornato periodicamente dall'Organismo nazionale di accreditamento e pubblicato sul sito istituzionale dello stesso.

2. Gli organismi di accreditamento di cui all'art. 2, comma 2, lettera *d)* del presente decreto che operano ai sensi della norma ISO/IEC 17011:2017 e nel rispetto di quanto disposto dal regolamento (CE) n. 765/2008:

a) accreditano gli organismi di certificazione, in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 e assegnano un codice identificativo a ciascun organismo accreditato;

b) comunicano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare l'elenco degli organismi di certificazione accreditati con competenza sullo schema di cui all'art. 4, nonché ogni eventuale variazione da apportare a tale elenco;

c) vigilano sull'operato degli organismi di certificazione che hanno accreditato;

d) accertano, d'ufficio o su segnalazione dei soggetti di cui al comma 3, eventuali inadempimenti ovvero anomalie nell'applicazione dello schema di cui all'art. 4, imputabili agli organismi di certificazione che hanno accreditato;

e) al termine dell'istruttoria di cui alla lettera *d)*, provvedono all'archiviazione della procedura di accertamento qualora ne ritengano carenti i presupposti, ovvero alla revoca o alla sospensione dell'accreditamento qualora ne accertino la fondatezza.

3. Eventuali inadempimenti ovvero anomalie nell'applicazione dello schema da parte degli organismi di certificazione possono essere segnalati all'organismo che ha effettuato l'accreditamento dal comitato, nel caso dei biocarburanti, ovvero dal GSE, nel caso dei bioliquidi. In tal caso, l'organismo di accreditamento competente informa dell'esito dell'istruttoria di cui al comma 2, lettera *d)* anche il soggetto segnalante.

4. Per quanto non espressamente disposto dal presente articolo, si rinvia alle disposizioni di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico del 22 dicembre 2009, recante prescrizioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'Organismo nazionale di accreditamento in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008, nonché alla normativa di riferimento vigente.

Art. 6.

Operatore economico

1. Ogni operatore economico che intende aderire al Sistema nazionale di certificazione di cui all'art. 3 del presente decreto presenta istanza ad un organismo di certificazione per l'ottenimento di un certificato di conformità dell'azienda, ai sensi dell'art. 8 del presente decreto. Il certificato viene rilasciato all'operatore economico previo esito positivo della verifica iniziale di cui all'art. 7, comma 3, lettera *a)* del presente decreto.

2. Ai fini dell'ottenimento del certificato di conformità dell'azienda, l'operatore economico adotta un sistema di gestione della documentazione, idoneo ad assicurare la corretta attuazione e il mantenimento della catena di consegna, che sia basato sulle norme UNI TS 11429 e UNI TS 11567 nonché sul sistema di equilibrio di massa di cui all'art. 12 del presente decreto.

3. L'operatore economico titolare del certificato di conformità dell'azienda è autorizzato a rilasciare, in accompagnamento alle partite che cede, le dichiarazioni di sostenibilità ovvero i certificati di sostenibilità di cui all'art. 9 del presente decreto.

4. Ciascun operatore economico della catena di consegna, previa stipula in forma scritta di apposito contratto, può assumere su di sé anche gli oneri economici derivanti dall'adesione al sistema di certificazione altrimenti ricadenti su uno o più degli operatori economici della medesima catena di consegna.

5. Ogni operatore economico della catena di consegna è tenuto a conservare copia delle dichiarazioni di sostenibilità, dei certificati di sostenibilità, nonché della documentazione a supporto delle stesse di cui all'art. 9 per un periodo di 5 anni dal momento in cui tali documenti sono rilasciati.

Art. 7.

Organismi di certificazione

1. Gli organismi di certificazione accreditati ai sensi dell'art. 5 del presente decreto sono inseriti all'interno di un apposito elenco, redatto e aggiornato a cura del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sulla base delle informazioni più recenti fornite dagli or-

ganismi di accreditamento ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera *b)* del presente decreto. Tale elenco è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

2. Gli organismi di certificazione effettuano presso gli operatori economici che aderiscono al Sistema nazionale di certificazione l'attività di verifica della completezza di tutti gli elementi presenti nelle dichiarazioni di sostenibilità, nel certificato di sostenibilità, e in tutte le dichiarazioni ad essi riferibili, nonché, limitatamente al produttore di materie prime destinate alla produzione di biocarburanti e bioliquidi, la completezza delle informazioni sociali e ambientali fornite nelle dichiarazioni di sostenibilità.

3. Gli organismi di certificazione svolgono le seguenti verifiche:

a) una verifica iniziale, da svolgersi prima del rilascio del certificato di conformità dell'azienda ai fini dell'adesione dell'operatore economico al Sistema nazionale di certificazione. Per gli operatori economici già operanti nella filiera di produzione di biocarburanti, che decidano di rivolgersi ad un organismo di certificazione diverso ovvero che decidano di passare da un precedente sistema di certificazione volontario al Sistema nazionale di certificazione, la verifica iniziale è volta ad accertare anche l'esito positivo dell'ultima verifica svolta dal precedente organismo di certificazione o sistema volontario;

b) la prima verifica di sorveglianza, che è effettuata entro i primi novanta giorni dal rilascio della prima dichiarazione di sostenibilità o certificato di sostenibilità e in ogni caso entro sei mesi dal rilascio del certificato di conformità dell'azienda; durante tale verifica l'organismo di certificazione effettua una simulazione completa del sistema di gestione dello schema predisposto dall'operatore economico, al fine di accertarne la conformità rispetto a quanto previsto dallo schema di certificazione;

c) verifiche di sorveglianza annuali a decorrere dal giorno di rilascio del certificato di conformità dell'azienda;

d) la verifica volta al rinnovo del certificato di conformità dell'azienda, da effettuarsi nei sei mesi antecedenti alla data di scadenza dello stesso, fermo restando quanto previsto all'art. 8, comma 4.

4. L'organismo di certificazione ha facoltà di effettuare verifiche supplementari volte ad accertare eventuali situazioni di non conformità ai sensi dell'art. 8, comma 6 del presente decreto, ovvero per verificare situazioni critiche, quale ad esempio la cessazione improvvisa di attività prima della verifica di cui al comma 3, lettera *c)*, del presente articolo.

5. Le autorità nazionali competenti possono affiancare gli organismi di certificazione durante le verifiche di cui al comma 3 del presente articolo.

6. Gli organismi di certificazione curano la redazione, l'aggiornamento, la regolare tenuta e la conservazione di:

a) un registro degli operatori economici sottoposti alle loro verifiche, assegnando a ciascuno un codice identificativo, coincidente con quello relativo al certificato di conformità dell'azienda di cui all'art. 8, comma 2, lettera *b)*;

b) un registro per ciascun operatore economico sottoposto alle loro verifiche, all'interno del quale sono annotate tutte le verifiche effettuate, identificate con specifici codici di riferimento.

Il registro di cui al comma 6, lettera *a)*, del presente articolo nonché i suoi aggiornamenti e i relativi certificati di conformità dell'azienda sono trasmessi al GSE, che provvede a darne pubblicazione sul proprio sito istituzionale.

7. Gli operatori economici aderenti a più sistemi di certificazione dei biocarburanti e bioliquidi, durante le verifiche di cui al comma 3, lettera *c)*, devono rendere accessibili agli organismi di certificazione le registrazioni relative alle quantità di prodotto/i gestito/i e ai rispettivi valori di emissioni di gas serra sia in ingresso che in uscita dalla propria fase produttiva, indipendentemente dal sistema di certificazione oggetto del controllo, affinché si possa verificare che i volumi movimentati attraverso i singoli schemi per cui la società è certificata siano coerenti con i volumi complessivi movimentati dall'operatore.

8. Le verifiche sono svolte in conformità a quanto previsto all'allegato 2, parti A e B, al termine delle quali l'organismo di certificazione redige un rapporto di verifica ispettiva secondo quanto riportato all'allegato 2, parte C. Le stesse verifiche tengono conto della metodologia basata sulla valutazione del rischio di cui al RT 31 per stabilire il campione da verificare.

Art. 8.

Certificazione di conformità dell'azienda

1. Gli organismi di certificazione rilasciano all'operatore economico, a seguito della verifica iniziale di cui all'art. 7, comma 3, lettera *a)*, un certificato di conformità dell'azienda. L'operatore economico titolare del certificato di conformità è autorizzato a rilasciare la dichiarazione di sostenibilità ovvero il certificato di sostenibilità ai sensi di cui all'art. 9.

2. Il certificato di conformità dell'azienda contiene, oltre a quanto prescritto dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012, almeno i seguenti elementi:

a) il nome e il codice dell'organismo di certificazione che rilascia il certificato di conformità dell'azienda;

b) il numero identificativo del certificato di conformità dell'azienda;

c) la ragione sociale del soggetto destinatario del certificato di conformità dell'azienda;

d) la specificazione del campo di applicazione del certificato di conformità dell'azienda, ai sensi del comma 3 del presente articolo;

e) la data di rilascio del certificato di conformità dell'azienda;

f) la data di scadenza del certificato di conformità dell'azienda;

g) la data dell'ultima verifica di cui all'art. 7, comma 3, lettera *c)*;

h) l'eventuale periodo di inizio e conclusione dell'eventuale sospensione di cui al comma 6.

3. Il campo di applicazione del certificato di conformità dell'azienda, di cui al comma 2, lettera *d)*, è delimitato all'interno del certificato di conformità mediante l'indicazione dei seguenti elementi:

a) l'elencazione di tutte le attività che l'operatore economico certificato è idoneo a svolgere;

b) l'elencazione di tutti i prodotti che possono essere lavorati e/o commercializzati dall'operatore economico certificato; nel caso in cui si tratti di più materie prime o prodotti intermedi, il certificato reca espressa indicazione di ciascuno;

c) il sito di produzione e/o di commercializzazione, nonché l'eventuale lista dei luoghi di deposito nella disponibilità dell'operatore economico o di soggetti terzi, di cui l'operatore economico certificato intenda avvalersi nello svolgimento della sua attività;

d) qualora l'operatore economico certificato sia produttore di rifiuti, anche:

1) l'indicazione esplicita del codice CER attribuito ai rifiuti prodotti, qualora la produzione dei rifiuti avvenga in territorio europeo;

2) l'indicazione esplicita dell'esito positivo dell'attività ispettiva svolta dall'organismo di certificazione e volta ad accertare la conformità del rifiuto prodotto alle norme della direttiva 2008/98/CE, e in particolare alla definizione di cui all'art. 3, par. 1, punto 1), qualora la produzione dei rifiuti avvenga fuori dal territorio europeo;

e) anche la categoria di appartenenza del prodotto, qualora lo stesso sia classificabile all'interno di una delle categorie di cui all'allegato 1, parte 2-*bis* del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;

f) qualora l'operatore economico certificato sia un produttore di sottoprodotti, anche l'indicazione esplicita della qualifica come sottoprodotto ai sensi dell'art. 184-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. La qualifica del sottoprodotto è a cura e responsabilità del produttore e richiede la conferma da parte dell'organismo di certificazione;

g) qualora l'attività svolta dall'operatore economico certificato comporti la cessazione della qualifica di rifiuto, anche l'indicazione esplicita degli estremi dell'autorizzazione rilasciata all'impianto in cui avviene il processo.

4. Il certificato di conformità ha durata di cinque anni dalla data del rilascio. Salvo volontà contraria che sia espressa dall'operatore economico entro il termine di scadenza del certificato, il rinnovo è automatico per altri cinque anni dal momento della scadenza, mantenendo lo stesso numero identificativo, a condizione che la verifica di cui all'art. 7, comma 3, lettera *d)*, abbia avuto esito positivo.

5. Il certificato è rilasciato in lingua italiana o inglese, ovvero, se redatto in altra lingua, è accompagnato da traduzione giurata in lingua italiana.

6. Ferma restando l'applicazione di ulteriori o diverse previsioni normative di tipo sanzionatorio, qualora l'organismo di certificazione rilevi d'ufficio un utilizzo, ingannevole o fraudolento del certificato di conformità da parte dell'operatore economico che ne è titolare, ovvero qualora l'operatore economico ostacoli lo svolgimento dell'attività di verifica di cui all'art. 7, comma 3, l'organismo di certificazione dispone la revoca immediata del certificato di conformità.

7. Ferma restando l'applicazione di ulteriori o diverse previsioni normative di tipo sanzionatorio, qualora l'organismo di certificazione rilevi d'ufficio eventuali irregolarità, inosservanze o inadempimenti imputabili all'operatore economico, diverse dai casi di cui al comma 6, fissa un termine, non superiore a sessanta giorni, entro il quale l'operatore economico è tenuto ad adottare specifiche misure correttive comunicate dall'organismo di certificazione. In caso di inutile decorso del termine fissato, l'organismo di certificazione dispone la sospensione del certificato di conformità dell'azienda con effetti immediati e fissa un ulteriore termine, non superiore a trenta giorni dal momento della sospensione, entro il quale l'operatore economico è tenuto ad adottare le medesime misure correttive già comunicate in precedenza. Decorsi trenta giorni dalla sospensione, l'organismo di certificazione svolge una verifica supplementare presso l'operatore economico e in caso di esito positivo revoca la sospensione del certificato di conformità dell'azienda, in caso di esito negativo, revoca il certificato di conformità dell'azienda.

8. La revoca del certificato di conformità dell'azienda comporta l'immediato divieto per l'operatore economico di adottare ed emettere le dichiarazioni di sostenibilità e i certificati di sostenibilità di cui all'art. 9. Nel periodo compreso tra la sospensione del certificato di conformità e la revoca della sospensione l'operatore economico non può adottare né emettere dichiarazioni di sostenibilità o certificati di sostenibilità per i prodotti ceduti; restano in ogni caso valide le dichiarazioni di sostenibilità e i certificati di sostenibilità emessi dall'operatore economico anteriormente alla sospensione del certificato.

9. Le decisioni di sospensione e di revoca, adeguatamente motivate, sono comunicate dall'organismo di certificazione all'operatore economico e alle Autorità nazionali competenti, nonché al GSE, che provvede ad annotarle all'interno dell'elenco di cui all'art. 7, comma 6, ultimo periodo.

Art. 9.

Dichiarazione di sostenibilità e certificato di sostenibilità

1. Ciascun operatore economico, in accompagnamento ad ogni partita ceduta, rilascia all'operatore economico successivo una dichiarazione di sostenibilità redatta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

2. Per la fase di produzione delle materie prime coltivate, la dichiarazione di sostenibilità di cui al comma 1 è redatta utilizzando il modello di cui all'allegato 1, parte A del presente decreto e contiene i seguenti elementi:

a) natura, volume ovvero quantità della partita;

b) emissioni di gas ad effetto serra, espresse in termini di CO_2 equivalente per unità di prodotto, relative alla partita;

c) dichiarazione di eventuale coltivazione a seguito di cambio di uso del suolo;

d) dichiarazione di eventuale coltivazione in terreni pesantemente degradati o fortemente contaminati;

e) dichiarazione di avvenuto rispetto dei criteri di sostenibilità di cui all'art. 7-*ter*, commi da 3 a 5 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, richiamati anche dall'art. 38 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, ovvero, nel caso di materie prime coltivate sul territorio europeo, di cui ai commi da 3 a 6 dello stesso articolo;

f) codice alfanumerico identificativo attribuito univocamente dall'operatore economico a ciascuna partita, che include anche il codice identificativo dell'organismo di certificazione coinvolto nelle verifiche della fase produttiva e il codice identificativo dell'operatore economico;

g) indicazioni sul luogo di origine;

h) copia del certificato di conformità dell'azienda;

i) codice identificativo dell'ultima verifica effettuata dall'organismo di certificazione;

l) dichiarazione di utilizzo dell'equilibrio di massa, nelle modalità di cui all'art. 12 del presente decreto;

m) mese e anno del raccolto;

n) estremi identificativi e data di emissione del documento di trasporto associato alla partita o della fattura definitiva, se contenente l'elenco di tutti i documenti di trasporto tra cui quello/i associato/i alla partita;

o) dichiarazione contenente le informazioni sociali e ambientali.

3. Per la fase in cui vengono originati i rifiuti, i residui o i sottoprodotti destinati alla produzione di biocarburanti e bioliquidi, la dichiarazione di sostenibilità di cui al comma 1 è redatta utilizzando il modello riportato all'allegato 1, parte B, del presente decreto e contiene i seguenti elementi:

a) natura, volume ovvero quantità della partita;

b) solo nel caso di rifiuti, residui o sottoprodotti dell'agricoltura, dell'acquacoltura, della pesca e della silvicoltura, dichiarazione di rispetto dei criteri di sostenibilità di cui all'art. 7-*ter*, commi da 3 a 5 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66;

c) codice alfanumerico identificativo attribuito univocamente alla partita dall'operatore economico che include anche il codice identificativo dell'organismo di certificazione coinvolto nelle verifiche della fase/fasi produttiva/e e il codice identificativo dell'operatore economico;

d) tipo di attività e processo produttivo da cui è generato il rifiuto, il residuo o il sottoprodotto;

e) copia del certificato di conformità dell'azienda;

f) codice identificativo dell'ultima verifica effettuata dall'organismo di certificazione;

g) nel caso di rifiuti: indicazione esplicita del codice CER se prodotti sul territorio europeo ovvero dichiarazione dell'organismo di certificazione che attesti l'esito positivo dell'attività ispettiva svolta al fine di accertare la conformità del rifiuto alle norme della direttiva 2008/98/CE, e in particolare alla definizione di cui all'art. 3, par. 1, punto 1), se prodotti fuori dal territorio europeo;

h) nel caso dei sottoprodotti, dichiarazione attestante che il sottoprodotto rispetta i requisiti di cui all'art. 184-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e che lo stesso è esplicitamente indicato nello scopo di certificazione dell'azienda;

i) emissioni di gas ad effetto serra, espresse in termini di CO_2 equivalente per unità di prodotto relative al trasporto della partita;

l) estremi identificativi e data di emissione del documento di trasporto associato alla partita o della fattura definitiva contenente l'elenco di tutti i documenti di trasporto tra cui quello/i associato/i alla partita;

m) dichiarazione contenente le informazioni sociali e ambientali;

n) dichiarazione di utilizzo dell'equilibrio di massa, nelle modalità di cui all'art. 12 del presente decreto.

4. La dichiarazione di sostenibilità di cui al comma 3 è prodotta su base semestrale nei seguenti casi:

a) produzione delle sostanze di cui all'art. 3, comma 1, lettere *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* del decreto interministeriale n. 5046 del 25 febbraio 2016. In tal caso la dichiarazione contiene, oltre alle informazioni di cui alle lettere *c)* ed *f)* del comma 3 del presente articolo, esclusivamente una dichiarazione attestante che i quantitativi complessivamente utilizzati o conferiti a qualsiasi titolo a soggetti terzi sono congruenti con la consistenza del bestiame, come definita dal citato decreto interministeriale. Il soggetto ricevente include nella dichiarazione anche le emissioni relative al trasporto di tali sostanze dal luogo di produzione fino al proprio sito;

b) produzione del gas da discarica. In tal caso, la dichiarazione contiene, oltre ai codici di cui alle lettere *c)* e *f)* del comma 3 del presente articolo, esclusivamente una dichiarazione attestante che i quantitativi di gas complessivamente prodotti e captati sono congruenti con i volumi di rifiuti trattati. Il soggetto ricevente il gas dovrà includere anche le emissioni del trasporto del gas dalla discarica all'impianto di produzione di biometano.

5. La dichiarazione di sostenibilità di cui al comma 1 per le fasi intermedie successive a quelle di cui ai commi 2 e 3 è redatta utilizzando il modello riportato all'allegato 1, parte C o nel caso specifico della digestione anaerobica, parte D, al presente decreto e contiene i seguenti elementi:

a) natura, volume ovvero quantità della partita;

b) emissioni di gas ad effetto serra della propria e delle fasi precedenti, espresse in termini di CO_2 equivalente per unità di prodotto, relative alla partita;

c) dichiarazione di eventuale cambio di uso del suolo o eventuale coltivazione in terreni pesantemente degradati o fortemente contaminati nella fase di coltivazione delle materie prime;

d) descrizione del/i processo/i utilizzato/i;

e) data di entrata in esercizio dell'impianto di produzione di biocarburante o bioliquido, se pertinente;

f) dichiarazione di utilizzo dell'equilibrio di massa, nelle modalità di cui all'art. 12;

g) codice alfanumerico identificativo attribuito univocamente alla partita dall'operatore economico che include anche il codice identificativo dell'organismo di certificazione coinvolto nelle verifiche della fase/fasi produttiva e codice identificativo dell'operatore economico;

h) indicazioni sulla/sulle materie prime utilizzate per la produzione del prodotto intermedio/finito, sul luogo di produzione delle materie prime e sul luogo di produzione del prodotto intermedio/finito;

i) codice identificativo degli organismi di certificazione e codice identificativo degli operatori economici relativi a tutte le fasi precedenti o in alternativa codice identificativo dell'organismo di certificazione e codice identificativo dell'operatore economico relativi alla fase immediatamente precedente, unitamente ad una autodichiarazione in cui si dichiara che il prodotto rispetta i principi di rintracciabilità;

l) copia del certificato di conformità dell'azienda;

m) codice identificativo dell'ultima verifica effettuata dall'organismo di certificazione;

n) nel caso la partita sia stata prodotta a partire da rifiuti, codice CER oppure copia della dichiarazione dell'organismo di certificazione di cui al comma 3, lettera *g)*;

o) nel caso la partita sia stata prodotta a partire da sottoprodotti, prova che questi ultimi sono in possesso dei requisiti di cui dell'art. 184-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. A tal fine l'operatore economico allega copia della dichiarazione del produttore di sottoprodotti di cui al comma 3, lettera *h)*;

p) estremi identificativi e data di emissione del documento di trasporto associato alla partita o della fattura definitiva contenente l'elenco di tutti i documenti di trasporto tra cui quello/i associato/i alla partita;

q) informazioni sociali e ambientali del primo operatore della catena.

6. L'ultimo operatore economico della catena di consegna, sia esso il soggetto di cui all'art. 2, comma 3, paragrafo *c)* oppure paragrafo *d)*, al momento della cessione di una partita, emette un certificato di sostenibilità redatto ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, secondo le modalità di cui al comma 10, lettera *c)*.

Tale certificato è redatto utilizzando il modello riportato all'allegato 1, parte D2 o parte E, al presente decreto e contiene i seguenti elementi:

a) natura, volume ovvero quantità della partita;

b) emissioni di gas ad effetto serra della propria e delle fasi precedenti, nonché emissioni complessive, espresse in termini di CO_2 equivalente per unità di energia (MJ) relative alla partita;

c) dichiarazione di eventuale cambio di uso del suolo o eventuale coltivazione in terreni pesantemente degradati o fortemente contaminati nella fase di coltivazione delle materie prime;

d) descrizione del/i processo/i utilizzato/i;

e) data di entrata in esercizio dell'impianto di biocarburanti o bioliquido, se pertinente;

f) dichiarazione di utilizzo del sistema di equilibrio di massa nelle modalità di cui all'art. 12;

g) dichiarazione che il prodotto è sostenibile e relativo valore di risparmio di emissioni di gas serra conseguito;

h) codice alfanumerico identificativo attribuito univocamente alla partita dall'operatore economico che include anche il codice identificativo dell'organismo di certificazione coinvolto nelle verifiche della fase/fasi produttive e codice identificativo dell'operatore economico;

i) indicazioni sulle materie prime utilizzate per la produzione del biocarburante o bioliquido, sul luogo di produzione delle materie prime e sul luogo di produzione del biocarburante o bioliquido;

l) copia del certificato di conformità dell'azienda;

m) codice identificativo degli organismi di certificazione e codice identificativo degli operatori economici relativi a tutte le fasi precedenti o, in alternativa, codice identificativo dell'organismo di certificazione e codice identificativo dell'operatore economico relativi alla fase immediatamente precedente, unitamente ad una autodichiarazione in cui si dichiara che il prodotto rispetta i principi di rintracciabilità;

n) codice identificativo dell'ultima verifica effettuata dall'organismo di certificazione;

o) nel caso la partita sia stata prodotta a partire da rifiuti, codice CER oppure copia della dichiarazione dell'organismo di certificazione di cui al comma 3, lettera *g)*;

p) nel caso la partita sia stata prodotta a partire da sottoprodotti, ai soli fini di cui al presente decreto, prova che questi ultimi sono in possesso dei requisiti di cui dell'art. 184-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. A tal fine l'operatore economico allega copia della dichiarazione del produttore di sottoprodotti di cui al comma 3, lettera *h)*;

q) estremi identificativi e data di emissione del documento di trasporto associato alla partita o della fattura definitiva contenente l'elenco di tutti i documenti di trasporto tra cui quello/i associato/i alla partita;

r) informazioni sociali e ambientali del primo operatore della catena.

7. Nel caso in cui un operatore economico sia responsabile di più fasi della medesima catena di consegna che avvengano all'interno del medesimo stabilimento, può adottare un'unica dichiarazione di sostenibilità ovvero un unico certificato di sostenibilità.

8. Nel caso in cui l'operatore economico sia stabilito fuori dal territorio europeo, la documentazione di cui ai commi 1 e 6 del presente articolo è redatta come dichiarazione giurata rilasciata in tribunale o alla presenza di un «*notary public*» e asseverata dall'Ambasciata italiana, dal Consolato italiano o da altra autorità riconosciuta da accordi bilaterali. Nei Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961 ha efficacia l'apposizione della «*apostille*» rilasciata dalla competente autorità interna designata da ciascuno Stato e indicata nell'atto di adesione alla convenzione stessa. Nel caso di rilascio di più partite in uscita, può essere ammissibile una dichiarazione giurata unica riferita ad entrambe, pur-

ché espressamente riferita a ciascuna di esse (mediante menzione del singolo codice della partita), in accompagnamento a tutti i certificati relativi alle varie partite.

9. Le dichiarazioni di sostenibilità, il certificato di sostenibilità e tutta la documentazione allegata sono redatti in lingua italiana o inglese; se redatti in altre lingue l'operatore economico deve produrre una traduzione in italiano, autocertificandone la corrispondenza all'originale.

10. Affinché il certificato di sostenibilità rilasciato nell'ambito del Sistema nazionale di certificazione sia valido ai fini del rispetto degli obblighi di cui all'art. 7-*bis*, comma 5 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, di cui agli articoli 24, 33 e 38 e 39 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e di cui all'art. 3, comma 6 del decreto ministeriale 2 marzo 2018, devono essere soddisfatte cumulativamente le seguenti condizioni:

a) le dichiarazioni di sostenibilità devono viaggiare in accompagnamento fisico ad ogni partita, ovvero, in caso di invio di una partita, devono pervenire telematicamente all'operatore economico successivo entro sessanta giorni dalla data dell'invio stesso, come deducibile dal documento di trasporto. Tale previsione è valida anche nel caso di certificazione di gruppo di cui all'art. 15. In sede di verifica di cui agli articoli 7, 16 e 17, l'operatore economico deve esibire la documentazione in originale;

b) tutti gli operatori della medesima catena di consegna devono essere in possesso di una certificazione di conformità dell'azienda in corso di validità al momento in cui emettono una dichiarazione di sostenibilità o un certificato di sostenibilità nonché al momento dell'invio di una partita;

c) con riferimento al certificato di sostenibilità:

1) nel caso di bioliquidi e di biocarburanti diversi da quelli di cui al punto 2), il certificato di sostenibilità deve pervenire telematicamente all'utilizzatore o al fornitore in accompagnamento fisico ad ogni partita e comunque entro sessanta giorni dalla data di invio fisico della partita, come deducibile dal documento di trasporto, che lo deve conservare per 5 anni. In sede di verifica di cui agli articoli 7, 16 e 17, l'operatore economico deve disporre della documentazione in originale da esibire durante la stessa;

2) nel caso di biocarburanti avanzati e di biometano, i produttori che aderiscono ai meccanismi di cui agli articoli 5, 6 o 7 del decreto ministeriale 2 marzo 2018, emettono e mantengono per cinque anni il certificato di sostenibilità e lo mettono a disposizione del GSE e del comitato in caso di verifica. Tali produttori, in questi specifici casi, si configurano come l'ultimo anello della catena di consegna. A tal fine, devono stimare le emissioni del trasporto fino all'impianto di distribuzione o al fornitore.

11. La dichiarazione di cui al comma 3, lettera *g)*, è redatta in lingua italiana o inglese durante la verifica di sorveglianza prevista, ha validità a partire dal momento del rilascio della stessa e fino alla successiva visita in azienda, e viaggia in copia alle dichiarazioni di sostenibilità o ai certificati di sostenibilità.

Art. 10.

Disposizioni per gli operatori economici che non aderiscono al Sistema nazionale di certificazione

1. Nel caso in cui gli operatori economici aderiscano ad un sistema di certificazione volontario ovvero nel caso l'Unione europea concluda accordi bilaterali o multilaterali con paesi terzi ai sensi dell'art. 7-*quater*, paragrafo 4, primo comma, della direttiva 98/70/CE, introdotto dall'art. 1 della direttiva 2009/30/CE, gli operatori economici possono dimostrare la attendibilità delle informazioni o asserzioni fornite all'operatore economico successivo della catena di consegna, ovvero al fornitore o all'utilizzatore, con il rilascio delle informazioni, sotto forma di autocertificazione, in accompagnamento alla partita previsti da detti sistemi o conformemente a tali accordi.

L'autocertificazione di cui sopra va redatta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, almeno:

a) dall'ultimo operatore economico aderente ad un sistema volontario o ad un accordo che cede il prodotto finale al fornitore o all'utilizzatore;

b) da tutti gli operatori, a partire dall'ultimo operatore economico aderente ad un sistema volontario o ad un accordo che cede il prodotto ad un operatore economico aderente al sistema nazionale.

2. Le informazioni rilasciate all'operatore successivo della catena di consegna in accompagnamento alla partita previste dai sistemi o dagli accordi di cui al comma 1 sono considerate valide ai fini di cui all'art. 9, commi 1 e 6. Gli operatori economici successivi che aderiscono al Sistema nazionale di certificazione assicurano che tali informazioni siano riportate nelle proprie dichiarazioni di sostenibilità e certificato di sostenibilità.

3. Ove i sistemi volontari ovvero gli accordi di cui al comma 1 assicurino il rispetto solo parziale dei criteri di sostenibilità, gli operatori economici della catena di consegna che vi aderiscono devono comunque integrare la certificazione, per quanto non contemplato da detti sistemi volontari o accordi, attraverso un altro sistema volontario o il Sistema nazionale di certificazione.

4. Nel caso in cui l'operatore sia operante al di fuori del territorio europeo, l'autocertificazione di cui al comma 1 dovrà essere redatta come dichiarazione giurata rilasciata in tribunale o alla presenza di un «*notary public*» asseverata dall'ambasciata italiana, consolato o da altre autorità riconosciute da accordi bilaterali. Nei Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione de L'Aja del 5 ottobre 1961 relativa all'abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri, vale l'apposizione della «postilla» (o *apostille*) rilasciata dalla competente autorità interna designata da ciascuno Stato — e indicata per ciascun Paese nell'atto di adesione alla convenzione stessa.

Art. 11.

Metodologia per il calcolo delle emissioni di gas ad effetto serra

1. Le emissioni di gas ad effetto serra prodotte durante le varie fasi della filiera di produzione dei biocarburanti e dei bioliquidi sono quantificate secondo uno dei seguenti metodi:

a) utilizzando valori reali calcolati secondo la metodologia di cui all'allegato 3, parte B;

b) per le filiere per le quali è stato previsto un valore standard, utilizzando i valori standard disaggregati di cui all'allegato 3, parte D:

1) tabelle A e E per la fase di coltivazione delle materie prime;

2) tabelle B e F per la fase della lavorazione;

3) tabelle C e G per le fasi di trasporto e distribuzione.

In alternativa ai valori di cui alla lettera *b)*, punto 1), possono essere utilizzati i valori contenuti nelle relazioni approvate dalla Commissione europea di cui all'art. 7-*quinquies*, commi 2 e 3 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66.

2. Le emissioni di gas ad effetto serra prodotte durante il ciclo di vita dei biocarburanti e dei bioliquidi sono determinate secondo uno dei seguenti metodi:

a) per le filiere per le quali è stato previsto un valore standard, servendosi dei valori standard totali di cui all'allegato 3, parte D, tabelle D e H;

b) utilizzando sia valori reali calcolati secondo la metodologia di cui all'allegato 3, parte B, che i valori standard disaggregati di cui al comma 1, lettera *b)*, per le filiere per le quali è previsto.

3. Il valore del risparmio di emissioni di gas serra conseguito grazie all'uso di biocarburanti e bioliquidi come combustibile è determinato secondo uno dei seguenti metodi:

a) per le filiere per le quali è previsto un valore standard e se le emissioni nette di carbonio a seguito della modifica di destinazione dei terreni, calcolate come previsto dalla decisione della Commissione n. 335 del 10 giugno 2010, sono pari a zero, utilizzando il valore standard riportato alla lettera E, punto 2, tabelle I ed L dell'allegato 3;

b) servendosi della formula nonché delle metodologie di calcolo riportate nell'allegato 3, lettera E, punto 1, a partire dai valori delle emissioni di gas ad effetto serra di cui al comma 2.

4. Nel caso di biocarburanti e bioliquidi la cui filiera di produzione non è individuata nelle tabelle dell'allegato 3, gli operatori economici utilizzano i valori reali per calcolare le emissioni di gas a effetto serra prodotte durante il ciclo di vita dei biocarburanti e bioliquidi come previsto all'allegato 3, parte B.

5. In deroga a quanto previsto ai commi 1, 2 e 3, nel caso di filiere del biometano non presenti nell'allegato 3, parte B, al presente decreto oppure presenti in tale allegato ma che concorrono alla produzione di biogas in codigestione con altre filiere, per la determinazione delle emissioni di gas serra inerenti la filiera del biometano e del relativo valore di risparmio di emissioni rispetto alla filiera tradizionale si applica la metodologia di calcolo presente nella norma UNI TS 11567.

Art. 12.

Sistema di equilibrio di massa

1. La rintracciabilità lungo la catena di consegna dei biocarburanti e bioliquidi è assicurata applicando il sistema di equilibrio di massa secondo quanto disciplinato dall'art. 7-*quater* del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66.

2. Il lotto di sostenibilità è il parametro quantitativo all'interno del quale il sistema di equilibrio di massa garantisce che la quantità di materiale sottratta non sia superiore a quella aggiunta. Esso coincide con una o più partite e può essere espresso in termini quantitativi assoluti oppure in termini quantitativi temporali, ai sensi del comma 3 del presente articolo.

3. L'equilibrio di massa può essere continuo nel tempo, nel qual caso occorre che in nessun momento la quantità di materiale sostenibile sottratta sia superiore a quella aggiunta, oppure raggiunto in un lasso di tempo adeguato, comunicato dall'operatore economico all'organismo di certificazione in sede di adesione al sistema, in coerenza coi limiti temporali di cui al comma 4 del presente articolo e regolarmente verificato.

4. Salvo quanto previsto al comma 12 del presente articolo, il lotto di sostenibilità non può riguardare un periodo superiore a dieci mesi per la fase di coltivazione della materia prima e di tre mesi per le altre fasi. È possibile cambiare il periodo di riferimento solo successivamente alla chiusura del lotto, previa comunicazione all'organismo di certificazione.

5. Il campo di applicazione del sistema di equilibrio di massa è definito da un confine spaziale che coincide con un luogo geografico precisamente delimitato, come un serbatoio, un sito o un impianto logistico o di trattamento, la cui responsabilità o gestione sia riferibile ad un unico operatore economico.

6. Ogni operatore economico predispone adeguati sistemi volti a garantire che l'equilibrio sia rispettato. Nel caso in cui la quantità di materiale sottratta sia inferiore a quella aggiunta, l'eccedenza di materiale sostenibile fisicamente presente in magazzino può essere conteggiata nel periodo di riferimento immediatamente successivo.

7. Salvo quanto previsto al comma 9, ai fini dell'equilibrio di massa nell'ambito del lotto di sostenibilità, quando sono mescolate più partite con caratteristiche di sostenibilità diverse ovvero non tutte in possesso di caratteristiche di sostenibilità, le diverse dimensioni e caratteristiche di sostenibilità di ciascuna partita rimangono associate alla miscela, che può assumere qualsiasi forma in cui le partite siano normalmente a contatto. Nel caso in cui non si verifichi la miscelazione fisica tra due o più partite, il sistema di equilibrio di massa è applicabile purché le partite in questione siano miscelabili da un punto di vista chimico-fisico. Il volume della miscela dovrà essere adeguato attraverso fattori di conversione opportuni quando sono interessate una fase della lavorazione o delle

perdite. Se una miscela viene suddivisa, alle partite che se ne ricavano può essere assegnata una qualunque serie di caratteristiche di sostenibilità, corredata di dimensioni, purché la combinazione di tutte le partite ricavate dalla miscela abbia le stesse dimensioni per ciascuna serie di caratteristiche di sostenibilità presenti nella miscela.

8. Nel processo di produzione del biocarburante che matura il riconoscimento alla maggiorazione di cui all'art. 33 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e di cui agli articoli 6 e 7 del decreto ministeriale 2 marzo 2018, le materie prime e il biocarburante al termine del processo produttivo devono essere effettivamente impiegati come carburanti.

9. Ai sensi del comma 1, in tutte le fasi della filiera di produzione di biocarburanti precedenti al perimetro individuato dal processo di trasformazione finale di tali materie in biocarburanti, non è ammessa la miscelazione tra materie prime finalizzate alla produzione di biocarburanti che possono beneficiare della maggiorazione di cui all'art. 33 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e di cui agli articoli 6 e 7 del decreto ministeriale 2 marzo 2018, con materie prime finalizzate alla produzione di biocarburanti che non possono beneficiare di tale maggiorazione. Nella filiera di produzione del biometano l'impianto a partire dal quale la miscelazione è consentita coincide con l'impianto di digestione anaerobica.

10. Nel caso di miscelazione tra prodotti finiti sostenibili e non sostenibili, nel calcolo delle emissioni di gas ad effetto serra da associare alle partite sostenibili in uscita va tenuto conto solo delle emissioni delle partite sostenibili in ingresso.

11. La verifica del sistema di equilibrio di massa deve essere svolta contestualmente alla verifica di cui all'art. 7, comma 2.

12. Nella fase di produzione di biogas tramite digestione anaerobica il lotto di sostenibilità è il quantitativo caratterizzato dalla costanza delle caratteristiche della produzione a cui si riferisce, in termini di materiali di ingresso (qualitativi e quantitativi), rese, emissioni di gas serra prodotte. In deroga al comma 4, esso è espresso in termini quantitativi temporali e non può essere superiore ai sei mesi; è consentito cambiare il lasso di tempo di riferimento del lotto, a seguito di variazione della dieta.

Art. 13.

Disposizioni per i biocarburanti per l'accesso alle maggiorazioni

1. Ai sensi dell'art. 7-*quater*, comma 2 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, ai fini del riconoscimento delle maggiorazioni del contributo energetico dei biocarburanti previste nell'ambito dei regimi di sostegno per l'utilizzo delle fonti rinnovabili nei trasporti di cui all'art. 33 del decreto legislativo 3 marzo 2001, n. 28, e agli articoli 6 e 7 del decreto ministeriale 2 marzo 2018, tutti gli operatori economici afferenti la catena di consegna devono aderire al Sistema nazionale di certificazione di cui all'art. 3.

Art. 14.

Disposizioni per gli operatori della settore dei bioliquidi, che non aderiscono al Sistema nazionale di certificazione, per beneficiare di sistemi incentivanti

1. Gli operatori economici della catena di consegna dei bioliquidi, che beneficiano di sistemi di incentivazione, devono rilasciare, in accompagnamento alla partita in uscita, una dichiarazione di sostenibilità o un certificato di sostenibilità conforme a quanto è previsto dal presente decreto per gli operatori che aderiscono al Sistema nazionale di certificazione.

2. Ai fini di cui al comma 1, gli operatori della catena di consegna dei bioliquidi di cui all'art. 10, comma 1, riportano nella dichiarazione o certificazione, in accompagnamento alle partite lungo tutta la catena di consegna, le informazioni di cui all'art. 9, commi 2, 3, 5 e 6, con le seguenti eccezioni:

a) in luogo del codice alfanumerico identificativo previsto all'art. 9, commi 2, lettera *f)*, 3, lettera *c)*, 5, lettera *g)* e 6, lettera *h)*, possono essere indicati i dati anagrafici dell'organismo di certificazione coinvolto nelle verifiche della fase/fasi produttiva e il codice identificativo che l'organismo ha loro attribuito;

b) in luogo del codice identificativo dell'ultima verifica effettuata dall'organismo di certificazione previsto all'art. 9, commi 2, lettera *i)*, 3, lettera *f)*, 5, lettera *m)* e 6, lettera *n)*, può essere indicata la data dell'ultima verifica effettuata dall'organismo di certificazione ovvero ogni elemento utile al suo reperimento;

c) in luogo del codice operativo dell'operatore economico, laddove il sistema volontario non lo preveda, i dati anagrafici dello stesso, al fine di garantire la rintracciabilità del prodotto;

d) in luogo delle informazioni previste all'art. 9, commi 2, lettera *o)*, 3, lettera *m)*, 5, lettera *q)* e 6, lettera *r)*, vanno fornite le informazioni nelle modalità previste dal sistema volontario.

3. Ai fini di cui al comma 1, la dichiarazione di sostenibilità o il certificato di sostenibilità devono essere accompagnate, nei casi previsti al comma 4, anche da una dichiarazione dell'organismo di certificazione attestante che tutte le informazioni contenute nelle dichiarazioni e nelle certificazioni siano sotto il suo controllo. La dichiarazione è redatta in lingua italiana o inglese, secondo il modello di cui all'allegato 4, durante la verifica di sorveglianza prevista secondo le regole del sistema volontario, ha validità a partire dal momento del rilascio della stessa e fino alla successiva visita in azienda, e viaggia in copia alle dichiarazioni di sostenibilità o ai certificati di sostenibilità.

4. La dichiarazione di cui al comma 3 è necessariamente richiesta:

a) nel caso in cui tutta la filiera aderisca al sistema volontario oppure ad un accordo, per l'ultimo operatore economico che emette il certificato di sostenibilità e che cede il prodotto finale all'utilizzatore;

b) nel caso in cui l'ultimo operatore aderisca al Sistema nazionale di certificazione, per l'ultimo operatore economico aderente ad un sistema volontario o un ac-

cordo, che emette dichiarazione di sostenibilità e cede il prodotto ad un operatore economico aderente al sistema nazionale.

5. La dichiarazione di sostenibilità e il certificato di sostenibilità di cui al comma 1 devono essere redatti da ogni operatore afferente la catena di produzione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni; nel caso in cui l'operatore sia operante al di fuori del territorio comunitario, la documentazione dovrà essere redatta come dichiarazione giurata rilasciata in tribunale o alla presenza di un «*notary public*» asseverata dall'ambasciata italiana, consolato o da altre autorità riconosciute da accordi bilaterali. Nei Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961 relativa all'abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri, vale l'apposizione della «postilla» (o *apostille*) rilasciata dalla competente autorità interna designata da ciascuno Stato — e indicata per ciascun Paese nell'atto di adesione alla convenzione stessa.

Art. 15.

Certificazione di gruppo

1. È ammessa la possibilità per le tipologie di operatori di cui ai successivi commi 2, 3, 4 e 5 di aderire al Sistema nazionale di certificazione come gruppo. In tal caso, in deroga a quanto previsto all'art. 6, commi 1 e 3, e all'art. 8, comma 1, l'istanza di adesione al sistema è presentata ad un organismo di certificazione dal gruppo, per il tramite di un soggetto coordinatore, per l'ottenimento di un certificato di conformità del gruppo.

Al certificato di conformità del gruppo si applicano le disposizioni di cui all'art. 8 per quanto compatibili. Esso autorizza tutti i componenti del gruppo a rilasciare, in accompagnamento alle partite cedute, le dichiarazioni di sostenibilità di cui all'art. 9.

2. Il gruppo di cui al comma 1 del presente articolo è costituito da operatori economici che possono rivestire la forma giuridica di impresa agricola, organizzazioni di produttori agricoli, consorzi agricoli o cooperative agricole, ai sensi della normativa vigente.

La certificazione di gruppo è subordinata alle seguenti condizioni:

a) il gruppo può organizzarsi come:

1) entità giuridica autonoma, ad esempio come cooperativa agricola, consorzio agricolo o organizzazione di produttori, oppure

2) gruppo strutturato di produttori legati contrattualmente a uno spremitore o collettore;

b) il gruppo deve essere istituito mediante contratti stipulati tra i suoi membri in forma scritta;

c) il gruppo identifica un soggetto coordinatore; nel caso di cui alla lettera *a)*, punto *ii)*, il coordinatore non può essere svolto da soggetti operanti in fasi successive a quella della spremitura;

d) il gruppo deve essere dotato di gestione centrale, politiche e procedure interne redatte in forma scritta;

e) il coordinatore del gruppo garantisce che i soggetti aderenti si conformino alle previsioni dello schema di certificazione e alle disposizioni sul funzionamento del gruppo, e ne verifica il rispetto anche mediante lo svolgimento di controlli interni. Gli accordi devono prevedere l'obbligo per l'aderente al gruppo di conservare per cinque anni e rendere disponibile al coordinatore e/o all'organismo di certificazione le registrazioni attestanti le attività svolte dall'impresa aventi rilevanza ai fini del calcolo delle emissioni di gas serra;

f) il coordinatore è responsabile nei confronti dell'organismo di certificazione del rispetto dei requisiti previsti dallo schema di certificazione nonché del rispetto delle disposizioni interne al gruppo;

g) le imprese agricole, al fine di far parte dello stesso gruppo, devono soddisfare almeno uno dei seguenti requisiti:

1) appartenere alla stessa area NUTS2, in questo caso se il soggetto coordinatore non è una azienda agricola può non appartenere all'area NUTS2 delle aziende agricole; ovvero

2) appartenere ad aree NUTS2 confinanti con l'area NUTS2 dove ha sede operativa il soggetto coordinatore;

h) ciascuna azienda agricola ha l'obbligo di vendere i prodotti oggetto di certificazione solo all'interno del gruppo.

L'organismo di certificazione redige l'elenco degli operatori economici aderenti al gruppo, con aggiornamento almeno annuale, e lo trasmette al GSE, che provvede a darne pubblicazione sul proprio sito istituzionale.

3. Il gruppo di cui al comma 1 è costituito da produttori dei sottoprodotti della vinificazione che conferiscono fecce e vinacce alle distillerie ai sensi del regolamento (CE) n. 1623/2000, nel caso in cui tale regolamento risulti rispettato in conformità alle modalità previste dal decreto 14 settembre 2001 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

In tal caso la certificazione di gruppo è subordinata alle seguenti condizioni:

a) il gruppo può organizzarsi come gruppo strutturato di produttori dei sottoprodotti della vinificazione che conferiscono a una distilleria;

b) il gruppo deve essere istituito mediante contratti stipulati, in forma scritta, tra i singoli produttori dei sottoprodotti della vinificazione, che conferiscono fecce e vinacce, e il soggetto coordinatore;

c) il gruppo identifica come soggetto coordinatore la distilleria;

d) il coordinatore garantisce la tracciabilità delle partite;

e) il coordinatore garantisce che i soggetti aderenti al gruppo si conformino ai requisiti del decreto 14 settembre 2001 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

f) il coordinatore è responsabile nei confronti dell'organismo di certificazione del rispetto dei requisiti previsti dallo schema di certificazione nonché del rispetto delle disposizioni interne al gruppo;

g) il coordinatore è responsabile del calcolo delle emissioni di gas serra relative alla fase di trasporto delle fecce e vinacce dai produttori alla distilleria.

La dichiarazione di sostenibilità di cui all'art. 9 viene rilasciata dalla distilleria.

La documentazione trasmessa dai produttori dei sottoprodotti della vinificazione ai sensi del decreto 14 settembre 2001 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali viene ritenuta equivalente alla dichiarazione di sostenibilità di cui all'art. 9 da conferire da parte degli stessi alla distilleria.

L'organismo di certificazione redige l'elenco degli operatori economici aderenti al gruppo, con aggiornamento almeno annuale, e lo trasmette al GSE, che provvede a darne pubblicazione sul proprio sito istituzionale.

4. Il gruppo di cui al comma 1 è costituito dai frantoi oleari che conferiscono le sanse ai sansifici secondo le procedure di cui al decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 8077 del 10 novembre 2009.

In tal caso la certificazione di gruppo prevede le seguenti condizioni:

a) il gruppo può organizzarsi come gruppo strutturato di frantoi oleari legati contrattualmente a un sansificio;

b) il gruppo è istituito mediante contratto stipulato in forma scritta;

c) il gruppo identifica come soggetto coordinatore il sansificio;

d) il gruppo deve essere dotato di gestione centrale, politiche e procedure interne redatte in forma scritta;

e) ciascun frantoio ha l'obbligo di vendere i prodotti oggetto di certificazione solo all'interno del gruppo di appartenenza.

L'organismo di certificazione redige l'elenco degli operatori economici aderenti al gruppo, con aggiornamento almeno annuale, e lo trasmette al GSE, che provvede a darne pubblicazione sul proprio sito istituzionale.

5. Il gruppo di cui al comma 1 è costituito dall'operatore economico che produce biogas, da conferire ad un impianto di produzione di biometano, e dagli operatori che producono e conferiscono all'impianto di digestione anaerobica finalizzato alla produzione di biogas: reflui zootecnici, colture agricole dedicate, sottoprodotti dell'agricoltura, silvicoltura, acquacoltura e delle attività agroalimentari e miscele delle materie prime citate.

La certificazione di gruppo prevede le seguenti condizioni:

a) il soggetto coordinatore del gruppo è il gestore dell'impianto biogas;

b) l'impianto per la produzione di biometano può essere di proprietà del soggetto economico che produce biogas ovvero di un altro soggetto (in quest'ultimo caso l'impianto per la produzione di biometano non può essere parte del gruppo);

c) il conferimento di materie prime deve avvenire sulla base di contratti scritti stipulati tra le parti;

d) il coordinatore del gruppo deve poter esercitare nei confronti degli aderenti il diritto di richiedere agli stessi il rispetto dei requisiti oggetto di certificazione. Gli accordi devono prevedere l'obbligo per l'aderente al gruppo di conservare e rendere disponibile al coordinatore e/o all'organismo di certificazione le registrazioni attestanti le attività svolte dall'impresa aventi rilevanza ai fini della tracciabilità delle biomasse e del calcolo delle emissioni di gas serra;

f) il coordinatore è responsabile nei confronti dell'organismo di certificazione del rispetto dei requisiti previsti dallo schema di certificazione nonché del rispetto delle disposizioni interne al gruppo;

g) le imprese agricole devono soddisfare una delle seguenti condizioni:

1) appartenere alla stessa area NUTS2, in questo caso se il soggetto coordinatore non è una azienda agricola può non appartenere all'area NUTS delle aziende agricole; ovvero

2) appartenere ad aree NUTS2 confinanti con l'area NUTS2 dove ha sede operativa il soggetto coordinatore.

La documentazione da parte degli operatori economici aderenti ad un gruppo deve essere gestita ai sensi della norma UNI TS 11567.

L'organismo di certificazione redige l'elenco degli operatori economici aderenti al gruppo, con aggiornamento almeno annuale, e lo trasmette al GSE, che provvede a darne pubblicazione sul proprio sito istituzionale.

6. Le modalità di verifica tengono conto di quanto previsto all'allegato 2 al presente decreto.

Art. 16.

Attività di verifica sui biocarburanti da parte del comitato

1. Il comitato, ai sensi del decreto ministeriale 21 dicembre 2012 e del decreto legislativo 21 marzo 2017, n. 51, può effettuare controlli sul rispetto dei criteri di sostenibilità presso tutti gli operatori della filiera dei biocarburanti e sulla veridicità delle informazioni ambientali e sociali presso i primi operatori della filiera dei biocarburanti.

2. Nel caso in cui, durante le attività di controllo, vengano individuate frodi relative a biocarburanti certificati secondo lo Schema nazionale di certificazione, come previsto dall'art. 6 del decreto legislativo 21 marzo 2017, n. 51, il comitato trasmette tale informazione all'organismo di certificazione che ha certificato l'operatore economico autore delle frodi, che effettua i necessari accertamenti, nonché all'Organismo nazionale di accreditamento, che comunica tempestivamente l'informazione a tutti gli organismi di certificazione.

Art. 17.

Attività di verifica sui bioliquidi da parte del GSE

1. Nel caso in cui, durante le attività di controllo da parte del GSE, vengano individuate frodi relative a bioliquidi, certificati secondo lo Schema nazionale di certificazione, il GSE trasmette tale informazione all'organismo di certificazione che ha certificato l'operatore economico autore delle frodi, che provvede, secondo le proprie procedure vigenti, a verificare la fattispecie oggetto della segnalazione, nonché all'Organismo nazionale di accreditamento, che comunica tempestivamente l'informazione presso tutti gli organismi di certificazione.

Art. 18.

Disposizioni per gli oli vegetali esausti

1. L'esclusione di cui all'art. 2, comma 5, lettera *a)*, punto 3), opera nel caso in cui gli oli vegetali esausti siano stati prodotti in un Paese in cui non sia presente il consorzio di cui all'art. 233, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o altri sistemi di gestione costituiti ai sensi dell'art. 233, comma 9, ma che rientri tra quelli previsti dal titolo V del regolamento n. 1013/2006, e siano lavorati in territorio europeo per la successiva trasformazione in biocarburanti.

2. Ai fini di cui al comma 1, devono essere rispettate le seguenti condizioni:

a) la catena di produzione del biocarburante è interamente certificata almeno a partire dal raccoglitore (colui che raccoglie gli oli vegetali esausti dagli operatori che li producono);

b) il raccoglitore dichiara, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, di essere in possesso dell'elenco di tutti i fornitori (ristoranti o altre strutture) da cui ha ritirato oli vegetali esausti e dell'autodichiarazione/i da parte del ristoratore/i o di altra struttura attestante l'effettivo ritiro;

c) gli oli vegetali esausti prodotti sono identificati come «rifiuti» ai sensi della direttiva 2008/98/CE. A tal fine, la dichiarazione di sostenibilità redatta dal raccoglitore ai sensi dell'art. 9, contiene, in allegato, una dichiarazione da parte dell'organismo di certificazione da cui è sottoposto a verifica, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e contenente il numero del certificato di conformità del raccoglitore, attestante che, durante le ispezioni:

1) abbia verificato che tale identificazione avviene applicando i principi contenuti nella direttiva 2008/98/CE;

2) sono state svolte operazioni di verifica sulla tracciabilità degli oli vegetali esausti raccolti, allo scopo di accertare, presso i soggetti produttori, la congruità tra i quantitativi ritirati dal soggetto raccoglitore e gli oli vergini da cui l'olio vegetale esausto è stato generato nell'anno di riferimento. Tale congruità può essere verificata analizzando alternativamente le seguenti documentazioni: documenti di trasporto, documenti contabili, fatture o registri di carico scarico di magazzino. Tali operazioni di verifica devono essere svolte secondo quanto previsto all'allegato 2, parte A.

3. La dichiarazione di cui al comma 2, lettera *c)*, deve accompagnare ogni partita in luogo della dichiarazione di cui all'art. 9, comma 3, lettera *g)*, secondo le modalità previste all'art. 9, comma 11.

4. La dichiarazione di cui al comma 2, lettera *b)*, deve essere tenuta a disposizione da parte del raccoglitore per eventuali verifiche e non deve accompagnare le singole partite.

Art. 19.

Certificazione per i carburanti rinnovabili avanzati

1. Le disposizioni relative alla certificazione di carburanti rinnovabili avanzati sono adottate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

2. Nelle more della pubblicazione del decreto di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui al presente decreto, per quanto compatibili.

Art. 20.

Norme transitorie e abrogazione

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a partire dalla data di entrata in vigore del decreto, per gli operatori che si sottopongono alla verifica di cui all'art. 7, comma 3, lettera *a)*, successivamente all'entrata in vigore del decreto.

2. Per tutti gli operatori diversi da quelli di cui al comma 1, le disposizioni si applicano a decorrere da un anno dall'entrata in vigore; a tal fine gli operatori provvedono ad ottenere l'adeguamento della certificazione di conformità dell'azienda durante le verifiche di cui all'art. 7, comma 3, lettera *c)*.

3. Gli organismi di certificazione inviano i registri di cui all'art. 7, comma 6, entro un mese dal termine di cui al comma 2.

4. Il decreto ministeriale 23 gennaio 2012 è abrogato a decorrere da un anno dall'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 21.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 novembre 2019

Il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio
e del mare
COSTA

Il Ministro
dello sviluppo economico
PATUANELLI

Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali
BELLANOVA

ALLEGATO

SISTEMA NAZIONALE DI CERTIFICAZIONE

Parte A - Fase di produzione delle materie prime coltivate

Dichiarazione di sostenibilità relativa alla fase di produzione delle materie prime coltivate

Il/la sottoscritto/a______ nato/a a ___________________________

il_______________________________(C.F. n._______________________________________)

residente in ____(Prov. ________)

via/piazza____

n.________ CAP ____________ come da ______________ __________________________

[doc. identità], che si allega in copia fotostatica, tel n. ______________________

in qualità di_______________________________/Legale Rappresentante della Società

_______________________________________forma giuridica _________________________

C.F. n. _________________________partita IVA n. ________________________________

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dagli articoli 75 e 76 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA

- l'adesione al sistema nazionale di certificazione

- la corrispondenza della partita alle seguenti caratteristiche:

<table>
<tr><td colspan="2">1. Destinatario[1]</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>2. Natura della partita[2]</td><td>Colture
I raccolto</td><td colspan="2">Colture
II raccolto</td><td colspan="2">Eventuale categoria di appartenenza tra quelle di cui all’Allegato 1, parte 2-bis, del d.lgs. 3 marzo 2011, n. 28[3]</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td>SI, _____[4]</td><td>NO</td></tr>
<tr><td colspan="2">3. Quantità della partita [ton]</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="6">4. Emissioni GHG relative alla partita espresse in [gCO_{2eq}/ton][5], di cui:</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">Eec: Emissioni derivanti dalle attività di estrazione o coltivazione materia prima[6]</td><td colspan="2">Valore reale</td><td colspan="2">Valore standard[7]</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">Ep: Emissioni derivanti dalle attività di trasformazione</td><td colspan="2">Valore reale</td><td colspan="2">Valore standard</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">Etd: Emissioni derivanti dalle attività di trasporto e distribuzione[8]</td><td colspan="2">Valore reale</td><td colspan="2">Valore standard</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="4">Ei: Emissioni derivanti dal cambio diretto di uso del suolo</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="4">Esca: Emissioni risparmiate tramite una migliore gestione agricola</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="4">Eccs: Emissioni risparmiate attraverso la cattura e lo stoccaggio di carbonio</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="4">Eccr: Emissioni risparmiate attraverso la cattura e la sostituzione di carbonio</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="4">Eee: Emissioni risparmiate da elettricità in eccesso</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

1 Inserire ragione sociale e indirizzo del destinatario.
2 Inserire la partita *es. soia* nella prima colonna e mettere una x in corrispondenza del primo o secondo raccolto, nonché sull’appartenenza a determinate categorie. L’informazione sul tipo di raccolto (I e II) può essere omessa, nel qual caso verrà assegnata automaticamente la corrispondenza a I raccolto.
3 Informazione non richiesta per i bioliquidi.
4 In caso positivo, indicare la lettera dell’elenco dell’Allegato 1 corrispondente.
5 Inserire le emissioni relative alla propria/e fase/fasi; i valori *Ei, Esca, Eccs, Eccr, Eee* vanno inseriti solo se pertinenti.
6 In alternativa, allegare la documentazione necessaria al calcolo del valore.
7 Valori standard riportati alla parte D, tabelle A ed E dell’Allegato 3, del decreto italiano che istituisce il sistema nazionale di certificazione, riportati nell’opportuna unità funzionale (gCO_{2eq}/ton), oppure i valori contenuti nelle relazioni approvate dalla Commissione Europea di cui all’articolo 7 quinquies, commi 2 e 3, del D.lgs. 66/2005.
8 Le emissioni del trasporto fino alla fase successiva sono conteggiate dal soggetto responsabile del pagamento del trasporto; inserirle se pertinente.

<table>
<tr><td colspan="2">5. Coltivazione in terreni pesantemente degradati o fortemente contaminati</td><td>SI</td><td>NO</td></tr>
<tr><td colspan="2">6. Rispetto dei criteri di sostenibilità di cui all’art 7-ter, commi da 3 a 5, del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66 ovvero, nel caso di materie prime coltivate nella Comunità, di cui ai commi da 3 a 6 dello stesso articolo</td><td>SI</td><td>NO</td></tr>
<tr><td>7. Codice alfanumerico identificativo della partita[9]</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>8. Luogo di origine</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>9. Numero del certificato di conformità dell’azienda/del gruppo</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>10. Codice identificativo dell’ultima verifica effettuata dall’organismo di certificazione (nel caso di adesione ad un gruppo solo se disponibile)</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="4">11.Mese e anno del raccolto</td></tr>
<tr><td colspan="4">12.Documento di trasporto o fattura definitiva:
- data di emissione: ………………………………………………………………………………..
- numero del documento: ……………………………………………………………………………
- luogo di partenza e luogo di consegna: …………………………………………………………</td></tr>
<tr><td colspan="2">13. Sono state intraprese azioni volte alla tutela del suolo, come riscontrabile dalle procedure interne aziendali</td><td>SI</td><td>NO</td></tr>
<tr><td colspan="2">Sono state intraprese azioni volte alla tutela delle risorse idriche come riscontrabile dalle procedure interne aziendali</td><td>SI</td><td>NO</td></tr>
<tr><td colspan="2">Sono state intraprese azioni volte alla tutela dell'aria, come riscontrabile dalle procedure interne aziendali</td><td>SI</td><td>NO</td></tr>
<tr><td rowspan="2">14. La materia prima viene da un paese che ha ratificato le Convenzioni ILO relative alla tutela dei lavoratori</td><td colspan="3">Convenzioni ILO ratificate[10]</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td></tr>
</table>

❑ Si dichiara che è garantita la rintracciabilità della partita secondo quanto disciplinato all’articolo 12 del decreto italiano che istituisce il sistema nazionale di certificazione dei biocarburanti e bioliquidi.

Data e luogo ……………………………….. Firma ………………………………..

9 E’ univoco e include anche il codice identificativo dell’organismo di certificazione coinvolto nelle verifiche della fase produttiva e il codice identificativo dell’operatore economico.

10 Inserire i numeri delle convenzioni ILO (n.29, 87, 98, 100, 105, 111, 138, 182) che sono state ratificate *es. 87,105, 111.*

Si allega:

- copia del certificato di conformità dell'azienda;

- copia del documento d'identità.

SISTEMA NAZIONALE DI CERTIFICAZIONE

Parte B - Fase in cui vengono generati rifiuti, residui o sottoprodotti

Dichiarazione di sostenibilità relativa alla fase in cui vengono generati rifiuti, residui o sottoprodotti

Il/la sottoscritto/a_____________________________nato/a_a___________________________

il______________________________(C.F. n.______________________________________)

residente in ____(Prov. ________)

via/piazza____

n.________CAP ____________ come da _____________ _________________________

[doc. identità], che si allega in copia fotostatica, tel n. ______________________

in qualità di______________________________/Legale Rappresentante della Società

_______________________________________forma giuridica ________________________

C.F. n. _________________________partita IVA n. ________________________________

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dagli articoli 75 e 76 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA

- l'adesione al sistema nazionale di certificazione

- la corrispondenza della partita alle seguenti caratteristiche:

1. Destinatario[11]		
2. Natura della partita[12]	Eventuale categoria di appartenenza tra quelle di cui all'Allegato 1, parte 2-bis, del d.lgs. 3 marzo 2011, n. 28[13]	
	SI, _______[14]	NO
3. Volume/quantità della partita [Sm^3 o ton][15]		
4. Rispetto dei criteri di sostenibilità di cui all'articolo 7-ter, commi da 3 a 5, del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66[16]	SI	NO
5. Codice alfanumerico identificativo della partita[17]		
6. Tipo di attività e di processo produttivo da cui il rifiuto, il residuo o il sottoprodotto è generato		
7. Numero di certificato di conformità dell'azienda/gruppo		
8. Codice identificativo dell'ultima verifica effettuata dall'organismo di certificazione (nel caso di adesione ad un gruppo solo se disponibile)		
9. Emissioni GHG relative alla partita espresse in [gCO_{2eq}/Sm^3] o [gCO_{2eq}/ton][18] di cui		
Eec: Emissioni derivanti dalla attività di estrazione o coltivazione della materia prima	Valore reale	Valore standard
Ep: Emissioni derivanti dalla attività di trasformazione	Valore reale	Valore standard

11 Inserire ragione sociale e indirizzo del destinatario.
12 Inserire la tipologia del rifiuto, residuo o sottoprodotto in questione. *Es. paste saponose*.
13 Informazione non richiesta per i bioliquidi
14 In caso positivo, indicare la categoria di appartenenza dell'Allegato 1 corrispondente.
15 È necessario inserire il quantitativo e l'unità di misura di riferimento.
16 Compilare nel caso di rifiuti, residui o sottoprodotti dell'agricoltura, dell'acquacoltura, della pesca e della silvicoltura.
17 E' univoco e include anche il codice identificativo dell'organismo di certificazione coinvolto nelle verifiche della fase produttiva e codice identificativo dell'operatore economico
18 Inserire le emissioni relative alla propria fase/fasi e l'unità di misura di riferimento; i valori *Ei, Escam, Eccs, Eccr, Eee* vanno inseriti solo se pertinenti. Le emissioni fino alla fase di produzione (compresa) del rifiuto/residuo/sottoprodotto sono considerate nulle.

Etd: Emissioni derivanti dalla attività di trasporto e distribuzione[19]	Valore reale	Valore standard
Ei: Emissioni derivanti dal cambio diretto di uso del suolo		
Esca: Emissioni risparmiate tramite una migliore gestione agricola		
Eccs: Emissioni risparmiate attraverso la cattura e lo stoccaggio di carbonio		
Eccr: Emissioni risparmiate attraverso la cattura e la sostituzione di carbonio		
Eee: Emissioni risparmiate da elettricità in eccesso		
10. Documento di trasporto o fattura definitiva: - data di emissione: ………………………………………………………………………………. - numero del documento: ………………………………………………………………………… - luogo di partenza e luogo di consegna: ……………………………………………………………		
15. Sono state intraprese azioni volte alla tutela del suolo, come riscontrabile dalle procedure interne aziendali	SI	NO
Sono state intraprese azioni volte alla tutela delle risorse idriche come riscontrabile dalle procedure interne aziendali	SI	NO
Sono state intraprese azioni volte alla tutela dell'aria, come riscontrabile dalle procedure interne aziendali	SI	NO
11. La materia prima viene da un paese che ha ratificato le Convenzioni ILO relative alla tutela dei lavoratori	Convenzioni ILO ratificate[20]	

❑ Si dichiara che è garantita la rintracciabilità della partita secondo quanto disciplinato all’articolo 12 del decreto italiano che istituisce il sistema nazionale di certificazione dei biocarburanti e bioliquidi.

Data e luogo ……………………………….. Firma ………………………………..

---

19 Le emissioni del trasporto fino alla fase successiva sono conteggiate dal soggetto responsabile del pagamento del trasporto; inserirle se pertinente.

20 Inserire i numeri delle convenzioni ILO (n.29, 87, 98, 100, 105, 111, 138, 182) che sono state ratificate es. 87,105, 111.

Si allega:

- copia del certificato di conformità dell'azienda;

- copia del documento d'identità;

- nel caso dei sottoprodotti, dichiarazione attestante che il sottoprodotto rispetta i requisiti di cui all'articolo 184-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e che lo stesso è esplicitamente indicato nello scopo di certificazione dell'azienda;

- nel caso di rifiuti: indicazione esplicita del codice CER, se prodotti sul territorio europeo, ovvero dichiarazione dell'organismo di certificazione che attesti l'esito positivo dell'attività ispettiva svolta al fine di accertare la conformità del rifiuto alle norme della direttiva 2008/98/CE, se prodotti fuori dal territorio europeo.

SISTEMA NAZIONALE DI CERTIFICAZIONE

Parte C - Fasi di produzione intermedie, successive alle prime

Dichiarazione di sostenibilità relativa alle fasi di produzione intermedie, successive alle prime

Il/la sottoscritto/a ____________________________ nato/a a ___________________________

il_______________________________(C.F. n._______________________________________)

residente in ____(Prov. ________)

via/piazza____

n.________C.A.P. ____________ come da ______________ __________________________

[doc. identità], che si allega in copia fotostatica, tel n. ______________________

in qualità di_______________________________/Legale Rappresentante della Società

_______________________________________forma giuridica _________________________

C.F. n. _________________________partita I.V.A. n. ________________________________

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, consapevole delle sanzioni penali previste dagli articoli 75 e 76 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA

- l'adesione al sistema nazionale di certificazione

- la corrispondenza della partita alle seguenti caratteristiche:

<table>
<tr><td>1. Destinatario[21]</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>2. Natura della partita</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">3. Volume/quantità della partita</td><td>Sm^3</td><td>ton</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">4. Emissioni GHG relative alla partita, espresse in [gCO_{2eq}/Sm^3] o [gCO_{2eq}/ton][22] di cui:</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Eec: Emissioni derivanti dalle attività di estrazione o coltivazione della materia prima[23]</td><td>Valore reale</td><td>Valore standard</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">Ep: Emissioni derivanti dalle attività di trasformazione</td><td>Valore reale</td><td>Valore standard</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">Etd: Emissioni derivanti dalle attività di trasporto e distribuzione[24]</td><td>Valore reale</td><td>Valore standard</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Ei: Emissioni derivanti dal cambio diretto di uso del suolo</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>Esca: Emissioni risparmiate tramite una migliore gestione agricola</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

---

21 Inserire la ragione sociale e l'indirizzo del destinatario

22 Inserire le emissioni relative alla propria fase/fasi nonché riportare i valori contenuti nella dichiarazione di sostenibilità ricevuta dall'operatore precedente, espressi nell'unità di misura del prodotto in uscita dalla propria fase. I valori *Ei, Esca, Eccs, Eccr, Eee* vanno inseriti solo se pertinenti. I valori standard sono riportati nell'opportuna unità funzionale.
Nel caso in cui nella dichiarazione di sostenibilità ricevuta dall'operatore precedente sia già presente un valore di emissioni da trasformazione, inserire il valore cumulativo comprensivo della propria e delle precedenti fasi.

23 Nel caso in cui al posto del valore delle emissioni *Eec* sia stata fornita dall'operatore precedente la documentazione necessaria al calcolo del valore *Eec*, stimare tale valore e inserirlo nella propria dichiarazione.

24 Le emissioni del trasporto (sia dalla fase precedente alla propria che dalla propria alla fase successiva) sono conteggiate dal soggetto responsabile del pagamento del trasporto; inserirle solo se pertinenti. Vale inoltre quanto previsto alla nota n. 22 sulla cumulabilità.

Eccs: Emissioni risparmiate attraverso la cattura e lo stoccaggio di carbonio				
Eccr: Emissioni risparmiate attraverso la cattura e la sostituzione di carbonio				
Eee: Emissioni risparmiate da elettricità in eccesso				
Risparmio di emissioni rispetto al carburante fossile di riferimento[25]				
5. Data di entrata in esercizio dell'impianto di produzione del biocarburante o bioliquido[26]				
6. Descrizione del/i processo/i[27]				
7. Codice alfanumerico identificativo della partita[28]				
8. Materie prime utilizzate per la produzione del prodotto intermedio/finito	Colture I raccolto[29]	Colture II raccolto	Eventuale categoria di appartenenza tra quelle di cui all'Allegato 1, parte 2-bis, del d.lgs. 3 marzo 2011 n. 28[30]	
			SI, ______[31]	NO
(aggiungere righe se necessario)				
9. Luogo di produzione delle materie prime e luogo di produzione del prodotto intermedio/finito				
10. Codice identificativo degli organismi di valutazione di conformità e codice identificativo degli operatori economici relativi a tutte le fasi precedenti				
11. Numero del certificato di conformità dell'azienda				

25 Inserire solo nel caso in cui il produttore di biocarburanti e bioliquidi voglia fare il calcolo delle emissioni totali in luogo dell'operatore economico a cui cede il biocarburante o bioliquido. In tal caso vanno considerate anche le emissioni della fase del trasporto a valle della sua fase fino al fornitore o utilizzatore; nel caso in cui non sia possibile stimare detto valore, si applica il valore di emissione standard più conservativo.

26 Questa informazione non va inserita se trattasi di fase anteriore a quella di produzione del biocarburante o del bioliquido.

27 Nel caso dell'impianto di produzione del biometano, specificare se sono presenti torce di combustione e/o se si utilizzano tecnologie avanzate di raffinazione.

28 E' univoco e include il codice identificativo dell'organismo di certificazione coinvolto nelle verifiche della fase produttiva e codice identificativo dell'operatore economico.

29 L'informazione sul tipo di raccolto (I e II) può essere omessa, nel qual caso verrà assegnata automaticamente la corrispondenza a I raccolto.

30 Informazione non richiesta per i bioliquidi.

31 In caso positivo, indicare la categoria di appartenenza dell'Allegato 1 corrispondente.

<table>
<tr><td>12. Codice identificativo dell’ultima verifica effettuata dall’organismo di certificazione</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">13. Documento di trasporto o fattura definitiva
- data di emissione: ……………………………………………………………………………….
- numero del documento: ……………………………………………………………………………
- luogo di partenza e luogo di consegna: ……………………………………………………………….</td></tr>
<tr><td>14. Sono state intraprese azioni volte alla tutela del suolo, come riscontrabile dalle procedure interne aziendali dal primo operatore della catena di produzione.</td><td>SI</td><td>NO</td></tr>
<tr><td>Sono state intraprese azioni volte alla tutela delle risorse idriche come riscontrabile dalle procedure interne aziendali dal primo operatore della catena di produzione</td><td>SI</td><td>NO</td></tr>
<tr><td>Sono state intraprese azioni volte alla tutela dell'aria, come riscontrabile dalle procedure interne aziendali dal primo operatore della catena di produzione.</td><td>SI</td><td>NO</td></tr>
<tr><td rowspan="2">15. La materia prima viene da un paese che ha ratificato le Convenzioni ILO relative alla tutela dei lavoratori</td><td colspan="2">Convenzioni ILO ratificate[32]</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>16. Coltivazione in terreni pesantemente degradati o fortemente contaminati (se pertinente)</td><td>SI</td><td>NO</td></tr>
</table>

❏ Si dichiara che è garantita la rintracciabilità della partita secondo quanto disciplinato all’articolo 12 del decreto italiano che istituisce il sistema nazionale di certificazione dei biocarburanti e bioliquidi.

❏ Data e luogo ……………………………….. Firma ………………………………..

Si allega:

- copia del certificato di conformità dell’azienda;

- copia del documento identità;

- nel caso di produzione di prodotti intermedi/ biocarburanti e bioliquidi a partire da sottoprodotti, copia della dichiarazione del produttore di sottoprodotti attestante che il sottoprodotto rispetta i requisiti di cui all’articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e che lo stesso è esplicitamente indicato nello scopo di certificazione dell’azienda;

- nel caso di produzione di prodotti intermedi/biocarburanti o bioliquidi a partire da rifiuti, indicazione esplicita del codice CER se prodotti sul territorio europeo ovvero copia della dichiarazione dell’organismo di certificazione che attesti l’esito positivo dell’attività ispettiva svolta al fine di accertare la conformità del rifiuto alle norme della direttiva 2008/98/CE se prodotti fuori dal territorio europeo.

---

[32] Inserire i numeri delle convenzioni ILO (n.29, 87, 98, 100, 105, 111, 138, 182) che sono state ratificate *es. 87,105, 111.*

SISTEMA NAZIONALE ITALIANO DI CERTIFICAZIONE

Parte D1 - Fase di produzione di biogas tramite digestione anaerobica

Dichiarazione di sostenibilità per la fase di produzione di biogas tramite digestione anaerobica

Il/la sottoscritto/a____________________________nato/a_a___________________________

il______________________________(C.F. n.______________________________________)

residente in ____(Prov. ________)

via/piazza____

n.________CAP ____________ come da ______________ __________________________

[doc. identità], che si allega in copia fotostatica, tel n. ______________________

in qualità di______________________________/Legale Rappresentante della Società

_______________________________________forma giuridica _________________________

C.F. n. _________________________partita IVA n. _______________________________

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, consapevole delle sanzioni penali previste dagli articoli 75 e 76 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA

- l’adesione al sistema nazionale di certificazione;

- la corrispondenza della partita di biogas alle seguenti caratteristiche:

1. Destinatario		
2. Volume del biogas prodotto [Sm^3]		
3. Emissioni GHG relative alla partita [gCO_{2eq}/Sm^3][33]	Valore calcolato	Valore standard
4. Descrizione del processo, con indicazione se si è in presenza o meno di sistemi di stoccaggio chiusi del digestato[34]		
5. Codice alfanumerico identificativo della partita[35]		
6. Codice identificativo degli organismi di valutazione di conformità e codice identificativo degli operatori economici relativi a tutte le fasi precedenti		
7. Codice identificativo dell'ultima verifica effettuata dall'organismo di certificazione		
8. Numero del certificato di conformità dell'azienda		
9. Utilizzo del sistema di equilibrio di massa	SI	NO
10. Documento di trasporto o fattura definitiva - data di emissione: …………………………………………………………………………………………… - numero del documento: …………………………………………………………………………………….. - luogo di partenza e luogo di consegna: …………………………………………………………………..		
11. Materie prime utilizzate per alimentare il digestore anaerobico[36]		
Periodo di riferimento (in mesi, max 6)[37]		

33 In caso di codigestione le emissioni sono stimate a partire dalle emissioni associate alle materie in ingresso al digestore di cui al punto 11. Sia per il calcolo delle emissioni che per l'applicazione dei valori standard si deve far riferimento alla norma UNI TS 11567. Nel valore è compreso anche il valore delle emissioni del trasporto fino all'impianto di produzione del biometano, tramite carro bombolaio.

34 Tale sistema di stoccaggio prevede che il gas rilasciato durante lo stoccaggio sia catturato e utilizzato per produrre energia elettrica o biometano

35 E' univoco e include il codice identificativo dell'organismo di certificazione coinvolto nelle verifiche della fase produttiva e codice identificativo dell'operatore economico.

36 In caso di più tipologie di materiali ricadenti dentro le macrocategorie elencate al punto 11, bisogna inserire ogni singolo materiale, in caso di stesso materiale con diverso luogo di provenienza bisogna specificare ogni luogo di provenienza.

37 Esplicitare l'inizio e il termine del periodo di riferimento, che rappresenta l'intervallo temporale entro il quale, se le materie prime utilizzate in ingresso al digestore restano costanti, si può assumere costante il valore di emissioni di gas serra di cui al punto 3; tale periodo di riferimento può essere al massimo pari a sei mesi. In caso di variazione dei parametri ricadenti sotto al punto 11 durante il periodo indicato, lo stesso di interrompe e bisogna calcolare nuovamente il valore di emissioni.

<table>
<tr><td colspan="5">Colture dedicate:</td></tr>
<tr><td>Tipologia:</td><td>Colture I raccolto</td><td>Colture II raccolto</td><td colspan="2">Eventuale categoria di appartenenza tra quelle di cui all’Allegato 1, parte 2-bis, del d.lgs. 3 marzo 2011, n. 28</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>SI, _____[38]</td><td>NO</td></tr>
<tr><td colspan="3">Quantità (tonn):</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">Peso relativo, nella eventuale codigestione con altri materiali (%):</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="5">Luogo di produzione:</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="2">Emissioni GHG [gCO_{2eq}/ton] [39]</td><td>Valore calcolato</td><td>Valore standard[40]</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">Sottoprodotti:</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="2">Tipologia:</td><td colspan="2">Eventuale categoria di appartenenza tra quelle di cui all’Allegato 1, parte 2-bis, del d.lgs. 3 marzo 2011, n. 28</td></tr>
<tr><td>SI, ____[41]</td><td>NO</td></tr>
<tr><td colspan="3">Quantità (ton):</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">Peso relativo, nella eventuale codigestione con altri materiali (%):</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="5">Luogo di produzione:</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="2">Emissioni GHG [gCO_{2eq}/ton]</td><td>Valore calcolato</td><td>Valore standard[42]</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
</table>

38 In caso positivo, indicare la lettera dell’elenco.
39 I valori standard totali possono essere utilizzati solo se non c’è stato cambio di uso diretto del suolo.
40 Il valore standard di riferimento è quello riportato nella norma UNI TS 11567
41 In caso positivo, indicare la lettera dell’elenco.
42 Il valore standard di riferimento è quello riportato nella norma UNI TS 11567

Fanghi		
Quantità (ton):		
Peso relativo, nella eventuale codigestione con altri materiali (%):		
Luogo di produzione:		
Emissioni GHG [gCO_{2eq}/ton]	Valore calcolato	Valore standard[43]
Effluenti zootecnici		
Quantità (ton):		
Peso relativo, nella eventuale codigestione con altri materiali (%):		
Luogo di produzione:		
Emissioni GHG [gCO_{2eq}/ton]	Valore calcolato	Valore standard[44]
FORSU		
Quantità (ton):		
Peso relativo, nella eventuale codigestione con altri materiali (%):		
Luogo di produzione:[45]		
Emissioni GHG [gCO_{2eq}/ton]	Valore calcolato	Valore standard[46]

Sono state intraprese azioni volte alla tutela del suolo, come riscontrabile dalle procedure interne aziendali dal primo operatore della catena di produzione	**Colture dedicate**		**Sottoprodotti**		**Fanghi**		**Effluenti zootecnici**		**FORSU**	
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

[43] Il valore standard di riferimento è quello riportato nella norma UNI TS 11567.
[44] Il valore standard di riferimento è quello riportato nell'Allegato 3 al presente decreto.
[45] Per Luogo di produzione si intende centro di raccolta.
[46] Il valore standard di riferimento è quello riportato nell'Allegato 3 al presente decreto.

<table>
<tr><td rowspan="2">Sono state intraprese azioni volte alla tutela delle risorse idriche come riscontrabile dalle procedure interne aziendali dal primo operatore della catena di produzione</td><td colspan="2">Colture dedicate</td><td colspan="2">Sottoprodotti</td><td colspan="2">Fanghi</td><td colspan="2">Effluenti zootecnici</td><td colspan="2">FORSU</td></tr>
<tr><td>SI</td><td>NO</td><td>SI</td><td>NO</td><td>SI</td><td>NO</td><td>SI</td><td>NO</td><td>SI</td><td>NO</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Sono state intraprese azioni volte alla tutela dell'aria, come riscontrabile dalle procedure interne aziendali dal primo operatore della catena di produzione</td><td colspan="2">Colture dedicate</td><td colspan="2">Sottoprodotti</td><td colspan="2">Fanghi</td><td colspan="2">Effluenti zootecnici</td><td colspan="2">FORSU</td></tr>
<tr><td>SI</td><td>NO</td><td>SI</td><td>NO</td><td>SI</td><td>NO</td><td>SI</td><td>NO</td><td>SI</td><td>NO</td></tr>
<tr><td rowspan="2">La materia prima viene da un paese che ha ratificato le Convenzioni ILO relative alla tutela dei lavoratori[47]</td><td colspan="2">Colture dedicate</td><td colspan="2">Sottoprodotti</td><td colspan="2">Fanghi</td><td colspan="2">Effluenti zootecnici</td><td colspan="2">FORSU</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

Parte D2- Fase di produzione di biogas tramite digestione anaerobica e successiva raffinazione in biometano

Certificato di sostenibilità per la fase di produzione di biogas tramite digestione anaerobica e successiva raffinazione in biometano

Nel caso in cui si effettui anche la raffinazione del biogas in biometano, il certificato di sostenibilità si compone della parte D1 e delle seguenti voci:

<table>
<tr><td rowspan="2">Emissioni della fase di raffinazione e purificazione [gCO_{2eq}/Sm^3]</td><td>Valore calcolato</td><td>Valore standard[48]</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">Emissioni della fase di trasporto e distribuzione [gCO_{2eq}/Sm^3][49]</td><td>Valore calcolato</td><td>Valore standard</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">Emissioni totali [gCO_{2eq}/MJ]</td><td>Valore calcolato</td><td>Valore standard</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">Risparmio di emissioni di gas ad effetto serra rispetto al valore del carburante di riferimento (%)</td><td>Valore calcolato</td><td>Valore standard</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
</table>

[47] Inserire i numeri delle convenzioni ILO (n.29, 87, 98, 100, 105, 111, 138, 182) che sono state ratificate es. 87,105, 111.
[48] Il valore standard di riferimento è quello riportato nella norma UNI TS 11567.
[49] Le emissioni del trasporto sono conteggiate dal soggetto responsabile del pagamento del trasporto; inserirle solo se pertinenti.

- indicare, al punto 4, se ci sono torce di combustione nell'impianto di raffinazione del biogas e/o se si utilizzano tecnologie avanzate di raffinazione.

Data e luogo ……………………………….. Firma ………………………………..

Si allega:

- copia del certificato di conformità dell'azienda;

- copia del documento d'identità;

- nel caso di produzione a partire da sottoprodotti, copia della dichiarazione del produttore di sottoprodotti attestante che il sottoprodotto rispetta i requisiti di cui all'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e che lo stesso è esplicitamente indicato nello scopo di certificazione dell'azienda;

- nel caso produzione di prodotti intermedi/ biocarburanti e bioliquidi a partire da rifiuti, indicazione esplicita del codice CER se prodotti sul territorio europeo ovvero copia della dichiarazione dell'organismo di certificazione che attesti l'esito positivo dell'attività ispettiva svolta al fine di accertare la conformità del rifiuto alle norme della direttiva 2008/98/CE se prodotti fuori dal territorio europeo.

SISTEMA NAZIONALE DI CERTIFICAZIONE

Parte E - Certificato di sostenibilità

Il/la sottoscritto/a___________________________nato/a_a__________________________

il ______________________________(C.F. n.______________________________________)

residente in ____(Prov. ________)

via/piazza____

n.________CAP ____________ come da ______________ __________________________

[doc. identità], che si allega in copia fotostatica, tel n. ______________________

in qualità di______________________________/Legale Rappresentante della Società

______________________________________forma giuridica _________________________

C.F. n. ________________________partita IVA n. _______________________________

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, consapevole delle sanzioni penali previste dagli articoli 75 e 76 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA

- l'adesione al sistema nazionale di certificazione;

- la corrispondenza della partita alle seguenti caratteristiche:

1. Destinatario[50]		
2. Natura della partita		
3. Volume/quantità della partita [Sm^3 o ton][51]		
4. Emissioni GHG relative alla partita espresse in [gCO_{2eq}/MJ][52] di cui:		
Eec: Emissioni da estrazione o coltivazione materia prima [gCO_{2eq}/ton]	Valore reale	Valore standard
Ep: Emissioni derivanti dalle attività di trasformazione [gCO_{2eq}/ton]	Valore reale	Valore standard
Etd: Emissioni derivanti dalle attività di trasporto e distribuzione [gCO_{2eq}/ton][53]	Valore reale	Valore standard
Ei: Emissioni derivanti dal cambio diretto di uso del suolo[gCO_{2eq}/ton]		
Esca: Emissioni risparmiate tramite una migliore gestione agricola [gCO_{2eq}/ton]		
Eccs: Emissioni risparmiate attraverso la cattura e lo stoccaggio di carbonio [gCO_{2eq}/ton]		
Eccr: Emissioni risparmiate attraverso la cattura e la sostituzione di carbonio [gCO_{2eq}/ton]		
Et: Emissioni totali [gCO_{2eq}/MJ]	Valore reale	Valore standard

50 Inserire la ragione sociale e l'indirizzo del destinatario.
51 Inserire il quantitativo e l'unità di misura di riferimento.
52 Inserire le emissioni relative alla propria fase/fasi nonché riportare i valori contenuti nella dichiarazione della fase precedente, espresse nell'unità di misura del prodotto in uscita dalla propria fase; i valori *Ei, Esca, Eccs, Eccr, Eee* vanno inseriti solo se pertinenti.
53 Le emissioni del trasporto (dalla fase precedente alla propria) sono conteggiate dal soggetto responsabile del pagamento del trasporto; inserirle solo se pertinenti. Le emissioni relative al trasporto dalla propria fase fino al fornitore o all'utilizzatore vanno inserite sempre da chi emette il certificato di sostenibilità.

<table>
<tr><td colspan="3" rowspan="2">Risparmio di emissioni di gas ad effetto serra rispetto al valore del carburante di riferimento[54] (%)</td><td>Valore reale</td><td>Valore standard</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">5. Descrizione del/i processo/i[55]</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">6. Data di entrata in esercizio dell’impianto di produzione del biocarburante o bioliquido[56]</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">7. Codice alfanumerico identificativo della partita[57]</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>8. Materie prime utilizzate per la produzione del prodotto intermedio/finito[58]</td><td>Colture I [59]raccolto</td><td>Colture II raccolto</td><td colspan="2">Eventuale categoria di appartenenza tra quelle di cui all’Allegato 1, parte 2-bis, del d.lgs. 3 marzo 2011, n. 28 e ss.mm.ii[60].</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>SI, _______[61]</td><td>NO</td></tr>
<tr><td>(aggiungere righe se necessario)</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">9. Luogo di produzione delle materie prime e luogo di produzione dei prodotti intermedi e del prodotto finito</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">10.Numero del certificato dell’azienda</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">11.Codice identificativo degli organismi di valutazione di conformità e codice identificativo degli operatori economici relativi a tutte le fasi precedenti</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">12.Codice identificativo dell’ultima verifica effettuata dall’organismo di certificazione</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

54 Il valore standard può essere utilizzato solo nel caso in cui non siano presenti emissioni derivanti dal cambio diretto di uso del suolo.

55 Nel caso di impianto di raffinazione e purificazione del biogas, specificare se sono presenti torce di combustione e/o se si utilizzano tecnologie avanzate di raffinazione. Nel caso in cui il biocarburante sia olio vegetale idrotrattato, specificare il processo.

56 Se pertinente.

57 E’ univoco e include il codice identificativo dell’organismo di certificazione coinvolto nelle verifiche della fase produttiva e il codice identificativo dell’operatore economico.

58 Nel caso della raffinazione in biometano, indicare anche i relativi quantitativi

59 L’informazione sul tipo di raccolto (I e II) può essere omessa, nel qual caso verrà assegnata automaticamente la corrispondenza a I raccolto

60 Informazione non richiesta per i bioliquidi.

61 In caso positivo, indicare la lettera dell’elenco.

<table>
<tr><td colspan="4">13.Documento di trasporto o fattura definitiva
- data di emissione: ……………………………………………………………………………….
- numero del documento: ……………………………………………………………………………
- luogo di partenza e luogo di consegna: ……………………………………………………………</td></tr>
<tr><td colspan="2">17. Sono state intraprese azioni volte alla tutela del suolo, come riscontrabile dalle procedure interne aziendali dal primo operatore della catena di produzione.</td><td>SI</td><td>NO</td></tr>
<tr><td colspan="2">Sono state intraprese azioni volte alla tutela delle risorse idriche come riscontrabile dalle procedure interne aziendali dal primo operatore della catena di produzione.</td><td>SI</td><td>NO</td></tr>
<tr><td colspan="2">Sono state intraprese azioni volte alla tutela dell'aria, come riscontrabile dalle procedure interne aziendali dal primo operatore della catena di produzione.</td><td>SI</td><td>NO</td></tr>
<tr><td rowspan="2">14. La materia prima viene da un paese che ha ratificato le Convenzioni ILO relative alla tutela dei lavoratori.</td><td colspan="3">Convenzioni ILO ratificate[62]</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>15.Coltivazione in terreni pesantemente degradati o fortemente contaminati (se pertinente)</td><td>SI</td><td colspan="2">NO</td></tr>
</table>

❑ Si dichiara che il prodotto è sostenibile.

❑ Si dichiara che è garantita la rintracciabilità della partita secondo quanto disciplinato all'articolo 12 del decreto italiano che istituisce il sistema nazionale di certificazione dei biocarburanti e bioliquidi.

Data e luogo ……………………………….. Firma ………………………………..

Si allega:

- copia del certificato di conformità dell'azienda;

- copia del documento d'identità;

- dichiarazione del primo operatore sulle informazioni sociali e ambientali;

- nel caso di produzione di biocarburanti e bioliquidi a partire da sottoprodotti, copia della dichiarazione del produttore di sottoprodotti attestante che il sottoprodotto rispetta i requisiti di cui all'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e che lo stesso è esplicitamente indicato nello scopo di certificazione dell'azienda;

[62] Inserire i numeri delle convenzioni ILO (n.29, 87, 98, 100, 105, 111, 138, 182) che sono state ratificate es. 87,105, 111.

- nel caso produzione di biocarburanti e bioliquidi a partire da rifiuti, indicazione esplicita del codice CER se prodotti sul territorio europeo ovvero copia della dichiarazione dell'organismo di certificazione che attesti l'esito positivo dell'attività ispettiva svolta al fine di accertare la conformità del rifiuto alle norme della direttiva 2008/98/CE, se prodotti fuori dal territorio europeo.

ALLEGATO 2

Modalità di svolgimento delle verifiche da parte degli organismi di certificazione per le varie fasi di produzione dei biocarburanti /bioliquidi

In occasione delle verifiche di cui alle parti A e B del presente Allegato, l'organismo di certificazione verifica se l'operatore economico nel proprio operato rispetta i requisiti del presente decreto. L'organismo di certificazione pianifica ed esegue la verifica con senso critico professionale e in tutta indipendenza rispetto all'operatore economico, tenendo debitamente conto degli elementi riportati nelle parti A e B. Le verifiche tengono conto della metodologia basata sulla valutazione del rischio di cui al RT 31 per stabilire il campione da verificare. Al termine della verifica, l'organismo redige un rapporto secondo quanto riportato nella Parte C del presente Allegato.

Parte A - Biocarburanti e bioliquidi diversi dal biometano

Fase di produzione delle materie prime coltivate

Singola certificazione

Nel certificato di conformità dell'azienda o in allegato ad esso devono essere dettagliati tutti i collettori, i siti di stoccaggio e le piarde afferenti l'operatore sottoposto a verifica. La verifica dovrà prevedere la verifica documentale della sostenibilità di tutti i fondi destinati alla coltivazione della coltura presso la sede legale dell'azienda, su un campione di prodotto determinato sulla base del rischio, e il sopralluogo presso i fondi fino a coprire:

- il 20% del raccolto sostenibile, nel caso in cui siano presenti mappe certificate dall'autorità competente locale attestanti le aree protette;

- il 50% del raccolto sostenibile, nel caso in cui non siano presenti mappe certificate dall'autorità competente locale attestanti le aree protette.

Per i fondi per i quali non sia desumibile la sostenibilità sulla base della documentazione presentata dovrà obbligatoriamente essere effettuato un sopralluogo. In ogni caso dovrà essere dimostrata la destinazione d'uso del terreno nel 2008. Il sopralluogo presso i fondi dovrà essere effettuato al momento della raccolta o in un momento in cui siano ancora presenti residui colturali.

I collettori, i centri di stoccaggio e le piarde sono oggetto tutti di verifica documentale della corretta applicazione del sistema di equilibrio di massa presso le imprese agricole sottoposte a verifica, sia di un sopralluogo da prevedere:

- in prima certificazione;
- in caso di estensione;
- a campione nelle verifiche di sorveglianza.

In caso di colture di II raccolto dovrà essere accertata la veridicità di tale classificazione tramite controllo dei registri dei trattamenti (quaderni di campagna) e della documentazione presentata ai sensi del Regolamento (UE) 2017/2393, presente presso l'operatore.

Certificazioni di gruppo ai sensi dell'articolo 15, comma 2

Le verifiche di cui all'articolo 7 comma 3 devono essere effettuate sul soggetto che coordina il gruppo e su un campione rappresentativo non inferiore al 5% delle imprese agricole partecipanti al gruppo che complessivamente producono almeno il 5% della produzione totale. Resta fermo che, se la verifica riguarda la conformità ai criteri relativi ai terreni, le zone interessate devono essere vicine fra loro e presentare caratteristiche simili. Se la verifica riguarda il calcolo delle emissioni di gas ad effetto serra, le unità devono presentare sistemi di produzione e prodotti simili fra loro.

La verifica dovrà essere effettuata, sul soggetto coordinatore e su ognuna delle aziende rientranti nel campione, nelle seguenti modalità:

1) la verifica documentale della sostenibilità di tutti i fondi destinati alla coltivazione della coltura (con PAC, visure storiche, …), su un campione di prodotto determinato sulla base del rischio;

2) il sopralluogo presso i fondi fino a coprire:

- il 20% del raccolto sostenibile, nel caso esistano mappe certificate dall'autorità competente locale attestanti le aree protette;

- il 50% nel caso non esistano mappe certificate dall'autorità competente locale attestanti le aree protette.

Per i fondi per i quali non sia desumibile la sostenibilità sulla base della documentazione presentata dovrà obbligatoriamente essere effettuato un sopralluogo. In ogni caso dovrà essere dimostrata la destinazione d'uso del terreno nel 2008. Il sopralluogo presso i fondi dovrà essere effettuata al momento della raccolta o in un momento in cui siano ancora presenti residui colturali. Le imprese agricole oggetto di verifica ispettiva devono essere diverse da quelle visitate l'anno precedente. Il campione dovrà essere selezionato dall'organismo di certificazione dopo la verifica presso il soggetto coordinatore e tenendo conto della valutazione del rischio delle aziende. Dovranno essere verificate anche le imprese agricole oggetto di Non Conformità nel corso dell'anno precedente, nonché quelle entranti nel gruppo nell'anno di riferimento, che tuttavia non concorrono a raggiungere il 5% del campione. I collettori, i centri di stoccaggio e le piarde sono oggetto tutti di verifica documentale della corretta applicazione del sistema di equilibrio di massa presso le imprese agricole sottoposte a verifica, sia di un sopralluogo da prevedere su un campione. In caso di colture di II raccolto dovrà essere accertata la veridicità di tale classificazione tramite controllo dei registri dei trattamenti (quaderni di campagna) e della documentazione presentata ai sensi del Regolamento (UE) 2017/2393, presente presso l'operatore.

L'organismo di certificazione inoltre deve valutare l'efficacia del sistema di controllo interno, con l'obiettivo ultimo di determinare se ciascun operatore rispetti o meno i requisiti.

Produzione a partire da rifiuti o sottoprodotti

Singola certificazione

La verifica avviene su un campione di prodotto stabilito in base alla valutazione del rischio con un sopralluogo presso il produttore del sottoprodotto o del rifiuto.

Nel caso di produzione di biocarburanti/bioliquidi a partire da rifiuti, durante la verifica iniziale l'organismo di certificazione deve inserire nel certificato di conformità dell'azienda indicazione esplicita del codice CER se prodotti sul territorio europeo ovvero rilasciare una dichiarazione che attesti l'esito positivo dell'attività ispettiva svolta al fine di accertare la conformità del rifiuto alle norme della direttiva 2008/98/ce e in particolare alla definizione di cui all'articolo 3, par. 1, punto 1), se prodotti fuori dal territorio europeo. Tale dichiarazione deve essere rinnovata ad ogni verifica di sorveglianza.

Nel caso di produzione di biocarburanti/bioliquidi a partire da sottoprodotti, l'organismo di certificazione deve accertare il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 184 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Nel caso di produzione di biocarburanti a partire da materiali classificabili all'interno di una delle categorie di cui all'Allegato 1, parte 2-bis, del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28, l'organismo di certificazione deve accertare la veridicità di tale appartenenza.

Nel caso di oli vegetali esausti, che vengono certificati secondo le modalità di cui all'articolo 18, le operazioni di verifica da effettuare presso il raccoglitore previste al comma 2, lettera c), punto 2) di tale articolo, devono essere svolte su un campione pari almeno alla radice quadrata del numero totale di ristoranti o altre strutture produttrici di oli.

Certificazione di gruppo ai sensi dell'articolo 15, comma 3

La verifica sarà esclusivamente documentale, presso la distilleria, e dovrà verificare:

- che sia garantita la tracciabilità delle partite ai sensi del Reg. (CE) n. 1623/2000, nel caso in cui tale regolamento risulti rispettato in conformità alle modalità previste dal decreto 14 settembre 2001 del MIPAAF;
- che la distilleria, inserisca, nelle proprie dichiarazioni di sostenibilità, le emissioni della fase di trasporto dalle cantine alla distilleria.

Certificazione di gruppo ai sensi dell'articolo 15, comma 4

Le verifiche devono essere effettuate sul sansificio e su un campione rappresentativo non inferiore al 5% dei frantoi partecipanti al gruppo che complessivamente producono almeno il 5% della produzione totale. La verifica dovrà prevedere, per il sansificio e per i frantoi rientranti nel campione, una verifica documentale e in loco. I frantoi oggetto di verifica ispettiva devono essere diversi da quelli visitati l'anno precedente. Il campione dovrà essere selezionato dall'organismo di certificazione dopo la verifica presso il coordinatore. Dovranno essere verificati anche i frantoi oggetto di Non Conformità nel corso dell'anno precedente, che tuttavia non concorrono a raggiungere il 5% del campione. L'organismo di certificazione inoltre deve valutare l'efficacia del sistema di controllo interno, con l'obiettivo ultimo di determinare se ciascun operatore rispetti o meno i requisiti.

Fasi di trasformazione (spremitura, raffinazione, recupero e rigenerazione di oli usati, produzione di biocarburanti e/o bioliquidi)

La verifica dovrà prevedere il sopralluogo presso tutti gli impianti dove sono svolte le diverse attività e una verifica documentale su un campione stabilito in base alla valutazione del rischio.

Attività di stoccaggio e commercializzazione

Nel caso degli operatori di cui all'articolo 2, comma 3, lettera b) e lettera d), il certificato di conformità dell'azienda deve riportare, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, lettera d), almeno le macrocategorie oggetto di commercio: materie prime coltivate, oli vegetali, rifiuti, sottoprodotti, prodotti intermedi.

Durante la verifica periodica di sorveglianza presso i depositi dovrà essere presente merce di almeno una macrocategoria. I depositi devono essere oggetto di verifica documentale specifica sulla corretta applicazione del sistema di equilibrio di massa, nonché di un sopralluogo da prevedere in ogni verifica.

Parte B - Produzione di biogas in impianto di digestione anaerobica

Singola certificazione

L'organismo di certificazione verifica che i quantitativi di biomassa indicati nelle dichiarazioni di sostenibilità in termini di tipologia, quantitativi (in termini assoluti e percentuali, in caso di codigestione) e luogo di provenienza siano effettivamente quelli utilizzati nell'impianto, come deducibile dalla documentazione disponibile presso il gestore dell'impianto.

Certificazioni di gruppo ai sensi dell'articolo 15, comma 5

In caso di certificazione di gruppo le verifiche devono essere effettuate sul soggetto che coordina il gruppo e su un campione rappresentativo di soggetti che conferiscono materie prime allo stesso.

La verifica dovrà prevedere:

1) la verifica documentale e in loco della sostenibilità presso il coordinatore;

2) verifiche a campione presso i fornitori di materia prima nella misura almeno pari al:

- 5% nel caso di effluenti zootecnici e sottoprodotti, documentale;

- 10% relativamente alle colture dedicate, documentale e in loco;

- nel caso di biomasse provenienti da miscele delle tipologie sopra indicate, la percentuale di campionamento da adottare è la maggiore della tipologia presente nella miscela.

Il campione oggetto di verifica ispettiva deve essere diverso da quello controllato l'anno precedente. Il campione dovrà essere selezionato dopo la verifica presso il coordinatore. Dovranno essere verificate anche le imprese oggetto di Non Conformità nel corso dell'anno precedente, che tuttavia non concorrono a raggiungere il campione.

L'organismo di certificazione, durante le verifiche presso il coordinatore del gruppo, deve accertare che i quantitativi di biomassa indicati nelle dichiarazioni di sostenibilità in termini di tipologia, quantitativi (in termini assoluti e percentuali, in caso di codigestione) e luogo di provenienza siano effettivamente quelli utilizzati nell'impianto, come deducibile dalla documentazione disponibile presso il gestore dell'impianto.

Parte C - Rapporti di verifica ispettiva

A seguito delle verifiche ispettive devono essere redatti rapporti che devono contenere almeno le seguenti informazioni:

1. Anagrafica del titolare del certificato di conformità (ragione sociale, indirizzo, stato, codice identificativo, ecc.);

2. Anagrafica degli operatori economici verificati ove applicabile (comprensiva del codice identificativo);

3. Elenco dei soggetti con i quale il titolare della certificazione ha accordi contrattuali e membri del gruppo;

4. Tutte le informazioni necessarie alla determinazione del rischio associato, calcolato in accordo con il RT-31, valutato annualmente;

5. Evidenza della correttezza del metodo di calcolo adottato e dei risultati ottenuti;

6. Evidenza di aver condotto almeno un sistema di equilibrio di massa ed una prova di rintracciabilità secondo quanto prescritto dall'articolo 12 del decreto italiano che istituisce il sistema nazionale di certificazione dei biocarburanti e bioliquidi;

7. Evidenza delle valutazioni condotte per la qualifica degli operatori economici sulla base di quanto prescritto dalle norme UNI/TS 11429 e UNI TS11567;

8. Evidenza di aver verificato la presenza delle informazioni ambientali e sociali di cui all'articolo 2 del decreto italiano che istituisce il sistema nazionale di certificazione dei biocarburanti e bioliquidi;

9. Non Conformità emesse e loro classificazione.

ALLEGATO 3

Metodologia di calcolo delle emissioni di gas serra di bioliquidi e di biocarburanti, diversi dal biometano

Parte A. Gas ad effetto serra

I gas a effetto serra presi in considerazione ai fini del calcolo di cui alla lettera B sono: CO_2, N_2O e CH_4. Ai fini del calcolo dell'equivalenza in CO_2, ai predetti gas sono associati i seguenti valori:

$CO_2 = 1$

$N_2O = 298$

$CH_4 = 25$

Parte B. Calcolo delle emissioni di gas ad effetto serra durante il ciclo di vita

Le emissioni di gas a effetto serra prodotte durante il ciclo di vita dei biocarburanti e bioliquidi (E_{BIO}) sono espresse in emissioni di gas a effetto serra per unità di energia del biocarburante o bioliquido finale (CO_2eq/MJ) e vengono calcolate servendosi della seguente formula:

$E_{BIO} = Eec + El + Ep + Etd + Eu - Eee - Esca - Eccs - Eccr$

dove:

- ***E_{BIO}*** è il totale delle emissioni derivanti dall'uso dei biocarburanti e bioliquidi come combustibile;
- ***Eec*** sono le emissioni provenienti dalla produzione di materia prima coltivata;
- ***El*** sono le emissioni annualizzate risultanti da modifiche degli stock di carbonio a seguito del cambiamento della destinazione dei terreni;
- ***Ep*** sono le emissioni derivanti dalla lavorazione, che può comprendere una fase o più fasi di lavorazione;
- ***Etd*** sono le emissioni derivanti dal trasporto lungo tutta la filiera fino alla distribuzione,
- ***Eu*** sono le emissioni derivanti dal biocarburanti e bioliquidi al momento dell'uso come combustibile;
- ***Esca*** sono le riduzioni delle emissioni grazie all'accumulo di carbonio nel suolo mediante una migliore gestione agricola;
- ***Eccs*** sono le riduzioni delle emissioni grazie alla cattura e allo stoccaggio geologico del carbonio;
- ***Eccr*** sono le riduzioni delle emissioni grazie alla cattura e alla sostituzione del carbonio;

- ***Eee*** sono le riduzioni di emissioni grazie all'elettricità eccedentaria prodotta dalla cogenerazione.

Eec: emissioni provenienti dalla produzione di materia prima coltivata

Eec sono la somma delle :

a) eventuali emissioni provenienti dalla produzione, immagazzinamento e trasporto delle sementi. Le emissioni delle sementi destinate ad essere coltivate vanno aggiunte a quelle della materia prima coltivata a partire dalle stesse;

b) emissioni provenienti dalla produzione, immagazzinamento e trasporto dei fertilizzanti e dei prodotti agrochimici, pesticidi e tutte quelle sostanze derivanti dall'industria chimica. I fertilizzanti biologici che sono classificabili come rifiuti o sottoprodotti hanno emissioni zero fino al punto di raccolta;

c) emissioni dovute all'irrigazione. Questo termine include tutte le emissioni da parte dei macchinari utilizzati per effettuare le operazioni di pompaggio, immagazzinamento e distribuzione dell'acqua e si calcola come indicato alla lettera f);

d) emissioni di CH_4 e N_2O durante la fase di crescita della pianta dovute al cambio della composizione del suolo. Tali emissioni possono derivare da quattro differenti fonti: *i*) emissioni dirette di N_2O[63] *ii*) emissioni indirette di N_2O[64] *iii*) emissioni di CO_2 dall'urea e dalla calce e *iv*) le emissioni di CH_4 derivanti dalla coltivazione del riso (ove applicabile);

e) emissioni di CH_4 e N_2O dovute alla combustione incompleta della vegetazione e di materia organica morta o residui agricoli[65];

f) emissioni derivanti dalla movimentazione di macchinari in campo in tutte le fasi di coltivazione e raccolta[66].

---

63 Le emissioni dirette di N_2O comprendono i) le emissioni derivanti dall'applicazione di fertilizzanti azotati, dallo spargimento di letame, compost, liquame e altri fertilizzanti organici, ii) le emissioni dei residui delle coltivazioni sopra il suolo o interrate, colture intercalari e le erbe da foraggio/pascolo, rinnovo, restituite al suolo; iii) quantità di azoto mineralizzato nei terreni minerali associata a perdita di carbonio del suolo, iv) emissioni da materia organica del suolo a seguito di cambiamenti di uso del suolo o cambiamenti di gestione; v) quantità di azoto dalle urine e letame depositato da bovini, suini e pollame al pascolo; vi) quantità di azoto dalle urine e letame depositato da pecore e altri animali al pascolo;

64 Le emissioni indirette di N_2O comprendono: i) la volatilizzazione di NH_3 e NO_x da terreni coltivati e susseguente rideposizione di questi gas e dei loro prodotti quali ione ammonio NH_4+ e ione NO_3, nei terreni e nell'acqua e ii) il ruscellamento e lisciviazione dell'azoto, principalmente sotto forma di NO_3, dai suoli coltivati.
Per il calcolo delle emissioni indirette ci si avvale della metodologia di calcolo riportata al seguente indirizzo web: http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/pdf/4_Volume4/V4_11_Ch11_N2O&CO2.pdf

65 Tali emissioni sono calcolate utilizzando la seguente formula:
$Clburn = M * Cf * (GWPCH_4 * Gef, CH_4 + GWP\ N_2O * Gef, N_2O)$
Dove:
Clburn sono le emissioni derivanti dalla combustione della materia prima coltivata espresso in CO2eq per unità di terreno e per anno;
M è il quantitativo combusto di materia prima coltivata, espresso in sostanza secca per unità di terreno e per anno, includendo la materia prima coltivata, pacciame e legno secco;
Cf è la frazione di materia prima coltivata combusta;
Gef è la massa di sostanza i prodotta per unità di massa per sostanza secca combusta;
GWP è il rapporto tra il riscaldamento indotto da una generico gas serra in un arco temporale e quello indotto dalla stessa quantità di anidride carbonica (CO_2).

El: emissioni annualizzate risultanti da modifiche degli stock di carbonio a seguito del cambiamento della destinazione dei terreni

Le emissioni annualizzate risultanti da modifiche degli stock di carbonio dovute al cambiamento della destinazione dei terreni, e_1, sono calcolate ripartendo uniformemente il totale delle emissioni su 20 anni. Per il calcolo di dette emissioni, si applica la seguente formula:

El: $= (CS_R - CS_A) \times 3{,}664 \times 1/20 \times 1/P - e_B$, (*) dove:

- El = le emissioni annualizzate di gas a effetto serra risultanti da modifiche degli stock di carbonio dovute al cambiamento della destinazione del terreno (espresse in massa (grammi) equivalente di CO_2 per unità di energia prodotta (megajoules) dal biocarburante). I "terreni coltivati" (**) e le "colture perenni" (***) sono considerati un solo tipo di destinazione del terreno;
- CS_R = lo stock di carbonio per unità di superficie associato alla destinazione del terreno di riferimento (espresso in massa (tonnellate) di carbonio per unità di superficie, compresi suolo e vegetazione), calcolato secondo quanto indicato nella Decisione della Commissione Europea n. 335 del 10 giugno 2010. La destinazione di riferimento del terreno è la destinazione del terreno nel gennaio 2008 o 20 anni prima dell'ottenimento delle materie prime, se quest'ultima data è posteriore;
- CS_A = lo stock di carbonio per unità di superficie associato alla destinazione reale del terreno (espresso in massa (tonnellate) di carbonio per unità di superficie, compresi suolo e vegetazione), calcolato secondo quanto indicato nella Decisione della Commissione Europea n. 335 del 10 giugno 2010. Nel caso in cui lo stock di carbonio si accumuli per oltre un anno, il valore attribuito al CSA è il valore stimato per unità di superficie dopo 20 anni o quando le colture giungono a maturazione, se quest'ultima data è anteriore;
- P = la produttività delle colture (misurata come energia da biocarburante prodotta per unità di superficie all'anno); e
- e_B è il premio di 29 gCO_{2eq}/MJ di biocarburante o bioliquido la cui materia prima coltivata è ottenuta a partire da terreni degradati ripristinati (da aggiungere alla fine del calcolo in quanto si riferisce al biocarburante o bioliquido finito), applicabile nel caso in presenza di elementi che dimostrino che il terreno in questione:

a) non era utilizzato per attività agricole o di altro tipo nel gennaio 2008;

b) rientra in una delle seguenti categorie:

i) terreno pesantemente degradato, compresi i terreni precedentemente utilizzati per scopi agricoli, di cui all'articolo 2, comma 2, lettera bb);

ii) terreno fortemente contaminato, di cui all'articolo 2, comma 2, lettera cc).

Il premio di 29 gCO_{2eq}/MJ si applica per un periodo massimo di dieci anni a decorrere dalla data di conversione del terreno ad uso agricolo purché, per i terreni di cui al punto i), siano assicurate la crescita regolare dello stock di carbonio e la rilevante riduzione dell'erosione e,

---

66 Tali emissioni sono calcolate utilizzando la seguente formula: *Flmm=Qmmf*Ff*
dove:
Flmm sono le emissioni specifiche per i macchinari mobili espresse in CO_{2eq} per unità di terreno e per anno;
Qmmf è il consumo di combustibile, espresso in massa, volume o in termini energetici, per unità di terreno e per anno;
Ff è il fattore di emissione dei gas serra per la produzione e l'utilizzo del carburante, espresso in CO_{2eq} per unità di combustibile (espresso in massa, volume o in termini energetici).

per i terreni di cui al punto ii), la contaminazione sia ridotta. Sono inclusi i terreni oggetto di una decisione della Commissione a norma dell'articolo 7 quater, paragrafo 4, quarto comma, della direttiva 2009/30/CE.

(*) Il quoziente ottenuto dividendo il peso molecolare della CO_2 (44,010 g/mol) per il peso molecolare del carbonio (12,011 g/mol) è uguale a 3,664;

(**) Terreni coltivati quali definiti dal gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC);

(***) Per colture perenni si intendono le colture pluriennali il cui peduncolo solitamente non viene raccolto annualmente, quali il bosco ceduo a rotazione rapida e la palma da olio.

Esca: riduzioni delle emissioni grazie all'accumulo di carbonio nel suolo mediante una migliore gestione agricola

Una «migliore gestione agricola» potrebbe comprendere pratiche quali:

- il passaggio a una lavorazione ridotta del terreno o all'assenza di lavorazione;
- il miglioramento della rotazione delle colture e/o delle colture di copertura, compresa la gestione dei residui di coltura;
- una migliore gestione dei fertilizzanti o del letame;
- l'utilizzo di ammendanti (*es. compost*).

Le riduzioni delle emissioni derivanti dai suddetti miglioramenti possono essere prese in considerazione quando si dimostri che il carbonio nel suolo è aumentato o quando vi siano elementi attendibili e verificabili per ritenere che tale aumento si sia verificato nel periodo di coltura delle materie prime considerate. Tali elementi di prova possono essere forniti dalle misure del contenuto di carbonio nel suolo, per esempio effettuate prima dell'inizio della coltura e successivamente ad intervalli regolari di diversi anni. In tal caso, prima di disporre della seconda misura, l'aumento del carbonio nel suolo sarebbe stimato utilizzando una base scientifica pertinente. A partire dalla seconda misura, i valori ottenuti costituirebbero la base per determinare l'esistenza di un aumento del carbonio nel suolo e valutarne l'entità.

Le riduzioni delle emissioni in termini di gCO_{2eq}/MJ possono essere calcolate utilizzando una formula analoga a quella indicata per il calcolo di ***El***, dove il divisore «20» è sostituito dalla durata (in anni) delle colture considerate.

Ep: emissioni derivanti dalla lavorazione, che può comprendere una fase o più fasi di lavorazione

Per ogni fase, ***Ep*** è la somma delle:

a) emissioni emesse durante la produzione e l'approvvigionamento dei reagenti richiesti per le reazioni di conversione, incluso il loro contenuto di carbonio intrinseco;

b) emissioni emesse durante la produzione e l'approvvigionamento delle sostanze chimiche di processo, incluso il loro contenuto di carbonio intrinseco;

c) emissioni dovuti all'utilizzo di combustibili;

d) emissioni emesse durante la produzione e l'approvvigionamento di calore e elettricità importati;

e) emissioni di N_2O e CH_4 da reazioni chimiche/biologiche.

Le emissioni di cui alle lettere a) e b) si calcolano entrambe attraverso la formula:

$Ei = Qi * Fi + Eci$ e $E = \sum Ei$, dove:

- *Qi* è la quantità del reagente o della sostanza chimica *i* consumati, in termini di massa, volume o energia,
- *Fi* è il fattore di emissione, espresso in termini di CO_{2eq} contenuto nel reagente o nella sostanza chimica *i*, per unità di reagente o di sostanza chimica *i*,
- *Eci* sono le emissioni di CO_2 associate all'eventuale combustione della parte del carbonio fossile contenuto nel reagente o nella sostanza chimica *i*. Non viene considerato nel caso in cui i reagenti o le sostanze chimiche abbiano un contenuto di carbonio di origine unicamente rinnovabile;
- *Ei* sono le emissioni di CO_2 associate alla quantità di reagente o sostanza chimica i consumati, in termini (massa) di CO_{2eq};
- *E* sono le emissioni di CO_2 associate con tutti i reagenti o sostanze chimiche consumati, in termini (massa) di $CO_{2eq.}$

Nel caso in cui nel processo di produzione del biocarburante o bioliquido vengono prodotti, in combinazione, il combustibile per il quale vengono calcolate le emissioni ed uno o più altri prodotti deliberatamente fabbricati e direttamente immagazzinabili o commercializzabili («coprodotti»), le emissioni di gas a effetto serra sono divise tra il combustibile o il prodotto intermedio e i prodotti secondari proporzionalmente al loro contenuto energetico (metodo dell'allocazione energetica) , applicando la seguente formula:

$C_i = C_t * Q_i * PCI_i / \sum(Q_j * PCI_J$

dove:

- *Ct* sono le emissioni totali prodotte durante tutte le fasi della catena fino al punto in cui i coprodotti vengono separati;
- *Ci* sono le emissioni attribuite al singolo prodotto *i* in uscita (prodotto principale o coprodotto);
- *Qi* è il quantitativo del prodotto *i*;
- *PCIi* è il potere calorifico inferiore del prodotto *i*;
- *Qj* è il quantitativo dei vari prodotti *j*;
- *PCIj* è il potere calorifico inferiore dei vari prodotti *j*.

Non devono essere allocate emissioni ai residui delle colture agricole e ai sottoprodotti della lavorazione (ossia residui della lavorazione diversi dal prodotto e dai coprodotti cui mira direttamente il processo) che sono considerati ad emissione zero fino al momento della raccolta, né ai rifiuti. L'allocazione dovrebbe essere applicata subito dopo la produzione di un coprodotto e di un biocarburante/bioliquido/prodotto intermedio in una fase del processo. Può trattarsi di una fase del processo all'interno di un impianto alla quale fa seguito un'ulteriore lavorazione a valle per uno dei prodotti. Tuttavia, se la lavorazione a valle dei coprodotti in questione è collegata (mediante anelli di retroazione di materiali o di energia) con una parte a monte della lavorazione, il sistema è assimilato a una «raffineria» e l'allocazione è applicata nei punti in cui ciascun prodotto non è più sottoposto a trattamenti a valle che sono collegati con una parte a monte della lavorazione mediante anelli di retroazione di materiali o di energia.

Etd: emissioni derivanti dal trasporto e dalla distribuzione

Le emissioni della fase del trasporto comprendono il trasporto della materia prima coltivata dal campo fino all'impianto di trasformazione, il trasporto del prodotto intermedio da questo all'impianto successivo, il trasporto del prodotto tra eventuali intermediari, il trasporto del biocarburante/ bioliquido al fornitore/utilizzatore o all'impianto di distribuzione. Va tenuto conto anche della fase di ritorno "a vuoto". Le emissioni si calcolano con la seguente formula:

$Et = \sum (F * Q) * D$, dove:

- F è il fattore di emissione per la produzione e l'uso del carburante, espresso CO_{2eq} per unità di combustibile (massa, volume o in termini energetici);

- Q è il consumo specifico del carburante per unità di distanza e per unità di prodotto trasportato. Questo termine include il consumo del carburante nella fase di ritorno;

- D è la distanza coperta dal mezzo di trasporto.

Eu: emissioni derivanti dal combustibile al momento dell'uso

Le emissioni derivanti dal carburante al momento dell'uso, *eu*, sono considerate pari a zero per i biocarburanti e i bioliquidi.

Eee: emissioni risparmiate grazie all'elettricità eccedentaria prodotta dalla cogenerazione

Se presente un impianto di cogenerazione che fornisce sia l'elettricità che il calore necessari all'impianto, nel caso in cui il calore proveniente da questo sia esattamente quello necessario ad alimentare l'impianto di trasformazione, nonché il rapporto elettricità/calore dell'impianto sia più basso di quello dell'impianto di cogenerazione, ci sarà un surplus di elettricità calcolabile come segue:

$Ps = P_{CHP} * (Hb / H_{CHP}) - Pb$, dove:

- Ps è il surplus di elettricità finale che può essere conteggiato come sconto di emissioni;

- P_{CHP} è la produzione di elettricità totale dall'impianto di cogenerazione;

- *Pb* è il consumo di elettricità da parte dell'impianto di trasformazione;

- *Hb* è il consumo di calore da parte dell'impianto di trasformazione;

- H_{CHP} è la produzione di calore totale dall'impianto di cogenerazione.

Questa potrà generare un credito corrispondente alle emissioni derivanti dalla stessa produzione di elettricità in un impianto tradizionale. Questo sconto non si può applicare nel caso in cui l'impianto di cogenerazione sia alimentato da un coprodotto proveniente dall'impianto di trasformazione a meno che non sia un residuo agricolo. In tutti gli altri casi di alimentazione da coprodotto l'elettricità prodotta è considerata essa stessa un coprodotto e se ne tiene conto nel processo di allocazione.

Eccs e Eccr: riduzioni delle emissioni grazie alla cattura e allo stoccaggio geologico o alla sostituzione del carbonio

Per quanto riguarda i processi di cattura e stoccaggio (CCS) o sostituzione (CCR) della CO_2 che comporta una riduzione delle emissioni, bisogna tener presente che queste tecniche richiedono comunque energia, quindi va catturata anche la CO2extra prodotta proprio da questo processo.

CO_2 *catturata = (*CO_2 *originaria +* CO_2 *extra generata dal processo di cattura)* $* \mu$

dove:

- μ è l'efficienza di cattura;

- CO_2 originaria è la CO_2 prodotta da un processo senza cattura;

- CO_2 extra generata dal processo di cattura è la CO_2 prodotta durante il processo di cattura;

La CO_2 che viene evitata, applicando questa tecnologia è:

CO_2 *evitata =* CO_2 *originaria – (* CO_2 *prodotta con processo di cattura – CO2 catturata)*

dove:

- CO_2 *prodotta con processo di cattura* è la CO_2 prodotta con il processo di cattura, che tiene conto delle emissioni extra prodotte dal processo stesso.

Parte C. Fattori di conversione

I fattori di conversione necessari al calcolo delle emissioni di gas serra espresse in termini di CO_2eq/MJ prodotto finito, sono, in prima applicazione, quelli riportati al seguente indirizzo web:

http://www.biograce.net/

Parte D. Valori emissivi tipici e standard di filiere di produzione di biocarburante e bioliquido

Valori tipici e standard disaggregati delle emissioni di gas a effetto serra per i biocarburanti e i bioliquidi.

Tabella A - Valori standard disaggregati per la coltivazione: '$e_{ec.}$'.

Filiera di produzione del biocarburante	Emissioni tipiche di gas serra (gCO_{2eq}/MJ)	Emissioni standard di gas serra (gCO_{2eq}/MJ)
etanolo da barbabietola da zucchero	12	12
etanolo da cereali	23	23
etanolo da granturco, prodotto nella Comunità	20	20
etanolo da canna da zucchero	14	14
la frazione dell'ETBE prodotta da fonti rinnovabili	analoga a quella della filiera di produzione dell'etanolo	
la frazione del TAEE prodotta da fonti rinnovabili	analoga a quella della filiera di produzione dell'etanolo	
biodiesel da semi di colza	29	29
biodiesel da semi di girasole	18	18
biodiesel da soia	19	19
biodiesel da olio di palma	14	14
biodiesel da rifiuti vegetali o animali*	0	0
olio vegetale idrotrattato da semi di colza	30	30
olio vegetale idrotrattato da semi di girasole	18	18
olio vegetale idrotrattato da olio di palma	15	15
olio vegetale puro da semi di colza	30	30

biogas da rifiuti urbani organici come metano compresso	0	0
biogas da letame umido come metano compresso	0	0
biogas da letame asciutto come metano compresso	0	0

* Questa voce include i rifiuti ed i sottoprodotti, ad esclusione dell'olio animale prodotto a partire da sottoprodotti di origine animale classificati come materiali di categoria 3 in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002.

Tabella B - Valori standard disaggregati per la lavorazione, inclusa l'elettricità eccedentaria: 'ep - eee'.

Filiera di produzione del biocarburante	Emissioni tipiche di gas serra (gCO_{2eq}/MJ)	Emissioni standard di gas serra (gCO_{2eq}/MJ)
etanolo da barbabietola da zucchero	19	26
etanolo da cereali (combustibile di processo non specificato)	32	45
etanolo da cereali (lignite come combustibile di processo in impianti di cogenerazione)	32	45
etanolo da cereali (metano come combustibile di processo in caldaie convenzionali)	21	30
etanolo da cereali (metano come combustibile di processo in impianti di cogenerazione)	14	19
etanolo da cereali (paglia come combustibile di processo in impianti di cogenerazione)	1	1
etanolo da granturco, prodotto nella Comunità (metano come combustibile di processo in impianti di cogenerazione)	15	21
etanolo da canna da zucchero	1	1
la frazione dell'ETBE prodotta da fonti rinnovabili	analoga a quella della filiera di produzione dell'etanolo	
la frazione del TAEE prodotta da fonti rinnovabili	analoga a quella della filiera di produzione dell'etanolo	

biodiesel da semi di colza	16	22
biodiesel da semi di girasole	16	22
biodiesel da soia	18	26
biodiesel da olio di palma (processo non specificato)	35	49
biodiesel da olio di palma (processo con cattura di metano all'oleificio)	13	18
biodiesel da rifiuti vegetali o animali	9	13
olio vegetale idrotrattato da semi di colza	10	13
olio vegetale idrotrattato da semi di girasole	10	13
olio vegetale idrotrattato da olio di palma (processo non specificato)	30	42
olio vegetale idrotrattato da olio di palma (processo con cattura di metano all'oleificio)	7	9
olio vegetale puro da semi di colza	4	5
biogas da rifiuti urbani organici come metano compresso	14	20
biogas da letame umido come metano compresso	8	11
biogas da letame asciutto come metano compresso	8	11

Tabella C - Valori standard disaggregati per il trasporto e la distribuzione: 'e_{td}'.

Filiera di produzione del biocarburante	Emissioni tipiche di gas serra (gCO_{2eq}/MJ)	Emissioni standard di gas serra (gCO_{2eq}/MJ)
etanolo da barbabietola da zucchero	2	2
etanolo da cereali	2	2

etanolo da granturco, prodotto nella Comunità	2	2
etanolo da canna da zucchero	9	9
la frazione dell'ETBE prodotta da fonti rinnovabili	analoga a quella della filiera di produzione dell'etanolo	
la frazione del TAEE prodotta da fonti rinnovabili	analoga a quella della filiera di produzione dell'etanolo	
biodiesel da semi di colza	1	1
biodiesel da semi di girasole	1	1
biodiesel da soia	13	13
biodiesel da olio di palma	5	5
biodiesel da rifiuti vegetali o animali	1	1
olio vegetale idrotrattato da semi di colza	1	1
olio vegetale idrotrattato da semi di girasole	1	1
olio vegetale idrotrattato da olio di palma	5	5
olio vegetale puro da semi di colza	1	1
biogas da rifiuti urbani organici come metano compresso	3	3
biogas da letame umido come metano compresso	5	5
biogas da letame asciutto come metano compresso	4	4

Tabella D - Valori standard disaggregati totali per coltivazione, lavorazione, trasporto e distribuzione.

Filiera di produzione del biocarburante	Emissioni tipiche di gas serra (gCO2eq/MJ)	Emissioni standard di gas serra (gCO2eq/MJ)
etanolo da barbabietola da zucchero	33	40
etanolo da cereali (combustibile di processo non specificato)	57	70
etanolo da cereali (lignite come combustibile di processo in impianti di cogenerazione)	57	70

etanolo da cereali (metano come combustibile di processo in caldaie convenzionali)	46	55
etanolo da cereali (metano come combustibile di processo in impianti di cogenerazione)	39	44
etanolo da cereali (paglia come combustibile di processo in impianti di cogenerazione)	26	26
etanolo da granturco, prodotto nella Comunità (metano come combustibile di processo in impianti di cogenerazione)	37	43
etanolo da canna da zucchero	24	24
la frazione dell'ETBE prodotta da fonti rinnovabili	analoga a quella della filiera di produzione dell'etanolo	
la frazione del TAEE prodotta da fonti rinnovabili	analoga a quella della filiera di produzione dell'etanolo	
biodiesel da semi di colza	46	52
biodiesel da semi di girasole	35	41
biodiesel da soia	50	58
biodiesel da olio di palma (processo non specificato)	54	68
biodiesel da olio di palma (processo con cattura di metano all'oleificio)	32	37
biodiesel da rifiuti vegetali o animali	10	14
olio vegetale idrotrattato da semi di colza	41	44
olio vegetale idrotrattato da semi di girasole	29	32
olio vegetale idrotrattato da olio di palma (processo non specificato)	50	62
olio vegetale idrotrattato da olio di palma (processo con cattura di metano all'oleificio)	27	29
olio vegetale puro da semi di colza	35	36

biogas da rifiuti urbani organici come metano compresso	17	23
biogas da letame umido come metano compresso	13	16
biogas da letame asciutto come metano compresso	12	15

Stima dei valori standard disaggregati per i futuri biocarburanti e bioliquidi non presenti sul mercato o presenti solo in quantità trascurabili al gennaio 2008.

Tabella E- Valori disaggregati per la coltivazione: 'e_{ec}'.

Filiera di produzione del biocarburante	Emissioni tipiche di gas serra (gCO_{2eq}/MJ)	Emissioni standard di gas serra (gCO_{2eq}/MJ)
etanolo da paglia di cereali	3	3
etanolo da rifiuti o sottoprodotti legnosi	1	1
etanolo da legno coltivato	6	6
diesel Fischer-Tropsch da rifiuti o sottoprodotti legnosi	1	1
diesel Fischer-Tropsch da legno coltivato	4	4
DME da rifiuti o sottoprodotti legnosi	1	1
DME da legno coltivato	5	5
metanolo da rifiuti o sottoprodotti legnosi	1	1
metanolo da legno coltivato	5	5
la frazione dell'MTBE prodotta da fonti rinnovabili	analoga a quella della filiera di produzione del metanolo	

Tabella F - Valori disaggregati per la lavorazione (inclusa l'elettricità eccedentaria): 'e_p - e_{ee}'.

Filiera di produzione del biocarburante	Emissioni tipiche di gas serra (gCO_{2eq}/MJ)	Emissioni standard di gas serra (gCO_{2eq}/MJ)
etanolo da paglia di cereali	5	7
etanolo da legno	12	17
diesel Fischer-Tropsch da legno	0	0
DME da legno	0	0
metanolo da legno	0	0
la frazione dell'MTBE prodotta da fonti rinnovabili	analoga a quella della filiera di produzione del metanolo	

Tabella G - Valori disaggregati per il trasporto e la distribuzione: 'e_{td}'.

Filiera di produzione del biocarburante	Emissioni tipiche di gas serra (gCO_{2eq}/MJ)	Emissioni standard di gas serra (gCO_{2eq}/MJ)
etanolo da paglia di cereali	2	2
etanolo da rifiuti o sottoprodotti legnosi	4	4
etanolo da legno coltivato	2	2
diesel Fischer-Tropsch da rifiuti o sottoprodotti legnosi	3	3
diesel Fischer-Tropsch da legno coltivato	2	2
DME da rifiuti o sottoprodotti legnosi	4	4
DME da legno coltivato	2	2
metanolo da rifiuti o sottoprodotti legnosi	4	4
metanolo da legno coltivato	2	2
la frazione dell'MTBE prodotta da fonti rinnovabili	analoga a quella della filiera di produzione del metanolo	

Tabella H - Valori disaggregati totali per coltivazione, lavorazione, trasporto e distribuzione.

Filiera di produzione del biocarburante	Emissioni tipiche di gas serra (gCO_{2eq}/MJ)	Emissioni standard di gas serra (gCO_{2eq}/MJ)
etanolo da paglia di cereali	11	13
etanolo da rifiuti o sottoprodotti legnosi	17	22
etanolo da legno coltivato	20	25
diesel Fischer-Tropsch da rifiuti o sottoprodotti legnosi	4	4
diesel Fischer-Tropsch da legno coltivato	6	6
DME da rifiuti o sottoprodotti legnosi	5	5
DME da legno coltivato	7	7
metanolo da rifiuti o sottoprodotti legnosi	5	5
metanolo da legno coltivato	7	7
la frazione dell'MTBE prodotta da fonti rinnovabili	analoga a quella della filiera di produzione del metanolo	
Olio vegetale idrotrattato da semi di colza	1	1
olio vegetale idrotrattato da semi di girasole	1	1
olio vegetale idrotrattato da olio di palma	5	5
olio vegetale puro da semi di colza	1	1
biogas da rifiuti urbani organici come metano compresso	3	3
biogas da letame umido come metano compresso	5	5
biogas da letame asciutto come metano compresso	4	4

Parte E. Risparmio delle emissioni di gas ad effetto serra

1. Il risparmio di emissioni di gas ad effetto serra grazie all'uso di biocarburanti e bioliquidi è calcolato secondo la seguente formula:

RISPARMIO = $(E_F - E_{BIO})/E_F$

dove

E_{BIO} = totale delle emissioni derivanti dal biocarburante o bioliquido calcolati come alla lettera B;

E_F = totale delle emissioni derivanti dal combustibile fossile di riferimento.

Il valore del combustibili fossile di riferimento, E_F, è pari all'ultimo valore disponibile per le emissioni medie reali della parte fossile della benzina e del gasolio consumati nella Comunità e indicate nella relazione pubblicata ai sensi della direttiva 2009/30/CE. Se tali dati non sono disponibili, il valore utilizzato è 83,8 gCO2eq /MJ.

Il valore del carburante fossile di riferimento E_F per i bioliquidi è pari a:

- 91 gCO2eq/MJ quando utilizzati nella produzione di elettricità è.
- 77 gCO2eq/MJ quando utilizzati nella produzione di calore.
- 85 gCO2eq/MJ quando utilizzati nella cogenerazione.

2. Valori tipici e standard di risparmio delle emissioni di gas a effetto serra per i biocarburanti e i bioliquidi.

Tabella I - Valori tipici e standard di risparmio delle emissioni, utilizzabili se i biocarburanti e bioliquidi sono prodotti senza emissioni nette di carbonio a seguito della modifica della destinazione dei terreni.

Filiera di produzione del biocarburante e bioliquido	Risparmio tipico (%)	Risparmio standard (%)
etanolo da barbabietola da zucchero	61%	52%
etanolo da cereali (combustibile di processo non specificato)	32%	16%
etanolo da cereali (lignite come combustibile di processo in impianti di cogenerazione)	32%	16%

etanolo da cereali (metano come combustibile di processo in caldaie convenzionali)	45%	34%
etanolo da cereali (metano come combustibile di processo in impianti di cogenerazione)	53%	47%
etanolo da cereali (paglia come combustibile di processo in impianti di cogenerazione)	69%	69%
etanolo da granturco, prodotto nella Comunità (metano come combustibile di processo in impianti di cogenerazione)	56%	49%
etanolo da canna da zucchero	71%	71%
la frazione dell'etere etilterbutilico (ETBE) prodotta da fonti rinnovabili	analoga a quella della filiera di produzione dell'etanolo	
la frazione dell'etere terziario-amil-etilico (TAEE) prodotta da fonti rinnovabili	analoga a quella della filiera di produzione dell'etanolo	
biodiesel da semi di colza	45	38
biodiesel da semi di girasole	58	51
biodiesel da soia	40	31
biodiesel da olio di palma (processo non specificato)	36	19
biodiesel da olio di palma (processo con cattura di metano all'oleificio)	62	56
biodiesel da rifiuti vegetali (*) o animali	88	83%
olio vegetale idrotrattato da semi di colza	51	47%
olio vegetale idrotrattato da semi di girasole	65	62%
olio vegetale idrotrattato da olio di palma (processo non specificato)	40	26%
olio vegetale idrotrattato da olio di palma (processo con cattura di metano all'oleificio)	68	65%
olio vegetale puro da semi di colza	58	57%
biogas da rifiuti urbani organici come metano compresso	80	73%
biogas da letame umido come metano compresso	84	81%
biogas da letame asciutto come metano compresso	86	82%

(*) Questa voce include i rifiuti ed i sottoprodotti, ad esclusione dell'olio animale prodotto a partire da sottoprodotti di origine animale classificati come materiali di categoria 3 in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002.

Tabella L - Stima dei valori tipici e standard di risparmio delle emissioni, utilizzabili se i futuri biocarburanti e bioliquidi non presenti sul mercato o presenti solo in quantità trascurabili al gennaio 2008, se prodotti senza emissioni nette di carbonio a seguito della modifica della destinazione dei terreni.

Filiera di produzione del biocarburante e bioliquido	Risparmio tipico (%)	Risparmio standard (%)
etanolo da paglia di cereali	87	85
etanolo da rifiuti o sottoprodotti legnosi	80	74
etanolo da legno coltivato	76	70
diesel Fischer-Tropsch da rifiuti o sottoprodotti legnosi	95	95
diesel Fischer-Tropsch da legno coltivato	93	93
dimetiletere (DME) da rifiuti o sottoprodotti legnosi	95	95
DME da legno coltivato	92	92
metanolo da rifiuti o sottoprodotti legnosi	94	94
metanolo da legno coltivato	91	91
la frazione dell'etere metilterbutilico (MTBE) prodotta da fonti rinnovabili	analoga a quella della filiera di produzione del metanolo	

ALLEGATO 4

Dichiarazione degli organismi di certificazione ai sensi dell'articolo 14, comma 3, del decreto italiano che istituisce il sistema nazionale di certificazione dei biocarburanti e bioliquidi.

Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………………………………....,
in rappresentanza dell'organismo di certificazione ……………………….……………………..
che opera all'interno del sistema volontario ……………………..…………..……………………..,

DICHIARA

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali previste dagli articoli 75 e 76 del medesimo D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

che, durante il controllo periodico presso l'azienda ……………………………………………..,
avvenuto in data …………………………, ha verificato che le informazioni contenute nella dichiarazione/certificato di sostenibilità emesse dall'operatore in accompagnamento alla partita sono sotto il suo controllo e che il format da lui approvato delle dichiarazioni/certificati risponde a quanto previsto dall'articolo 9, comma …………….., del decreto italiano che istituisce il sistema nazionale di certificazione dei biocarburanti e bioliquidi.

Data, Firma

19A07378

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 22 novembre 2019.

Comunicazione della data in cui è reso disponibile sul sito internet Opencivitas della Soluzioni per il sistema economico - SOSE S.p.a. il questionario unico FC50U per i comuni, le unioni di comuni e le comunità montane delle regioni a statuto ordinario e per i comuni e unioni di comuni della Regione Siciliana ai fini del monitoraggio e della revisione dei fabbisogni standard e delle relative funzioni fondamentali.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, recante «Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione»;

Visto il decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, e successive modificazioni, recante «Disposizioni in materia di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard di comuni, città metropolitane e province», adottato in attuazione della delega contenuta nella predetta legge n. 42 del 2009;

Visto l'art. 8, comma 4, del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, che prevede che, fermo restando quanto previsto dall'art. 27 della legge n. 42 del 2009, lo stesso decreto non si applica agli enti locali appartenenti ai territori delle regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano;

Visto l'art. 19, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che modifica l'art. 14, comma 27, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, e individua a regime le funzioni fondamentali dei comuni in conformità all'art. 117, comma secondo, lett. *p)*, della Costituzione;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, che disciplina la metodologia per la determinazione dei fabbisogni standard, prevedendo, al comma 3, che la stessa dovrà tener conto delle specificità legate ai recuperi di efficienza ottenuti attraverso le unioni di comuni, ovvero le altre forme di esercizio di funzioni in forma associata;

Visto l'art. 5, comma 1, lettera *a)*, del citato decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, che disciplina il procedimento di determinazione dei fabbisogni standard, affidando alla SOSE - Soluzioni per il sistema economico S.p.a. (già Società per gli studi di settore S.p.a.), il compito di predisporre le metodologie occorrenti alla individuazione dei fabbisogni standard e di determinarne i valori con tecniche statistiche che diano rilievo alle caratteristiche individuali dei singoli comuni e province, secondo le modalità ed i criteri ivi indicati;

Visto l'art. 5, comma 1, lettera *b)*, del medesimo decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, che dispone che la SOSE - Soluzioni per il sistema economico S.p.a. provvede al monitoraggio della fase applicativa e all'aggiornamento delle elaborazioni relative alla determinazione dei fabbisogni standard;

Visto, altresì, l'art. 5, comma 1, lettera *c)*, del medesimo decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, il quale prevede che, ai fini di cui alle lettere *a)* e *b)*, la suddetta SOSE - Soluzioni per il sistema economico S.p.a. possa predisporre appositi questionari funzionali a raccogliere i dati contabili e strutturali dai comuni e dalle province, con obbligo, a carico dei predetti enti, di restituire gli anzidetti questionari, per via telematica, entro sessanta giorni dal loro ricevimento pena il blocco, fino all'adempimento dell'obbligo di invio dei questionari medesimi, dei trasferimenti a qualunque titolo erogati e la pubblicazione sul sito del Ministero dell'interno dell'ente inadempiente;

Vista la lettera *e)* del medesimo art. 5, comma 1, del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, come modificata dall'art. 1, comma 31, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che prevede che le elaborazioni relative alla determinazione dei fabbisogni standard di cui alla lettera *b)* sono sottoposte alla commissione tecnica per i fabbisogni standard, anche separatamente, per l'approvazione;

Visto l'art. 6 del richiamato decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, come modificato dall'art. 1, comma 31, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che dispone che con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri e sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono adottati, anche separatamente, la nota metodologica relativa alla procedura di calcolo dei fabbisogni standard e il fabbisogno standard per ciascun comune, previa verifica da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini del rispetto dell'art. 1, comma 3;

Visto altresì, il medesimo art. 6 del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, secondo il quale, nel caso di adozione della nota metodologica relativa alla procedura di calcolo, decorsi quindici giorni dalla trasmissione alla conferenza, lo schema è comunque trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione del parere da parte della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale e da parte delle commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario;

Visto l'art. 54, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, il quale prevede che i questionari di cui all'art. 5, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, sono resi disponibili sul sito internet della SOSE - Soluzioni per il sistema economico S.p.a., disponendo, altresì, che con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana è data notizia della data in cui i questionari sono disponibili, dalla cui pubblicazione decorre il termine di sessanta giorni previsto dalla medesima lettera *c)*;

Visto l'accordo sancito in Conferenza Stato - città ed autonomie locali del 16 dicembre 2014, sostitutivo dell'accordo del 4 aprile 2013, in merito alla procedura amministrativa per l'applicazione dell'art. 5, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216;

Visto l'accordo sancito in Conferenza Stato – città ed autonomie locali nella seduta del 27 settembre 2016, integrativo dell'accordo del 16 dicembre 2014, in merito alla procedura amministrativa per l'applicazione dell'art. 5, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216;

Visto l'accordo sancito in Conferenza Stato - città ed autonomie locali del 23 novembre 2017, sostitutivo dell'accordo sancito in sede di Conferenza Stato - città ed autonomie locali del 16 dicembre 2014, così come modificato dall'accordo del 27 settembre 2016, in merito alla procedura amministrativa per l'applicazione dell'art. 5, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio del 18 aprile 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 giugno 2019, n. 133, recante l'aggiornamento a metodologie invariate dei fabbisogni standard ed il fabbisogno standard per ciascun Comune delle regioni a statuto ordinario per l'anno 2019 relativi alle funzioni di istruzione pubblica, alle funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente - servizio smaltimento rifiuti, alle funzioni nel settore sociale - servizi di asili nido, alle funzioni generali di amministrazione e controllo, alle funzioni di polizia locale, alle funzioni di viabilità e territorio, alle funzioni nel campo dei trasporti (trasporto pubblico locale) ed alle funzioni nel settore sociale al netto dei servizi di asili nido;

Visto l'art. 7, comma 1, della legge regionale 11 agosto 2017, n. 15 (*Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana 25 agosto 2017, n. 35, S.O n. 29) che dispone l'applicazione, in ambito regionale, delle disposizioni di cui all'art. 5 del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216;

Visto in particolare il novellato comma 2 dell'art. 8 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, che prevede che per «Per le finalità di cui al comma 1, in attuazione dell'art. 1, comma 513 della legge 11 dicembre 2017, n. 232, si applicano le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto legislativo 26 novembre, n. 216»;

Visto la nota della Regione Siciliana n. 19925 del 15 febbraio 2018 con la quale viene dato mandato alla SOSE - Soluzioni per il sistema economico S.p.a. di avviare, a partire dal 15 marzo 2018, la somministrazione agli enti locali siciliani del questionario dalla stessa elaborato in collaborazione con IFEL;

Ritenuto di dover avviare, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo n. 216 del 2010, il monitoraggio della fase applicativa e l'aggiornamento delle elaborazioni relative alla determinazione dei fabbisogni standard;

Considerato che la SOSE - Soluzioni per il sistema economico S.p.a. ha predisposto, con la collaborazione dell'IFEL - Istituto per la finanza e l'economia locale, un questionario unico da somministrare ai comuni, alle unioni di comuni ed alle comunità montane delle regioni a statuto ordinario e ai comuni e unioni di comuni della Regione Siciliana ai fini del monitoraggio e della revisione dei fabbisogni standard delle relative funzioni fondamentali come individuate dall'art. 19, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Decreta:

Art. 1.

1. È reso disponibile sul sito internet della SOSE - Soluzioni per il sistema economico S.p.a., con accesso dall'indirizzo http://www.opencivitas.it, il nuovo questionario di cui all'art. 5, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, denominato FC50U - Questionario unico per i comuni, le unioni di comuni e le comunità montane delle regioni a statuto ordinario e per i comuni e unioni di comuni della Regione Siciliana.

2. Il questionario di cui al comma 1 è restituito alla SOSE - Soluzioni per il sistema economico S.p.a., da parte dei comuni, delle unioni di comuni e delle comunità montane delle regioni a statuto ordinario e da parte dei comuni e unioni di comuni della Regione Siciliana, interamente compilato con i dati richiesti.

3. La restituzione del questionario dovrà avvenire entro sessanta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana mediante invio a mezzo telematico, secondo le modalità che saranno rese note nel sito informatico di cui al comma 1. In caso di mancato rispetto del termine di cui al periodo precedente, si applica la sanzione di cui all'art. 5, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, secondo la procedura stabilita dall'accordo sancito dalla Conferenza Stato-città e autonomie locali nella seduta del 16 dicembre 2014, come integrata a seguito dell'accordo sancito dalla Conferenza Stato-città e autonomie locali nella seduta del 27 settembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 novembre 2019

Il Ragioniere generale dello Stato
MAZZOTTA

19A07453

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

ORDINANZA 2 agosto 2019.

Approvazione del secondo Piano degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino degli edifici di culto nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 - Modalità di attuazione - Modifica dell'ordinanza n. 38/17. (Ordinanza n. 84).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016 con cui è stato nominato Commissario straordinario del Governo, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016;

Richiamato il comma 2 dell'art. 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica, il quale prevede che il Commissario straordinario del Governo provvede, in particolare, al coordinamento delle amministrazioni statali, nonché con l'Autorità nazionale anticorruzione, alla definizione dei piani, dei programmi d'intervento, delle risorse necessarie e delle procedure amministrative finalizzate alla ricostruzione degli edifici pubblici e privati, nonché delle infrastrutture nei territori colpiti dal sisma;

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 ottobre 2016, n. 244, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016», convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 17 dicembre 2016 e, in particolare:

a) l'art. 1, comma 5, in forza del quale il Commissario straordinario del Governo può delegare ai presidenti delle regioni - vicecommissari le funzioni a lui attribuite dal medesimo decreto-legge n. 189 del 2016;

b) l'art. 2, comma 1, lettera *e)*, in forza del quale il Commissario straordinario del Governo svolge le funzioni di coordinamento degli interventi di ricostruzione e riparazione di opere pubbliche di cui al titolo II, capo I ai sensi dell'art. 14 del medesimo decreto-legge;

c) l'art. 2, comma 2, che attribuisce al Commissario straordinario, per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 del medesimo articolo, il potere di adottare ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo, sentiti i presidenti delle regioni interessate nell'ambito della cabina di coordinamento di cui all'art. 1, comma 5, del medesimo decreto-legge;

d) l'art. 2, comma 2-*bis*, in forza del quale:

«L'affidamento degli incarichi di progettazione e dei servizi di architettura e ingegneria ed altri servizi tecnici e per l'elaborazione degli atti di pianificazione e programmazione urbanistica in conformità agli indirizzi definiti dal Commissario straordinario per importi fino a 40.000 euro avviene mediante affidamento diretto, per importi superiori a 40.000 euro e inferiori a quelli di cui all'art. 35 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, avviene mediante procedure negoziate previa consultazione di almeno dieci soggetti di cui all'art. 46, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016, iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 34 del presente decreto ...»;

l'affidamento degli incarichi di progettazione, per importi inferiori a quelli di cui all'art. 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, avviene, mediante procedure negoziate con almeno cinque professionisti iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 34 del presente decreto;

agli oneri derivanti dall'affidamento degli incarichi di progettazione e di quelli previsti dall'art. 23, comma 11, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si provvede con le risorse di cui all'art. 4, comma 3, del presente decreto.

e) l'art. 7, comma 1, che prevede che i contributi per la riparazione o la ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti dall'evento sismico sono finalizzati, sulla base dei danni effettivamente verificatisi nelle zone di classificazione sismica 1, 2, e 3, a «riparare, ripristinare o ricostruire gli immobili "di interesse strategico", di cui al decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 252 del 29 ottobre 2003 e quelli ad uso scolastico danneggiati o distrutti dall'evento sismico. Per tali immobili, l'intervento deve conseguire l'adeguamento sismico ai sensi delle vigenti norme tecniche per le costruzioni» (lettera *b)* nonché a «riparare, o ripristinare gli immobili soggetti alla tutela del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, danneggiati dall'evento sismico. Per tali immobili, l'intervento di miglioramento sismico deve conseguire il massimo livello di sicurezza compatibile con le concomitanti esigenze di tutela e conservazione dell'identità culturale del bene stesso» (lettera *c)*;

f) l'art. 14, comma 1, in base al quale «Con provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 2, comma 2, è disciplinato il finanziamento, nei limiti delle risorse stanziate allo scopo, per la ricostruzione, la riparazione e il ripristino degli edifici pubblici, per gli interventi volti ad assicurare la funzionalità dei servizi pubblici, nonché per gli interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale, compresi quelli sottoposti a tutela ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, che devono prevedere anche opere di miglioramento sismico finalizzate ad accrescere in maniera sostanziale la capacità di resistenza delle strutture, nei comuni di cui all'art. 1, attraverso la concessione di contributi a favore (…) …

delle chiese e degli edifici di culto di proprietà degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, di interesse storico artistico ai senso del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche se formalmente non dichiarati tali ai sensi dell'art. 12 del medesimo codice e utilizzati per le esigenze di culto» (lettera *a)*;

g) l'art. 14, comma 9, in base al quale «per quanto attiene la fase di programmazione e ricostruzione dei beni culturali e delle opere pubbliche di cui al comma 1, lettere *a)* e *c)* si promuove un Protocollo di intesa tra il Commissario straordinario, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo ed il rappresentante delle diocesi coinvolte, proprietarie dei beni ecclesiastici, al fine di concordare priorità, modalità e termini per il recupero dei beni danneggiati. Il Protocollo definisce le modalità attraverso cui rendere stabile e continuativa la consultazione e la collaborazione tra i soggetti contraenti, al fine di affrontare e risolvere concordemente i problemi in fase di ricostruzione»;

h) l'art. 15, comma 1, in base al quale «Per la riparazione, il ripristino con miglioramento sismico o la ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali, di cui all'art. 14, comma 1, i soggetti attuatori degli interventi sono: *a)* le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, anche attraverso gli Uffici speciali per la ricostruzione; *b)* il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo; *c)* il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; *d)* l'Agenzia del demanio; *e)* le diocesi e i comuni, limitatamente agli interventi sugli immobili di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, sottoposti alla giurisdizione dell'Ordinario diocesano di cui alle lettere *a)* e *c)* del comma 1 dell'articolo 14 e di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea di cui all'art. 35 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50»;

i) l'art. 15, comma 3, secondo cui «Relativamente agli interventi di cui alla lettera *e)* del comma 1, di importo superiore alla soglia di rilevanza europea di cui all'art. 35 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o per i quali non si siano proposte le diocesi la funzione di soggetto attuatore è svolta dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo o dagli altri soggetti di cui al comma 2, lettere *a)*, *c)* e *d)*, del presente articolo»;

j) l'art. 15, comma 3-*bis* che ha stabilito: «fermo restando il protocollo d'intesa, firmato il 21 dicembre 2016 tra il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione, il MIBAC e il Presidente della CEI, i lavori di competenza delle diocesi di cui al comma 1, lettera *e)*, di importo non superiore a 600.000 euro per singolo lavoro seguono le procedure previste, per la ricostruzione privata, dal comma 13 dell'art. del presente decreto. Con ordinanza commissariale ai sensi dell'art. 2, comma 2, sentiti il presidente della CEI e il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sono stabiliti le modalità di attuazione del presente comma, dirette ad assicurare il controllo, l'economicità e la trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, nonché le priorità di intervento e il metodo di calcolo del costo del progetto …»;

k) l'art. 16, comma 4, secondo cui «Per gli interventi privati per quelli attuati dai soggetti di cui all'art. 15, comma 1, lettere *a)* ed *e)*, e comma 2, che necessitano di pareri ambientali, paesaggistici, di tutela dei beni culturali o ricompresi in aree dei parchi nazionali o delle aree protette regionali, sono costituite apposite Conferenze regionali, presiedute dal vice Commissario competente o da un suo delegato e composte da un rappresentante di ciascuno degli enti o amministrazioni presenti nella Conferenza permanente di cui al comma 1. Al fine di contenere al massimo i tempi della ricostruzione privata la Conferenza regionale opera, per i progetti di competenza, con le stesse modalità, poteri ed effetti stabiliti al comma 2 per la Conferenza permanente ed esprime il proprio parere, entro i tempi stabiliti dalle apposite ordinanze di cui all'art. 2, comma 2, per la concessione dei contributi»;

i) l'art. 18, comma 3, secondo cui «i soggetti attuatori di cui alla lettera *e)* del comma 1 dell'articolo 15 provvedono in proprio alla realizzazione degli interventi sulla base di appositi protocolli di intesa sottoscritti con il Commissario straordinario, nei quali sono stabilite le necessarie forme di raccordo tra le stazioni appaltanti e gli Uffici speciali per la ricostruzione territorialmente competenti, anche al fine di assicurare l'effettuazione dei controlli di cui all'art. 32» del decreto-legge n. 189/2016 e successive modificazioni ed integrazioni;

l) l'art. 30 il quale prevede:

al comma 1 che, ai fini dello svolgimento, in forma integrata e coordinata, di tutte le attività finalizzate alla prevenzione e al contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nell'affidamento e nell'esecuzione dei contratti pubblici e di quelli privati che fruiscono di contribuzione pubblica, aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, connessi agli interventi per la ricostruzione nei comuni di cui all'art. 1, è istituita, nell'ambito del Ministero dell'interno, una apposita Struttura di missione, diretta da un prefetto collocato all'uopo a disposizione, ai sensi dell'art. 3-*bis* del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410;

al comma 6 che gli operatori economici interessati a partecipare, a qualunque titolo e per qualsiasi attività, agli interventi di ricostruzione, pubblica e privata, nei comuni di cui all'art. 1, devono essere iscritti, a domanda, in un apposito elenco, tenuto dalla Struttura e denominato Anagrafe antimafia degli esecutori, d'ora in avanti «Anagrafe». Ai fini dell'iscrizione è necessario che le verifiche di cui agli articoli 90 e seguenti del citato decreto legislativo n. 159 del 2011, eseguite ai sensi del comma 2 anche per qualsiasi importo o valore del contratto, subappalto o subcontratto, si siano concluse con esito liberatorio. Tutti gli operatori economici interessati sono comunque ammessi a partecipare alle procedure di affidamento per gli interventi di ricostruzione pubblica, previa dimostrazione o esibizione di apposita dichiarazione sostitutiva dalla quale risulti la presentazione della domanda di iscrizione all'Anagrafe. Resta fermo il possesso degli altri requisiti previsti dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dal bando di gara o dalla lettera di invito. Qualora al momento dell'aggiudicazione disposta ai sensi dell'art. 32, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'operatore economico non risulti ancora iscritto all'Anagrafe, il Commissario straordinario comunica tempestivamente alla Struttura la graduatoria dei concorrenti, affinché vengano attivate le verifiche finalizzate al rilascio dell'infor-

mazione antimafia di cui al comma 2 con priorità rispetto alle richieste di iscrizione pervenute. A tal fine, le linee guida di cui al comma 3 dovranno prevedere procedure rafforzate che consentano alla Struttura di svolgere le verifiche in tempi celeri;

m) l'art. 32 il quale prevede l'applicazione relativamente agli interventi di cui all'art. 14 delle previsioni contenute nell'art. 30 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;

n) l'art. 34 il quale, al fine di assicurare la massima trasparenza nel conferimento degli incarichi di progettazione e direzione dei lavori, prevede l'istituzione di elenco speciale dei professionisti abilitati (denominato «elenco speciale»);

Vista l'ordinanza n. 16 del 3 marzo 2017, recante «Disciplina delle modalità di funzionamento e di convocazione della Conferenza permanente e delle Conferenze regionali previste dall'art. 16 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, come convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e successive modificazioni ed integrazioni»;

Vista l'ordinanza n. 23 del 5 maggio 2017, recante «Messa in sicurezza delle chiese danneggiate dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016 con interventi finalizzati a garantire la continuità dell'esercizio del culto. Approvazione criteri e primo programma interventi immediati»;

Vista l'ordinanza n. 32 del 21 giugno 2017, recante «Messa in sicurezza delle chiese danneggiate dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016 con interventi finalizzati a garantire la continuità dell'esercizio del culto. Approvazione criteri e secondo programma interventi immediati»;

Vista l'ordinanza n. 38 dell'8 settembre 2017, recante «Approvazione del primo piano di interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale, compresi quelli sottoposti a tutela ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42»;

Vista l'ordinanza n. 56/2018, recante «Approvazione del secondo programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. Modifiche alle ordinanze n. 27 del 9 giugno 2017, n. 33 dell'11 luglio 2017 e n. 37 dell'8 settembre 2017. Individuazione degli interventi che rivestono importanza essenziale ai fini della ricostruzione»;

Vista l'ordinanza n. 63 del 7 settembre 2018, recante «Modifiche alle ordinanze n. 23 del 5 maggio 2017, n. 32 del 21 giugno 2017 e n. 38 del giorno 8 settembre 2017. Delega di funzioni ai Presidenti delle regioni - Vice Commissari.»;

Vista l'ordinanza n. 78 del 23 maggio 2019, recante la «Attuazione dell'art. 1, comma 2, dell'ordinanza n. 41 del 2 novembre 2017: misure dirette ad assicurare la regolarità contributiva delle imprese operanti nella ricostruzione pubblica e privata.»;

Visto il Protocollo d'intesa per l'attuazione delle previsioni di cui all'art. 14, comma 9, decreto-legge n. 189/2016 sottoscritto in data 21 dicembre 2016 dal Commissario straordinario, dal rappresentante della Conferenza episcopale italiana e dal Ministero dei beni e delle attività culturali;

Visto il contenuto dei verbali del 20 dicembre 2017 e del 31 gennaio 2018, elaborato dal gruppo di lavoro tecnico riunito ai sensi dell'art. 3 del Protocollo di cui al punto che precede;

Vista l'approvazione all'unanimità, in cabina di coordinamento del 13 febbraio 2018, degli elenchi delle chiese individuate per singola regione e condivisi nei Comitati istituzionali, come riportato nel verbale n. 57 del 13 febbraio 2018;

Visto l'Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica sottoscritto tra il Commissario straordinario del Governo, l'Autorità nazionale anticorruzione e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia in data 28 dicembre 2016;

Visto il Protocollo quadro di legalità, allegato alle Seconde linee guida approvate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica con delibera n. 26 del 3 marzo 2017 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 30 giugno 2017, sottoscritto tra la Struttura di missione *ex* art. 30 del decreto-legge n. 189 del 2016, il Commissario straordinario del Governo e l'Autorità nazionale anticorruzione e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia e, in particolare, gli articoli 1 e 3;

Vista la nota a firma del Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione prot. n. 0002700 del 10 gennaio 2018;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il «Codice dei contratti pubblici», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 19 aprile 2016 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, recante «Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 103 del 5 maggio 2017 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 22 agosto 2017, n. 154, recante «Regolamento concernente gli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 252 del 27 ottobre 2017 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge di conversione del decreto-legge n. 32/2019 (decreto Sblocca cantieri), legge n. 55 del 14 giugno 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* il 17 giugno 2019;

Visto il decreto legislativo 10 maggio 2019, n. 49;

Ritenuto necessario individuare gli interventi da attuarsi attraverso i soggetti di cui all'art. 15, comma 1, lettera *e)* del decreto-legge n. 189 del 2016, le modalità per la presentazione dei progetti, e il loro finanziamento a secondo dell'importo dei lavori;

Ritenuto necessario prevedere opportune modalità di coordinamento tra gli interventi attuati dalle diocesi e quelli attuati dagli altri soggetti attuatori di cui all'art. 15, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016;

Ritenuto necessario disciplinare, anche con riguardo agli interventi attuati dalle diocesi, l'entità e le modalità di erogazione dei contributi, a valere sulle risorse di cui all'art. 4 del decreto-legge n. 189/2016, per la realizzazione di interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino di immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, in presenza di ulteriori contributi pubblici o di indennizzi assicurativi per la copertura dei medesimi danni;

Vista l'intesa con il Mibact e con la CEI espressa nei tavoli della Consulta del 26 febbraio 2019, del 12 giugno 2019 e del 19 giugno 2019;

Visto l'intesa raggiunta nel Tavolo tecnico con gli USR del 3 luglio 2019;

Acquisita l'intesa con i vice Commissari - presidenti delle regioni interessate, nella cabina di coordinamento del 10 luglio 2019;

Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

Dispone:

Art. 1.

Approvazione del secondo Piano degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino degli edifici di culto nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

1. È approvato il secondo piano degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino degli edifici di culto (Allegato 1) di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti (Allegato 2) e del Fondo edifici di culto (FEC) (Allegato 3), di interesse storico-artistico ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni ed integrazioni, anche se formalmente non dichiarati tali ai sensi dell'art. 12 del medesimo Codice ed utilizzati per le esigenze di culto, situati nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. In relazione a tali interventi il soggetto attuatore è la diocesi, nella persona dell'Ordinario diocesano, ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera *e)* e comma 3, del decreto legislativo n. 189/2016 e successive modificazioni ed integrazioni ovvero, per gli edifici di culto di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, per i quali non si siano proposte le diocesi e per quelli di proprietà del FEC, i soggetti attuatori sono il MIBAC, gli altri soggetti di cui al comma 1, lettere *a)*, *c)* e *d)* dell'art. 15 del sopracitato decreto-legge n. 189/2016 e successive modificazioni ed integrazioni, i comuni ed il Commissario straordinario. Per gli interventi da effettuarsi sugli immobili di proprietà del FEC, il MIBAC con apposito protocollo di intesa/convenzione potrà delegare l'attuazione degli stessi individuando quale soggetto attuatore il Commissario straordinario.

2. Il piano degli interventi è riportato nell'Allegato n. 1 che costituisce parte integrante e sostanziale della presente ordinanza. L'elenco degli interventi è stato redatto in conformità ai criteri individuati dal Gruppo di lavoro costituito ai sensi dell'art. 3 del Protocollo di intesa del 21 dicembre 2016 tra Commissario straordinario, Ministero dei beni e delle attività culturali e Conferenza episcopale italiana, individuati sulla base delle segnalazioni pervenute dai comuni, regioni, Ufficio speciale della ricostruzione, diocesi, Uffici del Ministero dei beni e delle attività culturali, con la specificazione dell'ente di riferimento, dell'ubicazione, della denominazione, della natura e tipologia di intervento suddiviso per ciascuna delle regioni interessate dagli eventi sismici a partire dal 24 agosto 2016.

3. L'importo complessivo della spesa per gli interventi di cui all'allegato 1 ammonta a euro 275.000.000 a cui si provvede con le risorse del Fondo di cui all'art. 4 del decreto-legge n. 189/2016 e successive modificazioni ed integrazioni, determinati in base alle segnalazioni di cui al comma precedente.

Art. 2.

Interventi di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea attuati dalle diocesi

1. Ai fini degli adempimenti della presente ordinanza le diocesi sono rappresentate dall'Ordinario diocesano.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza, le diocesi nella persona dell'Ordinario diocesano, provvedono ad attestare, mediante apposita comunicazione inviata al Commissario straordinario, all'USR territorialmente competente ed al Ministero dei beni e delle attività culturali, in relazione agli edifici di culto di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, di cui all'allegato 1:

a) l'eventuale esistenza di una polizza assicurativa contro i danni da eventi sismici e l'eventuale presentazione di domande finalizzate ad ottenere la concessione di finanziamenti pubblici nonché l'entità dell'indennizzo e del contributo percepito ovvero ancora da percepire;

b) in caso di polizze assicurative contro i danni che prevedano l'erogazione di indennizzo cumulativo per due o più immobili danneggiati, l'utilizzazione dell'intero indennizzo per il finanziamento in forma integrale di uno o più degli interventi riguardanti l'ente beneficiario dell'indennizzo ed inseriti nell'Allegato 1 della presente ordinanza ovvero in uno dei programmi approvati dal Commissario straordinario del Governo ai sensi dell'art. 14 ovvero dell'art. 15-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza, le diocesi comunicano al Commissario straordinario, all'USR territorialmente competente ed al Ministero dei beni e delle attività culturali

l'elenco degli interventi tra quelli inseriti nell'Allegato 1 della presenta ordinanza di importo lavori inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, di cui all'art. 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni ed integrazioni, cui intendono dare esecuzione direttamente, indicandone anche le priorità sulla base di criteri, quali: interesse dell'edificio per le comunità di riferimento, valore culturale dell'edificio, eventuale rischio di aggravamento del danno.

4. Negli stessi termini, ed in attuazione dell'art. 15, comma 3-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 (aggiunto dall'art. 11, comma 1, lettera *d)*, decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89), le diocesi comunicano al Commissario straordinario all'USR territorialmente competente ed al Ministero dei beni e delle attività culturali, l'elenco degli interventi tra quelli inseriti nell'Allegato 1 dell'ordinanza n. 38/2017 e successive modificazioni ed integrazioni, di importo dei lavori non superiore a euro 600.000,00 e per i quali il MIBAC non abbia avviato le procedure di attuazione, ovvero per le quali gli approfondimenti progettuali concordati tra MiBAC e diocesi hanno evidenziato interferenze tali da far ritenere indispensabile un intervento unitario per i quali intendono dare esecuzione direttamente, indicandone anche le priorità sulla base di criteri, quali: interesse dell'edificio per le comunità di riferimento, valore culturale dell'edificio, eventuale rischio di aggravamento del danno.

5. Per gli interventi che le diocesi non intendono attuare, il Commissario straordinario entro sessanta giorni dalla comunicazione, provvederà ad individuare i soggetti attuatori tra quelli di cui all'art. 15, comma 1 del decreto-legge n. 189/2016 e successive modificazioni ed integrazioni disponibili, oltre al Commissario straordinario.

6. Per gli immobili distrutti o danneggiati ubicati nei comuni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 189/2016 e successive modificazioni ed integrazioni dovrà essere inviata anche apposita perizia asseverata che dimostri il nesso di causalità diretto tra i danni ivi verificatisi e gli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.

7. Ogni tre mesi le diocesi provvedono a comunicare al Commissario straordinario e all'USR territorialmente competente, relativamente ai progetti ammessi a contributo, i dati relativi allo stato di attuazione degli interventi (avviati, in corso di attuazione ovvero ultimati).

Art. 3.

Affidamento degli incarichi relativi ai servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria e gli altri servizi tecnici per interventi di importo dei lavori non superiore a euro 600.000,00 per gli interventi che intendono attuare direttamente le diocesi

1. Le diocesi, nella persona dell'Ordinario diocesano, in relazione agli interventi, di importo dei lavori non superiore a euro 600.000,00 che intendono attuare direttamente:

a) individuano, secondo la propria organizzazione, un soggetto, dotato di specifici requisiti, a cui affidare l'incarico di responsabile del procedimento, che per lo svolgimento dei compiti assegnati si potrà avvalere di collaboratori tecnici, amministrativi e legali, per il rispetto delle norme della presente ordinanza e del decreto-legge n. 189/2016 e successive modificazioni ed integrazioni anche con le modalità previste dal comma 2 del presente articolo. I requisiti del responsabile del procedimento saranno individuati dal Commissario straordinario entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza attraverso apposite linee guida, così come il modello organizzato di cui le diocesi si possono dotare;

b) provvedono ad affidare gli incarichi dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria e gli altri servizi tecnici finalizzati alla progettazione esecutiva delle opere e alla loro successiva realizzazione.

2. Per l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria e gli altri servizi tecnici che la stazione appaltante ritenga indispensabili ai fini dell'intervento, si fa ricorso alla procedura semplificata di seguito riportata e nel rispetto dei principi di rotazione, di non discriminazione, di trasparenza e di concorrenza. La progettazione deve corrispondere ai livelli e ai contenuti degli appalti nel settore dei beni culturali (art. 147 Capo III, Titolo VI del decreto legislativo n. 50/2016 - Capo I del Titolo III, decreto ministeriale n. 154/2017); si precisa che la contabilità delle lavorazioni dovrà essere effettuata secondo le previsioni del decreto legislativo n. 50/2016 e decreto-legge n. 49/2019. La selezione dei professionisti iscritti all'art. 34 del decreto-legge n. 189/2016 e successive modificazioni ed integrazioni, avviene:

a) per affidamenti di importo complessivo dei servizi di cui al presente articolo inferiore a euro 40.000,00 tramite affidamento diretto;

b) per affidamenti di importo complessivo dei servizi di cui al presente articolo pari o superiore euro 40.000,00 e fino alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni, mediante procedura negoziata con la valutazione di almeno cinque operatori economici, individuati sulla base di indagini di mercato, e nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti;

Le offerte sono valutate dal responsabile del procedimento sulla base dell'elemento prezzo in termini di ribasso percentuale applicato all'importo massimo delle spese tecniche relative di cui al presente articolo determinato secondo i criteri e nei limiti previsti dall'ordinanza n. 12/2017 e successive modificazioni ed integrazioni. Dopo aver determinato il valore medio di tutti i ribassi offerti, l'affidamento verrà riconosciuto all'operatore che ha presentato il ribasso in difetto, più vicino al valore medio. In caso di parità di ribasso, si applicherà il criterio dell'estrazione.

La selezione dei professionisti, sopra le soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni, avviene mediante procedura prevista dal decreto legislativo n. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni.

Gli incarichi professionali devono essere conferiti nel rispetto dei requisiti della normativa vigente, con specifico riferimento all'individuazione di un unico soggetto, anche in associazione temporanea o raggruppamento nel quale sia presente un professionista con i requisiti previsti

per i lavori di restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e per i lavori su superfici decorate di beni architettonici e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico e per beni culturali mobili di interesse archivistico e librario.

3. Le diocesi possono prevedere nella medesima lettera di invito o bando oltre all'affidamento dell'incarico di progettazione, quale opzione di estensione dell'incarico, l'affidamento degli incarichi di direzione dei lavori e/o di coordinamento in materia di salute e di sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo nonché gli incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili ai fini dell'intervento.

Gli importi a base di gara di tali affidamenti si sommano a quello relativo alla progettazione ai fini della determinazione delle soglie di cui al comma 2, lettere *a)* e *b)* all'art. 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni ed integrazioni. In ogni caso, gli incarichi di direzione dei lavori e di coordinamento della sicurezza in fase esecutiva, di collaudo nonché gli incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili ai fini dell'intervento possono essere affidati solo dopo l'approvazione del progetto e l'ammissione a contributo dell'intervento da parte del Vice Commissario.

4. In ogni caso, nel bando o nella lettera di invito sono previsti un termine non superiore a trenta giorni per la formulazione delle offerte e l'obbligo per il progettista di consegnare il progetto esecutivo entro un termine stabilito dalla stazione appaltante in misura non superiore a centoventi giorni.

Il termine complessivo per la progettazione è sospeso per tutto il tempo necessario per l'esame del progetto da parte della Conferenza regionale, ai sensi dell'art. 16, commi 4 e 5, del decreto-legge.

5. Con atto dell'Ordinario diocesano, con apposita motivazione si possono stabilire termini massimi superiori a quelli indicati al precedente comma 4, e comunque non superiori ad ulteriori cinquanta giorni avuto riguardo alla natura ed entità degli interventi da eseguire, dandone comunicazione al Vice Commissario.

Art. 4.

Approvazione dei progetti

1. Ai fini dell'elaborazione dei computi metrici estimativi, della definizione degli importi a base di appalto dei lavori, nei procedimenti per la valutazione di anomalia delle offerte, nella redazione dei progetti e nella valutazione degli stessi ai sensi e per gli effetti dell'art. 23, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nonché in fase di esecuzione dei contratti, si applica esclusivamente il Prezzario unico Cratere Centro Italia vigente approvato con ordinanza commissariale.

2. Preliminarmente alla presentazione del progetto alla Conferenza di cui all'art. 16 del decreto-legge n. 189/2016 e successive modificazioni ed integrazioni, il responsabile del procedimento può richiedere un parere preventivo non vincolante alla Sovrintendenza archeologica belle arti e paesaggio del MiBAC territorialmente competente congiuntamente al parere del comune in ordine alla conformità edilizio-urbanistica.

3. Il responsabile del procedimento entro novanta giorni dalla efficacia della presente ordinanza richiede la valutazione della Congruità dell'importo richiesto (CIR) all'Ufficio speciale per la ricostruzione competente per territorio, una volta identificati gli interventi e la tipologia di opere da eseguire, che in ogni caso deve essere acquisita prima del conferimento degli incarichi di affidamento dei servizi tecnici e della presentazione del progetto alla Conferenza regionale di cui all'art. 16, commi 4 e 5 del decreto-legge n. 189/2016 e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Si applica nel contenuto, la circolare del Commissario che istituisce la CIR per le opere pubbliche e la valutazione della Congruità dell'importo richiesto (CIR), per ogni singolo intervento, non potrà essere superiore all'importo determinato in sede di predisposizione degli interventi inseriti nell'allegato 1. In ogni caso gli eventuali maggiori oneri potranno essere coperti riutilizzando i ribassi d'asta, preventivamente autorizzati dal Commissario straordinario, fermo restando il costo complessivo da imputare al fondo di cui all'art. 4 del decreto-legge n. 189/2016, individuato per singola diocesi e per il numero degli interventi previsti.

5. L'Ufficio speciale per la ricostruzione rilascia la valutazione della Congruità dell'importo richiesto (CIR) sulla base anche di una check-list dei documenti da presentare e se del caso, entro trenta giorni dalla ricezione, richiede integrazione documentale. Il Commissario straordinario provvede entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'emanazione della check-list.

6. Le diocesi, per il tramite dell'Ordinario diocesano richiedono la convocazione della Conferenza regionale a norma dell'art. 16, commi 4 e 5 del medesimo decreto-legge n. 189/2016 al fine di acquisire i pareri, le prescrizioni sui progetti definitivi e l'approvazione degli stessi.

7. Nel rispetto dei tempi previsti dagli atti contrattuali, e comunque nel rispetto dei tempi dell'art. 3, comma 4, alla ricezione del parere della Conferenza regionale, le diocesi, procedono all'acquisizione del progetto esecutivo, validato da parte del responsabile del procedimento, e lo trasmettono al vice Commissario entro trenta giorni.

8. Nella fase di validazione del progetto esecutivo, il responsabile del procedimento provvede ad accertare, in particolare, il rispetto delle eventuali prescrizioni e indicazioni acquisite dalla Conferenza regionale.

9. Il Vice Commissario, previa verifica della completezza della documentazione e dell'istruttoria e visto il parere della Conferenza regionale di cui all'articolo 16, commi 4 e 5 del decreto-legge n. 189/2016 e successive modificazioni ed integrazioni, approva definitivamente il progetto ed adotta il decreto di concessione del contributo, dandone comunicazione alle diocesi e al Commissario.

Art. 5.

Affidamento dei lavori per interventi di importo non superiore a euro 600.000,00 da parte delle diocesi

1. A seguito del decreto di concessione del contributo dell'intervento da parte del Vice Commissario, le diocesi provvedono ad espletare le procedure di gara per la selezione degli operatori economici per l'esecuzione degli interventi. La gara sarà espletata con procedura di

cui all'art. 6, comma 13, del decreto-legge n. 189/2016 e successive modificazioni ed integrazioni, fra soggetti aventi i requisiti di cui al successivo comma 2, mediante procedura negoziata con almeno cinque operatori. Le offerte sono valutate dal responsabile del procedimento sulla base dell'elemento prezzo in termini di ribasso percentuale. Dopo aver determinato il valore medio di tutti i ribassi offerti, i lavori verranno affidati all'operatore che ha presentato il ribasso in difetto più vicino al valore medio. In caso di parità di ribasso, si applicherà il criterio dell'estrazione.

2. Sono ammessi a partecipare alla selezione tutti gli operatori economici, come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera *p)* del decreto legislativo n. 50 del 2016, nonché dagli articoli 45 del medesimo decreto legislativo iscritti nell'Anagrafe antimafia degli esecutori prevista dall'articolo 30 del decreto-legge n. 189 del 2016, che abbiano i necessari requisiti di qualificazione previsti dalla normativa di settore, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, e nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti.

3. Il responsabile del procedimento all'esito della gara provvede ad effettuare tutte le verifiche previste all'art. 80 del decreto legislativo n. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni.

4. La diocesi nella persona dell'Ordinario diocesano acquisiti gli atti di gara da parte del responsabile del procedimento, verificati gli stessi e preso atto delle verifiche, provvede alla stipula del contratto.

5. Le economie derivanti dai ribassi d'asta rientrano nella disponibilità del Commissario straordinario, al termine del lavoro, con conseguente rimodulazione del quadro economico dell'intervento, per le finalità riferite all'attuazione del piano della presente ordinanza.

6. Nel corso dell'esecuzione dei lavori possono essere ammesse varianti richieste dalla diocesi, nella persona dell'Ordinario diocesano, che si rendessero necessarie, se compatibili con la vigente disciplina di tutela sui beni culturali, sismica ed urbanistica, preventivamente valutate ed autorizzate dal Vice Commissario. Le varianti in aumento sono ammesse, nel limite del 20% rispetto all'importo dei lavori di cui al decreto di concessione e comunque entro il limite dell'importo stimato in fase di programmazione.

7. Con cadenza trimestrale, le diocesi provvedono a comunicare al Commissario straordinario e all'USR territorialmente competente, relativamente ai progetti ammessi a contributo ai sensi del precedente comma 4 dell'art. 4, gli appalti già aggiudicati e quelli in corso di aggiudicazione, nonché a fornire l'aggiornamento dello stato di attuazione degli interventi, per i quali svolgono la funzione di soggetti attuatori.

Art. 6.

Collaudo e certificato di regolare esecuzione

1. Per tutti gli interventi di cui all'allegato 1, il collaudo statico, ove necessario, deve essere effettuato da un tecnico con i requisiti di legge.

2. Per gli interventi fino ad euro 1.000.000 il certificato di collaudo finale è sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori.

3. Per gli importi superiori ad euro 1.000.000 il certificato di collaudo finale è emesso da un tecnico o da una commissione composta da non più di tre componenti con i requisiti di legge.

Art. 7.

Modalità di erogazione del contributo

1. Il Commissario straordinario al fine di consentire l'attuazione degli interventi inseriti nell'Allegato 1, su richiesta dei vice Commissari o degli Uffici speciali per la ricostruzione, con riferimento alle esigenze di cassa, dispone il trasferimento dal fondo di cui all'art. 4, del decreto-legge n. 189/2016 e successive modificazioni ed integrazioni, in favore delle contabilità speciali intestate ai presidenti delle regioni - vice Commissari:

la somma pari al 20% dell'importo complessivo degli interventi afferenti la competenza regionale che le diocesi hanno comunicato di attuare, entro trenta giorni dalla comunicazione di cui all'art. 2, commi 3 e 4 della presente ordinanza;

la somma pari al 60% dell'importo dell'intervento richiesto all'atto della sottoscrizione del contratto per l'esecuzione dei lavori entro trenta giorni dalla richiesta;

il saldo, entro trenta giorni dalla trasmissione del collaudo/regolare esecuzione.

2. Fermo restando che la copertura finanziaria necessaria all'approvazione degli atti di affidamento è assicurata dall'inserimento dell'intervento nell'elenco di cui all'Allegato 1 della presente ordinanza, il vice Commissario procede alla erogazione del finanziamento alla diocesi mediante accredito sul conto corrente dedicato alla ricostruzione, riparazione e ripristino degli edifici di culto, secondo la tempistica e nei limiti di seguito indicati:

a) una somma pari al 10% del contributo riconosciuto, entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione da parte della diocesi nella persona dell'Ordinario diocesano relativa all'avvenuto affidamento dell'incarico al responsabile del procedimento;

b) una somma pari al 40% dell'importo del contributo concesso all'atto della sottoscrizione del contratto, dell'esecuzione dei lavori al netto delle economie di gara a seguito del ribasso d'asta inserito nell'atto di aggiudicazione;

c) una somma pari al 30% dell'importo del contributo concesso al netto delle economie di gara, entro trenta giorni dalla presentazione al vice Commissario dello stato di avanzamento dei lavori che attesti l'esecuzione di almeno l'80% dei lavori;

d) il saldo, entro trenta giorni dalla presentazione al vice Commissario straordinario del collaudo/regolare esecuzione.

3. Ai fini dell'erogazione del contributo, la diocesi nella persona dell'Ordinario diocesano, trasmette al vice

Commissario, unitamente alla richiesta di liquidazione, nella quale indica il conto corrente dedicato alla ricostruzione, riparazione e ripristino degli edifici di culto, la seguente documentazione:

per l'importo di cui al punto *a)* del comma 1, copia:

dell'atto di individuazione del responsabile del procedimento se interno all'organizzazione della diocesi, ovvero degli atti della procedura di gara per l'affidamento dell'incarico del responsabile del procedimento;

copia del contratto dell'affidamento dell'incarico del responsabile del procedimento se soggetto esterno all'organizzazione della diocesi, ovvero l'atto con cui la diocesi conferisce l'incarico a soggetto interno alla propria organizzazione, in possesso dei requisiti indicati nella presente ordinanza;

certificato di regolarità contributiva o analoga documentazione che lo attesti;

per l'importo di cui al punto *b)* del comma 1, copia:

degli atti della procedura di affidamento dell'incarico dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria e degli altri servizi tecnici;

degli atti della procedura di affidamento dell'incarico di esecuzione dei lavori;

del contratto dell'affidamento dell'incarico dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria e gli altri servizi tecnici;

del contratto di appalto sottoscritto dalle parti per l'esecuzione dei lavori e relativi allegati;

cronoprogramma di realizzazione degli interventi;

copia del progetto esecutivo sottoscritto dall'impresa e dal direttore lavori e dalla diocesi;

certificato di regolarità contributiva dell'impresa esecutrice;

per l'importo di cui alla lettera *c)* del comma 1, copia:

del verbale di consegna lavori;

degli stati di avanzamento lavori;

di eventuali verbali di sospensione e ripresa lavori;

dei certificati di pagamento;

delle fatture e relativi bonifici;

del certificato di regolarità contributiva;

per l'importo di cui alla lettera *d)* del comma 1, copia:

dello stato finale;

della relazione a struttura ultimata depositata presso l'ufficio competente;

del certificato di regolarità contributiva;

del certificato di ultimazione lavori;

del certificato di regolare esecuzione e/o collaudo;

delle fatture (i relativi bonifici andranno trasmessi entro trenta giorni dall'accredito del saldo).

4. Il vice Commissario, previa verifica in ordine alla completezza della documentazione di cui al comma precedente, provvede, entro trenta giorni dalla richiesta, all'accredito in favore della diocesi, sul conto corrente dedicato alla ricostruzione, riparazione e ripristino degli edifici di culto, secondo le modalità previste dalla presente ordinanza.

Art. 8.

Spese gestione amministrativa - Incentivo art. 113 del decreto legislativo n. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni

1. Per i costi riconducibili all'attività del responsabile del procedimento, del suo ufficio, ivi compresi i suoi assistenti e le spese generali per il funzionamento dell'ufficio amministrativo deputato alla gestione delle attività, per gli interventi attuati dalle diocesi è riconosciuto un importo massimo rapportato all'importo dei lavori pari a:

2% dell'importo dei lavori per importi fino a euro 200.000;

1,8 % dell'importo dei lavori per importi maggiori di euro 200.000 e inferiori a euro 400.000;

1,5 % dell'importo dei lavori per importi maggiori di euro 400.000 e inferiori a euro 600.000;

2. Eventuali spese strumentali, potranno essere riconosciute nell'ambito delle spese generali purché adeguatamente documentate e comunque all'interno della percentuale massima sopra riportata.

3. Per gli interventi attuati dagli altri soggetti attuatori, previsti dall'art. 15, comma 1 del decreto-legge n. 189/2016 e successive modificazioni ed integrazioni e dal Commissario straordinario si applica l'ordinanza commissariale n. 57 del 4 luglio 2017 e successive modificazioni ed integrazioni «Disciplina della costituzione e quantificazione del fondo di cui all'art. 113, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, e regolamentazione delle modalità e dei criteri di ripartizione delle relative risorse finanziarie.».

Art. 9.

Tracciabilità dei flussi finanziari

Ai fini dell'erogazione del finanziamento, le diocesi:

a) all'atto dell'emissione della CIR

i. dovranno acquisire il Codice unico di progetto;

ii. dovranno acquisire il Codice identificativo di gara;

b) dovranno aprire un conto corrente dedicato alla ricostruzione, riparazione e ripristino degli edifici di culto, e trasmettere i riferimenti al Commissario straordinario per le esigenze di tracciabilità finanziaria;

c) dovranno utilizzare strumenti di pagamento idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni riportando sugli stessi il Codice identificativo di gara, il Codice unico di progetto e la causale «Sisma 2016».

Art. 10.

Trasparenza - Monitoraggio - Controllo

1. Per garantire un efficace monitoraggio e il conseguimento di un idoneo livello di trasparenza sarà realizzato un portale web da parte della CEI in cui saranno riportati i dati relativi all'attuazione degli interventi concordati con il Commissario.

2. Per gli interventi attuati dai soggetti pubblici, i controlli sulle procedure riservati all'Autorità nazionale anticorruzione sono disciplinati, oltre che dall'Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica sottoscritto tra il Commissario straordinario del Governo, l'Autorità nazionale anticorruzione e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia in data 28 dicembre 2016, ovvero dalle sue modifiche e integrazioni che si rendono necessarie per adeguarle al nuovo quadro normativo, da appositi accordi stipulati da ciascun presidente di regione - vice Commissario con il soggetto aggregatore istituito presso la rispettiva regione e l'Autorità nazionale anticorruzione, ai sensi dell'art. 32, comma 2, del decreto-legge. Il Commissario straordinario assicura il coordinamento necessario a garantire la coerenza e l'uniformità delle disposizioni contenute nei detti accordi.

3. Nelle more della sottoscrizione degli accordi di cui al comma 1, le previsioni dell'Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica sottoscritto tra il Commissario straordinario del Governo, l'Autorità nazionale anticorruzione e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia in data 28 dicembre 2016 si intendono estese, in quanto compatibili, anche alle altre stazioni appaltanti e centrali uniche di committenza.

Art. 11.

Affidamento degli incarichi relativi ai servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria e gli altri servizi tecnici per gli interventi attuati dal MIBAC, dagli altri soggetti attuatori previsti dal decreto-legge n. 189/2016 e successive modificazioni ed integrazioni e dal Commissario straordinario

1. Il MIBAC, gli altri soggetti attuatori previsti dal decreto-legge n. 189/2016 e successive modificazioni ed integrazioni e il Commissario straordinario, provvedono all'attività di progettazione. In particolare, i predetti soggetti predispongono i progetti esecutivi ai sensi dell'art. 14, commi 4 e 4-*bis*, del decreto-legge n. 189/2016 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. La progettazione deve corrispondere ai livelli e ai contenuti degli appalti nel settore dei beni culturali (art. 147, Capo III, Titolo VI del decreto legislativo n. 50/2016 - Capo I del Titolo III, decreto ministeriale n. 154/2017); si precisa che la contabilità delle lavorazioni dovrà essere effettuata secondo le previsioni del decreto legislativo n. 50/2016 e decreto-legge n. 49/2019. Per lo svolgimento dell'attività di affidamento degli incarichi relativi ai servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria e gli altri servizi tecnici, i soggetti di cui comma 1, possono provvedere anche mediante il conferimento di appositi incarichi:

a) per importi fino a 40.000 euro tramite affidamento diretto secondo le procedure del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni ed integrazioni;

b) per importi inferiori a quelli di cui all'art. 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo le modalità previste dall'art. 2, comma 2-*bis*, del decreto-legge n. 189/2016 e successive modificazioni ed integrazioni ed assicurando che l'individuazione degli operatori economici affidatari avvenga tramite procedure ispirate ai principi di rotazione nella selezione degli operatori da invitare, di trasparenza e di concorrenza;

c) per importi superiori a quelli di cui all'art. 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo le modalità stabilite dal medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. In aggiunta all'affidamento dell'incarico di progettazione, i soggetti di cui al comma 1 possono prevedere, nel medesimo bando o lettera di invito, quale opzione di ampliamento dell'incarico, l'affidamento successivo degli incarichi di direzione dei lavori e/o di coordinamento in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione nonché gli incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili ai fini dell'intervento. In tali ipotesi, gli importi a base di gara di tali affidamenti si sommano a quello relativo alla progettazione ai fini della determinazione delle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni ed integrazioni, ferma restando l'applicazione del secondo periodo del comma 1 dell'art. 157 del medesimo decreto legislativo. In ogni caso, gli incarichi inerenti alla direzione dei lavori e al coordinamento della sicurezza in fase esecutiva, nonché gli incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili ai fini dell'intervento, possono essere affidati solo dopo l'approvazione del progetto da parte del Commissario straordinario o del vice Commissario a secondo della competenza.

4. In ogni caso, nel bando o nella lettera di invito sono previsti un termine non superiore a trenta giorni per la formulazione delle offerte e l'obbligo per il progettista di consegnare il progetto entro un termine stabilito dalla stazione appaltante in misura non superiore a centoventi giorni.

Il termine complessivo per la progettazione è sospeso per tutto il tempo per l'esame del progetto definitivo da parte della Conferenza permanente, o regionale ai sensi dell'art. 16, comma 3, lettera a-*bis*), del decreto-legge n. 189/2016 e successive modificazioni ed integrazioni.

5. Nella determina a contrarre la stazione appaltante può motivatamente stabilire termini massimi superiori a quelli indicati al precedente comma 4, avuto riguardo alla natura ed entità degli interventi da eseguire, dandone comunicazione al Commissario straordinario o al vice Commissario a secondo della competenza.

6. Le spese tecniche relative alle attività di cui ai commi 1 e 4, nonché quelle relative alla verifica dei progetti effettuata ai sensi dell'art. 26 del decreto legislativo n. 50 del 2016, sono finanziate a norma del secondo periodo del comma 2-*bis* dell'art. 2 del decreto-legge n. 189/2016 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 12.

Approvazione dei progetti e affidamento dei lavori per gli interventi attuati dal MIBAC, dagli altri soggetti attuatori previsti dal decreto-legge n. 189/2016 e successive modificazioni ed integrazioni e dal Commissario straordinario

1. Ai fini dell'elaborazione dei computi metrici estimativi, della definizione degli importi a base di appalto dei lavori, nei procedimenti per la valutazione di anomalia delle offerte, nella redazione dei progetti e nella valutazione degli stessi si applica quanto previsto dal comma 1 dell'art. 4 della presente ordinanza.

2. Preliminarmente alla richiesta di contributo, il responsabile unico del procedimento può richiedere nel caso di interventi con soluzioni progettuali diverse da quelle riportate nella direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 9 febbraio 2011 «Linee guida per la valutazione e la riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle nuove Norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e di trasporti del 14 gennaio 2008» (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 26 febbraio 2011), un parere preventivo non vincolante agli enti preposti alla tutela congiuntamente ai pareri del comune in ordine alla conformità edilizio-urbanistica.

3. Per gli interventi attuati dal MIBAC e del Commissario straordinario, il progetto definitivo sarà approvato dalla Conferenza permanente, così come disposto dall'art. 16 del decreto-legge n. 189/2016 e successive modificazioni ed integrazioni. Il Commissario straordinario, con apposito atto può delegare l'istruttoria e la presidenza della conferenza permanente per l'approvazione dei progetti di competenza del MIBAC, al direttore dell'Ufficio speciale territorialmente competente.

4. Per gli interventi attuati dai soggetti di cui all'art. 11, comma 1 della presente ordinanza, ad esclusione di quelli attuati dal Commissario straordinario o dal MIBAC, la valutazione della Congruità dell'importo richiesto (CIR) sarà istruita dall'Ufficio speciale per la ricostruzione competente per territorio, e il progetto definitivo sarà approvato dalla Conferenza regionale.

5. La valutazione della Congruità dell'importo richiesto (CIR), per gli interventi attuati dal Commissario straordinario, sarà istruita dalla struttura commissariale centrale.

6. Il responsabile unico del procedimento entro novanta giorni dalla efficacia della presenza ordinanza richiede la valutazione della Congruità dell'importo richiesto (CIR), all'Ufficio speciale per la ricostruzione competente per territorio, una volta identificati gli interventi e la tipologia di opere da eseguire, che in ogni caso deve essere acquisita prima del conferimento degli incarichi di affidamento dei servizi tecnici e prima della presentazione del progetto definitivo all'approvazione della Conferenza permanente o della Conferenza regionale a norma dell'art. 16, commi 3, lettera a-*bis*), 4 e 5, del medesimo decreto-legge n. 189/2016 e successive modificazioni ed integrazioni.

7. Si applica nel contenuto, la circolare del Commissario che istituisce la CIR per le opere pubbliche e la valutazione della Congruità dell'importo richiesto (CIR), per ogni singolo intervento, non potrà essere superiore all'importo determinato in sede di predisposizione degli interventi inseriti nell'allegato 1. In ogni caso gli eventuali maggiori oneri potranno essere coperti riutilizzando i ribassi d'asta, preventivamente autorizzati dal Commissario straordinario, fermo restando il costo complessivo da imputare al fondo di cui all'art. 4 del decreto-legge n. 189/2016, individuato per singola diocesi e per il numero degli interventi previsti.

8. Il Commissario straordinario o l'Ufficio speciale per la ricostruzione, a secondo della competenza, rilascia la valutazione della Congruità dell'importo richiesto (CIR) sulla base anche di una check-list e se del caso, entro trenta giorni dalla ricezione, richiede integrazione documentale. Il Commissario straordinario provvede entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'emanazione di apposita check-list dei documenti.

9. I progetti una volta predisposti sono sottoposti dai soggetti di cui al comma 1 dell'art. 4, della presente ordinanza, all'approvazione della Conferenza permanente o della Conferenza regionale a norma dell'art. 16, commi 3, lettera a-*bis*), 4 e 5, del medesimo decreto-legge n. 189/2016 e successive modificazioni ed integrazioni.

Nell'ambito della Conferenza, il Commissario straordinario o l'Ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente, a seconda della competenza, esprime il proprio parere in ordine alla coerenza e congruità dell'intervento rispetto al progetto stesso.

10. Nel rispetto dei tempi previsti dagli atti contrattuali, e comunque nel rispetto dei tempi dell'art. 12, comma 4, alla ricezione del parere della Conferenza i soggetti di cui all'art. 4, comma 1, della presente ordinanza, procedono alla predisposizione del progetto esecutivo. Quest'ultimo, all'esito delle attività di verifica e validazione effettuate a norma dell'art. 26 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 è trasmesso al Commissario straordinario o all'Ufficio speciale per la ricostruzione, a secondo della competenza entro trenta giorni dalla validazione.

11. In sede di verifica del progetto ai sensi dell'art. 26 del decreto legislativo n. 50 del 2016, il responsabile unico del procedimento provvede ad accertare, in particolare, il rispetto delle eventuali prescrizioni e indicazioni acquisite dalla Conferenza permanente o dalla Conferenza regionale.

12. Il Commissario straordinario o il vice Commissario, presidente della regione, a secondo della competenza, previa verifica della completezza della documentazione e dell'istruttoria e visto il parere della Conferenza, approva definitivamente il progetto ed adotta il decreto di concessione del contributo, dandone comunicazione al soggetto attuatore al Commissario straordinario o all'Ufficio speciale, a secondo della competenza.

13. A seguito del rilascio del provvedimento di concessione del contributo, i soggetti di cui all'articolo 12, comma 1, inoltrano il progetto esecutivo alla centrale unica di committenza competente a norma dell'articolo 18 del decreto-legge n. 189/2016 e successive modificazioni ed integrazioni che provvede ad espletare le procedure di gara per la selezione degli operatori economici che realizzano gli interventi secondo le modalità e nei termini previsti dalle convenzioni previste dal sopra menzionato art. 18.

14. Con cadenza trimestrale, i soggetti di cui all'art. 12, comma 1, provvedono a comunicare al Commissario straordinario e all'Ufficio speciale per la ricostruzione, relativamente ai progetti ammessi a contributo, gli appalti già aggiudicati e quelli in corso di aggiudicazione, nonché a fornire l'aggiornamento dello stato di attuazione degli interventi, inserititi nell'Allegato 1 alla presente ordinanza.

15. Le economie derivanti dai ribassi d'asta rientrano nella disponibilità del Commissario straordinario, al termine del lavoro, con conseguente rimodulazione del quadro economico dell'intervento, per le finalità riferite all'attuazione del piano della presente ordinanza.

Art. 13.

Modalità di erogazione del contributo lavori per gli interventi attuati dal MIBAC, dagli altri soggetti attuatori previsti dal decreto-legge n. 189/2016 e successive modificazioni ed integrazioni e dal Commissario straordinario

1. Fermo restando che la copertura finanziaria necessaria all'approvazione degli atti di affidamento degli incarichi è assicurata dall'inserimento dell'intervento negli elenchi allegati alla presente ordinanza, il Commissario straordinario, procede all'erogazione del finanziamento per l'attuazione dell'intervento mediante accredito sulla contabilità della stazione appaltante, secondo la tempistica e nei limiti di seguito indicati:

a) entro trenta giorni dalla comunicazione da parte dei soggetti di cui all'art. 12, comma, la somma pari al 20% dell'importo degli interventi per i quali si è manifestato l'interesse alla loro attuazione;

b) entro trenta giorni dalla comunicazione della sottoscrizione del contratto per l'esecuzione dei lavori la somma pari al 60% dell'importo dell'intervento approvato;

c) il saldo, entro trenta giorni dalla trasmissione del collaudo/regolare esecuzione.

Art. 14.

Modifica dell'ordinanza n. 38/17

1. Le disposizioni di cui ai precedenti articoli 12 e 13 si applicano anche agli interventi di cui all'Allegato 1 dell'ordinanza n. 38/17 (primo piano dei BB.CC.) attuati dal MIBAC e dagli altri soggetti attuatori pubblici.

2. Gli articoli 2 e 3 dell'ordinanza n. 38/17 sono soppressi.

Art. 15.

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dalla realizzazione degli interventi indicati nell'Allegato n. 1 della presente ordinanza, stimati in complessivi euro 275.000.000,00 si provvede con le risorse del Fondo di cui all'art. 4 del decreto-legge n. 189 del 2016.

Art. 16.

Entrata in vigore ed efficacia

1. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge ed è pubblicata, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet del Commissario straordinario.

Roma, 2 agosto 2019

Il Commissario straordinario: FARABOLLINI

Registrato alla Corte dei conti il 5 settembre 2019
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 1797

Allegato 1: Elenco degli interventi (totale)

ID Ord	ID Reg	Reg	PR	COMUNE	DENOMINAZIONE EDIFICI DI CULTO	DIOCESI / ENTE	IMPORTO STIMATO	Procedura
1	1	Abruzzo	PE	Abbateggio	San Lorenzo	Pescara-Penne	€ 300.000,00	Privata
2	2	Abruzzo	TE	Arsita	Santa Vittoria	Pescara - Penne	€ 300.000,00	Privata
3	3	Abruzzo	AQ	Barete	S. Mauro	L'Aquila	€ 110.000,00	Privata
4	4	Abruzzo	TE	Basciano	San Flaviano	Pescara-Penne	€ 400.000,00	Privata
5	5	Abruzzo	TE	Bellante	Santa Maria della Misericordia	Teramo-Atri	€ 500.000,00	Privata
6	6	Abruzzo	PE	Brittoli	San Carlo Borromeo	Pescara - Penne	€ 870.000,00	Pubblica
7	7	Abruzzo	AQ	Cagnano Amiterno	S. Giovanni Battista	L'Aquila	€ 310.000,00	Privata
8	8	Abruzzo	TE	Campli	S. Mariano e Giacomo	Teramo - Atri	€ 450.000,00	Privata
9	9	Abruzzo	TE	Campli	S. Pietro in Pensilis	Teramo - Atri	€ 150.000,00	Privata
10	10	Abruzzo	TE	Campli	S. Lorenzo Martire	Teramo - Atri	€ 180.000,00	Privata
11	11	Abruzzo	TE	Campli	S. Maria della Misericordia	Teramo - Atri	€ 160.000,00	Privata
12	12	Abruzzo	TE	Campli	S. Maria in Boceto	Teramo - Atri	€ 170.000,00	Privata
13	13	Abruzzo	TE	Campli	S. Giovanni Battista	Teramo - Atri	€ 400.000,00	Privata
14	14	Abruzzo	TE	Campli	S. Giacomo Apostolo	Teramo - Atri	€ 90.000,00	Privata
15	15	Abruzzo	TE	Campli	S. Donato Martire	Teramo - Atri	€ 220.000,00	Privata
16	16	Abruzzo	TE	Campli	Sant'Anna	Teramo - Atri	€ 180.000,00	Privata
17	17	Abruzzo	TE	Campli	S. Maria Maddalena	Teramo - Atri	€ 360.000,00	Privata
18	18	Abruzzo	Te	Campli	Nostra Signora della Vittoria	Teramo - Atri	€ 440.000,00	Privata
19	19	Abruzzo	Te	Campli	Madonna del Soccorso	Teramo - Atri	€ 120.000,00	Privata
20	20	Abruzzo	AQ	Campotosto	S. Antonio	L'Aquila	€ 260.000,00	Privata
21	21	Abruzzo	AQ	Capitignano	Santa Apollonia	L'Aquila	€ 235.000,00	Privata
22	22	Abruzzo	AQ	Capitignano	San Paolo	L'Aquila	€ 115.000,00	Privata
23	23	Abruzzo	AQ	Capitignano	San Rocco	L'Aquila	€ 140.000,00	Privata
24	24	Abruzzo	AQ	Capitignano	Santi Cipriano e Giustina	L'Aquila	€ 455.000,00	Privata
25	25	Abruzzo	AQ	Capitignano	Madonna delle Grazie	L'Aquila	€ 220.000,00	Privata
26	26	Abruzzo	PE	Caramanico Terme	San Lorenzo	Chieti-Vasto	€ 150.000,00	Privata
27	27	Abruzzo	TE	Castelcastagna	San Pietro Martire	Pescara - Penne	€ 360.000,00	Privata
28	28	Abruzzo	TE	Castellalto	Santi Pietro e Andrea	Teramo-Atri	€ 500.000,00	Privata
29	29	Abruzzo	TE	Castelli	S. Filippo e Giacomo	Teramo - Atri	€ 180.000,00	Privata
30	30	Abruzzo	Te	Castelli	S. Donato	Teramo - Atri	€ 180.000,00	Privata
31	31	Abruzzo	TE	Castelli	S. Lucia	Teramo - Atri	€ 150.000,00	Privata
32	32	Abruzzo	PE	Catignano	Madonna delle Grazie	Pescara - Penne	€ 600.000,00	Privata
33	33	Abruzzo	TE	Civitella del Tronto	S. Lorenzo	Teramo - Atri	€ 435.000,00	Privata
34	34	Abruzzo	TE	Civitella del Tronto	S. Flaviano	Teramo - Atri	€ 260.000,00	Privata
35	35	Abruzzo	TE	Civitella del Tronto	S.Francesco di Paola e Pasquale Bylon	San Benedetto del Tronto - Ripatransone - Montalto	€ 780.000,00	Privata
36	36	Abruzzo	TE	Civitella del Tronto	S. Felicità	San Benedetto del Tronto - Ripatransone - Montalto	€ 210.000,00	Privata

ID Ord	ID Reg	Reg	PR	COMUNE	DENOMINAZIONE EDIFICI DI CULTO	DIOCESI / ENTE	IMPORTO STIMATO	Procedura
37	37	Abruzzo	TE	Civitella del Tronto	Santa Maria del Carmine	San Benedetto del Tronto - Ripatransone - Montalto	€ 80.000,00	Privata
38	38	Abruzzo	CH	Civitella Messer Raimondo	Santissimo Salvatore	Chieti-Vasto	€ 440.000,00	Privata
39	39	Abruzzo	TE	Colledara	S. Lucia	Teramo - Atri	€ 200.000,00	Privata
40	40	Abruzzo	TE	Corropoli	Sant'Agnese	Teramo - Atri	€ 350.000,00	Privata
41	41	Abruzzo	TE	Cortino	Madonna della Mercede	Teramo - Atri	€ 180.000,00	Privata
42	42	Abruzzo	TE	Cortino	S. Maria Assunta	Teramo - Atri	€ 600.000,00	Privata
43	43	Abruzzo	TE	Cortino	San Paolo	Teramo-Atri	€ 180.000,00	Privata
44	44	Abruzzo	TE	Cortino	San Pietro e Paolo	Teramo-Atri	€ 280.000,00	Privata
45	45	Abruzzo	TE	Cortino	San Loorenzo	Teramo-Atri	€ 190.000,00	Privata
46	46	Abruzzo	TE	Cortino	San Michele Arcangelo	Teramo-Atri	€ 140.000,00	Privata
47	47	Abruzzo	TE	Cortino	Madonna del Carmine	Teramo-Atri	€ 190.000,00	Privata
48	48	Abruzzo	TE	Crognaleto	S. Pietro e Paolo	Teramo - Atri	€ 430.000,00	Privata
49	49	Abruzzo	TE	Fano Adriano	Sant'Egidio Abate	Teramo - Atri	€ 410.000,00	Privata
50	50	Abruzzo	PE	Farindola	Santa Giusta e della Madonna Addolorata	Pescara - Penne	€ 150.000,00	Privata
51	51	Abruzzo	TE	Isola del Gran Sasso	Santa Giusta	Teramo - Atri	€ 1.000.000,00	Pubblica
52	52	Abruzzo	TE	Isola del Gran Sasso	San Lorenzo e Madonna della Pietà	Teramo-Atri	€ 180.000,00	Privata
53	53	Abruzzo	AQ	L'Aquila	Santa Maria Maddalena	L'Aquila	€ 640.000,00	Privata
54	54	Abruzzo	AQ	Montereale	S. Nicola di Bari	L'Aquila	€ 210.000,00	Privata
55	55	Abruzzo	AQ	Montereale	S. Lorenzo (a.d. Madonna del Carmine)	L'Aquila	€ 110.000,00	Privata
56	56	Abruzzo	AQ	Montereale	Santissimo Salvatore	L'Aquila	€ 150.000,00	Privata
57	57	Abruzzo	AQ	Montereale	Santissimo Salvatore	L'Aquila	€ 170.000,00	Privata
58	58	Abruzzo	TE	Montorio al Vomano	S. Sebastiano	Teramo - Atri	€ 300.000,00	Privata
59	59	Abruzzo	TE	Montorio al Vomano	S. Lucia	Teramo - Atri	€ 310.000,00	Privata
60	60	Abruzzo	TE	Montorio al Vomano	S. Andrea	Teramo - Atri	€ 240.000,00	Privata
61	61	Abruzzo	TE	Montorio al Vomano	Immacolata Concezione dei Zoccolanti	Teramo - Atri	€ 180.000,00	Privata
62	62	Abruzzo	TE	Montorio al Vomano	S. Martino	Teramo - Atri	€ 60.000,00	Privata
63	63	Abruzzo	TE	Montorio al Vomano	S. Biagio	Teramo - Atri	€ 70.000,00	Privata
64	64	Abruzzo	TE	Montorio al Vomano	Ss. Trinità	Teramo - Atri	€ 345.000,00	Privata
65	65	Abruzzo	TE	Montorio al Vomano	S. Pasquale	Teramo - Atri	€ 150.000,00	Privata
66	66	Abruzzo	TE	Notaresco	Santa Maria Assunta	Teramo-Atri	€ 300.000,00	Privata
67	67	Abruzzo	TE	Pietracamela	San Rocco	Teramo - Atri	€ 315.000,00	Privata
68	68	Abruzzo	TE	Rocca S. Maria	S. Lorenzo	Teramo - Atri	€ 110.000,00	Privata
69	69	Abruzzo	Te	Rocca S. Maria	S. Giacomo	Teramo - Atri	€ 230.000,00	Privata
70	70	Abruzzo	Te	Rocca S. Maria	S. Egidio	Teramo - Atri	€ 250.000,00	Privata
71	71	Abruzzo	Te	Rocca S. Maria	S. Martino	Teramo - Atri	€ 350.000,00	Privata
72	72	Abruzzo	Te	Rocca S. Maria	S. Michele	Teramo - Atri	€ 170.000,00	Privata
73	73	Abruzzo	TE	S.Egidio alla Vibrata	S. Egidio Abate	San Benedetto del Tronto - Ripatransone - Montalto	€ 300.000,00	Privata
74	74	Abruzzo	TE	Teramo	S. Nicola	Teramo - Atri	€ 110.000,00	Privata
75	75	Abruzzo	TE	Teramo	S. Silvestro	Teramo - Atri	€ 400.000,00	Privata

ID Ord	ID Reg	Reg	PR	COMUNE	DENOMINAZIONE EDIFICI DI CULTO	DIOCESI / ENTE	IMPORTO STIMATO	Procedura
76	76	Abruzzo	TE	Teramo	Madonna del Carmine	Teramo - Atri	€ 550.000,00	Privata
77	77	Abruzzo	TE	Torricella Sicura	S. Maria Assunta	Teramo - Atri	€ 500.000,00	Privata
78	78	Abruzzo	TE	Torricella Sicura	Chiesa Parrocchiale	Teramo-Atri	€ 150.000,00	Privata
79	79	Abruzzo	TE	Torricella Sicura	Chiesa Parrocchiale	Teramo-Atri	€ 200.000,00	Privata
80	80	Abruzzo	TE	Torricella Sicura	Chiesa Parrocchiale	Teramo-Atri	€ 200.000,00	Privata
81	81	Abruzzo	TE	Tossicia	Madonna della Neve	Teramo - Atri	€ 60.000,00	Privata
82	82	Abruzzo	TE	Tossicia	Sant'Andrea Apostolo	Teramo-Atri	€ 480.000,00	Privata
83	83	Abruzzo	TE	Valle Castellana	San Nicola di Bari	Ascoli Piceno	€ 500.000,00	Privata
84	84	Abruzzo	TE	Valle Castellana	San Giorgio	Ascoli Piceno	€ 250.000,00	Privata
85	85	Abruzzo	TE	Valle Castellana	Santa Croce	Ascoli Piceno	€ 120.000,00	Privata
86	86	Abruzzo	TE	Valle Castellana	Santa Maria Assunta	Ascoli Piceno	€ 160.000,00	Privata
87	87	Abruzzo	TE	Valle Castellana	Madonna del Carmine	Ascoli Piceno	€ 180.000,00	Privata
88	88	Abruzzo	TE	Valle Castellana	Santa Maria degli Angeli	Ascoli Piceno	€ 240.000,00	Privata
89	1	Lazio	RI	Accumoli	S. Flaviano	Rieti	€ 480.000,00	Privata
90	2	Lazio	RI	Accumoli	SS. Flaviano e Lorenzo	Rieti	€ 300.000,00	Privata
91	3	Lazio	RI	Accumoli	S. Maria della Misericordia	Rieti	€ 580.000,00	Privata
92	4	Lazio	RI	Accumoli	S. Agata	Rieti	€ 450.000,00	Privata
93	5	Lazio	RI	Accumoli	S. Lorenzo Martire	Rieti	€ 260.000,00	Privata
94	6	Lazio	RI	Accumoli	Madonna del Ponte	Rieti	€ 160.000,00	Privata
95	7	Lazio	RI	Accumoli	S. Lucia e S. Giovanni Battista	Rieti	€ 350.000,00	Privata
96	8	Lazio	RI	Accumoli	S. Paolo e di S. Francesco	Rieti	€ 600.000,00	Privata
97	9	Lazio	RI	Accumoli	S. Maria delle Grazie	Rieti	€ 320.000,00	Privata
98	10	Lazio	RI	Amatrice	S. Michele Arcangelo	Rieti	€ 440.000,00	Privata
99	11	Lazio	RI	Amatrice	S. Antonio Abate	Rieti	€ 900.000,00	Pubblica
100	12	Lazio	RI	Amatrice	S. Sebastiano Martire	Rieti	€ 1.000.000,00	Pubblica
101	13	Lazio	RI	Amatrice	S. Giusta	Rieti	€ 600.000,00	Privata
102	14	Lazio	RI	Amatrice	S. Maria del Popolo	Rieti	€ 1.200.000,00	Pubblica
103	15	Lazio	RI	Amatrice	Madonna (dell'Assunta)	Rieti	€ 600.000,00	Privata
104	16	Lazio	RI	Amatrice	S. Pietro in Campo	Rieti	€ 800.000,00	Privata
105	17	Lazio	RI	Amatrice	S. Savina	Rieti	€ 520.000,00	Privata
106	18	Lazio	RI	Amatrice	S. Giorgio Martire	Rieti	€ 790.000,00	Privata
107	19	Lazio	RI	Amatrice	S. Maria della Mercede	Rieti	€ 610.000,00	Privata
108	20	Lazio	RI	Amatrice	S. Michele Arcangelo	Rieti	€ 210.000,00	Privata
109	21	Lazio	RI	Amatrice	S. Martino	Rieti	€ 350.000,00	Privata
110	22	Lazio	RI	Amatrice	Madonna del Carmelo	Rieti	€ 220.000,00	Privata
111	23	Lazio	RI	Amatrice	Madonna delle Stelle	Rieti	€ 100.000,00	Privata
112	24	Lazio	RI	Amatrice	S. Michele Arcangelo	Rieti	€ 520.000,00	Privata
113	25	Lazio	RI	Amatrice	sul Lago Scandarello	Rieti	€ 100.000,00	Privata
114	26	Lazio	RI	Amatrice	S. Maria	Rieti	€ 410.000,00	Privata
115	27	Lazio	RI	Amatrice	Madonna del Rosario	Rieti	€ 420.000,00	Privata

ID Ord	ID Reg	Reg	PR	COMUNE	DENOMINAZIONE EDIFICI DI CULTO	DIOCESI / ENTE	IMPORTO STIMATO	Procedura
116	28	Lazio	RI	Amatrice	Madonna del Popolo	Rieti	€ 370.000,00	Privata
117	29	Lazio	RI	Amatrice	S. Martino	Rieti	€ 1.200.000,00	Pubblica
118	30	Lazio	RI	Amatrice	Santi Pietro e Paolo	Rieti	€ 450.000,00	Privata
119	31	Lazio	RI	Amatrice	S. Maria in Via Lata	Rieti	€ 670.000,00	Privata
120	32	Lazio	RI	Amatrice	S. Silvestro	Rieti	€ 440.000,00	Privata
121	33	Lazio	RI	Antrodoco	Chiesa delle Anime Sante	Rieti	€ 160.000,00	Privata
122	34	Lazio	RI	Antrodoco	S. Maria Assunta	Rieti	€ 60.000,00	Privata
123	35	Lazio	RI	Antrodoco	S. Chiara	Rieti	€ 220.000,00	Privata
124	36	Lazio	RI	Belmonte in Sabina	S. Nicola	F.E.C.	€ 340.000,00	Privata
125	37	Lazio	RI	Borbona	S. Croce	Rieti	€ 330.000,00	Privata
126	38	Lazio	RI	Borbona	S. Maria degli Angeli	Rieti	€ 320.000,00	Privata
127	39	Lazio	RI	Borbona	Santuario di S. Maria del Monte	Rieti	€ 310.000,00	Privata
128	40	Lazio	RI	Borbona	San Giuseppe	Rieti	€ 350.000,00	Privata
129	41	Lazio	RI	Borgo Velino	Natività di Maria SS.	Rieti	€ 250.000,00	Privata
130	42	Lazio	RI	Cantalice	Madonna della Pace	Rieti	€ 400.000,00	Privata
131	43	Lazio	RI	Castel Sant'Angelo	S. Biagio	Rieti	€ 800.000,00	Privata
132	44	Lazio	RI	Castel Sant'Angelo	S. Pastore	Rieti	€ 320.000,00	Privata
133	45	Lazio	RI	Cittareale	S. Giusta Vergine e Martire	Rieti	€ 300.000,00	Privata
134	46	Lazio	RI	Cittareale	S. Maria Assunta	Rieti	€ 610.000,00	Privata
135	47	Lazio	RI	Cittareale	S. Croce	Rieti	€ 320.000,00	Privata
136	48	Lazio	RI	Cittareale	S. Rocco	Rieti	€ 250.000,00	Privata
137	49	Lazio	RI	Leonessa	S. Maria del Popolo	Rieti	€ 1.000.000,00	Pubblica
138	50	Lazio	RI	Leonessa	Chiesa Parr.le di S. Pietro in Cellis	Rieti	€ 420.000,00	Privata
139	51	Lazio	RI	Leonessa	S. Giovanni Battista	Rieti	€ 200.000,00	Privata
140	52	Lazio	RI	Leonessa	S. Venanzio	Rieti	€ 400.000,00	Privata
141	53	Lazio	RI	Leonessa	S. Francesco d'Assisi	Rieti	€ 800.000,00	Privata
142	54	Lazio	RI	Leonessa	Santuario Madonna delle Grazie	Rieti	€ 300.000,00	Privata
143	55	Lazio	RI	Leonessa	S. Giovanni	Rieti	€ 230.000,00	Privata
144	56	Lazio	RI	Leonessa	S. Paolo Apostolo (S.S. Pietro e Paolo)	Rieti	€ 220.000,00	Privata
145	57	Lazio	RI	Leonessa	S. Michele Arcangelo (S. Maria Assunta)	Rieti	€ 360.000,00	Privata
146	58	Lazio	RI	Leonessa	SS. Agapito e Biagio	Rieti	€ 120.000,00	Privata
147	59	Lazio	RI	Leonessa	S. Michele Arcangelo	Rieti	€ 450.000,00	Privata
148	60	Lazio	RI	Leonessa	S. Pietro (Apostolo)	Rieti	€ 120.000,00	Privata
149	61	Lazio	RI	Leonessa	S. Margherita d'Antiochia	Rieti	€ 180.000,00	Privata
150	62	Lazio	RI	Leonessa	S. Vito Martire (S. Anna)	Rieti	€ 200.000,00	Privata
151	63	Lazio	RI	Leonessa	San Pietro	Rieti	€ 560.000,00	Privata
152	64	Lazio	RI	Leonessa	S. Nicola di Bari	Rieti	€ 180.000,00	Privata
153	65	Lazio	RI	Leonessa	SS. Crocifisso	Rieti	€ 240.000,00	Privata
154	66	Lazio	RI	Leonessa	S. Bonaventura	Rieti	€ 220.000,00	Privata
155	67	Lazio	RI	Leonessa	S. Salvatore	Rieti	€ 120.000,00	Privata

ID Ord	ID Reg	Reg	PR	COMUNE	DENOMINAZIONE EDIFICI DI CULTO	DIOCESI / ENTE	IMPORTO STIMATO	Procedura
156	68	Lazio	RI	Leonessa	S. Maria di Loreto	F.E.C.	€ 750.000,00	Privata
157	69	Lazio	RI	Leonessa	San Pietro	F.E.C.	€ 240.000,00	Privata
158	70	Lazio	RI	Poggio Bustone	SS. Annunziata	Rieti	€ 270.000,00	Privata
159	71	Lazio	RI	Posta	S. Felice	Rieti	€ 170.000,00	Privata
160	72	Lazio	RI	Posta	Chiesa Parr.le di S. Maria della Neve	Rieti	€ 280.000,00	Privata
161	73	Lazio	RI	Posta	S. Giusta	Rieti	€ 170.000,00	Privata
162	74	Lazio	RI	Posta	Chiesa delle Anime Sante del Purgatorio	Rieti	€ 200.000,00	Privata
163	75	Lazio	RI	Posta	S. Pietro (S. Vito)	Rieti	€ 120.000,00	Privata
164	76	Lazio	RI	Posta	S. Antonio (o S.Agostino)	Rieti	€ 480.000,00	Privata
165	77	Lazio	RI	Posta	S. Maria Addolorata	Rieti	€ 200.000,00	Privata
166	78	Lazio	RI	Rieti	S. Francesco	F.E.C.	€ 1.800.000,00	Pubblica
167	79	Lazio	RI	Rieti	S. Maria delle Grazie	Rieti	€ 150.000,00	Privata
168	80	Lazio	RI	Rieti	S. Biagio	Rieti	€ 190.000,00	Privata
169	81	Lazio	RI	Rieti	Sant'Agnese	Rieti	€ 370.000,00	Privata
170	82	Lazio	RI	Rieti	S. Caterina	Rieti	€ 400.000,00	Privata
171	83	Lazio	RI	Rieti	Sant'Antonio al Monte	Rieti	€ 240.000,00	Privata
172	84	Lazio	RI	Rieti	S. Rufo	F.E.C.	€ 550.000,00	Privata
173	85	Lazio	RI	Rivodutri	S. Michele Arcangelo	Rieti	€ 340.000,00	Privata
174	1	Marche	AP	Acquasanta Terme	San Sebastiano	Ascoli Piceno	€ 240.000,00	Privata
175	2	Marche	AP	Acquasanta Terme	San Sebastiano	Ascoli Piceno	€ 260.000,00	Privata
176	3	Marche	AP	Acquasanta Terme	San Martino	Ascoli Piceno	€ 300.000,00	Privata
177	4	Marche	AP	Acquasanta Terme	San Vincenzo Ferreri	Ascoli Piceno	€ 150.000,00	Privata
178	5	Marche	AP	Acquasanta Terme	San Martino	Ascoli Piceno	€ 250.000,00	Privata
179	6	Marche	AP	Acquasanta Terme	San Pietro	Ascoli Piceno	€ 180.000,00	Privata
180	7	Marche	AP	Acquasanta Terme	Immacolata Concezione	Ascoli Piceno	€ 120.000,00	Privata
181	8	Marche	AP	Acquasanta Terme	Santa Caterina	Ascoli Piceno	€ 350.000,00	Privata
182	9	Marche	AP	Acquasanta Terme	Santa Maria Lauretana	Ascoli Piceno	€ 320.000,00	Privata
183	10	Marche	AP	Acquasanta Terme	San Giovanni	Ascoli Piceno	€ 230.000,00	Privata
184	11	Marche	AP	Acquasanta Terme	Sant'Antonio Abate	Ascoli Piceno	€ 160.000,00	Privata
185	12	Marche	AP	Acquasanta Terme	San Giorgio	Ascoli Piceno	€ 150.000,00	Privata
186	13	Marche	AP	Acquasanta Terme	Madonna della Misericordia	Ascoli Piceno	€ 310.000,00	Privata
187	14	Marche	AP	Acquasanta Terme	SS. Crocifisso	Ascoli Piceno	€ 200.000,00	Privata
188	15	Marche	FM	Amandola	San Pietro Apostolo	Fermo	€ 410.000,00	Privata
189	16	Marche	FM	Amandola	Abbazia S Vincenzo e Anastasio	Fermo	€ 700.000,00	Privata
190	17	Marche	FM	Amandola	San Michele	Fermo	€ 250.000,00	Privata
191	18	Marche	FM	Amandola	San Lorenzo (Benedettine)	Fermo	€ 390.000,00	Privata
192	19	Marche	FM	Amandola	San Maria (Marnacchia)	Fermo	€ 170.000,00	Privata
193	20	Marche	FM	Amandola	San Cristoforo	Fermo	€ 450.000,00	Privata
194	21	Marche	FM	Amandola	Santa Maria della Meta	Fermo	€ 200.000,00	Privata
195	22	Marche	FM	Amandola	San Bernardino	Fermo	€ 390.000,00	Privata

ID Ord	ID Reg	Reg	PR	COMUNE	DENOMINAZIONE EDIFICI DI CULTO	DIOCESI / ENTE	IMPORTO STIMATO	Procedura
196	23	Marche	MC	Apiro	San Michele Arcangelo	Camerino - San Severino Marche	€ 430.000,00	Privata
197	24	Marche	MC	Apiro	Santa Maria Maddalena	Camerino - San Severino Marche	€ 340.000,00	Privata
198	25	Marche	MC	Apiro	San Isidoro	Camerino - San Severino Marche	€ 350.000,00	Privata
199	26	Marche	MC	Apiro	San Salvatore	Camerino - San Severino Marche	€ 220.000,00	Privata
200	27	Marche	MC	Apiro	Santa Felicita	Camerino - San Severino Marche	€ 110.000,00	Privata
201	28	Marche	AP	Appignano del Tronto	San Giovanni Battista	Ascoli Piceno	€ 1.580.000,00	Pubblica
202	29	Marche	AP	Arquata del Tronto	Sant'Agata	Ascoli Piceno	€ 680.000,00	Privata
203	30	Marche	AP	Arquata del Tronto	Santa Maria delle Grazie	Ascoli Piceno	€ 490.000,00	Privata
204	31	Marche	AP	Arquata del Tronto	Santissima Annunziata	Ascoli Piceno	€ 1.500.000,00	Pubblica
205	32	Marche	AP	Arquata del Tronto	Santissimi Pietro e Paolo	Ascoli Piceno	€ 350.000,00	Privata
206	33	Marche	AP	Arquata del Tronto	Santa Caterina	Ascoli Piceno	€ 370.000,00	Privata
207	34	Marche	AP	Arquata del Tronto	San Rocco	Ascoli Piceno	€ 1.200.000,00	Pubblica
208	35	Marche	AP	Arquata del Tronto	Santa Croce	Ascoli Piceno	€ 200.000,00	Privata
209	36	Marche	AP	Arquata del Tronto	Santissima Annunziata	Ascoli Piceno	€ 640.000,00	Privata
210	37	Marche	AP	Arquata del Tronto	San silvestro	Ascoli Piceno	€ 760.000,00	Privata
211	38	Marche	AP	Arquata del Tronto	San Matteo	Ascoli Piceno	€ 380.000,00	Privata
212	39	Marche	AP	Ascoli Piceno	Sacro Cuore	Ascoli Piceno	€ 410.000,00	Privata
213	40	Marche	AP	Ascoli Piceno	Madonna del Ponte	Ascoli Piceno	€ 200.000,00	Privata
214	41	Marche	AP	Ascoli Piceno	San Michele Arcangelo	Ascoli Piceno	€ 120.000,00	Privata
215	42	Marche	AP	Ascoli Piceno	San Lorenzo	Ascoli Piceno	€ 150.000,00	Privata
216	43	Marche	AP	Ascoli Piceno	San Margherita	Ascoli Piceno	€ 340.000,00	Privata
217	44	Marche	AP	Ascoli Piceno	Immacolata Concezione	Ascoli Piceno	€ 550.000,00	Privata
218	45	Marche	AP	Ascoli Piceno	Santi Benedetto e Cristina	Ascoli Piceno	€ 290.000,00	Privata
219	46	Marche	AP	Ascoli Piceno	Santa Margherita (nuova)	Ascoli Piceno	€ 150.000,00	Privata
220	47	Marche	AP	Ascoli Piceno	Santa Maria Intervineas	Ascoli Piceno	€ 450.000,00	Privata
221	48	Marche	AP	Ascoli Piceno	San Vittore	Ascoli Piceno	€ 370.000,00	Privata
222	49	Marche	AP	Ascoli Piceno	San Giacomo Apostolo	Ascoli Piceno	€ 720.000,00	Privata
223	50	Marche	AP	Ascoli Piceno	San Tommaso	Ascoli Piceno	€ 1.000.000,00	Pubblica
224	51	Marche	AP	Ascoli Piceno	Santa Maria Lauretana	Ascoli Piceno	€ 160.000,00	Privata
225	52	Marche	AP	Ascoli Piceno	Santa Giusta	Ascoli Piceno	€ 150.000,00	Privata
226	53	Marche	AP	Ascoli Piceno	San Pietro	Ascoli Piceno	€ 100.000,00	Privata
227	54	Marche	AP	Ascoli Piceno	Ss. Annunziata	F.E.C.	€ 340.000,00	Privata
228	55	Marche	MC	Belforte del Chienti	San Pietro	Camerino - San Severino Marche	€ 290.000,00	Privata
229	56	Marche	MC	Belforte del Chienti	Madonna d'Antegiano	Camerino - San Severino Marche	€ 100.000,00	Privata
230	57	Marche	FM	Belmonte Piceno	Madonna delle Grazie	Fermo	€ 140.000,00	Privata
231	58	Marche	FM	Belmonte Piceno	Chiesa Madonna del Rosario	Fermo	€ 320.000,00	Privata
232	59	Marche	MC	Caldarola	San Martino	Camerino - San Severino Marche	€ 1.900.000,00	Pubblica
233	60	Marche	MC	Caldarola	Ss. Gregorio e Valentino	Camerino - San Severino Marche	€ 1.450.000,00	Pubblica
234	61	Marche	MC	Caldarola	Santa Caterina	Camerino - San Severino Marche	€ 690.000,00	Privata
235	62	Marche	MC	Caldarola	Santa Croce	Camerino - San Severino Marche	€ 620.000,00	Privata

ID Ord	ID Reg	Reg	PR	COMUNE	DENOMINAZIONE EDIFICI DI CULTO	DIOCESI / ENTE	IMPORTO STIMATO	Procedura
236	63	Marche	MC	Caldarola	Ss. Martino e Giorgio	Camerino - San Severino Marche	€ 670.000,00	Privata
237	64	Marche	MC	Caldarola	Santi Pietro e Biagio	Camerino - San Severino Marche	€ 520.000,00	Privata
238	65	Marche	MC	Caldarola	San Rocco	Camerino - San Severino Marche	€ 90.000,00	Privata
239	66	Marche	MC	Caldarola	Madonna delle Grazie	Camerino - San Severino Marche	€ 170.000,00	Privata
240	67	Marche	MC	Camerino	Santa Maria in Via	Camerino - San Severino Marche	€ 1.950.000,00	Pubblica
241	68	Marche	MC	Camerino	Madonna delle Carceri	Camerino - San Severino Marche	€ 900.000,00	Pubblica
242	69	Marche	MC	Camerino	San Giovanni B. Decollato	Camerino - San Severino Marche	€ 330.000,00	Privata
243	70	Marche	MC	Camerino	San Nicolò	Camerino - San Severino Marche	€ 430.000,00	Privata
244	71	Marche	MC	Camerino	Santa Chiara (del Convento di S. Chiara)	Camerino - San Severino Marche	€ 330.000,00	Privata
245	72	Marche	MC	Camerino	San Venanzio Piccolo	Camerino - San Severino Marche	€ 450.000,00	Privata
246	73	Marche	MC	Camerino	Santa Maria dei Servi	Camerino - San Severino Marche	€ 400.000,00	Privata
247	74	Marche	MC	Camerino	San Biagio	Camerino - San Severino Marche	€ 420.000,00	Privata
248	75	Marche	MC	Camerino	SS. Crocifisso	Camerino - San Severino Marche	€ 600.000,00	Privata
249	76	Marche	MC	Camerino	Santa Maria del Rosario	Camerino - San Severino Marche	€ 410.000,00	Privata
250	77	Marche	MC	Camerino	Santa Croce	Camerino - San Severino Marche	€ 250.000,00	Privata
251	78	Marche	MC	Camerino	San Cristoforo	Camerino - San Severino Marche	€ 330.000,00	Privata
252	79	Marche	MC	Camerino	Immacolata	Camerino - San Severino Marche	€ 270.000,00	Privata
253	80	Marche	MC	Camerino	San Savino	Camerino - San Severino Marche	€ 280.000,00	Privata
254	81	Marche	MC	Camerino	San Giacomo	Camerino - San Severino Marche	€ 730.000,00	Privata
255	82	Marche	MC	Camerino	Sant' Anna	Camerino - San Severino Marche	€ 340.000,00	Privata
256	83	Marche	MC	Camerino	Sant' Anastasia	Camerino - San Severino Marche	€ 280.000,00	Privata
257	84	Marche	MC	Camerino	Santa Maria Acquae Imbricis	Camerino - San Severino Marche	€ 370.000,00	Privata
258	85	Marche	MC	Camerino	San Pietro	Camerino - San Severino Marche	€ 330.000,00	Privata
259	86	Marche	MC	Camporotondo di Fiastrone	Beato Francesco da Caldarola	Camerino - San Severino Marche	€ 850.000,00	Pubblica
260	87	Marche	MC	Camporotondo di Fiastrone	Ex Chiesa Madonnetta	Camerino - San Severino Marche	€ 400.000,00	Privata
261	88	Marche	AP	Carassai	Santa Maria del Buon Gesù	Fermo	€ 350.000,00	Privata
262	89	Marche	AP	Castel di Lama	Santa Maria degli Angeli	Ascoli Piceno	€ 280.000,00	Privata
263	90	Marche	MC	Castelraimondo	S. Barbara	Camerino - San Severino Marche	€ 800.000,00	Privata
264	91	Marche	MC	Castelraimondo	S. Biagio	Camerino - San Severino Marche	€ 710.000,00	Privata
265	92	Marche	MC	Castelraimondo	S. Maria Assunta	Camerino - San Severino Marche	€ 420.000,00	Privata
266	93	Marche	MC	Castelraimondo	S. Lorenzo	Camerino - San Severino Marche	€ 490.000,00	Privata
267	94	Marche	MC	Castelraimondo	S. Maria Ausiliatrice	Camerino - San Severino Marche	€ 260.000,00	Privata
268	95	Marche	MC	Castelsantangelo sul Nera	S. Sebastiano	Camerino - San Severino Marche	€ 320.000,00	Privata
269	96	Marche	MC	Castelsantangelo sul Nera	S. Stefano	Camerino - San Severino Marche	€ 1.200.000,00	Pubblica
270	97	Marche	MC	Castelsantangelo sul Nera	S. Martino dei Gualdesi	Camerino - San Severino Marche	€ 700.000,00	Privata
271	98	Marche	MC	Castelsantangelo sul Nera	S. Pietro	Camerino - San Severino Marche	€ 490.000,00	Privata
272	99	Marche	MC	Castelsantangelo sul Nera	S. Maria Castellare	Camerino - San Severino Marche	€ 1.225.000,00	Pubblica
273	100	Marche	MC	Castelsantangelo sul Nera	S. Lucia	Camerino - San Severino Marche	€ 340.000,00	Privata
274	101	Marche	MC	Castelsantangelo sul Nera	S. Maria	Camerino - San Severino Marche	€ 850.000,00	Pubblica
275	102	Marche	MC	Castelsantangelo sul Nera	S. Vittorino	Camerino - San Severino Marche	€ 660.000,00	Privata

ID Ord	ID Reg	Reg	PR	COMUNE	DENOMINAZIONE EDIFICI DI CULTO	DIOCESI / ENTE	IMPORTO STIMATO		Procedura
276	103	Marche	MC	Castelsantangelo sul Nera	S. Liberatore	Camerino - San Severino Marche	€	230.000,00	Privata
277	104	Marche	MC	Castelsantangelo sul Nera	S. Spirito	Camerino - San Severino Marche	€	590.000,00	Privata
278	105	Marche	MC	Castelsantangelo sul Nera	Madonna del Domo	Camerino - San Severino Marche	€	220.000,00	Privata
279	106	Marche	MC	Castelsantangelo sul Nera	S. Giovanni Battista	Camerino - San Severino Marche	€	770.000,00	Privata
280	107	Marche	AP	Castignano	San Michele Arcangelo (Vecchia)	Ascoli Piceno	€	130.000,00	Privata
281	108	Marche	AP	Castignano	Chiesa di S.Pietro Apostolo	San Benedetto del Tronto - Ripatransone - Montalto	€	750.000,00	Privata
282	109	Marche	AP	Castorano	Santa Maria della visitazione	Ascoli Piceno	€	340.000,00	Privata
283	110	Marche	AN	Cerreto d'Esi	S. Maria della Porta	Fabriano - Matelica	€	170.000,00	Privata
284	111	Marche	MC	Cessapalombo	Abbazia SS. Salvatore	Camerino - San Severino Marche	€	700.000,00	Privata
285	112	Marche	MC	Cessapalombo	S. Benedetto	Camerino - San Severino Marche	€	1.000.000,00	Pubblica
286	113	Marche	MC	Cessapalombo	S. Vito	Camerino - San Severino Marche	€	120.000,00	Privata
287	114	Marche	MC	Cingoli	San Filippo Neri	Macerata - Tolentino - Recanati - Cingoli - Treia	€	520.000,00	Privata
288	115	Marche	MC	Cingoli	San Pietro Apostolo	Macerata - Tolentino - Recanati - Cingoli - Treia	€	1.100.000,00	Pubblica
289	116	Marche	MC	Cingoli	San Giovanni Evangelista	Macerata - Tolentino - Recanati - Cingoli - Treia	€	540.000,00	Privata
290	117	Marche	MC	Cingoli	Santi Vittore e Corona	Macerata - Tolentino - Recanati - Cingoli - Treia	€	250.000,00	Privata
291	118	Marche	MC	Cingoli	Santa Maria Assunta	Macerata - Tolentino - Recanati - Cingoli - Treia	€	480.000,00	Privata
292	119	Marche	MC	Cingoli	San Michele Arcangelo	Macerata - Tolentino - Recanati - Cingoli - Treia	€	1.000.000,00	Pubblica
293	120	Marche	MC	Cingoli	Sant'Esuperanzio	Macerata - Tolentino - Recanati - Cingoli - Treia	€	700.000,00	Privata
294	121	Marche	MC	Cingoli	San Nicolò	Macerata - Tolentino - Recanati - Cingoli - Treia	€	1.000.000,00	Pubblica
295	122	Marche	MC	Cingoli	San Benedetto	Macerata - Tolentino - Recanati - Cingoli - Treia	€	990.000,00	Pubblica
296	123	Marche	MC	Cingoli	San Giacomo	Macerata - Tolentino - Recanati - Cingoli - Treia	€	1.100.000,00	Pubblica
297	124	Marche	MC	Cingoli	San Sperandia	Macerata - Tolentino - Recanati - Cingoli - Treia	€	570.000,00	Privata
298	125	Marche	AP	Colli del Tronto	S. Felicita	Ascoli Piceno	€	440.000,00	Privata
299	126	Marche	MC	Colmurano	Santissima Annunziata	Macerata - Tolentino - Recanati - Cingoli - Treia	€	280.000,00	Privata
300	127	Marche	MC	Colmurano	Buona Morte	Macerata - Tolentino - Recanati - Cingoli - Treia	€	70.000,00	Privata
301	128	Marche	AP	Comunanza	Santa Caterina d'Alessandria	San Benedetto del Tronto - Ripatransone - Montalto	€	120.000,00	Privata
302	129	Marche	AP	Comunanza	S Maria Assunta (Polverina)	Fermo	€	230.000,00	Privata
303	130	Marche	AP	Comunanza	SS Pietro e Paolo (fraz. Gabbiano)	Fermo	€	260.000,00	Privata
304	131	Marche	AP	Comunanza	SS Ilario e Maria	Fermo	€	280.000,00	Privata
305	132	Marche	MC	Corridona	del Suffragio detta S Michele	Fermo	€	680.000,00	Privata
306	133	Marche	MC	Corridona	S Maria in Pacigliano	Fermo	€	120.000,00	Privata
307	134	Marche	AP	Cossignano	Madonna delle Grazie	San Benedetto del Tronto - Ripatransone - Montalto	€	150.000,00	Privata

ID Ord	ID Reg	Reg	PR	COMUNE	DENOMINAZIONE EDIFICI DI CULTO	DIOCESI / ENTE	IMPORTO STIMATO		Procedura
308	135	Marche	MC	Esanatoglia	S. Martino	Camerino - San Severino Marche	€	1.000.000,00	Pubblica
309	136	Marche	MC	Esanatoglia	Ss. Giovanni e Andrea	Camerino - San Severino Marche	€	340.000,00	Privata
310	137	Marche	MC	Esanatoglia	S. Sebastiano	Camerino - San Severino Marche	€	170.000,00	Privata
311	138	Marche	AN	Fabriano	San Paterniano V.	Fabriano - Matelica	€	550.000,00	Privata
312	139	Marche	AN	Fabriano	Sant'Ilario	Fabriano - Matelica	€	200.000,00	Privata
313	140	Marche	AN	Fabriano	San Pietro	Fabriano - Matelica	€	460.000,00	Privata
314	141	Marche	AN	Fabriano	Sacro Cuore	Fabriano - Matelica	€	300.000,00	Privata
315	142	Marche	AN	Fabriano	S. Margherita	Fabriano - Matelica	€	100.000,00	Privata
316	143	Marche	AN	Fabriano	San Michele Arcangelo	Fabriano - Matelica	€	180.000,00	Privata
317	144	Marche	AN	Fabriano	Santa Maria Assunta	Fabriano - Matelica	€	210.000,00	Privata
318	145	Marche	AN	Fabriano	San Filippo	Fabriano - Matelica	€	330.000,00	Privata
319	146	Marche	FM	Falerone	S Giovanni Battista	Fermo	€	1.150.000,00	Pubblica
320	147	Marche	FM	Falerone	Santa Margherita	Fermo	€	320.000,00	Privata
321	148	Marche	FM	Fermo	Misericordia	Fermo	€	600.000,00	Privata
322	149	Marche	MC	Fiastra	S. Maria in Rio Sacro	Camerino - San Severino Marche	€	1.050.000,00	Pubblica
323	150	Marche	MC	Fiastra	S. Marco in Colpolina	Camerino - San Severino Marche	€	690.000,00	Privata
324	151	Marche	MC	Fiastra	S. Martino in Tedico	Camerino - San Severino Marche	€	950.000,00	Pubblica
325	152	Marche	MC	Fiastra	S. Salvatore	Camerino - San Severino Marche	€	240.000,00	Privata
326	153	Marche	MC	Fiastra	S. Maria	Camerino - San Severino Marche	€	300.000,00	Privata
327	154	Marche	MC	Fiastra	S. Flaviano	Camerino - San Severino Marche	€	190.000,00	Privata
328	155	Marche	MC	Fiastra	S. Maria del Vallone	Camerino - San Severino Marche	€	250.000,00	Privata
329	156	Marche	MC	Fiastra	S. Maria Assunta	Camerino - San Severino Marche	€	560.000,00	Privata
330	157	Marche	MC	Fiastra	San Rocco	Camerino - San Severino Marche	€	210.000,00	Privata
331	158	Marche	MC	Fiuminata	S. Maria Assunta	Camerino - San Severino Marche	€	450.000,00	Privata
332	159	Marche	MC	Fiuminata	S. Giovanni Battista	Camerino - San Severino Marche	€	620.000,00	Privata
333	160	Marche	MC	Fiuminata	Santuario B.V. Addolorata	Camerino - San Severino Marche	€	320.000,00	Privata
334	161	Marche	MC	Fiuminata	Madonna della Caprareccia	Camerino - San Severino Marche	€	120.000,00	Privata
335	162	Marche	AP	Folignano	San Benedetto	Ascoli Piceno	€	80.000,00	Privata
336	163	Marche	AP	Force	Sant'Elia	Ascoli Piceno	€	250.000,00	Privata
337	164	Marche	AP	Force	San Paolo	Ascoli Piceno	€	560.000,00	Privata
338	165	Marche	MC	Gagliole	S. Michele Arcangelo	Camerino - San Severino Marche	€	420.000,00	Privata
339	166	Marche	MC	Gagliole	S. Maria delle Macchie	Camerino - San Severino Marche	€	310.000,00	Privata
340	167	Marche	AN	Genga	Santi Giovanni e Paolo	Fabriano - Matelica	€	260.000,00	Privata
341	168	Marche	MC	Gualdo	S Savino	Fermo	€	1.800.000,00	Pubblica
342	169	Marche	MC	Gualdo	S. Elpidio	Fermo	€	300.000,00	Privata
343	170	Marche	MC	Gualdo	Santa Maria Maddalena	Fermo	€	260.000,00	Privata
344	171	Marche	MC	Gualdo	Madonna delle Grazie	Fermo	€	1.100.000,00	Pubblica
345	172	Marche	MC	Loro Piceno	S Lucia	Fermo	€	400.000,00	Privata
346	173	Marche	MC	Loro Piceno	S Lorenzo	Fermo	€	270.000,00	Privata
347	174	Marche	MC	Loro Piceno	Chiesa di San Giorgio	Fermo	€	290.000,00	Privata

ID Ord	ID Reg	Reg	PR	COMUNE	DENOMINAZIONE EDIFICI DI CULTO	DIOCESI / ENTE	IMPORTO STIMATO	Procedura
348	175	Marche	MC	Loro Piceno	Chiesa di San Rocco	Fermo	€ 60.000,00	Privata
349	176	Marche	MC	Macerata	Madonna della Misericordia	Macerata - Tolentino - Recanati - Cingoli - Treia	€ 530.000,00	Privata
350	177	Marche	MC	Macerata	San Giorgio	Macerata - Tolentino - Recanati - Cingoli - Treia	€ 400.000,00	Privata
351	178	Marche	MC	Macerata	Santissimo Crocifisso	Macerata - Tolentino - Recanati - Cingoli - Treia	€ 400.000,00	Privata
352	179	Marche	MC	Macerata	Santo Sepolcro	Macerata - Tolentino - Recanati - Cingoli - Treia	€ 380.000,00	Privata
353	180	Marche	MC	Macerata	Santa Maria della Porta	Macerata - Tolentino - Recanati - Cingoli - Treia	€ 550.000,00	Privata
354	181	Marche	MC	Macerata	Immacolata	Macerata - Tolentino - Recanati - Cingoli - Treia	€ 380.000,00	Privata
355	182	Marche	MC	Macerata	Sacro Cuore	Macerata - Tolentino - Recanati - Cingoli - Treia	€ 580.000,00	Privata
356	183	Marche	MC	Macerata	Santo Stefano	Macerata - Tolentino - Recanati - Cingoli - Treia	€ 270.000,00	Privata
357	184	Marche	MC	Macerata	San Michele Arcangelo	Macerata - Tolentino - Recanati - Cingoli - Treia	€ 440.000,00	Privata
358	185	Marche	MC	Macerata	San Filippo Neri	Macerata - Tolentino - Recanati - Cingoli - Treia	€ 800.000,00	Privata
359	186	Marche	MC	Macerata	Santa Maria del Monte	Macerata - Tolentino - Recanati - Cingoli - Treia	€ 450.000,00	Privata
360	187	Marche	MC	Macerata	Ss. Sacramento	Macerata - Tolentino - Recanati - Cingoli - Treia	€ 700.000,00	Privata
361	188	Marche	MC	Matelica	San Francesco	Fabriano - Matelica	€ 1.600.000,00	Pubblica
362	189	Marche	MC	Matelica	Santa Maria Maddalena	Fabriano - Matelica	€ 330.000,00	Privata
363	190	Marche	MC	Matelica	Suffragio	Fabriano - Matelica	€ 400.000,00	Privata
364	191	Marche	MC	Mogliano	Santuario SS Crocifisso	Fermo	€ 550.000,00	Privata
365	192	Marche	FM	Monsanpietro Morico	SS Pietro Apostolo e Antonio Abate	Fermo	€ 650.000,00	Privata
366	193	Marche	FM	Monsanpietro Morico	Chiesa S. Francesco	Fermo	€ 640.000,00	Privata
367	194	Marche	AP	Montalto delle Marche	Madonna delle Grazie	San Benedetto del Tronto - Ripatransone - Montalto	€ 300.000,00	Privata
368	195	Marche	AP	Montalto delle Marche	San Emidio	San Benedetto del Tronto - Ripatransone - Montalto	€ 140.000,00	Privata
369	196	Marche	FM	Montappone	Santa Maria del Castello	Fermo	€ 380.000,00	Privata
370	197	Marche	MC	Monte Cavallo	S. Benedetto	Camerino - San Severino Marche	€ 400.000,00	Privata
371	198	Marche	FM	Monte Rinaldo	SS. Sacramento e Rosario	Fermo	€ 760.000,00	Privata
372	199	Marche	MC	Monte San Giusto	S Stefano	Fermo	€ 400.000,00	Privata
373	200	Marche	MC	Monte San Martino	S Martino Vescovo	Fermo	€ 300.000,00	Privata
374	201	Marche	FM	Monte San Pietrangeli	Collegiata SS Lorenzo e Biagio	Fermo	€ 760.000,00	Privata
375	202	Marche	AN	Monte San Vito	San Pietro Apostolo	Senigallia	€ 1.200.000,00	Pubblica
376	203	Marche	FM	Monte Vidon Corrado	S Vito	Fermo	€ 1.000.000,00	Pubblica
377	204	Marche	AP	Montedinove	Santa Maria in Cellis	San Benedetto del Tronto - Ripatransone - Montalto	€ 80.000,00	Privata
378	205	Marche	AP	Montedinove	Santuario di S. Tommaso Becket	San Benedetto del Tronto - Ripatransone - Montalto	€ 120.000,00	Privata

ID Ord	ID Reg	Reg	PR	COMUNE	DENOMINAZIONE EDIFICI DI CULTO	DIOCESI / ENTE	IMPORTO STIMATO	Procedura
379	206	Marche	FM	Montefalcone Appennino	San Pietro	Fermo	€ 550.000,00	Privata
380	207	Marche	FM	Montefalcone Appennino	San Michele Arcangelo	Fermo	€ 380.000,00	Privata
381	208	Marche	FM	Montefortino	Santa Lucia	Fermo	€ 400.000,00	Privata
382	209	Marche	FM	Montefortino	San Nicolò	Fermo	€ 160.000,00	Privata
383	210	Marche	FM	Montefortino	Sant' Agostino	Fermo	€ 580.000,00	Privata
384	211	Marche	FM	Montefortino	Sant' Andrea	Fermo	€ 230.000,00	Privata
385	212	Marche	FM	Montefortino	Abbazia di Sant'Angelo in Montespino	Fermo	€ 330.000,00	Privata
386	213	Marche	AP	Montegallo	San Savino	Ascoli Piceno	€ 320.000,00	Privata
387	214	Marche	AP	Montegallo	SS. Pietro e Paolo	Ascoli Piceno	€ 260.000,00	Privata
388	215	Marche	AP	Montegallo	S. Michele Arcangelo	Ascoli Piceno	€ 460.000,00	Privata
389	216	Marche	AP	Montegallo	S. Giovanni Battista	Ascoli Piceno	€ 360.000,00	Privata
390	217	Marche	AP	Montegallo	S. Bernardino	Ascoli Piceno	€ 300.000,00	Privata
391	218	Marche	AP	Montegallo	S. Rocco	Ascoli Piceno	€ 250.000,00	Privata
392	219	Marche	AP	Montegallo	S. Lucia	Ascoli Piceno	€ 310.000,00	Privata
393	220	Marche	AP	Montegallo	Santa Liberata	Ascoli Piceno	€ 100.000,00	Privata
394	221	Marche	FM	Montegiorgio	SS Maria e Zenone (Alteta)	Fermo	€ 620.000,00	Privata
395	222	Marche	FM	Monteleone di Fermo	San Giovanni Battista	Fermo	€ 330.000,00	Privata
396	223	Marche	FM	Montelparo	San Gregorio	San Benedetto del Tronto - Ripatransone - Montalto	€ 320.000,00	Privata
397	224	Marche	FM	Montelparo	Santa Maria in Camurano	San Benedetto del Tronto - Ripatransone - Montalto	€ 360.000,00	Privata
398	225	Marche	MC	Montelupone	Collegiata Santi Pietro e Paolo	Macerata	€ 1.800.000,00	Pubblica
399	226	Marche	AP	Montemonaco	San Bartolomeo	San Benedetto del Tronto - Ripatransone - Montalto	€ 180.000,00	Privata
400	227	Marche	AP	Montemonaco	Sant' Andrea	San Benedetto del Tronto - Ripatransone - Montalto	€ 250.000,00	Privata
401	228	Marche	FM	Montottone	Santa Maria Ausiliatrice	Fermo	€ 450.000,00	Privata
402	229	Marche	MC	Muccia	Madonna di Coldeiventi	Camerino - San Severino Marche	€ 300.000,00	Privata
403	230	Marche	MC	Muccia	Madonna di Varano	Camerino - San Severino Marche	€ 330.000,00	Privata
404	231	Marche	MC	Muccia	San Nicolo	Camerino - San Severino Marche	€ 290.000,00	Privata
405	232	Marche	MC	Muccia	San Giovanni	Camerino - San Severino Marche	€ 180.000,00	Privata
406	233	Marche	AP	Offida	San Venanzio	Ascoli Piceno	€ 150.000,00	Privata
407	234	Marche	AP	Offida	Santi Filippo e Basso	Ascoli Piceno	€ 310.000,00	Privata
408	235	Marche	FM	Ortezzano	San Girolamo	Fermo	€ 350.000,00	Privata
409	236	Marche	FM	Ortezzano	Santa Maria del Soccorso	Fermo	€ 220.000,00	Privata
410	237	Marche	AP	Palmiano	Madonna delle Fornaci	Ascoli Piceno	€ 150.000,00	Privata
411	238	Marche	MC	Penna San Giovanni	San Giuseppe	Fermo	€ 630.000,00	Privata
412	239	Marche	MC	Penna San Giovanni	San Giovanni Battista	Fermo	€ 1.300.000,00	Pubblica
413	240	Marche	MC	Petriolo	Chiesa della Castelletta	Fermo	€ 90.000,00	Privata
414	241	Marche	MC	Petriolo	Santi Martino e Marco	Fermo	€ 490.000,00	Privata
415	242	Marche	MC	Petriolo	Santa Maria delle Grazie	Fermo	€ 290.000,00	Privata
416	243	Marche	MC	Pieve Torina	Sant' Oreste	Camerino - San Severino Marche	€ 390.000,00	Privata
417	244	Marche	MC	Pieve Torina	San Pietro	Camerino - San Severino Marche	€ 670.000,00	Privata
418	245	Marche	MC	Pieve Torina	S. Maria	Camerino - San Severino Marche	€ 400.000,00	Privata
419	246	Marche	MC	Pieve Torina	S. Vito	Camerino - San Severino Marche	€ 400.000,00	Privata
420	247	Marche	MC	Pieve Torina	S. Biagio	Camerino - San Severino Marche	€ 485.000,00	Privata
421	248	Marche	MC	Pieve Torina	Ss. Cosma e Damiano	Camerino - San Severino Marche	€ 450.000,00	Privata
422	249	Marche	MC	Pieve Torina	S. Ilario	Camerino - San Severino Marche	€ 540.000,00	Privata
423	250	Marche	MC	Pieve Torina	S. Rocco	Camerino - San Severino Marche	€ 60.000,00	Privata
424	251	Marche	MC	Pieve Torina	Santa Maria Ausiliatrice	Camerino - San Severino Marche	€ 200.000,00	Privata
425	252	Marche	MC	Pieve Torina	San Michele Arcangelo	Camerino - San Severino Marche	€ 200.000,00	Privata

ID Ord	ID Reg	Reg	PR	COMUNE	DENOMINAZIONE EDIFICI DI CULTO	DIOCESI / ENTE	IMPORTO STIMATO		Procedura
426	253	Marche	MC	Pioraco	S. Maria delle Lacrime	Camerino - San Severino Marche	€	640.000,00	Privata
427	254	Marche	MC	Pioraco	San Francesco	Camerino - San Severino Marche	€	450.000,00	Privata
428	255	Marche	MC	Poggio San Vicino	Santa Maria Assunta	Camerino - San Severino Marche	€	150.000,00	Privata
429	256	Marche	MC	Pollenza	San Biagio	Macerata - Tolentino - Recanati - Cingoli - Treia	€	1.200.000,00	Pubblica
430	257	Marche	MC	Pollenza	Santi Francesco e Antonio	Macerata - Tolentino - Recanati - Cingoli - Treia	€	700.000,00	Privata
431	258	Marche	MC	Pollenza	Immacolata	Macerata - Tolentino - Recanati - Cingoli - Treia	€	240.000,00	Privata
432	259	Marche	MC	Pollenza	Santa Lucia	Macerata - Tolentino - Recanati - Cingoli - Treia	€	160.000,00	Privata
433	260	Marche	FM	Ponzano di Fermo	San Marco	Fermo	€	240.000,00	Privata
434	261	Marche	MC	Potenza Picena	Collegiata S Stefano	Fermo	€	1.000.000,00	Pubblica
435	262	Marche	FM	Rapagnano	Sant' Antonio	Fermo	€	490.000,00	Privata
436	263	Marche	FM	Rapagnano	San Giovanni Battista	Fermo	€	420.000,00	Privata
437	264	Marche	AP	Ripatransone	San Filippo	F.E.C.	€	1.750.000,00	Pubblica
438	265	Marche	MC	Ripe San Ginesio	San Silvestro	Camerino - San Severino Marche	€	80.000,00	Privata
439	266	Marche	AP	Roccafluvione	Santissimi Nicola e Ilario	Ascoli Piceno	€	220.000,00	Privata
440	267	Marche	AP	Roccafluvione	Sant'Antonio	Ascoli Piceno	€	120.000,00	Privata
441	268	Marche	AP	Roccafluvione	Ss. Giacomo e Pancrazio	Ascoli Piceno	€	100.000,00	Privata
442	269	Marche	AP	Roccafluvione	Santa Maria delle Grazie	Ascoli Piceno	€	200.000,00	Privata
443	270	Marche	AP	Roccafluvione	Santa Maria	Ascoli Piceno	€	240.000,00	Privata
444	271	Marche	AP	Roccafluvione	Ss. Martino e Giovanni Battista	Ascoli Piceno	€	250.000,00	Privata
445	272	Marche	AP	Roccafluvione	S. Anatolia vecchia	Ascoli Piceno	€	270.000,00	Privata
446	273	Marche	AP	Roccafluvione	S. Maria Intersylvas	Ascoli Piceno	€	200.000,00	Privata
447	274	Marche	AP	Roccafluvione	S Maria a Corte (Valcinante)	Fermo	€	410.000,00	Privata
448	275	Marche	AP	Roccafluvione	SS Ippolito e Cassiano	Fermo	€	260.000,00	Privata
449	276	Marche	AP	Roccafluvione	S Biagio (Meschia)	Fermo	€	300.000,00	Privata
450	277	Marche	AP	Rotella	Santa Lucia	Ascoli Piceno	€	50.000,00	Privata
451	278	Marche	AP	Rotella	Santa Viviana	San Benedetto del Tronto - Ripatransone - Montalto	€	450.000,00	Privata
452	279	Marche	MC	San Ginesio	Abbazia delle Macchie	Camerino - San Severino Marche	€	650.000,00	Privata
453	280	Marche	MC	San Ginesio	S. Francesco	Camerino - San Severino Marche	€	1.000.000,00	Pubblica
454	281	Marche	MC	San Ginesio	S. Chiara (S. Maria delle Grazie)	Camerino - San Severino Marche	€	310.000,00	Privata
455	282	Marche	MC	San Ginesio	S. Giacomo	Camerino - San Severino Marche	€	330.000,00	Privata
456	283	Marche	MC	San Ginesio	S. Maria	Camerino - San Severino Marche	€	500.000,00	Privata
457	284	Marche	MC	San Ginesio	S. Maria in Selva	Camerino - San Severino Marche	€	330.000,00	Privata
458	285	Marche	MC	San Ginesio	S. Costanzo	Camerino - San Severino Marche	€	370.000,00	Privata
459	286	Marche	MC	San Ginesio	S. Gregorio Magno	Camerino - San Severino Marche	€	640.000,00	Privata
460	287	Marche	MC	San Ginesio	S. Croce	Camerino - San Severino Marche	€	230.000,00	Privata
461	288	Marche	MC	San Ginesio	San Liberato	Camerino - San Severino Marche	€	290.000,00	Privata
462	289	Marche	MC	San Severino Marche	S. Giuseppe	Camerino - San Severino Marche	€	1.500.000,00	Pubblica
463	290	Marche	MC	San Severino Marche	S. Maria Assunta	Camerino - San Severino Marche	€	620.000,00	Privata
464	291	Marche	MC	San Severino Marche	S. Anna	Camerino - San Severino Marche	€	210.000,00	Privata
465	292	Marche	MC	San Severino Marche	S. Maria della Pieve	Camerino - San Severino Marche	€	280.000,00	Privata
466	293	Marche	MC	San Severino Marche	S. Chiara	F.E.C.	€	130.000,00	Privata
467	294	Marche	MC	San Severino Marche	S. Filippo Neri	Camerino - San Severino Marche	€	700.000,00	Privata
468	295	Marche	MC	San Severino Marche	S. Pacifico	Camerino - San Severino Marche + F.E.C.	€	1.400.000,00	Pubblica

ID Ord	ID Reg	Reg	PR	COMUNE	DENOMINAZIONE EDIFICI DI CULTO	DIOCESI / ENTE	IMPORTO STIMATO		Procedura
469	296	Marche	MC	San Severino Marche	S. Giovanni Battista	Camerino - San Severino Marche	€	600.000,00	Privata
470	297	Marche	MC	San Severino Marche	S. Paolo al Ponte	Camerino - San Severino Marche	€	1.150.000,00	Pubblica
471	298	Marche	MC	San Severino Marche	S. Maria Annunziata	Camerino - San Severino Marche	€	330.000,00	Privata
472	299	Marche	MC	San Severino Marche	S. Pietro Apostolo	Camerino - San Severino Marche	€	330.000,00	Privata
473	300	Marche	MC	San Severino Marche	S. Maria di Valfucina	Camerino - San Severino Marche	€	340.000,00	Privata
474	301	Marche	MC	San Severino Marche	S. Antonio Abate	Camerino - San Severino Marche	€	320.000,00	Privata
475	302	Marche	MC	San Severino Marche	S. Pietro Apostolo	Camerino - San Severino Marche	€	300.000,00	Privata
476	303	Marche	MC	San Severino Marche	S. Maria Assunta	Camerino - San Severino Marche	€	210.000,00	Privata
477	304	Marche	MC	San Severino Marche	S. Giovanni Battista	Camerino - San Severino Marche	€	190.000,00	Privata
478	305	Marche	MC	San Severino Marche	Sant'Apollinare	Camerino - San Severino Marche	€	470.000,00	Privata
479	306	Marche	FM	Santa Vittoria in Matenano	Collegiata Santa Vittoria	Fermo	€	960.000,00	Pubblica
480	307	Marche	MC	Sant'Angelo in Pontano	Collegiata SS. Salvatore	Fermo	€	1.100.000,00	Pubblica
481	308	Marche	MC	Sant'Angelo in Pontano	San Michele	Fermo	€	310.000,00	Privata
482	309	Marche	MC	Sant'Angelo in Pontano	Madonna della Misericordia (detta delle Pietre)	Fermo	€	490.000,00	Privata
483	310	Marche	MC	Sarnano	S. Biagio	Camerino - San Severino Marche	€	1.100.000,00	Pubblica
484	311	Marche	MC	Sarnano	S. Cassiano	Camerino - San Severino Marche	€	370.000,00	Privata
485	312	Marche	MC	Sarnano	S. Pietro - Madonna del Carmine	Camerino - San Severino Marche	€	260.000,00	Privata
486	313	Marche	MC	Sarnano	Madonna del Buon Consiglio	Camerino - San Severino Marche	€	230.000,00	Privata
487	314	Marche	MC	Sarnano	Santissimo Crocefisso	Camerino - San Severino Marche	€	350.000,00	Privata
488	315	Marche	AN	Sassoferrato	Madonna del Cerro	Fabriano - Matelica	€	255.000,00	Privata
489	316	Marche	MC	Sefro	Madonna dei Calcinari	Camerino - San Severino Marche	€	110.000,00	Privata
490	317	Marche	MC	Sefro	San Biagio	Camerino - San Severino Marche	€	420.000,00	Privata
491	318	Marche	MC	Serrapetrona	S. Francesco	Camerino - San Severino Marche	€	450.000,00	Privata
492	319	Marche	MC	Serrapetrona	S. Lorenzo	Camerino - San Severino Marche	€	640.000,00	Privata
493	320	Marche	MC	Serrapetrona	S. Maria delle Grazie	Camerino - San Severino Marche	€	260.000,00	Privata
494	321	Marche	MC	Serravalle di Chienti	S. Martino	Camerino - San Severino Marche	€	280.000,00	Privata
495	322	Marche	MC	Serravalle di Chienti	S. Salvatore	Camerino - San Severino Marche	€	530.000,00	Privata
496	323	Marche	MC	Serravalle di Chienti	S. Lorenzo	Camerino - San Severino Marche	€	500.000,00	Privata
497	324	Marche	MC	Serravalle di Chienti	S. Callisto	Camerino - San Severino Marche	€	275.000,00	Privata
498	325	Marche	FM	Servigliano	S Marco Evangelista	Fermo	€	420.000,00	Privata
499	326	Marche	FM	Smerillo	S Martino al Faggio	Fermo	€	490.000,00	Privata
500	327	Marche	FM	Smerillo	SS Pietro e Paolo Apostoli	Fermo	€	370.000,00	Privata
501	328	Marche	FM	Smerillo	S. Caterina	Fermo	€	140.000,00	Privata
502	329	Marche	MC	Tolentino	San Francesco	Macerata - Tolentino - Recanati - Cingoli - Treia	€	1.240.000,00	Pubblica
503	330	Marche	MC	Tolentino	Santa Maria delle Grazie	Macerata - Tolentino - Recanati - Cingoli - Treia	€	220.000,00	Privata
504	331	Marche	MC	Tolentino	San Giuseppe	Macerata - Tolentino - Recanati - Cingoli - Treia	€	450.000,00	Privata
505	332	Marche	MC	Tolentino	Santa Maria Maddalena	Macerata - Tolentino - Recanati - Cingoli - Treia	€	550.000,00	Privata

ID Ord	ID Reg	Reg	PR	COMUNE	DENOMINAZIONE EDIFICI DI CULTO	DIOCESI / ENTE	IMPORTO STIMATO	Procedura
506	333	Marche	MC	Tolentino	Santa Maria della Tempesta	Macerata - Tolentino - Recanati - Cingoli - Treia	€ 650.000,00	Privata
507	334	Marche	MC	Tolentino	Divina Pastora	Macerata - Tolentino - Recanati - Cingoli - Treia	€ 150.000,00	Privata
508	335	Marche	MC	Tolentino	Santissimo Redentore	Macerata - Tolentino - Recanati - Cingoli - Treia	€ 680.000,00	Privata
509	336	Marche	MC	Tolentino	Sacro Cuore	Macerata - Tolentino - Recanati - Cingoli - Treia	€ 130.000,00	Privata
510	337	Marche	MC	Tolentino	Santa Maria Immacolata	Macerata - Tolentino - Recanati - Cingoli - Treia	€ 800.000,00	Privata
511	338	Marche	MC	Tolentino	Sant' Andrea	Macerata - Tolentino - Recanati - Cingoli - Treia	€ 290.000,00	Privata
512	339	Marche	MC	Treia	Santissima Annunziata	Macerata - Tolentino - Recanati - Cingoli - Treia	€ 1.800.000,00	Pubblica
513	340	Marche	MC	Treia	Santa Lucia	Macerata - Tolentino - Recanati - Cingoli - Treia	€ 340.000,00	Privata
514	341	Marche	MC	Treia	San Lorenzo	Macerata - Tolentino - Recanati - Cingoli - Treia	€ 220.000,00	Privata
515	342	Marche	MC	Treia	Santa Maria in Selva	Macerata - Tolentino - Recanati - Cingoli - Treia	€ 170.000,00	Privata
516	343	Marche	MC	Treia	Sant'Ubaldo	Macerata - Tolentino - Recanati - Cingoli - Treia	€ 450.000,00	Privata
517	344	Marche	MC	Treia	Santa Chiara	Macerata - Tolentino - Recanati - Cingoli - Treia	€ 840.000,00	Privata
518	345	Marche	MC	Treia	Santa Maria in Paterno	Macerata - Tolentino - Recanati - Cingoli - Treia	€ 540.000,00	Privata
519	346	Marche	MC	Treia	San Girolamo	Macerata - Tolentino - Recanati - Cingoli - Treia	€ 290.000,00	Privata
520	347	Marche	MC	Treia	Madonna del Ponte	Macerata - Tolentino - Recanati - Cingoli - Treia	€ 80.000,00	Privata
521	348	Marche	MC	Treia	Santa Maria in Piana	Macerata - Tolentino - Recanati - Cingoli - Treia	€ 510.000,00	Privata
522	349	Marche	MC	Urbisaglia	San Lorenzo	Macerata - Tolentino - Recanati - Cingoli - Treia	€ 900.000,00	Pubblica
523	350	Marche	MC	Urbisaglia	Addolorata	Macerata - Tolentino - Recanati - Cingoli - Treia	€ 460.000,00	Privata
524	351	Marche	MC	Urbisaglia	San Giorgio	Macerata - Tolentino - Recanati - Cingoli - Treia	€ 430.000,00	Privata
525	352	Marche	MC	Urbisaglia	Madonna della Maestà	Macerata - Tolentino - Recanati - Cingoli - Treia	€ 110.000,00	Privata
526	353	Marche	MC	Ussita	S. Stefano	Camerino - San Severino Marche	€ 400.000,00	Privata
527	354	Marche	MC	Ussita	S. Andrea Ap.	Camerino - San Severino Marche	€ 800.000,00	Privata
528	355	Marche	MC	Ussita	S. Ercolano	Camerino - San Severino Marche	€ 250.000,00	Privata
529	356	Marche	MC	Ussita	S. Scolastica	Camerino - San Severino Marche	€ 100.000,00	Privata
530	357	Marche	MC	Ussita	Sant'Antonio da Padova	Camerino - San Severino Marche	€ 240.000,00	Privata
531	358	Marche	MC	Ussita	Ss.m .Vincenzo e Anastasio	Camerino - San Severino Marche	€ 520.000,00	Privata
532	359	Marche	MC	Ussita	Madonna del Piano della Croce	Camerino - San Severino Marche	€ 60.000,00	Privata
533	360	Marche	MC	Valfornace (ex Fiordimonte)	S. Biagio	Camerino - San Severino Marche	€ 320.000,00	Privata
534	361	Marche	MC	Valfornace (ex Fiordimonte)	S. Antonio	Camerino - San Severino Marche	€ 350.000,00	Privata
535	362	Marche	MC	Valfornace (ex Fiordimonte)	Madonna del Soldato	Camerino - San Severino Marche	€ 60.000,00	Privata

ID Ord	ID Reg	Reg	PR	COMUNE	DENOMINAZIONE EDIFICI DI CULTO	DIOCESI / ENTE	IMPORTO STIMATO	Procedura
536	363	Marche	MC	Valfornace (ex Fiordimonte)	Ss. Celso e Filomena	Camerino - San Severino Marche	€ 280.000,00	Privata
537	364	Marche	MC	Valfornace (ex Fiordimonte)	Madonna di Monte Aguzzo	Camerino - San Severino Marche	€ 75.000,00	Privata
538	365	Marche	MC	Valfornace (ex Pievebogliana)	S. Francesco	Camerino - San Severino Marche	€ 1.450.000,00	Pubblica
539	366	Marche	MC	Valfornace (ex Pievebogliana)	S. Giusto	Camerino - San Severino Marche	€ 390.000,00	Privata
540	367	Marche	MC	Valfornace (ex Pievebogliana)	Madonna del Rosario	Camerino - San Severino Marche	€ 650.000,00	Privata
541	368	Marche	MC	Valfornace (ex Pievebovigliana)	S. Giovanni	Camerino - San Severino Marche	€ 520.000,00	Privata
542	369	Marche	AP	Venarotta	Santissimo Salvatore	Ascoli Piceno	€ 320.000,00	Privata
543	370	Marche	AP	Venarotta	S. Maria delle Grazie	Ascoli Piceno	€ 450.000,00	Privata
544	371	Marche	AP	Venarotta	S. Nicola di Bari	Ascoli Piceno	€ 320.000,00	Privata
545	372	Marche	AP	Venarotta	S. Maria Lauretana	Ascoli Piceno	€ 100.000,00	Privata
546	373	Marche	AP	Venarotta	SS. Pietro e Paolo	Ascoli Piceno	€ 200.000,00	Privata
547	374	Marche	AP	Venarotta	S. Giacomo	Ascoli Piceno	€ 70.000,00	Privata
548	375	Marche	AP	Venarotta	Ss.ma Annunziata	Ascoli Piceno	€ 200.000,00	Privata
549	376	Marche	AP	Venarotta	Chiesa nuova di S. Quirico e Giulitta	Ascoli Piceno	€ 360.000,00	Privata
550	377	Marche	MC	Viisso	S. Maria (Cupi)	Camerino - San Severino Marche	€ 170.000,00	Privata
551	378	Marche	MC	Viisso	S. Maria delle Cave	Camerino - San Severino Marche	€ 500.000,00	Privata
552	379	Marche	MC	Visso	Santa Maria Annunziata	Camerino - San Severino Marche	€ 700.000,00	Privata
553	380	Marche	MC	Visso	Sant' Antonio	Camerino - San Severino Marche	€ 700.000,00	Privata
554	381	Marche	MC	Visso	SS. Crocifisso	Camerino - San Severino Marche	€ 430.000,00	Privata
555	382	Marche	MC	Visso	Santa Maria	Camerino - San Severino Marche	€ 350.000,00	Privata
556	383	Marche	MC	Visso	Santa Croce	Camerino - San Severino Marche	€ 290.000,00	Privata
557	384	Marche	MC	Visso	Madonna del Casale	Camerino - San Severino Marche	€ 125.000,00	Privata
558	385	Marche	MC	Visso	Sant'Antonio da Padova	Camerino - San Severino Marche	€ 150.000,00	Privata
559	1	Umbria	TR	Arrone	S. Valentino	Spoleto - Norcia	€ 240.000,00	Privata
560	2	Umbria	TR	Arrone	S. Antonio	Spoleto - Norcia	€ 120.000,00	Privata
561	3	Umbria	PG	Assisi	Basilica di S.Maria degli Angeli - Campanile	Assisi, Nocera e Gualdo Tadino	€ 1.500.000,00	Pubblica
562	4	Umbria	PG	Cascia	S. Ippolito	Spoleto - Norcia	€ 880.000,00	Pubblica
563	5	Umbria	PG	Cascia	San Gregorio	Spoleto - Norcia	€ 200.000,00	Privata
564	6	Umbria	PG	Cascia	S. Stefano ed annessi	Spoleto - Norcia	€ 400.000,00	Privata
565	7	Umbria	PG	Cascia	San Giorgio	Spoleto - Norcia	€ 450.000,00	Privata
566	8	Umbria	PG	Cascia	La Concezione	Spoleto - Norcia	€ 350.000,00	Privata
567	9	Umbria	PG	Cascia	S. Sisto	Spoleto - Norcia	€ 550.000,00	Privata
568	10	Umbria	PG	Cascia	S. Maria Assunta	Spoleto - Norcia	€ 285.000,00	Privata
569	11	Umbria	PG	Cascia	S. Felice	Spoleto - Norcia	€ 450.000,00	Privata
570	12	Umbria	PG	Cascia	S. Martino	Spoleto - Norcia	€ 1.100.000,00	Pubblica
571	13	Umbria	PG	Cascia	S. Maria Lauretana	Spoleto - Norcia	€ 450.000,00	Privata
572	14	Umbria	PG	Cascia	Madonna della Misericordia	Spoleto - Norcia	€ 260.000,00	Privata
573	15	Umbria	PG	Cerreto di Spoleto	S. Maria Assunta detta di Piazza	Spoleto - Norcia	€ 300.000,00	Privata
574	16	Umbria	PG	Cerreto di Spoleto	S. Caterina	Spoleto - Norcia	€ 440.000,00	Privata
575	17	Umbria	PG	Cerreto di Spoleto	S. Maria del Verde	Spoleto - Norcia	€ 180.000,00	Privata
576	18	Umbria	PG	Cerreto di Spoleto	S. Giacomo	Spoleto - Norcia	€ 200.000,00	Privata
577	19	Umbria	PG	Norcia	Madonna Addolorata (ex San Filippo Neri)	F.E.C.	€ 1.050.000,00	Pubblica
578	20	Umbria	TR	Ferentillo	S. Stefano (Parrocchiale)	Spoleto - Norcia	€ 500.000,00	Privata
579	21	Umbria	TR	Ferentillo	S. Antonio Abate	Spoleto - Norcia	€ 180.000,00	Privata
580	22	Umbria	PG	Foligno	S.Bartolomeo	Foligno	€ 1.090.000,00	Pubblica
581	23	Umbria	PG	Giano dell'Umbria	S. Michele Arcangelo	Spoleto - Norcia	€ 180.000,00	Privata
582	24	Umbria	PG	Gualdo Cattaneo	S. Michele Arcangelo	Spoleto - Norcia	€ 180.000,00	Privata
583	25	Umbria	PG	Gubbio	Cattedrale	Gubbio	€ 1.000.000,00	Pubblica

ID Ord	ID Reg	Reg	PR	COMUNE	DENOMINAZIONE EDIFICI DI CULTO	DIOCESI / ENTE	IMPORTO STIMATO	Procedura
584	26	Umbria	PG	Montecastello di Vibio	San Filippo e San Giacomo	Orvieto e Todi	€ 200.000,00	Privata
585	27	Umbria	PG	Montefalco	S. Luca	Spoleto - Norcia	€ 250.000,00	Privata
586	28	Umbria	PG	Monteleone di Spoleto	S. Nicola	Spoleto - Norcia	€ 450.000,00	Privata
587	29	Umbria	PG	Monteleone di Spoleto	Madonna Addolorata	Spoleto - Norcia	€ 160.000,00	Privata
588	30	Umbria	PG	Monteleone di Spoleto	S. Gilberto	Spoleto - Norcia	€ 370.000,00	Privata
589	31	Umbria	PG	Norcia	S. Michele Arcangelo	Spoleto - Norcia	€ 530.000,00	Privata
590	32	Umbria	PG	Norcia	S. Andrea	Spoleto - Norcia	€ 1.100.000,00	Pubblica
591	33	Umbria	PG	Norcia	S. Vito	Spoleto - Norcia	€ 800.000,00	Privata
592	34	Umbria	PG	Norcia	S. Giovanni	Spoleto - Norcia	€ 1.500.000,00	Pubblica
593	35	Umbria	PG	Norcia	S. Agostino	Spoleto - Norcia	€ 510.000,00	Privata
594	36	Umbria	PG	Norcia	S. Lorenzo	Spoleto - Norcia	€ 800.000,00	Privata
595	37	Umbria	PG	Norcia	S. Eutizio	Spoleto - Norcia	€ 240.000,00	Privata
596	38	Umbria	PG	Norcia	S. Antonio	Spoleto - Norcia	€ 200.000,00	Privata
597	39	Umbria	PG	Norcia	San Lorenzo	Spoleto - Norcia	€ 220.000,00	Privata
598	40	Umbria	PG	Norcia	S. Pietro Apostolo	Spoleto - Norcia	€ 380.000,00	Privata
599	41	Umbria	PG	Norcia	S. Maria	Spoleto - Norcia	€ 480.000,00	Privata
600	42	Umbria	PG	Norcia	S. Eutizio	Spoleto - Norcia	€ 330.000,00	Privata
601	43	Umbria	PG	Norcia	S. Salvatore	Spoleto - Norcia	€ 1.900.000,00	Pubblica
602	44	Umbria	PG	Norcia	S. Scolastica	Spoleto - Norcia	€ 500.000,00	Privata
603	45	Umbria	PG	Norcia	S. Giuliana	Spoleto - Norcia	€ 500.000,00	Privata
604	46	Umbria	PG	Norcia	S. Maria Assunta	Spoleto - Norcia	€ 450.000,00	Privata
605	47	Umbria	PG	Norcia	S. Antonio	Spoleto - Norcia	€ 800.000,00	Privata
606	48	Umbria	PG	Perugia	S. M. Annunziata in Colombella	Perugia e Città della Pieve	€ 340.000,00	Privata
607	49	Umbria	PG	Poggiodomo	San Nicola già S. Maria Annunziata	Spoleto - Norcia	€ 230.000,00	Privata
608	50	Umbria	PG	Poggiodomo	San Bartolomeo	Spoleto - Norcia	€ 170.000,00	Privata
609	51	Umbria	PG	Preci	S. Maria della Pietà	Spoleto - Norcia	€ 900.000,00	Pubblica
610	52	Umbria	PG	Preci	Madonna della Peschiera	Spoleto - Norcia	€ 580.000,00	Privata
611	53	Umbria	PG	Preci	S. Giovanni Battista	Spoleto - Norcia	€ 750.000,00	Privata
612	54	Umbria	PG	Preci	S. Martino	Spoleto - Norcia	€ 600.000,00	Privata
613	55	Umbria	PG	Preci	S. Eutizio	Spoleto - Norcia	€ 750.000,00	Privata
614	56	Umbria	PG	Preci	S. Giovanni	Spoleto - Norcia	€ 200.000,00	Privata
615	57	Umbria	PG	Preci	SS. Annunziata	Spoleto - Norcia	€ 200.000,00	Privata
616	58	Umbria	PG	Preci	Sacro Cuore	Spoleto - Norcia	€ 260.000,00	Privata
617	59	Umbria	PG	Preci	S. Maria Assunta	Spoleto - Norcia	€ 180.000,00	Privata
618	60	Umbria	PG	Preci	S. Bartolomeo	Spoleto - Norcia	€ 1.200.000,00	Pubblica
619	61	Umbria	PG	Preci	Santa Maria in Abeto	Spoleto - Norcia	€ 700.000,00	Privata
620	62	Umbria	PG	S. Anatolia di Narco	S. Anatolia	Spoleto - Norcia	€ 600.000,00	Privata
621	63	Umbria	PG	S. Anatolia di Narco	S. Pietro	Spoleto - Norcia	€ 300.000,00	Privata
622	64	Umbria	PG	S. Anatolia di Narco	S. Michele Arcangelo	Spoleto - Norcia	€ 350.000,00	Privata
623	65	Umbria	PG	S. Anatolia di Narco	S. Maria Assunta	Spoleto - Norcia	€ 165.000,00	Privata
624	66	Umbria	PG	Scheggino	S. Michele Arcangelo	Spoleto - Norcia	€ 140.000,00	Privata
625	67	Umbria	PG	Sellano	S. Silvestro	Spoleto - Norcia	€ 210.000,00	Privata
626	68	Umbria	PG	Sellano	S. Rocco	Spoleto - Norcia	€ 120.000,00	Privata

ID Ord	*ID Reg*	**Reg**	**PR**	**COMUNE**	**DENOMINAZIONE EDIFICI DI CULTO**	**DIOCESI / ENTE**	**IMPORTO STIMATO**	**Procedura**
627	*69*	Umbria	PG	Sellano	S. Sebastiano	Spoleto - Norcia	€ 100.000,00	Privata
628	*70*	Umbria	PG	Spoleto	S. Pietro	Spoleto - Norcia	€ 450.000,00	Privata
629	*71*	Umbria	PG	Spoleto	San Domenico	Spoleto - Norcia	€ 1.100.000,00	Pubblica
630	*72*	Umbria	PG	Spoleto	S. Ansano	Spoleto - Norcia	€ 350.000,00	Privata
631	*73*	Umbria	PG	Spoleto	S. Cristoforo	Spoleto - Norcia	€ 250.000,00	Privata
632	*74*	Umbria	PG	Spoleto	S. Rocco	Spoleto - Norcia	€ 480.000,00	Privata
633	*75*	Umbria	PG	Spoleto	S. Rocco	Spoleto - Norcia	€ 850.000,00	Pubblica
634	*76*	Umbria	PG	Spoleto	S. Lucia e sacrestia	Spoleto - Norcia	€ 80.000,00	Privata
635	*77*	Umbria	PG	Spoleto	S. Giovanni Battista	Spoleto - Norcia	€ 160.000,00	Privata
636	*78*	Umbria	PG	Spoleto	S. Giuseppe	Spoleto - Norcia	€ 120.000,00	Privata
637	*79*	Umbria	TR	Stroncone	San Michele Arcangelo	Terni, Narni ed Amelia	€ 500.000,00	Privata
638	*80*	Umbria	PG	Todi	Montesanto	Orvieto e Todi	€ 1.100.000,00	Pubblica
639	*81*	Umbria	PG	Vallo di Nera	S. Giusto	Spoleto - Norcia	€ 230.000,00	Privata
640	*82*	Umbria	PG	Vallo di Nera	S. Rocco	Spoleto - Norcia	€ 80.000,00	Privata
Totale							**€ 275.000.000,00**	

Elenco degli interventi sottoposti a Procedura Privata (tolale 575)

ID Ord	ID Reg	Reg	PR	COMUNE	DENOMINAZIONE EDIFICI DI CULTO	DIOCESI / ENTE	IMPORTO STIMATO	Procedura
1	1	Abruzzo	PE	Abbateggio	San Lorenzo	Pescara-Penne	€ 300.000,00	Privata
2	2	Abruzzo	TE	Arsita	Santa Vittoria	Pescara - Penne	€ 300.000,00	Privata
3	3	Abruzzo	AQ	Barete	S. Mauro	L'Aquila	€ 110.000,00	Privata
4	4	Abruzzo	TE	Basciano	San Flaviano	Pescara-Penne	€ 400.000,00	Privata
5	5	Abruzzo	TE	Bellante	Santa Maria della Misericordia	Teramo-Atri	€ 500.000,00	Privata
7	7	Abruzzo	AQ	Cagnano Amiterno	S. Giovanni Battista	L'Aquila	€ 310.000,00	Privata
8	8	Abruzzo	TE	Campli	S. Mariano e Giacomo	Teramo - Atri	€ 450.000,00	Privata
9	9	Abruzzo	TE	Campli	S. Pietro in Pensilis	Teramo - Atri	€ 150.000,00	Privata
10	10	Abruzzo	TE	Campli	S. Lorenzo Martire	Teramo - Atri	€ 180.000,00	Privata
11	11	Abruzzo	TE	Campli	S. Maria della Misericordia	Teramo - Atri	€ 160.000,00	Privata
12	12	Abruzzo	TE	Campli	S. Maria in Boceto	Teramo - Atri	€ 170.000,00	Privata
13	13	Abruzzo	TE	Campli	S. Giovanni Battista	Teramo - Atri	€ 400.000,00	Privata
14	14	Abruzzo	TE	Campli	S. Giacomo Apostolo	Teramo - Atri	€ 90.000,00	Privata
15	15	Abruzzo	TE	Campli	S. Donato Martire	Teramo - Atri	€ 220.000,00	Privata
16	16	Abruzzo	TE	Campli	Sant'Anna	Teramo - Atri	€ 180.000,00	Privata
17	17	Abruzzo	TE	Campli	S. Maria Maddalena	Teramo - Atri	€ 360.000,00	Privata
18	18	Abruzzo	Te	Campli	Nostra Signora della Vittoria	Teramo - Atri	€ 440.000,00	Privata
19	19	Abruzzo	Te	Campli	Madonna del Soccorso	Teramo - Atri	€ 120.000,00	Privata
20	20	Abruzzo	AQ	Campotosto	S. Antonio	L'Aquila	€ 260.000,00	Privata
21	21	Abruzzo	AQ	Capitignano	Santa Apollonia	L'Aquila	€ 235.000,00	Privata
22	22	Abruzzo	AQ	Capitignano	San Paolo	L'Aquila	€ 115.000,00	Privata
23	23	Abruzzo	AQ	Capitignano	San Rocco	L'Aquila	€ 140.000,00	Privata
24	24	Abruzzo	AQ	Capitignano	Santi Cipriano e Giustina	L'Aquila	€ 455.000,00	Privata
25	25	Abruzzo	AQ	Capitignano	Madonna delle Grazie	L'Aquila	€ 220.000,00	Privata
26	26	Abruzzo	PE	Caramanico Terme	San Lorenzo	Chieti-Vasto	€ 150.000,00	Privata
27	27	Abruzzo	TE	Castelcastagna	San Pietro Martire	Pescara - Penne	€ 360.000,00	Privata
28	28	Abruzzo	TE	Castellalto	Santi Pietro e Andrea	Teramo-Atri	€ 500.000,00	Privata
29	29	Abruzzo	TE	Castelli	S. Filippo e Giacomo	Teramo - Atri	€ 180.000,00	Privata
30	30	Abruzzo	Te	Castelli	S. Donato	Teramo - Atri	€ 180.000,00	Privata
31	31	Abruzzo	TE	Castelli	S. Lucia	Teramo - Atri	€ 150.000,00	Privata
32	32	Abruzzo	PE	Catignano	Madonna delle Grazie	Pescara - Penne	€ 600.000,00	Privata
33	33	Abruzzo	TE	Civitella del Tronto	S. Lorenzo	Teramo - Atri	€ 435.000,00	Privata
34	34	Abruzzo	TE	Civitella del Tronto	S. Flaviano	Teramo - Atri	€ 260.000,00	Privata
35	35	Abruzzo	TE	Civitella del Tronto	S.Francesco di Paola e Pasquale Bylon	San Benedetto del Tronto - Ripatransone - Montalto	€ 780.000,00	Privata
36	36	Abruzzo	TE	Civitella del Tronto	S. Felicità	San Benedetto del Tronto - Ripatransone - Montalto	€ 210.000,00	Privata
37	37	Abruzzo	TE	Civitella del Tronto	Santa Maria del Carmine	San Benedetto del Tronto - Ripatransone - Montalto	€ 80.000,00	Privata
38	38	Abruzzo	CH	Civitella Messer Raimondo	Santissimo Salvatore	Chieti-Vasto	€ 440.000,00	Privata
39	39	Abruzzo	TE	Colledara	S. Lucia	Teramo - Atri	€ 200.000,00	Privata
40	40	Abruzzo	TE	Corropoli	Sant'Agnese	Teramo - Atri	€ 350.000,00	Privata
41	41	Abruzzo	TE	Cortino	Madonna della Mercede	Teramo - Atri	€ 180.000,00	Privata
42	42	Abruzzo	TE	Cortino	S. Maria Assunta	Teramo - Atri	€ 600.000,00	Privata
43	43	Abruzzo	TE	Cortino	San Paolo	Teramo-Atri	€ 180.000,00	Privata
44	44	Abruzzo	TE	Cortino	San Pietro e Paolo	Teramo-Atri	€ 280.000,00	Privata
45	45	Abruzzo	TE	Cortino	San Loorenzo	Teramo-Atri	€ 190.000,00	Privata
46	46	Abruzzo	TE	Cortino	San Michele Arcangelo	Teramo-Atri	€ 140.000,00	Privata
47	47	Abruzzo	TE	Cortino	Madonna del Carmine	Teramo-Atri	€ 190.000,00	Privata
48	48	Abruzzo	TE	Crognaleto	S. Pietro e Paolo	Teramo - Atri	€ 430.000,00	Privata
49	49	Abruzzo	TE	Fano Adriano	Sant'Egidio Abate	Teramo - Atri	€ 410.000,00	Privata
50	50	Abruzzo	PE	Farindola	Santa Giusta e della Madonna Addolorata	Pescara - Penne	€ 150.000,00	Privata
52	52	Abruzzo	TE	Isola del Gran Sasso	San Lorenzo e Madonna della Pietà	Teramo-Atri	€ 180.000,00	Privata
53	53	Abruzzo	AQ	L'Aquila	Santa Maria Maddalena	L'Aquila	€ 640.000,00	Privata
54	54	Abruzzo	AQ	Montereale	S. Nicola di Bari	L'Aquila	€ 210.000,00	Privata
55	55	Abruzzo	AQ	Montereale	S. Lorenzo (a.d. Madonna del Carmine)	L'Aquila	€ 110.000,00	Privata
56	56	Abruzzo	AQ	Montereale	Santissimo Salvatore	L'Aquila	€ 150.000,00	Privata

ID Ord	ID Reg	Reg	PR	COMUNE	DENOMINAZIONE EDIFICI DI CULTO	DIOCESI / ENTE	IMPORTO STIMATO	Procedura
57	57	Abruzzo	AQ	Montereale	Santissimo Salvatore	L'Aquila	€ 170.000,00	Privata
58	58	Abruzzo	TE	Montorio al Vomano	S. Sebastiano	Teramo - Atri	€ 300.000,00	Privata
59	59	Abruzzo	TE	Montorio al Vomano	S. Lucia	Teramo - Atri	€ 310.000,00	Privata
60	60	Abruzzo	TE	Montorio al Vomano	S. Andrea	Teramo - Atri	€ 240.000,00	Privata
61	61	Abruzzo	TE	Montorio al Vomano	Immacolata Concezione dei Zoccolanti	Teramo - Atri	€ 180.000,00	Privata
62	62	Abruzzo	TE	Montorio al Vomano	S. Martino	Teramo - Atri	€ 60.000,00	Privata
63	63	Abruzzo	TE	Montorio al Vomano	S. Biagio	Teramo - Atri	€ 70.000,00	Privata
64	64	Abruzzo	TE	Montorio al Vomano	Ss. Trinità	Teramo - Atri	€ 345.000,00	Privata
65	65	Abruzzo	TE	Montorio al Vomano	S. Pasquale	Teramo - Atri	€ 150.000,00	Privata
66	66	Abruzzo	TE	Notaresco	Santa Maria Assunta	Teramo-Atri	€ 300.000,00	Privata
67	67	Abruzzo	TE	Pietracamela	San Rocco	Teramo - Atri	€ 315.000,00	Privata
68	68	Abruzzo	TE	Rocca S. Maria	S. Lorenzo	Teramo - Atri	€ 110.000,00	Privata
69	69	Abruzzo	Te	Rocca S. Maria	S. Giacomo	Teramo - Atri	€ 230.000,00	Privata
70	70	Abruzzo	Te	Rocca S. Maria	S. Egidio	Teramo - Atri	€ 250.000,00	Privata
71	71	Abruzzo	Te	Rocca S. Maria	S. Martino	Teramo - Atri	€ 350.000,00	Privata
72	72	Abruzzo	Te	Rocca S. Maria	S. Michele	Teramo - Atri	€ 170.000,00	Privata
73	73	Abruzzo	TE	S.Egidio alla Vibrata	S. Egidio Abate	San Benedetto del Tronto - Ripatransone - Montalto	€ 300.000,00	Privata
74	74	Abruzzo	TE	Teramo	S. Nicola	Teramo - Atri	€ 110.000,00	Privata
75	75	Abruzzo	TE	Teramo	S. Silvestro	Teramo - Atri	€ 400.000,00	Privata
76	76	Abruzzo	TE	Teramo	Madonna del Carmine	Teramo - Atri	€ 550.000,00	Privata
77	77	Abruzzo	TE	Torricella Sicura	S. Maria Assunta	Teramo - Atri	€ 500.000,00	Privata
78	78	Abruzzo	TE	Torricella Sicura	Chiesa Parrocchiale	Teramo-Atri	€ 150.000,00	Privata
79	79	Abruzzo	TE	Torricella Sicura	Chiesa Parrocchiale	Teramo-Atri	€ 200.000,00	Privata
80	80	Abruzzo	TE	Torricella Sicura	Chiesa Parrocchiale	Teramo-Atri	€ 200.000,00	Privata
81	81	Abruzzo	TE	Tossicia	Madonna della Neve	Teramo - Atri	€ 60.000,00	Privata
82	82	Abruzzo	TE	Tossicia	Sant'Andrea Apostolo	Teramo-Atri	€ 480.000,00	Privata
83	83	Abruzzo	TE	Valle Castellana	San Nicola di Bari	Ascoli Piceno	€ 500.000,00	Privata
84	84	Abruzzo	TE	Valle Castellana	San Giorgio	Ascoli Piceno	€ 250.000,00	Privata
85	85	Abruzzo	TE	Valle Castellana	Santa Croce	Ascoli Piceno	€ 120.000,00	Privata
86	86	Abruzzo	TE	Valle Castellana	Santa Maria Assunta	Ascoli Piceno	€ 160.000,00	Privata
87	87	Abruzzo	TE	Valle Castellana	Madonna del Carmine	Ascoli Piceno	€ 180.000,00	Privata
88	88	Abruzzo	TE	Valle Castellana	Santa Maria degli Angeli	Ascoli Piceno	€ 240.000,00	Privata
89	1	Lazio	RI	Accumoli	S. Flaviano	Rieti	€ 480.000,00	Privata
90	2	Lazio	RI	Accumoli	SS. Flaviano e Lorenzo	Rieti	€ 300.000,00	Privata
91	3	Lazio	RI	Accumoli	S. Maria della Misericordia	Rieti	€ 580.000,00	Privata
92	4	Lazio	RI	Accumoli	S. Agata	Rieti	€ 450.000,00	Privata
93	5	Lazio	RI	Accumoli	S. Lorenzo Martire	Rieti	€ 260.000,00	Privata
94	6	Lazio	RI	Accumoli	Madonna del Ponte	Rieti	€ 160.000,00	Privata
95	7	Lazio	RI	Accumoli	S. Lucia e S. Giovanni Battista	Rieti	€ 350.000,00	Privata
96	8	Lazio	RI	Accumoli	S. Paolo e di S. Francesco	Rieti	€ 600.000,00	Privata
97	9	Lazio	RI	Accumoli	S. Maria delle Grazie	Rieti	€ 320.000,00	Privata
98	10	Lazio	RI	Amatrice	S. Michele Arcangelo	Rieti	€ 440.000,00	Privata
101	13	Lazio	RI	Amatrice	S. Giusta	Rieti	€ 600.000,00	Privata
103	15	Lazio	RI	Amatrice	Madonna (dell'Assunta)	Rieti	€ 600.000,00	Privata
104	16	Lazio	RI	Amatrice	S. Pietro in Campo	Rieti	€ 800.000,00	Privata
105	17	Lazio	RI	Amatrice	S. Savina	Rieti	€ 520.000,00	Privata
106	18	Lazio	RI	Amatrice	S. Giorgio Martire	Rieti	€ 790.000,00	Privata
107	19	Lazio	RI	Amatrice	S. Maria della Mercede	Rieti	€ 610.000,00	Privata
108	20	Lazio	RI	Amatrice	S. Michele Arcangelo	Rieti	€ 210.000,00	Privata
109	21	Lazio	RI	Amatrice	S. Martino	Rieti	€ 350.000,00	Privata
110	22	Lazio	RI	Amatrice	Madonna del Carmelo	Rieti	€ 220.000,00	Privata
111	23	Lazio	RI	Amatrice	Madonna delle Stelle	Rieti	€ 100.000,00	Privata
112	24	Lazio	RI	Amatrice	S. Michele Arcangelo	Rieti	€ 520.000,00	Privata
113	25	Lazio	RI	Amatrice	sul Lago Scandarello	Rieti	€ 100.000,00	Privata
114	26	Lazio	RI	Amatrice	S. Maria	Rieti	€ 410.000,00	Privata
115	27	Lazio	RI	Amatrice	Madonna del Rosario	Rieti	€ 420.000,00	Privata
116	28	Lazio	RI	Amatrice	Madonna del Popolo	Rieti	€ 370.000,00	Privata
118	30	Lazio	RI	Amatrice	Santi Pietro e Paolo	Rieti	€ 450.000,00	Privata
119	31	Lazio	RI	Amatrice	S. Maria in Via Lata	Rieti	€ 670.000,00	Privata
120	32	Lazio	RI	Amatrice	S. Silvestro	Rieti	€ 440.000,00	Privata
121	33	Lazio	RI	Antrodoco	Chiesa delle Anime Sante	Rieti	€ 160.000,00	Privata
122	34	Lazio	RI	Antrodoco	S. Maria Assunta	Rieti	€ 60.000,00	Privata
123	35	Lazio	RI	Antrodoco	S. Chiara	Rieti	€ 220.000,00	Privata

ID Ord	ID Reg	Reg	PR	COMUNE	DENOMINAZIONE EDIFICI DI CULTO	DIOCESI / ENTE	IMPORTO STIMATO	Procedura
124	36	Lazio	RI	Belmonte in Sabina	S. Nicola	F.E.C.	€ 340.000,00	Privata
125	37	Lazio	RI	Borbona	S. Croce	Rieti	€ 330.000,00	Privata
126	38	Lazio	RI	Borbona	S. Maria degli Angeli	Rieti	€ 320.000,00	Privata
127	39	Lazio	RI	Borbona	Santuario di S. Maria del Monte	Rieti	€ 310.000,00	Privata
128	40	Lazio	RI	Borbona	San Giuseppe	Rieti	€ 350.000,00	Privata
129	41	Lazio	RI	Borgo Velino	Natività di Maria SS.	Rieti	€ 250.000,00	Privata
130	42	Lazio	RI	Cantalice	Madonna della Pace	Rieti	€ 400.000,00	Privata
131	43	Lazio	RI	Castel Sant'Angelo	S. Biagio	Rieti	€ 800.000,00	Privata
132	44	Lazio	RI	Castel Sant'Angelo	S. Pastore	Rieti	€ 320.000,00	Privata
133	45	Lazio	RI	Cittareale	S. Giusta Vergine e Martire	Rieti	€ 300.000,00	Privata
134	46	Lazio	RI	Cittareale	S. Maria Assunta	Rieti	€ 610.000,00	Privata
135	47	Lazio	RI	Cittareale	S. Croce	Rieti	€ 320.000,00	Privata
136	48	Lazio	RI	Cittareale	S. Rocco	Rieti	€ 250.000,00	Privata
138	50	Lazio	RI	Leonessa	Chiesa Parr.le di S. Pietro in Cellis	Rieti	€ 420.000,00	Privata
139	51	Lazio	RI	Leonessa	S. Giovanni Battista	Rieti	€ 200.000,00	Privata
140	52	Lazio	RI	Leonessa	S. Venanzio	Rieti	€ 400.000,00	Privata
141	53	Lazio	RI	Leonessa	S. Francesco d'Assisi	Rieti	€ 800.000,00	Privata
142	54	Lazio	RI	Leonessa	Santuario Madonna delle Grazie	Rieti	€ 300.000,00	Privata
143	55	Lazio	RI	Leonessa	S. Giovanni	Rieti	€ 230.000,00	Privata
144	56	Lazio	RI	Leonessa	S. Paolo Apostolo (S.S. Pietro e Paolo)	Rieti	€ 220.000,00	Privata
145	57	Lazio	RI	Leonessa	S. Michele Arcangelo (S. Maria Assunta)	Rieti	€ 360.000,00	Privata
146	58	Lazio	RI	Leonessa	SS. Agapito e Biagio	Rieti	€ 120.000,00	Privata
147	59	Lazio	RI	Leonessa	S. Michele Arcangelo	Rieti	€ 450.000,00	Privata
148	60	Lazio	RI	Leonessa	S. Pietro (Apostolo)	Rieti	€ 120.000,00	Privata
149	61	Lazio	RI	Leonessa	S. Margherita d'Antiochia	Rieti	€ 180.000,00	Privata
150	62	Lazio	RI	Leonessa	S. Vito Martire (S. Anna)	Rieti	€ 200.000,00	Privata
151	63	Lazio	RI	Leonessa	San Pietro	Rieti	€ 560.000,00	Privata
152	64	Lazio	RI	Leonessa	S. Nicola di Bari	Rieti	€ 180.000,00	Privata
153	65	Lazio	RI	Leonessa	SS. Crocifisso	Rieti	€ 240.000,00	Privata
154	66	Lazio	RI	Leonessa	S. Bonaventura	Rieti	€ 220.000,00	Privata
155	67	Lazio	RI	Leonessa	S. Salvatore	Rieti	€ 120.000,00	Privata
156	68	Lazio	RI	Leonessa	S. Maria di Loreto	F.E.C.	€ 750.000,00	Privata
157	69	Lazio	RI	Leonessa	San Pietro	F.E.C.	€ 240.000,00	Privata
158	70	Lazio	RI	Poggio Bustone	SS. Annunziata	Rieti	€ 270.000,00	Privata
159	71	Lazio	RI	Posta	S. Felice	Rieti	€ 170.000,00	Privata
160	72	Lazio	RI	Posta	Chiesa Parr.le di S. Maria della Neve	Rieti	€ 280.000,00	Privata
161	73	Lazio	RI	Posta	S. Giusta	Rieti	€ 170.000,00	Privata
162	74	Lazio	RI	Posta	Chiesa delle Anime Sante del Purgatorio	Rieti	€ 200.000,00	Privata
163	75	Lazio	RI	Posta	S. Pietro (S. Vito)	Rieti	€ 120.000,00	Privata
164	76	Lazio	RI	Posta	S. Antonio (o S.Agostino)	Rieti	€ 480.000,00	Privata
165	77	Lazio	RI	Posta	S. Maria Addolorata	Rieti	€ 200.000,00	Privata
167	79	Lazio	RI	Rieti	S. Maria delle Grazie	Rieti	€ 150.000,00	Privata
168	80	Lazio	RI	Rieti	S. Biagio	Rieti	€ 190.000,00	Privata
169	81	Lazio	RI	Rieti	Sant'Agnese	Rieti	€ 370.000,00	Privata
170	82	Lazio	RI	Rieti	S. Caterina	Rieti	€ 400.000,00	Privata
171	83	Lazio	RI	Rieti	Sant'Antonio al Monte	Rieti	€ 240.000,00	Privata
172	84	Lazio	RI	Rieti	S. Rufo	F.E.C.	€ 550.000,00	Privata
173	85	Lazio	RI	Rivodutri	S. Michele Arcangelo	Rieti	€ 340.000,00	Privata
174	1	Marche	AP	Acquasanta Terme	San Sebastiano	Ascoli Piceno	€ 240.000,00	Privata
175	2	Marche	AP	Acquasanta Terme	San Sebastiano	Ascoli Piceno	€ 260.000,00	Privata
176	3	Marche	AP	Acquasanta Terme	San Martino	Ascoli Piceno	€ 300.000,00	Privata
177	4	Marche	AP	Acquasanta Terme	San Vincenzo Ferreri	Ascoli Piceno	€ 150.000,00	Privata
178	5	Marche	AP	Acquasanta Terme	San Martino	Ascoli Piceno	€ 250.000,00	Privata
179	6	Marche	AP	Acquasanta Terme	San Pietro	Ascoli Piceno	€ 180.000,00	Privata
180	7	Marche	AP	Acquasanta Terme	Immacolata Concezione	Ascoli Piceno	€ 120.000,00	Privata
181	8	Marche	AP	Acquasanta Terme	Santa Caterina	Ascoli Piceno	€ 350.000,00	Privata
182	9	Marche	AP	Acquasanta Terme	Santa Maria Lauretana	Ascoli Piceno	€ 320.000,00	Privata
183	10	Marche	AP	Acquasanta Terme	San Giovanni	Ascoli Piceno	€ 230.000,00	Privata
184	11	Marche	AP	Acquasanta Terme	Sant'Antonio Abate	Ascoli Piceno	€ 160.000,00	Privata
185	12	Marche	AP	Acquasanta Terme	San Giorgio	Ascoli Piceno	€ 150.000,00	Privata
186	13	Marche	AP	Acquasanta Terme	Madonna della Misericordia	Ascoli Piceno	€ 310.000,00	Privata

ID Ord	ID Reg	Reg	PR	COMUNE	DENOMINAZIONE EDIFICI DI CULTO	DIOCESI / ENTE	IMPORTO STIMATO	Procedura
187	14	Marche	AP	Acquasanta Terme	SS. Crocifisso	Ascoli Piceno	€ 200.000,00	Privata
188	15	Marche	FM	Amandola	San Pietro Apostolo	Fermo	€ 410.000,00	Privata
189	16	Marche	FM	Amandola	Abbazia S Vincenzo e Anastasio	Fermo	€ 700.000,00	Privata
190	17	Marche	FM	Amandola	San Michele	Fermo	€ 250.000,00	Privata
191	18	Marche	FM	Amandola	San Lorenzo (Benedettine)	Fermo	€ 390.000,00	Privata
192	19	Marche	FM	Amandola	San Maria (Marnacchia)	Fermo	€ 170.000,00	Privata
193	20	Marche	FM	Amandola	San Cristoforo	Fermo	€ 450.000,00	Privata
194	21	Marche	FM	Amandola	Santa Maria della Meta	Fermo	€ 200.000,00	Privata
195	22	Marche	FM	Amandola	San Bernardino	Fermo	€ 390.000,00	Privata
196	23	Marche	MC	Apiro	San Michele Arcangelo	Camerino - San Severino Marche	€ 430.000,00	Privata
197	24	Marche	MC	Apiro	Santa Maria Maddalena	Camerino - San Severino Marche	€ 340.000,00	Privata
198	25	Marche	MC	Apiro	San Isidoro	Camerino - San Severino Marche	€ 350.000,00	Privata
199	26	Marche	MC	Apiro	San Salvatore	Camerino - San Severino Marche	€ 220.000,00	Privata
200	27	Marche	MC	Apiro	Santa Felicita	Camerino - San Severino Marche	€ 110.000,00	Privata
202	29	Marche	AP	Arquata del Tronto	Sant'Agata	Ascoli Piceno	€ 680.000,00	Privata
203	30	Marche	AP	Arquata del Tronto	Santa Maria delle Grazie	Ascoli Piceno	€ 490.000,00	Privata
205	32	Marche	AP	Arquata del Tronto	Santissimi Pietro e Paolo	Ascoli Piceno	€ 350.000,00	Privata
206	33	Marche	AP	Arquata del Tronto	Santa Caterina	Ascoli Piceno	€ 370.000,00	Privata
208	35	Marche	AP	Arquata del Tronto	Santa Croce	Ascoli Piceno	€ 200.000,00	Privata
209	36	Marche	AP	Arquata del Tronto	Santissima Annunziata	Ascoli Piceno	€ 640.000,00	Privata
210	37	Marche	AP	Arquata del Tronto	San silvestro	Ascoli Piceno	€ 760.000,00	Privata
211	38	Marche	AP	Arquata del Tronto	San Matteo	Ascoli Piceno	€ 380.000,00	Privata
212	39	Marche	AP	Ascoli Piceno	Sacro Cuore	Ascoli Piceno	€ 410.000,00	Privata
213	40	Marche	AP	Ascoli Piceno	Madonna del Ponte	Ascoli Piceno	€ 200.000,00	Privata
214	41	Marche	AP	Ascoli Piceno	San Michele Arcangelo	Ascoli Piceno	€ 120.000,00	Privata
215	42	Marche	AP	Ascoli Piceno	San Lorenzo	Ascoli Piceno	€ 150.000,00	Privata
216	43	Marche	AP	Ascoli Piceno	San Margherita	Ascoli Piceno	€ 340.000,00	Privata
217	44	Marche	AP	Ascoli Piceno	Immacolata Concezione	Ascoli Piceno	€ 550.000,00	Privata
218	45	Marche	AP	Ascoli Piceno	Santi Benedetto e Cristina	Ascoli Piceno	€ 290.000,00	Privata
219	46	Marche	AP	Ascoli Piceno	Santa Margherita (nuova)	Ascoli Piceno	€ 150.000,00	Privata
220	47	Marche	AP	Ascoli Piceno	Santa Maria Intervineas	Ascoli Piceno	€ 450.000,00	Privata
221	48	Marche	AP	Ascoli Piceno	San Vittore	Ascoli Piceno	€ 370.000,00	Privata
222	49	Marche	AP	Ascoli Piceno	San Giacomo Apostolo	Ascoli Piceno	€ 720.000,00	Privata
224	51	Marche	AP	Ascoli Piceno	Santa Maria Lauretana	Ascoli Piceno	€ 160.000,00	Privata
225	52	Marche	AP	Ascoli Piceno	Santa Giusta	Ascoli Piceno	€ 150.000,00	Privata
226	53	Marche	AP	Ascoli Piceno	San Pietro	Ascoli Piceno	€ 100.000,00	Privata
227	54	Marche	AP	Ascoli Piceno	Ss. Annunziata	F.E.C.	€ 340.000,00	Privata
228	55	Marche	MC	Belforte del Chienti	San Pietro	Camerino - San Severino Marche	€ 290.000,00	Privata
229	56	Marche	MC	Belforte del Chienti	Madonna d'Antegiano	Camerino - San Severino Marche	€ 100.000,00	Privata
230	57	Marche	FM	Belmonte Piceno	Madonna delle Grazie	Fermo	€ 140.000,00	Privata
231	58	Marche	FM	Belmonte Piceno	Chiesa Madonna del Rosario	Fermo	€ 320.000,00	Privata
234	61	Marche	MC	Caldarola	Santa Caterina	Camerino - San Severino Marche	€ 690.000,00	Privata
235	62	Marche	MC	Caldarola	Santa Croce	Camerino - San Severino Marche	€ 620.000,00	Privata
236	63	Marche	MC	Caldarola	Ss. Martino e Giorgio	Camerino - San Severino Marche	€ 670.000,00	Privata
237	64	Marche	MC	Caldarola	Santi Pietro e Biagio	Camerino - San Severino Marche	€ 520.000,00	Privata
238	65	Marche	MC	Caldarola	San Rocco	Camerino - San Severino Marche	€ 90.000,00	Privata
239	66	Marche	MC	Caldarola	Madonna delle Grazie	Camerino - San Severino Marche	€ 170.000,00	Privata
242	69	Marche	MC	Camerino	San Giovanni B. Decollato	Camerino - San Severino Marche	€ 330.000,00	Privata
243	70	Marche	MC	Camerino	San Nicolò	Camerino - San Severino Marche	€ 430.000,00	Privata
244	71	Marche	MC	Camerino	Santa Chiara (del Convento di S. Chiara)	Camerino - San Severino Marche	€ 330.000,00	Privata

ID Ord	ID Reg	Reg	PR	COMUNE	DENOMINAZIONE EDIFICI DI CULTO	DIOCESI / ENTE	IMPORTO STIMATO	Procedura
245	72	Marche	MC	Camerino	San Venanzio Piccolo	Camerino - San Severino Marche	€ 450.000,00	Privata
246	73	Marche	MC	Camerino	Santa Maria dei Servi	Camerino - San Severino Marche	€ 400.000,00	Privata
247	74	Marche	MC	Camerino	San Biagio	Camerino - San Severino Marche	€ 420.000,00	Privata
248	75	Marche	MC	Camerino	SS. Crocifisso	Camerino - San Severino Marche	€ 600.000,00	Privata
249	76	Marche	MC	Camerino	Santa Maria del Rosario	Camerino - San Severino Marche	€ 410.000,00	Privata
250	77	Marche	MC	Camerino	Santa Croce	Camerino - San Severino Marche	€ 250.000,00	Privata
251	78	Marche	MC	Camerino	San Cristoforo	Camerino - San Severino Marche	€ 330.000,00	Privata
252	79	Marche	MC	Camerino	Immacolata	Camerino - San Severino Marche	€ 270.000,00	Privata
253	80	Marche	MC	Camerino	San Savino	Camerino - San Severino Marche	€ 280.000,00	Privata
254	81	Marche	MC	Camerino	San Giacomo	Camerino - San Severino Marche	€ 730.000,00	Privata
255	82	Marche	MC	Camerino	Sant' Anna	Camerino - San Severino Marche	€ 340.000,00	Privata
256	83	Marche	MC	Camerino	Sant' Anastasia	Camerino - San Severino Marche	€ 280.000,00	Privata
257	84	Marche	MC	Camerino	Santa Maria Acquae Imbricis	Camerino - San Severino Marche	€ 370.000,00	Privata
258	85	Marche	MC	Camerino	San Pietro	Camerino - San Severino Marche	€ 330.000,00	Privata
260	87	Marche	MC	Camporotondo di Fiastrone	Ex Chiesa Madonnetta	Camerino - San Severino Marche	€ 400.000,00	Privata
261	88	Marche	AP	Carassai	Santa Maria del Buon Gesù	Fermo	€ 350.000,00	Privata
262	89	Marche	AP	Castel di Lama	Santa Maria degli Angeli	Ascoli Piceno	€ 280.000,00	Privata
263	90	Marche	MC	Castelraimondo	S. Barbara	Camerino - San Severino Marche	€ 800.000,00	Privata
264	91	Marche	MC	Castelraimondo	S. Biagio	Camerino - San Severino Marche	€ 710.000,00	Privata
265	92	Marche	MC	Castelraimondo	S. Maria Assunta	Camerino - San Severino Marche	€ 420.000,00	Privata
266	93	Marche	MC	Castelraimondo	S. Lorenzo	Camerino - San Severino Marche	€ 490.000,00	Privata
267	94	Marche	MC	Castelraimondo	S. Maria Ausiliatrice	Camerino - San Severino Marche	€ 260.000,00	Privata
268	95	Marche	MC	Castelsantangelo sul Nera	S. Sebastiano	Camerino - San Severino Marche	€ 320.000,00	Privata
270	97	Marche	MC	Castelsantangelo sul Nera	S. Martino dei Gualdesi	Camerino - San Severino Marche	€ 700.000,00	Privata
271	98	Marche	MC	Castelsantangelo sul Nera	S. Pietro	Camerino - San Severino Marche	€ 490.000,00	Privata
273	100	Marche	MC	Castelsantangelo sul Nera	S. Lucia	Camerino - San Severino Marche	€ 340.000,00	Privata
275	102	Marche	MC	Castelsantangelo sul Nera	S. Vittorino	Camerino - San Severino Marche	€ 660.000,00	Privata
276	103	Marche	MC	Castelsantangelo sul Nera	S. Liberatore	Camerino - San Severino Marche	€ 230.000,00	Privata
277	104	Marche	MC	Castelsantangelo sul Nera	S. Spirito	Camerino - San Severino Marche	€ 590.000,00	Privata
278	105	Marche	MC	Castelsantangelo sul Nera	Madonna del Domo	Camerino - San Severino Marche	€ 220.000,00	Privata
279	106	Marche	MC	Castelsantangelo sul Nera	S. Giovanni Battista	Camerino - San Severino Marche	€ 770.000,00	Privata
280	107	Marche	AP	Castignano	San Michele Arcangelo (Vecchia)	Ascoli Piceno	€ 130.000,00	Privata
281	108	Marche	AP	Castignano	Chiesa di S.Pietro Apostolo	San Benedetto del Tronto - Ripatransone - Montalto	€ 750.000,00	Privata
282	109	Marche	AP	Castorano	Santa Maria della visitazione	Ascoli Piceno	€ 340.000,00	Privata
283	110	Marche	AN	Cerreto d'Esi	S. Maria della Porta	Fabriano - Matelica	€ 170.000,00	Privata
284	111	Marche	MC	Cessapalombo	Abbazia SS. Salvatore	Camerino - San Severino Marche	€ 700.000,00	Privata
286	113	Marche	MC	Cessapalombo	S. Vito	Camerino - San Severino Marche	€ 120.000,00	Privata
287	114	Marche	MC	Cingoli	San Filippo Neri	Macerata - Tolentino - Recanati - Cingoli - Treia	€ 520.000,00	Privata

ID Ord	ID Reg	Reg	PR	COMUNE	DENOMINAZIONE EDIFICI DI CULTO	DIOCESI / ENTE	IMPORTO STIMATO	Procedura
289	116	Marche	MC	Cingoli	San Giovanni Evangelista	Macerata - Tolentino - Recanati - Cingoli - Treia	€ 540.000,00	Privata
290	117	Marche	MC	Cingoli	Santi Vittore e Corona	Macerata - Tolentino - Recanati - Cingoli - Treia	€ 250.000,00	Privata
291	118	Marche	MC	Cingoli	Santa Maria Assunta	Macerata - Tolentino - Recanati - Cingoli - Treia	€ 480.000,00	Privata
293	120	Marche	MC	Cingoli	Sant'Esuperanzio	Macerata - Tolentino - Recanati - Cingoli - Treia	€ 700.000,00	Privata
297	124	Marche	MC	Cingoli	San Sperandia	Macerata - Tolentino - Recanati - Cingoli - Treia	€ 570.000,00	Privata
298	125	Marche	AP	Colli del Tronto	S. Felicita	Ascoli Piceno	€ 440.000,00	Privata
299	126	Marche	MC	Colmurano	Santissima Annunziata	Macerata - Tolentino - Recanati - Cingoli - Treia	€ 280.000,00	Privata
300	127	Marche	MC	Colmurano	Buona Morte	Macerata - Tolentino - Recanati - Cingoli - Treia	€ 70.000,00	Privata
301	128	Marche	AP	Comunanza	Santa Caterina d'Alessandria	San Benedetto del Tronto - Ripatransone - Montalto	€ 120.000,00	Privata
302	129	Marche	AP	Comunanza	S Maria Assunta (Polverina)	Fermo	€ 230.000,00	Privata
303	130	Marche	AP	Comunanza	SS Pietro e Paolo (fraz. Gabbiano)	Fermo	€ 260.000,00	Privata
304	131	Marche	AP	Comunanza	SS Ilario e Maria	Fermo	€ 280.000,00	Privata
305	132	Marche	MC	Corridona	del Suffragio detta S Michele	Fermo	€ 680.000,00	Privata
306	133	Marche	MC	Corridona	S Maria in Pacigliano	Fermo	€ 120.000,00	Privata
307	134	Marche	AP	Cossignano	Madonna delle Grazie	San Benedetto del Tronto - Ripatransone - Montalto	€ 150.000,00	Privata
309	136	Marche	MC	Esanatoglia	Ss. Giovanni e Andrea	Camerino - San Severino Marche	€ 340.000,00	Privata
310	137	Marche	MC	Esanatoglia	S. Sebastiano	Camerino - San Severino Marche	€ 170.000,00	Privata
311	138	Marche	AN	Fabriano	San Paterniano V.	Fabriano - Matelica	€ 550.000,00	Privata
312	139	Marche	AN	Fabriano	Sant'Ilario	Fabriano - Matelica	€ 200.000,00	Privata
313	140	Marche	AN	Fabriano	San Pietro	Fabriano - Matelica	€ 460.000,00	Privata
314	141	Marche	AN	Fabriano	Sacro Cuore	Fabriano - Matelica	€ 300.000,00	Privata
315	142	Marche	AN	Fabriano	S. Margherita	Fabriano - Matelica	€ 100.000,00	Privata
316	143	Marche	AN	Fabriano	San Michele Arcangelo	Fabriano - Matelica	€ 180.000,00	Privata
317	144	Marche	AN	Fabriano	Santa Maria Assunta	Fabriano - Matelica	€ 210.000,00	Privata
318	145	Marche	AN	Fabriano	San Filippo	Fabriano - Matelica	€ 330.000,00	Privata
320	147	Marche	FM	Falerone	Santa Margherita	Fermo	€ 320.000,00	Privata
321	148	Marche	FM	Fermo	Misericordia	Fermo	€ 600.000,00	Privata
323	150	Marche	MC	Fiastra	S. Marco in Colpolina	Camerino - San Severino Marche	€ 690.000,00	Privata
325	152	Marche	MC	Fiastra	S. Salvatore	Camerino - San Severino Marche	€ 240.000,00	Privata
326	153	Marche	MC	Fiastra	S. Maria	Camerino - San Severino Marche	€ 300.000,00	Privata
327	154	Marche	MC	Fiastra	S. Flaviano	Camerino - San Severino Marche	€ 190.000,00	Privata
328	155	Marche	MC	Fiastra	S. Maria del Vallone	Camerino - San Severino Marche	€ 250.000,00	Privata
329	156	Marche	MC	Fiastra	S. Maria Assunta	Camerino - San Severino Marche	€ 560.000,00	Privata
330	157	Marche	MC	Fiastra	San Rocco	Camerino - San Severino Marche	€ 210.000,00	Privata

ID Ord	ID Reg	Reg	PR	COMUNE	DENOMINAZIONE EDIFICI DI CULTO	DIOCESI / ENTE	IMPORTO STIMATO	Procedura
331	158	Marche	MC	Fiuminata	S. Maria Assunta	Camerino - San Severino Marche	€ 450.000,00	Privata
332	159	Marche	MC	Fiuminata	S. Giovanni Battista	Camerino - San Severino Marche	€ 620.000,00	Privata
333	160	Marche	MC	Fiuminata	Santuario B.V. Addolorata	Camerino - San Severino Marche	€ 320.000,00	Privata
334	161	Marche	MC	Fiuminata	Madonna della Caprareccia	Camerino - San Severino Marche	€ 120.000,00	Privata
335	162	Marche	AP	Folignano	San Benedetto	Ascoli Piceno	€ 80.000,00	Privata
336	163	Marche	AP	Force	Sant'Elia	Ascoli Piceno	€ 250.000,00	Privata
337	164	Marche	AP	Force	San Paolo	Ascoli Piceno	€ 560.000,00	Privata
338	165	Marche	MC	Gagliole	S. Michele Arcangelo	Camerino - San Severino Marche	€ 420.000,00	Privata
339	166	Marche	MC	Gagliole	S. Maria delle Macchie	Camerino - San Severino Marche	€ 310.000,00	Privata
340	167	Marche	AN	Genga	Santi Giovanni e Paolo	Fabriano - Matelica	€ 260.000,00	Privata
342	169	Marche	MC	Gualdo	S. Elpidio	Fermo	€ 300.000,00	Privata
343	170	Marche	MC	Gualdo	Santa Maria Maddalena	Fermo	€ 260.000,00	Privata
345	172	Marche	MC	Loro Piceno	S Lucia	Fermo	€ 400.000,00	Privata
346	173	Marche	MC	Loro Piceno	S Lorenzo	Fermo	€ 270.000,00	Privata
347	174	Marche	MC	Loro Piceno	Chiesa di San Giorgio	Fermo	€ 290.000,00	Privata
348	175	Marche	MC	Loro Piceno	Chiesa di San Rocco	Fermo	€ 60.000,00	Privata
349	176	Marche	MC	Macerata	Madonna della Misericordia	Macerata - Tolentino - Recanati - Cingoli - Treia	€ 530.000,00	Privata
350	177	Marche	MC	Macerata	San Giorgio	Macerata - Tolentino - Recanati - Cingoli - Treia	€ 400.000,00	Privata
351	178	Marche	MC	Macerata	Santissimo Crocifisso	Macerata - Tolentino - Recanati - Cingoli - Treia	€ 400.000,00	Privata
352	179	Marche	MC	Macerata	Santo Sepolcro	Macerata - Tolentino - Recanati - Cingoli - Treia	€ 380.000,00	Privata
353	180	Marche	MC	Macerata	Santa Maria della Porta	Macerata - Tolentino - Recanati - Cingoli - Treia	€ 550.000,00	Privata
354	181	Marche	MC	Macerata	Immacolata	Macerata - Tolentino - Recanati - Cingoli - Treia	€ 380.000,00	Privata
355	182	Marche	MC	Macerata	Sacro Cuore	Macerata - Tolentino - Recanati - Cingoli - Treia	€ 580.000,00	Privata
356	183	Marche	MC	Macerata	Santo Stefano	Macerata - Tolentino - Recanati - Cingoli - Treia	€ 270.000,00	Privata
357	184	Marche	MC	Macerata	San Michele Arcangelo	Macerata - Tolentino - Recanati - Cingoli - Treia	€ 440.000,00	Privata
358	185	Marche	MC	Macerata	San Filippo Neri	Macerata - Tolentino - Recanati - Cingoli - Treia	€ 800.000,00	Privata
359	186	Marche	MC	Macerata	Santa Maria del Monte	Macerata - Tolentino - Recanati - Cingoli - Treia	€ 450.000,00	Privata
360	187	Marche	MC	Macerata	Ss. Sacramento	Macerata - Tolentino - Recanati - Cingoli - Treia	€ 700.000,00	Privata
362	189	Marche	MC	Matelica	Santa Maria Maddalena	Fabriano - Matelica	€ 330.000,00	Privata
363	190	Marche	MC	Matelica	Suffragio	Fabriano - Matelica	€ 400.000,00	Privata
364	191	Marche	MC	Mogliano	Santuario SS Crocifisso	Fermo	€ 550.000,00	Privata
365	192	Marche	FM	Monsanpietro Morico	SS Pietro Apostolo e Antonio Abate	Fermo	€ 650.000,00	Privata
366	193	Marche	FM	Monsanpietro Morico	Chiesa S. Francesco	Fermo	€ 640.000,00	Privata
367	194	Marche	AP	Montalto delle Marche	Madonna delle Grazie	San Benedetto del Tronto - Ripatransone - Montalto	€ 300.000,00	Privata

ID Ord	ID Reg	Reg	PR	COMUNE	DENOMINAZIONE EDIFICI DI CULTO	DIOCESI / ENTE	IMPORTO STIMATO	Procedura
368	195	Marche	AP	Montalto delle Marche	San Emidio	San Benedetto del Tronto - Ripatransone - Montalto	€ 140.000,00	Privata
369	196	Marche	FM	Montappone	Santa Maria del Castello	Fermo	€ 380.000,00	Privata
370	197	Marche	MC	Monte Cavallo	S. Benedetto	Camerino - San Severino Marche	€ 400.000,00	Privata
371	198	Marche	FM	Monte Rinaldo	SS. Sacramento e Rosario	Fermo	€ 760.000,00	Privata
372	199	Marche	MC	Monte San Giusto	S Stefano	Fermo	€ 400.000,00	Privata
373	200	Marche	MC	Monte San Martino	S Martino Vescovo	Fermo	€ 300.000,00	Privata
374	201	Marche	FM	Monte San Pietrangeli	Collegiata SS Lorenzo e Biagio	Fermo	€ 760.000,00	Privata
377	204	Marche	AP	Montedinove	Santa Maria in Cellis	San Benedetto del Tronto - Ripatransone - Montalto	€ 80.000,00	Privata
378	205	Marche	AP	Montedinove	Santuario di S. Tommaso Becket	San Benedetto del Tronto - Ripatransone - Montalto	€ 120.000,00	Privata
379	206	Marche	FM	Montefalcone Appennino	San Pietro	Fermo	€ 550.000,00	Privata
380	207	Marche	FM	Montefalcone Appennino	San Michele Arcangelo	Fermo	€ 380.000,00	Privata
381	208	Marche	FM	Montefortino	Santa Lucia	Fermo	€ 400.000,00	Privata
382	209	Marche	FM	Montefortino	San Nicolò	Fermo	€ 160.000,00	Privata
383	210	Marche	FM	Montefortino	Sant' Agostino	Fermo	€ 580.000,00	Privata
384	211	Marche	FM	Montefortino	Sant' Andrea	Fermo	€ 230.000,00	Privata
385	212	Marche	FM	Montefortino	Abbazia di Sant'Angelo in Montespino	Fermo	€ 330.000,00	Privata
386	213	Marche	AP	Montegallo	San Savino	Ascoli Piceno	€ 320.000,00	Privata
387	214	Marche	AP	Montegallo	SS. Pietro e Paolo	Ascoli Piceno	€ 260.000,00	Privata
388	215	Marche	AP	Montegallo	S. Michele Arcangelo	Ascoli Piceno	€ 460.000,00	Privata
389	216	Marche	AP	Montegallo	S. Giovanni Battista	Ascoli Piceno	€ 360.000,00	Privata
390	217	Marche	AP	Montegallo	S. Bernardino	Ascoli Piceno	€ 300.000,00	Privata
391	218	Marche	AP	Montegallo	S. Rocco	Ascoli Piceno	€ 250.000,00	Privata
392	219	Marche	AP	Montegallo	S. Lucia	Ascoli Piceno	€ 310.000,00	Privata
393	220	Marche	AP	Montegallo	Santa Liberata	Ascoli Piceno	€ 100.000,00	Privata
394	221	Marche	FM	Montegiorgio	SS Maria e Zenone (Alteta)	Fermo	€ 620.000,00	Privata
395	222	Marche	FM	Monteleone di Fermo	San Giovanni Battista	Fermo	€ 330.000,00	Privata
396	223	Marche	FM	Montelparo	San Gregorio	San Benedetto del Tronto - Ripatransone - Montalto	€ 320.000,00	Privata
397	224	Marche	FM	Montelparo	Santa Maria in Camurano	San Benedetto del Tronto - Ripatransone - Montalto	€ 360.000,00	Privata
399	226	Marche	AP	Montemonaco	San Bartolomeo	San Benedetto del Tronto - Ripatransone - Montalto	€ 180.000,00	Privata
400	227	Marche	AP	Montemonaco	Sant' Andrea	San Benedetto del Tronto - Ripatransone - Montalto	€ 250.000,00	Privata
401	228	Marche	FM	Montottone	Santa Maria Ausiliatrice	Fermo	€ 450.000,00	Privata
402	229	Marche	MC	Muccia	Madonna di Coldeiventi	Camerino - San Severino Marche	€ 300.000,00	Privata
403	230	Marche	MC	Muccia	Madonna di Varano	Camerino - San Severino Marche	€ 330.000,00	Privata
404	231	Marche	MC	Muccia	San Nicolo	Camerino - San Severino Marche	€ 290.000,00	Privata
405	232	Marche	MC	Muccia	San Giovanni	Camerino - San Severino Marche	€ 180.000,00	Privata
406	233	Marche	AP	Offida	San Venanzio	Ascoli Piceno	€ 150.000,00	Privata
407	234	Marche	AP	Offida	Santi Filippo e Basso	Ascoli Piceno	€ 310.000,00	Privata
408	235	Marche	FM	Ortezzano	San Girolamo	Fermo	€ 350.000,00	Privata
409	236	Marche	FM	Ortezzano	Santa Maria del Soccorso	Fermo	€ 220.000,00	Privata
410	237	Marche	AP	Palmiano	Madonna delle Fornaci	Ascoli Piceno	€ 150.000,00	Privata

ID Ord	ID Reg	Reg	PR	COMUNE	DENOMINAZIONE EDIFICI DI CULTO	DIOCESI / ENTE	IMPORTO STIMATO	Procedura
411	238	Marche	MC	Penna San Giovanni	San Giuseppe	Fermo	€ 630.000,00	Privata
413	240	Marche	MC	Petriolo	Chiesa della Castelletta	Fermo	€ 90.000,00	Privata
414	241	Marche	MC	Petriolo	Santi Martino e Marco	Fermo	€ 490.000,00	Privata
415	242	Marche	MC	Petriolo	Santa Maria delle Grazie	Fermo	€ 290.000,00	Privata
416	243	Marche	MC	Pieve Torina	Sant' Oreste	Camerino - San Severino Marche	€ 390.000,00	Privata
417	244	Marche	MC	Pieve Torina	San Pietro	Camerino - San Severino Marche	€ 670.000,00	Privata
418	245	Marche	MC	Pieve Torina	S. Maria	Camerino - San Severino Marche	€ 400.000,00	Privata
419	246	Marche	MC	Pieve Torina	S. Vito	Camerino - San Severino Marche	€ 400.000,00	Privata
420	247	Marche	MC	Pieve Torina	S. Biagio	Camerino - San Severino Marche	€ 485.000,00	Privata
421	248	Marche	MC	Pieve Torina	Ss. Cosma e Damiano	Camerino - San Severino Marche	€ 450.000,00	Privata
422	249	Marche	MC	Pieve Torina	S. Ilario	Camerino - San Severino Marche	€ 540.000,00	Privata
423	250	Marche	MC	Pieve Torina	S. Rocco	Camerino - San Severino Marche	€ 60.000,00	Privata
424	251	Marche	MC	Pieve Torina	Santa Maria Ausiliatrice	Camerino - San Severino Marche	€ 200.000,00	Privata
425	252	Marche	MC	Pieve Torina	San Michele Arcangelo	Camerino - San Severino Marche	€ 200.000,00	Privata
426	253	Marche	MC	Pioraco	S. Maria delle Lacrime	Camerino - San Severino Marche	€ 640.000,00	Privata
427	254	Marche	MC	Pioraco	San Francesco	Camerino - San Severino Marche	€ 450.000,00	Privata
428	255	Marche	MC	Poggio San Vicino	Santa Maria Assunta	Camerino - San Severino Marche	€ 150.000,00	Privata
430	257	Marche	MC	Pollenza	Santi Francesco e Antonio	Macerata - Tolentino - Recanati - Cingoli - Treia	€ 700.000,00	Privata
431	258	Marche	MC	Pollenza	Immacolata	Macerata - Tolentino - Recanati - Cingoli - Treia	€ 240.000,00	Privata
432	259	Marche	MC	Pollenza	Santa Lucia	Macerata - Tolentino - Recanati - Cingoli - Treia	€ 160.000,00	Privata
433	260	Marche	FM	Ponzano di Fermo	San Marco	Fermo	€ 240.000,00	Privata
435	262	Marche	FM	Rapagnano	Sant' Antonio	Fermo	€ 490.000,00	Privata
436	263	Marche	FM	Rapagnano	San Giovanni Battista	Fermo	€ 420.000,00	Privata
438	265	Marche	MC	Ripe San Ginesio	San Silvestro	Camerino - San Severino Marche	€ 80.000,00	Privata
439	266	Marche	AP	Roccafluvione	Santissimi Nicola e Ilario	Ascoli Piceno	€ 220.000,00	Privata
440	267	Marche	AP	Roccafluvione	Sant'Antonio	Ascoli Piceno	€ 120.000,00	Privata
441	268	Marche	AP	Roccafluvione	Ss. Giacomo e Pancrazio	Ascoli Piceno	€ 100.000,00	Privata
442	269	Marche	AP	Roccafluvione	Santa Maria delle Grazie	Ascoli Piceno	€ 200.000,00	Privata
443	270	Marche	AP	Roccafluvione	Santa Maria	Ascoli Piceno	€ 240.000,00	Privata
444	271	Marche	AP	Roccafluvione	Ss. Martino e Giovanni Battista	Ascoli Piceno	€ 250.000,00	Privata
445	272	Marche	AP	Roccafluvione	S. Anatolia vecchia	Ascoli Piceno	€ 270.000,00	Privata
446	273	Marche	AP	Roccafluvione	S. Maria Intersylvas	Ascoli Piceno	€ 200.000,00	Privata
447	274	Marche	AP	Roccafluvione	S Maria a Corte (Valcinante)	Fermo	€ 410.000,00	Privata
448	275	Marche	AP	Roccafluvione	SS Ippolito e Cassiano	Fermo	€ 260.000,00	Privata
449	276	Marche	AP	Roccafluvione	S Biagio (Meschia)	Fermo	€ 300.000,00	Privata
450	277	Marche	AP	Rotella	Santa Lucia	Ascoli Piceno	€ 50.000,00	Privata
451	278	Marche	AP	Rotella	Santa Viviana	San Benedetto del Tronto - Ripatransone - Montalto	€ 450.000,00	Privata
452	279	Marche	MC	San Ginesio	Abbazia delle Macchie	Camerino - San Severino Marche	€ 650.000,00	Privata
454	281	Marche	MC	San Ginesio	S. Chiara (S. Maria delle Grazie)	Camerino - San Severino Marche	€ 310.000,00	Privata
455	282	Marche	MC	San Ginesio	S. Giacomo	Camerino - San Severino Marche	€ 330.000,00	Privata
456	283	Marche	MC	San Ginesio	S. Maria	Camerino - San Severino Marche	€ 500.000,00	Privata
457	284	Marche	MC	San Ginesio	S. Maria in Selva	Camerino - San Severino Marche	€ 330.000,00	Privata
458	285	Marche	MC	San Ginesio	S. Costanzo	Camerino - San Severino Marche	€ 370.000,00	Privata
459	286	Marche	MC	San Ginesio	S. Gregorio Magno	Camerino - San Severino Marche	€ 640.000,00	Privata

ID Ord	ID Reg	Reg	PR	COMUNE	DENOMINAZIONE EDIFICI DI CULTO	DIOCESI / ENTE	IMPORTO STIMATO	Procedura
460	287	Marche	MC	San Ginesio	S. Croce	Camerino - San Severino Marche	€ 230.000,00	Privata
461	288	Marche	MC	San Ginesio	San Liberato	Camerino - San Severino Marche	€ 290.000,00	Privata
463	290	Marche	MC	San Severino Marche	S. Maria Assunta	Camerino - San Severino Marche	€ 620.000,00	Privata
464	291	Marche	MC	San Severino Marche	S. Anna	Camerino - San Severino Marche	€ 210.000,00	Privata
465	292	Marche	MC	San Severino Marche	S. Maria della Pieve	Camerino - San Severino Marche	€ 280.000,00	Privata
466	293	Marche	MC	San Severino Marche	S. Chiara	F.E.C.	€ 130.000,00	Privata
467	294	Marche	MC	San Severino Marche	S. Filippo Neri	Camerino - San Severino Marche	€ 700.000,00	Privata
469	296	Marche	MC	San Severino Marche	S. Giovanni Battista	Camerino - San Severino Marche	€ 600.000,00	Privata
471	298	Marche	MC	San Severino Marche	S. Maria Annunziata	Camerino - San Severino Marche	€ 330.000,00	Privata
472	299	Marche	MC	San Severino Marche	S. Pietro Apostolo	Camerino - San Severino Marche	€ 330.000,00	Privata
473	300	Marche	MC	San Severino Marche	S. Maria di Valfucina	Camerino - San Severino Marche	€ 340.000,00	Privata
474	301	Marche	MC	San Severino Marche	S. Antonio Abate	Camerino - San Severino Marche	€ 320.000,00	Privata
475	302	Marche	MC	San Severino Marche	S. Pietro Apostolo	Camerino - San Severino Marche	€ 300.000,00	Privata
476	303	Marche	MC	San Severino Marche	S. Maria Assunta	Camerino - San Severino Marche	€ 210.000,00	Privata
477	304	Marche	MC	San Severino Marche	S. Giovanni Battista	Camerino - San Severino Marche	€ 190.000,00	Privata
478	305	Marche	MC	San Severino Marche	Sant'Apollinare	Camerino - San Severino Marche	€ 470.000,00	Privata
481	308	Marche	MC	Sant'Angelo in Pontano	San Michele	Fermo	€ 310.000,00	Privata
482	309	Marche	MC	Sant'Angelo in Pontano	Madonna della Misericordia (detta delle Pietre)	Fermo	€ 490.000,00	Privata
484	311	Marche	MC	Sarnano	S. Cassiano	Camerino - San Severino Marche	€ 370.000,00	Privata
485	312	Marche	MC	Sarnano	S. Pietro - Madonna del Carmine	Camerino - San Severino Marche	€ 260.000,00	Privata
486	313	Marche	MC	Sarnano	Madonna del Buon Consiglio	Camerino - San Severino Marche	€ 230.000,00	Privata
487	314	Marche	MC	Sarnano	Santissimo Crocefisso	Camerino - San Severino Marche	€ 350.000,00	Privata
488	315	Marche	AN	Sassoferrato	Madonna del Cerro	Fabriano - Matelica	€ 255.000,00	Privata
489	316	Marche	MC	Sefro	Madonna dei Calcinari	Camerino - San Severino Marche	€ 110.000,00	Privata
490	317	Marche	MC	Sefro	San Biagio	Camerino - San Severino Marche	€ 420.000,00	Privata
491	318	Marche	MC	Serrapetrona	S. Francesco	Camerino - San Severino Marche	€ 450.000,00	Privata
492	319	Marche	MC	Serrapetrona	S. Lorenzo	Camerino - San Severino Marche	€ 640.000,00	Privata
493	320	Marche	MC	Serrapetrona	S. Maria delle Grazie	Camerino - San Severino Marche	€ 260.000,00	Privata
494	321	Marche	MC	Serravalle di Chienti	S. Martino	Camerino - San Severino Marche	€ 280.000,00	Privata
495	322	Marche	MC	Serravalle di Chienti	S. Salvatore	Camerino - San Severino Marche	€ 530.000,00	Privata
496	323	Marche	MC	Serravalle di Chienti	S. Lorenzo	Camerino - San Severino Marche	€ 500.000,00	Privata
497	324	Marche	MC	Serravalle di Chienti	S. Callisto	Camerino - San Severino Marche	€ 275.000,00	Privata
498	325	Marche	FM	Servigliano	S Marco Evangelista	Fermo	€ 420.000,00	Privata
499	326	Marche	FM	Smerillo	S Martino al Faggio	Fermo	€ 490.000,00	Privata
500	327	Marche	FM	Smerillo	SS Pietro e Paolo Apostoli	Fermo	€ 370.000,00	Privata
501	328	Marche	FM	Smerillo	S. Caterina	Fermo	€ 140.000,00	Privata
503	330	Marche	MC	Tolentino	Santa Maria delle Grazie	Macerata - Tolentino - Recanati - Cingoli - Treia	€ 220.000,00	Privata
504	331	Marche	MC	Tolentino	San Giuseppe	Macerata - Tolentino - Recanati - Cingoli - Treia	€ 450.000,00	Privata

ID Ord	ID Reg	Reg	PR	COMUNE	DENOMINAZIONE EDIFICI DI CULTO	DIOCESI / ENTE	IMPORTO STIMATO	Procedura
505	332	Marche	MC	Tolentino	Santa Maria Maddalena	Macerata - Tolentino - Recanati - Cingoli - Treia	€ 550.000,00	Privata
506	333	Marche	MC	Tolentino	Santa Maria della Tempesta	Macerata - Tolentino - Recanati - Cingoli - Treia	€ 650.000,00	Privata
507	334	Marche	MC	Tolentino	Divina Pastora	Macerata - Tolentino - Recanati - Cingoli - Treia	€ 150.000,00	Privata
508	335	Marche	MC	Tolentino	Santissimo Redentore	Macerata - Tolentino - Recanati - Cingoli - Treia	€ 680.000,00	Privata
509	336	Marche	MC	Tolentino	Sacro Cuore	Macerata - Tolentino - Recanati - Cingoli - Treia	€ 130.000,00	Privata
510	337	Marche	MC	Tolentino	Santa Maria Immacolata	Macerata - Tolentino - Recanati - Cingoli - Treia	€ 800.000,00	Privata
511	338	Marche	MC	Tolentino	Sant' Andrea	Macerata - Tolentino - Recanati - Cingoli - Treia	€ 290.000,00	Privata
513	340	Marche	MC	Treia	Santa Lucia	Macerata - Tolentino - Recanati - Cingoli - Treia	€ 340.000,00	Privata
514	341	Marche	MC	Treia	San Lorenzo	Macerata - Tolentino - Recanati - Cingoli - Treia	€ 220.000,00	Privata
515	342	Marche	MC	Treia	Santa Maria in Selva	Macerata - Tolentino - Recanati - Cingoli - Treia	€ 170.000,00	Privata
516	343	Marche	MC	Treia	Sant'Ubaldo	Macerata - Tolentino - Recanati - Cingoli - Treia	€ 450.000,00	Privata
517	344	Marche	MC	Treia	Santa Chiara	Macerata - Tolentino - Recanati - Cingoli - Treia	€ 840.000,00	Privata
518	345	Marche	MC	Treia	Santa Maria in Paterno	Macerata - Tolentino - Recanati - Cingoli - Treia	€ 540.000,00	Privata
519	346	Marche	MC	Treia	San Girolamo	Macerata - Tolentino - Recanati - Cingoli - Treia	€ 290.000,00	Privata
520	347	Marche	MC	Treia	Madonna del Ponte	Macerata - Tolentino - Recanati - Cingoli - Treia	€ 80.000,00	Privata
521	348	Marche	MC	Treia	Santa Maria in Piana	Macerata - Tolentino - Recanati - Cingoli - Treia	€ 510.000,00	Privata
523	350	Marche	MC	Urbisaglia	Addolorata	Macerata - Tolentino - Recanati - Cingoli - Treia	€ 460.000,00	Privata
524	351	Marche	MC	Urbisaglia	San Giorgio	Macerata - Tolentino - Recanati - Cingoli - Treia	€ 430.000,00	Privata
525	352	Marche	MC	Urbisaglia	Madonna della Maestà	Macerata - Tolentino - Recanati - Cingoli - Treia	€ 110.000,00	Privata
526	353	Marche	MC	Ussita	S. Stefano	Camerino - San Severino Marche	€ 400.000,00	Privata
527	354	Marche	MC	Ussita	S. Andrea Ap.	Camerino - San Severino Marche	€ 800.000,00	Privata
528	355	Marche	MC	Ussita	S. Ercolano	Camerino - San Severino Marche	€ 250.000,00	Privata
529	356	Marche	MC	Ussita	S. Scolastica	Camerino - San Severino Marche	€ 100.000,00	Privata
530	357	Marche	MC	Ussita	Sant'Antonio da Padova	Camerino - San Severino Marche	€ 240.000,00	Privata
531	358	Marche	MC	Ussita	Ss.m .Vincenzo e Anastasio	Camerino - San Severino Marche	€ 520.000,00	Privata
532	359	Marche	MC	Ussita	Madonna del Piano della Croce	Camerino - San Severino Marche	€ 60.000,00	Privata
533	360	Marche	MC	Valfornace (ex Fiordimonte)	S. Biagio	Camerino - San Severino Marche	€ 320.000,00	Privata
534	361	Marche	MC	Valfornace (ex Fiordimonte)	S. Antonio	Camerino - San Severino Marche	€ 350.000,00	Privata
535	362	Marche	MC	Valfornace (ex Fiordimonte)	Madonna del Soldato	Camerino - San Severino Marche	€ 60.000,00	Privata
536	363	Marche	MC	Valfornace (ex Fiordimonte)	Ss. Celso e Filomena	Camerino - San Severino Marche	€ 280.000,00	Privata

ID Ord	ID Reg	Reg	PR	COMUNE	DENOMINAZIONE EDIFICI DI CULTO	DIOCESI / ENTE	IMPORTO STIMATO	Procedura
537	364	Marche	MC	Valfornace (ex Fiordimonte)	Madonna di Monte Aguzzo	Camerino - San Severino Marche	€ 75.000,00	Privata
539	366	Marche	MC	Valfornace (ex Pievebogliana)	S. Giusto	Camerino - San Severino Marche	€ 390.000,00	Privata
540	367	Marche	MC	Valfornace (ex Pievebogliana)	Madonna del Rosario	Camerino - San Severino Marche	€ 650.000,00	Privata
541	368	Marche	MC	Valfornace (ex Pievebovigliana)	S. Giovanni	Camerino - San Severino Marche	€ 520.000,00	Privata
542	369	Marche	AP	Venarotta	Santissimo Salvatore	Ascoli Piceno	€ 320.000,00	Privata
543	370	Marche	AP	Venarotta	S. Maria delle Grazie	Ascoli Piceno	€ 450.000,00	Privata
544	371	Marche	AP	Venarotta	S. Nicola di Bari	Ascoli Piceno	€ 320.000,00	Privata
545	372	Marche	AP	Venarotta	S. Maria Lauretana	Ascoli Piceno	€ 100.000,00	Privata
546	373	Marche	AP	Venarotta	SS. Pietro e Paolo	Ascoli Piceno	€ 200.000,00	Privata
547	374	Marche	AP	Venarotta	S. Giacomo	Ascoli Piceno	€ 70.000,00	Privata
548	375	Marche	AP	Venarotta	Ss.ma Annunziata	Ascoli Piceno	€ 200.000,00	Privata
549	376	Marche	AP	Venarotta	Chiesa nuova di S. Quirico e Giulitta	Ascoli Piceno	€ 360.000,00	Privata
550	377	Marche	MC	Viisso	S. Maria (Cupi)	Camerino - San Severino Marche	€ 170.000,00	Privata
551	378	Marche	MC	Viisso	S. Maria delle Cave	Camerino - San Severino Marche	€ 500.000,00	Privata
552	379	Marche	MC	Visso	Santa Maria Annunziata	Camerino - San Severino Marche	€ 700.000,00	Privata
553	380	Marche	MC	Visso	Sant' Antonio	Camerino - San Severino Marche	€ 700.000,00	Privata
554	381	Marche	MC	Visso	SS. Crocifisso	Camerino - San Severino Marche	€ 430.000,00	Privata
555	382	Marche	MC	Visso	Santa Maria	Camerino - San Severino Marche	€ 350.000,00	Privata
556	383	Marche	MC	Visso	Santa Croce	Camerino - San Severino Marche	€ 290.000,00	Privata
557	384	Marche	MC	Visso	Madonna del Casale	Camerino - San Severino Marche	€ 125.000,00	Privata
558	385	Marche	MC	Visso	Sant'Antonio da Padova	Camerino - San Severino Marche	€ 150.000,00	Privata
559	1	Umbria	TR	Arrone	S. Valentino	Spoleto - Norcia	€ 240.000,00	Privata
560	2	Umbria	TR	Arrone	S. Antonio	Spoleto - Norcia	€ 120.000,00	Privata
563	5	Umbria	PG	Cascia	San Gregorio	Spoleto - Norcia	€ 200.000,00	Privata
564	6	Umbria	PG	Cascia	S. Stefano ed annessi	Spoleto - Norcia	€ 400.000,00	Privata
565	7	Umbria	PG	Cascia	San Giorgio	Spoleto - Norcia	€ 450.000,00	Privata
566	8	Umbria	PG	Cascia	La Concezione	Spoleto - Norcia	€ 350.000,00	Privata
567	9	Umbria	PG	Cascia	S. Sisto	Spoleto - Norcia	€ 550.000,00	Privata
568	10	Umbria	PG	Cascia	S. Maria Assunta	Spoleto - Norcia	€ 285.000,00	Privata
569	11	Umbria	PG	Cascia	S. Felice	Spoleto - Norcia	€ 450.000,00	Privata
571	13	Umbria	PG	Cascia	S. Maria Lauretana	Spoleto - Norcia	€ 450.000,00	Privata
572	14	Umbria	PG	Cascia	Madonna della Misericordia	Spoleto - Norcia	€ 260.000,00	Privata
573	15	Umbria	PG	Cerreto di Spoleto	S. Maria Assunta detta di Piazza	Spoleto - Norcia	€ 300.000,00	Privata
574	16	Umbria	PG	Cerreto di Spoleto	S. Caterina	Spoleto - Norcia	€ 440.000,00	Privata
575	17	Umbria	PG	Cerreto di Spoleto	S. Maria del Verde	Spoleto - Norcia	€ 180.000,00	Privata
576	18	Umbria	PG	Cerreto di Spoleto	S. Giacomo	Spoleto - Norcia	€ 200.000,00	Privata
578	20	Umbria	TR	Ferentillo	S. Stefano (Parrocchiale)	Spoleto - Norcia	€ 500.000,00	Privata
579	21	Umbria	TR	Ferentillo	S. Antonio Abate	Spoleto - Norcia	€ 180.000,00	Privata
581	23	Umbria	PG	Giano dell'Umbria	S. Michele Arcangelo	Spoleto - Norcia	€ 180.000,00	Privata
582	24	Umbria	PG	Gualdo Cattaneo	S. Michele Arcangelo	Spoleto - Norcia	€ 180.000,00	Privata
584	26	Umbria	PG	Montecastello di Vibio	San Filippo e San Giacomo	Orvieto e Todi	€ 200.000,00	Privata
585	27	Umbria	PG	Montefalco	S. Luca	Spoleto - Norcia	€ 250.000,00	Privata
586	28	Umbria	PG	Monteleone di Spoleto	S. Nicola	Spoleto - Norcia	€ 450.000,00	Privata
587	29	Umbria	PG	Monteleone di Spoleto	Madonna Addolorata	Spoleto - Norcia	€ 160.000,00	Privata
588	30	Umbria	PG	Monteleone di Spoleto	S. Gilberto	Spoleto - Norcia	€ 370.000,00	Privata
589	31	Umbria	PG	Norcia	S. Michele Arcangelo	Spoleto - Norcia	€ 530.000,00	Privata

ID Ord	ID Reg	Reg	PR	COMUNE	DENOMINAZIONE EDIFICI DI CULTO	DIOCESI / ENTE	IMPORTO STIMATO	Procedura
591	33	Umbria	PG	Norcia	S. Vito	Spoleto - Norcia	€ 800.000,00	Privata
593	35	Umbria	PG	Norcia	S. Agostino	Spoleto - Norcia	€ 510.000,00	Privata
594	36	Umbria	PG	Norcia	S. Lorenzo	Spoleto - Norcia	€ 800.000,00	Privata
595	37	Umbria	PG	Norcia	S. Eutizio	Spoleto - Norcia	€ 240.000,00	Privata
596	38	Umbria	PG	Norcia	S. Antonio	Spoleto - Norcia	€ 200.000,00	Privata
597	39	Umbria	PG	Norcia	San Lorenzo	Spoleto - Norcia	€ 220.000,00	Privata
598	40	Umbria	PG	Norcia	S. Pietro Apostolo	Spoleto - Norcia	€ 380.000,00	Privata
599	41	Umbria	PG	Norcia	S. Maria	Spoleto - Norcia	€ 480.000,00	Privata
600	42	Umbria	PG	Norcia	S. Eutizio	Spoleto - Norcia	€ 330.000,00	Privata
602	44	Umbria	PG	Norcia	S. Scolastica	Spoleto - Norcia	€ 500.000,00	Privata
603	45	Umbria	PG	Norcia	S. Giuliana	Spoleto - Norcia	€ 500.000,00	Privata
604	46	Umbria	PG	Norcia	S. Maria Assunta	Spoleto - Norcia	€ 450.000,00	Privata
605	47	Umbria	PG	Norcia	S. Antonio	Spoleto - Norcia	€ 800.000,00	Privata
606	48	Umbria	PG	Perugia	S. M. Annunziata in Colombella	Perugia e Città della Pieve	€ 340.000,00	Privata
607	49	Umbria	PG	Poggiodomo	San Nicola già S. Maria Annunziata	Spoleto - Norcia	€ 230.000,00	Privata
608	50	Umbria	PG	Poggiodomo	San Bartolomeo	Spoleto - Norcia	€ 170.000,00	Privata
610	52	Umbria	PG	Preci	Madonna della Peschiera	Spoleto - Norcia	€ 580.000,00	Privata
611	53	Umbria	PG	Preci	S. Giovanni Battista	Spoleto - Norcia	€ 750.000,00	Privata
612	54	Umbria	PG	Preci	S. Martino	Spoleto - Norcia	€ 600.000,00	Privata
613	55	Umbria	PG	Preci	S. Eutizio	Spoleto - Norcia	€ 750.000,00	Privata
614	56	Umbria	PG	Preci	S. Giovanni	Spoleto - Norcia	€ 200.000,00	Privata
615	57	Umbria	PG	Preci	SS. Annunziata	Spoleto - Norcia	€ 200.000,00	Privata
616	58	Umbria	PG	Preci	Sacro Cuore	Spoleto - Norcia	€ 260.000,00	Privata
617	59	Umbria	PG	Preci	S. Maria Assunta	Spoleto - Norcia	€ 180.000,00	Privata
619	61	Umbria	PG	Preci	Santa Maria in Abeto	Spoleto - Norcia	€ 700.000,00	Privata
620	62	Umbria	PG	S. Anatolia di Narco	S. Anatolia	Spoleto - Norcia	€ 600.000,00	Privata
621	63	Umbria	PG	S. Anatolia di Narco	S. Pietro	Spoleto - Norcia	€ 300.000,00	Privata
622	64	Umbria	PG	S. Anatolia di Narco	S. Michele Arcangelo	Spoleto - Norcia	€ 350.000,00	Privata
623	65	Umbria	PG	S. Anatolia di Narco	S. Maria Assunta	Spoleto - Norcia	€ 165.000,00	Privata
624	66	Umbria	PG	Scheggino	S. Michele Arcangelo	Spoleto - Norcia	€ 140.000,00	Privata
625	67	Umbria	PG	Sellano	S. Silvestro	Spoleto - Norcia	€ 210.000,00	Privata
626	68	Umbria	PG	Sellano	S. Rocco	Spoleto - Norcia	€ 120.000,00	Privata
627	69	Umbria	PG	Sellano	S. Sebastiano	Spoleto - Norcia	€ 100.000,00	Privata
628	70	Umbria	PG	Spoleto	S. Pietro	Spoleto - Norcia	€ 450.000,00	Privata
630	72	Umbria	PG	Spoleto	S. Ansano	Spoleto - Norcia	€ 350.000,00	Privata
631	73	Umbria	PG	Spoleto	S. Cristoforo	Spoleto - Norcia	€ 250.000,00	Privata
632	74	Umbria	PG	Spoleto	S. Rocco	Spoleto - Norcia	€ 480.000,00	Privata
634	76	Umbria	PG	Spoleto	S. Lucia e sacrestia	Spoleto - Norcia	€ 80.000,00	Privata
635	77	Umbria	PG	Spoleto	S. Giovanni Battista	Spoleto - Norcia	€ 160.000,00	Privata
636	78	Umbria	PG	Spoleto	S. Giuseppe	Spoleto - Norcia	€ 120.000,00	Privata
637	79	Umbria	TR	Stroncone	San Michele Arcangelo	Terni, Narni ed Amelia	€ 500.000,00	Privata
639	81	Umbria	PG	Vallo di Nera	S. Giusto	Spoleto - Norcia	€ 230.000,00	Privata
640	82	Umbria	PG	Vallo di Nera	S. Rocco	Spoleto - Norcia	€ 80.000,00	Privata
Totale							€ 196.465.000,00	

Elenco degli interventi sottoposti a Procedura Pubblica (tolale 65)

ID Ord	ID Reg	Reg	PR	COMUNE	DENOMINAZIONE EDIFICI DI CULTO	DIOCESI / ENTE	IMPORTO STIMATO	Procedura
6	6	Abruzzo	PE	Brittoli	San Carlo Borromeo	Pescara - Penne	€ 870.000,00	Pubblica
51	51	Abruzzo	TE	Isola del Gran Sasso	Santa Giusta	Teramo - Atri	€ 1.000.000,00	Pubblica
99	11	Lazio	RI	Amatrice	S. Antonio Abate	Rieti	€ 900.000,00	Pubblica
100	12	Lazio	RI	Amatrice	S. Sebastiano Martire	Rieti	€ 1.000.000,00	Pubblica
102	14	Lazio	RI	Amatrice	S. Maria del Popolo	Rieti	€ 1.200.000,00	Pubblica
117	29	Lazio	RI	Amatrice	S. Martino	Rieti	€ 1.200.000,00	Pubblica
137	49	Lazio	RI	Leonessa	S. Maria del Popolo	Rieti	€ 1.000.000,00	Pubblica
166	78	Lazio	RI	Rieti	S. Francesco	F.E.C.	€ 1.800.000,00	Pubblica
201	28	Marche	AP	Appignano del Tronto	San Giovanni Battista	Ascoli Piceno	€ 1.580.000,00	Pubblica
204	31	Marche	AP	Arquata del Tronto	Santissima Annunziata	Ascoli Piceno	€ 1.500.000,00	Pubblica
207	34	Marche	AP	Arquata del Tronto	San Rocco	Ascoli Piceno	€ 1.200.000,00	Pubblica
223	50	Marche	AP	Ascoli Piceno	San Tommaso	Ascoli Piceno	€ 1.000.000,00	Pubblica
232	59	Marche	MC	Caldarola	San Martino	Camerino - San Severino Marche	€ 1.900.000,00	Pubblica
233	60	Marche	MC	Caldarola	Ss. Gregorio e Valentino	Camerino - San Severino Marche	€ 1.450.000,00	Pubblica
240	67	Marche	MC	Camerino	Santa Maria in Via	Camerino - San Severino Marche	€ 1.950.000,00	Pubblica
241	68	Marche	MC	Camerino	Madonna delle Carceri	Camerino - San Severino Marche	€ 900.000,00	Pubblica
259	86	Marche	MC	Camporotondo di Fiastrone	Beato Francesco da Caldarola	Camerino - San Severino Marche	€ 850.000,00	Pubblica
269	96	Marche	MC	Castelsantangelo sul Nera	S. Stefano	Camerino - San Severino Marche	€ 1.200.000,00	Pubblica
272	99	Marche	MC	Castelsantangelo sul Nera	S. Maria Castellare	Camerino - San Severino Marche	€ 1.225.000,00	Pubblica
274	101	Marche	MC	Castelsantangelo sul Nera	S. Maria	Camerino - San Severino Marche	€ 850.000,00	Pubblica
285	112	Marche	MC	Cessapalombo	S. Benedetto	Camerino - San Severino Marche	€ 1.000.000,00	Pubblica
288	115	Marche	MC	Cingoli	San Pietro Apostolo	Macerata - Tolentino Recanati - Cingoli - Treia	€ 1.100.000,00	Pubblica
292	119	Marche	MC	Cingoli	San Michele Arcangelo	Macerata - Tolentino Recanati - Cingoli - Treia	€ 1.000.000,00	Pubblica
294	121	Marche	MC	Cingoli	San Nicolò	Macerata - Tolentino Recanati - Cingoli - Treia	€ 1.000.000,00	Pubblica
295	122	Marche	MC	Cingoli	San Benedetto	Macerata - Tolentino Recanati - Cingoli - Treia	€ 990.000,00	Pubblica
296	123	Marche	MC	Cingoli	San Giacomo	Macerata - Tolentino Recanati - Cingoli - Treia	€ 1.100.000,00	Pubblica
308	135	Marche	MC	Esanatoglia	S. Martino	Camerino - San Severino Marche	€ 1.000.000,00	Pubblica
319	146	Marche	FM	Falerone	S Giovanni Battista	Fermo	€ 1.150.000,00	Pubblica
322	149	Marche	MC	Fiastra	S. Maria in Rio Sacro	Camerino - San Severino Marche	€ 1.050.000,00	Pubblica
324	151	Marche	MC	Fiastra	S. Martino in Tedico	Camerino - San Severino Marche	€ 950.000,00	Pubblica
341	168	Marche	MC	Gualdo	S Savino	Fermo	€ 1.800.000,00	Pubblica
344	171	Marche	MC	Gualdo	Madonna delle Grazie	Fermo	€ 1.100.000,00	Pubblica
361	188	Marche	MC	Matelica	San Francesco	Fabriano - Matelica	€ 1.600.000,00	Pubblica
375	202	Marche	AN	Monte San Vito	San Pietro Apostolo	Senigallia	€ 1.200.000,00	Pubblica
376	203	Marche	FM	Monte Vidon Corrado	S Vito	Fermo	€ 1.000.000,00	Pubblica
398	225	Marche	MC	Montelupone	Collegiata Santi Pietro e Paolo	Macerata	€ 1.800.000,00	Pubblica
412	239	Marche	MC	Penna San Giovanni	San Giovanni Battista	Fermo	€ 1.300.000,00	Pubblica
429	256	Marche	MC	Pollenza	San Biagio	Macerata - Tolentino Recanati - Cingoli - Treia	€ 1.200.000,00	Pubblica
434	261	Marche	MC	Potenza Picena	Collegiata S Stefano	Fermo	€ 1.000.000,00	Pubblica
437	264	Marche	AP	Ripatransone	San Filippo	F.E.C.	€ 1.750.000,00	Pubblica
453	280	Marche	MC	San Ginesio	S. Francesco	Camerino - San Severino Marche	€ 1.000.000,00	Pubblica

ID Ord	ID Reg	Reg	PR	COMUNE	DENOMINAZIONE EDIFICI DI CULTO	DIOCESI / ENTE	IMPORTO STIMATO		Procedura
462	289	Marche	MC	San Severino Marche	S. Giuseppe	Camerino - San Severino Marche	€	1.500.000,00	Pubblica
468	295	Marche	MC	San Severino Marche	S. Pacifico	Camerino - San Severino Marche + F.E.C.	€	1.400.000,00	Pubblica
470	297	Marche	MC	San Severino Marche	S. Paolo al Ponte	Camerino - San Severino Marche	€	1.150.000,00	Pubblica
479	306	Marche	FM	Santa Vittoria in Matenano	Collegiata Santa Vittoria	Fermo	€	960.000,00	Pubblica
480	307	Marche	MC	Sant'Angelo in Pontano	Collegiata SS. Salvatore	Fermo	€	1.100.000,00	Pubblica
483	310	Marche	MC	Sarnano	S. Biagio	Camerino - San Severino Marche	€	1.100.000,00	Pubblica
502	329	Marche	MC	Tolentino	San Francesco	Macerata - Tolentino Recanati - Cingoli - Treia	€	1.240.000,00	Pubblica
512	339	Marche	MC	Treia	Santissima Annunziata	Macerata - Tolentino Recanati - Cingoli - Treia	€	1.800.000,00	Pubblica
522	349	Marche	MC	Urbisaglia	San Lorenzo	Macerata - Tolentino Recanati - Cingoli - Treia	€	900.000,00	Pubblica
538	365	Marche	MC	Valfornace (ex Pievebogliana)	S. Francesco	Camerino - San Severino Marche	€	1.450.000,00	Pubblica
561	3	Umbria	PG	Assisi	Basilica di S.Maria degli Angeli - Campanile	Assisi, Nocera e Gualdo Tadino	€	1.500.000,00	Pubblica
562	4	Umbria	PG	Cascia	S. Ippolito	Spoleto - Norcia	€	880.000,00	Pubblica
570	12	Umbria	PG	Cascia	S. Martino	Spoleto - Norcia	€	1.100.000,00	Pubblica
577	19	Umbria	PG	Norcia	Madonna Addolorata (ex San Filippo Neri)	F.E.C.	€	1.050.000,00	Pubblica
580	22	Umbria	PG	Foligno	S.Bartolomeo	Foligno	€	1.090.000,00	Pubblica
583	25	Umbria	PG	Gubbio	Cattedrale	Gubbio	€	1.000.000,00	Pubblica
590	32	Umbria	PG	Norcia	S. Andrea	Spoleto - Norcia	€	1.100.000,00	Pubblica
592	34	Umbria	PG	Norcia	S. Giovanni	Spoleto - Norcia	€	1.500.000,00	Pubblica
601	43	Umbria	PG	Norcia	S. Salvatore	Spoleto - Norcia	€	1.900.000,00	Pubblica
609	51	Umbria	PG	Preci	S. Maria della Pietà	Spoleto - Norcia	€	900.000,00	Pubblica
618	60	Umbria	PG	Preci	S. Bartolomeo	Spoleto - Norcia	€	1.200.000,00	Pubblica
629	71	Umbria	PG	Spoleto	San Domenico	Spoleto - Norcia	€	1.100.000,00	Pubblica
633	75	Umbria	PG	Spoleto	S. Rocco	Spoleto - Norcia	€	850.000,00	Pubblica
638	80	Umbria	PG	Todi	Montesanto	Orvieto e Todi	€	1.100.000,00	Pubblica
Totale							**€**	**78.535.000,00**	

Allegato 2 - Ripartizione risorse per Diocesi

Diocesi	Numero Interventi	Importo stimato
Ascoli Piceno	81	26.700.000,00
Assisi, Nocera e Gualdo Tadino	1	1.500.000,00
Camerino - San Severino Marche	157	73.355.000,00
Chieti-Vasto	2	590.000,00
Fabriano - Matelica	14	5.345.000,00
Fermo	68	32.130.000,00
Foligno	1	1.090.000,00
Gubbio	1	1.000.000,00
L'Aquila	13	3.125.000,00
Macerata - Tolentino - Recanati - Cingoli - Treia	54	30.880.000,00
Orvieto e Todi	2	1.300.000,00
Perugia e Città della Pieve	1	340.000,00
Pescara - Penne	7	2.980.000,00
Rieti	80	31.320.000,00
San Benedetto del Tronto - Ripatransone - Montalto	16	4.590.000,00
Senigallia	1	1.200.000,00
Spoleto - Norcia	74	33.220.000,00
Teramo - Atri	56	15.485.000,00
Terni, Narni ed Amelia	1	500.000,00
Totale complessivo	**630**	**266.650.000,00**

Allegato 3 - Risorse attribuite al FEC

	Numero Interventi	Importo stimato
F.E.C.	**10**	**8.350.000,00**

19A07367

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 8 novembre 2019.

Rettifica e *corrigendum* della determina n. 117478/2019 del 22 ottobre 2019, concernente la classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano «Ultomiris», approvato con procedura centralizzata. (Determina n. 126438/2019).

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO PROCEDURE CENTRALIZZATE

Vista la determina dell'Ufficio procedure centralizzate del 22 ottobre 2019, n. 117478/2019 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 260 del 6 novembre 2019, con la quale è stato autorizzato il medicinale approvato per procedura centralizzata denominato ULTOMIRIS;

Considerato che, per mero errore materiale nella determina è stato indicato il principio attivo (eculuzumab) anziché (ravulizumab), è necessario apportare una rettifica alla determina;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

(Rettifica *corrigendum* all'allegato alla determinazione del Settore ISF ufficio procedure centralizzate del 22 ottobre 2019 n. 117478/2019 dell'indicazione del principio attivo INN (ravulizumab);

laddove è riportato:

il principio attivo (eculuzumab);

leggasi:

il principio attivo (ravulizumab)

Roma, 8 novembre 2019

Il dirigente: PISTRITTO

19A07380

DETERMINA 18 novembre 2019.

Modifica alla determina AIFA n. 1264 del 3 agosto 2018, relativa all'inserimento del medicinale octreotide a lunga durata d'azione nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, per il rallentamento della progressione dell'insufficienza renale associata alla malattia del rene policistico autosomico dominante (ADPKD) in adulti con CKD di stadio 4 e aumentato rischio di rapida progressione verso l'uremia terminale e terapia dialitica sostitutiva. (Determina n. 128941/2019).

IL DIRIGENTE
DELL'AREA PRE-AUTORIZZAZIONE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA);

Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, 20 settembre 2004, n. 245, e successive modificazioni, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento AIFA;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'AIFA, adottato dal Consiglio di amministrazione con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12;

Visto il decreto del Ministro della salute del 27 settembre 2018, registrato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il dott. Luca Li Bassi è stato nominato direttore generale dell'AIFA e il relativo contratto individuale di lavoro con decorrenza 17 ottobre 2018, data di effettiva assunzione delle funzioni;

Vista la determina direttoriale n. 1792 del 13 novembre 2018, con cui la dott.ssa Sandra Petraglia, dirigente dell'Area pre-autorizzazione, è stata delegata dal direttore generale all'adozione dei provvedimenti di autorizzazione della spesa di farmaci orfani per malattie rare e di farmaci che rappresentano una speranza di cura, in attesa della commercializzazione, per particolari e gravi patologie, nei limiti della disponibilità del «Fondo del 5%», di cui all'art. 48, commi 18 e 19 , lettera *a)* del decreto-legge n. 269/2003, convertito con modificazioni dalla legge n. 326/2003 e dei provvedimenti per l'aggiornamento dell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge n. 648/1996;

Visto il decreto del Ministro della salute 28 settembre 2004 che ha costituito la Commissione consultiva tecnico-scientifica (CTS) dell'AIFA;

Visto il decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, relativo alle misure per il contenimento della spesa farmaceutica e la determinazione del tetto di spesa per l'anno 1996 e, in particolare, l'art. 1, comma 4, che dispone l'erogazione a totale carico del Servizio sanitario nazionale per i medicinali innovativi la cui commercializzazione è autorizzata in altri Stati ma non sul territorio nazionale, dei medicinali non ancora autorizzati ma sottoposti a sperimentazione clinica e dei medicinali da impiegare per un'indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata;

Visto il provvedimento della Commissione unica del farmaco (CUF), del 20 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 19 settembre 2000 con errata-corrige nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 4 ottobre 2000, concernente l'istituzione dell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648;

Visto il provvedimento CUF del 31 gennaio 2001, concernente il monitoraggio clinico dei medicinali inseriti nel succitato elenco, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 marzo 2001, n. 70;

Vista la determina AIFA n. 1264 del 3 agosto 2018, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 25 agosto 2018, riguardante l'inserimento del medicinale ctreotide a lunga durata d'azione nel suddetto elenco per il rallentamento della progressione dell'insufficienza renale associata alla malattia del rene policistico autosomico dominante (ADPKD) in adulti con CKD di stadio 4 e aumentato rischio di rapida progressione verso l'uremia terminale e terapia dialitica sostitutiva;

Considerato che, nell'ambito della terapia con octreotide a lunga durata d'azione per l'indicazione sopra citata, sia sufficiente il monitoraggio dei livelli di creatinina serica e della clearance della creatinina;

Ritenuto pertanto di rendere facoltativo il monitoraggio, al basale e ogni sei mesi, della velocità di filtrazione glomerulare tramite clearance plasmatica dello ioexolo;

Tenuto conto della decisione assunta dalla CTS dell'AIFA nella riunione del 4, 5 e 6 febbraio 2019 - Stralcio verbale n. 6;

Determina:

Art. 1.

Di rendere facoltativo il monitoraggio, al basale e ogni sei mesi, della velocità di filtrazione glomerulare tramite clearance plasmatica dello ioexolo, nell'ambito della terapia con octreotide a lunga durata d'azione per l'indicazione sopra citata.

Art. 2.

Di sostituire l'allegato 1 alla determina AIFA n. 1264 del 3 agosto 2018 con l'allegato 1 alla presente determina, che ne costituisce parte integrante.

Art. 3.

Ai fini della consultazione delle liste dei farmaci a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, si rimanda agli elenchi pubblicati sul sito istituzionale dell'AIFA www.agenziafarmaco.gov.it .

Art. 4.

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 novembre 2019

Il dirigente: PETRAGLIA

ALLEGATO *1*

Nella seguente tabella vengono indicati i parametri clinici da monitorare nel corso della terapia con octreotide a lunga durata d'azione.

Parametri clinici	basale	ogni 3 mesi	ogni 6 mesi	ogni anno	ogni due anni
altezza	x				
peso	x	x			
pressione arteriosa	x	x			
frequenza cardiaca	x	x			
emocromo completo con formula	x	x			
livelli sierici di creatinina	x	x			
urea	x	x			
sodio, potassio, calcio, fosforo	x	x			
AST, ALT fosfatasi alcalina, γ-GT, biluribina totale e diretta	x	x			
proteine totali e albumina	x	x			
glicemia	x	x			
colesterolo totale, HDL e LDL, trigliceridi	x		x		
clearance della creatinina	x		x		
diuresi delle 24 ore	x		x		
escrezione nelle urine delle 24 di proteine, albumina, sodio, urea, glucosio e fosforo.	x		x		
emoglobina glicosilata*	x			x	
Ft3, Ft4, TSH**	x			x	
TAC/RMN***	x			x	x
ecografia addome	x		x		

Nel corso della terapia con octreotide a lunga durata d'azione può essere facoltativamente monitorata, al basale e ogni sei mesi, la velocità di filtrazione glomerulare tramite clearance plasmatica dello ioexolo.

*L'emoglobina glicosilata deve essere valutata al basale, ogni anno e nel caso in cui si verifichino incrementi della glicemia. Nei pazienti diabetici il monitoraggio seguirà le indicazioni dei diabetologi di riferimento.

**La funzione tiroidea (Ft3, Ft4, *TSH)* va monitorata all'inizio della terapia ed ogni anno. Nei pazienti con disfunzione tiroidea la tempistica dei controlli andrà valutata con l'endocrinologo di riferimento.

***I volumi renali (ed epatici nei pazienti con concomitante policistosi renale) devono essere valutati mediante tomografia assiale computerizzata (TAC) o risonanza nucleare magnetica (NMR), senza mezzo di contrasto, all'inizio del trattamento, dopo un anno ed ogni due anni successivamente. Nel caso in cui TAC/NMR non fossero disponibili/accessibili, andrebbero sostituite con una ecografia renale ed epatica.

19A07391

DETERMINA 18 novembre 2019.

Esclusione del medicinale ataluren (Translarna) dall'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, per il trattamento della distrofia muscolare di Duchenne causata da una mutazione nonsenso del gene per la distrofina in pazienti di età pari o superiore a 5 anni. (Determina n. 128944/2019).

IL DIRIGENTE
DELL'AREA PRE-AUTORIZZAZIONE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA);

Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, 20 settembre 2004, n. 245, e successive modificazioni, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento AIFA;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'AIFA, adottato dal consiglio di amministrazione con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12;

Visto il decreto del Ministro della salute del 27 settembre 2018, registrato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il dott. Luca Li Bassi è stato nominato direttore generale dell'AIFA e il relativo contratto individuale di lavoro con decorrenza 17 ottobre 2018, data di effettiva assunzione delle funzioni;

Vista la determina direttoriale n. 1792 del 13 novembre 2018, con cui la dott.ssa Sandra Petraglia, dirigente dell'Area pre-autorizzazione, è stata delegata dal direttore generale all'adozione dei provvedimenti di autorizzazione della spesa di farmaci orfani per malattie rare e di farmaci che rappresentano una speranza di cura, in attesa della commercializzazione, per particolari e gravi patologie, nei limiti della disponibilità del «Fondo del 5%», di cui all'art. 48, commi 18 e 19 , lettera *a)* del decreto-legge n. 269/2003, convertito con modificazioni dalla legge n. 326/2003 e dei provvedimenti per l'aggiornamento dell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge n. 648/1996;

Visto il decreto del Ministro della salute 28 settembre 2004 che ha costituito la Commissione consultiva tecnico-scientifica (CTS) dell'AIFA;

Visto il decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, relativo alle misure per il contenimento della spesa farmaceutica e la determinazione del tetto di spesa per l'anno 1996 e, in particolare, l'art. 1, comma 4, che dispone l'erogazione a totale carico del Servizio sanitario nazionale per i medicinali innovativi la cui commercializzazione è autorizzata in altri Stati ma non sul territorio nazionale, dei medicinali non ancora autorizzati ma sottoposti a sperimentazione clinica e dei medicinali da impiegare per un'indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata;

Visto il provvedimento della Commissione unica del farmaco (CUF), del 20 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 19 settembre 2000 con errata-corrige nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 4 ottobre 2000, concernente l'istituzione dell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648;

Visto il provvedimento CUF del 31 gennaio 2001, concernente il monitoraggio clinico dei medicinali inseriti nel succitato elenco, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 marzo 2001, n. 70;

Vista la determina AIFA n. 1430 del 2 dicembre 2014, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 292 del 17 dicembre 2014, relativa all'inserimento del medicinale ataluren (Translarna) nel suddetto elenco per il trattamento della distrofia muscolare di Duchenne causata da una mutazione nonsenso del gene per la distrofina in pazienti di età pari o superiore a cinque anni;

Vista la determina AIFA n. 1675 del 21 dicembre 2015, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 31 dicembre 2015, concernente la proroga dell'inserimento del medicinale «Ataluren» (Translarna) nel suddetto elenco, per la medesima indicazione fino ad approvazione della domanda di autorizzazione all'immissione in commercio;

Vista la determina AIFA n. 107 del 20 gennaio 2017, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 34 del 10 febbraio 2017, relativa alla definizione del regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale per uso umano «Translarna» per il trattamento della distrofia muscolare di Duchenne conseguente a una mutazione nonsense nel gene della distrofina nei pazienti di età pari ad almeno cinque anni;

Considerato che l'indicazione terapeutica per la quale il medicinale ataluren (Translarna) è stato inserito nel suddetto elenco è la medesima di quella prevista nella richiamata determina AIFA n. 107 del 20 gennaio 2017;

Ritenuto, pertanto, di provvedere all'esclusione del medicinale «Ataluren» (Translarna) dall'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, istituito ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648;

Determina:

Art. 1.

Il medicinale ATALUREN (Translarna) è escluso dall'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, di cui alla richiamata legge 23 dicembre 1996, n. 648 per il trattamento della distrofia muscolare di Duchenne causata da una mutazione nonsenso del gene per la distrofina in pazienti di età pari o superiore a cinque anni.

Art. 2.

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 novembre 2019

Il dirigente: PETRAGLIA

19A07392

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 24 luglio 2019.

Sisma Abruzzo 2009 - Programma di sviluppo restart. Approvazione di un finanziamento integrativo e assegnazione di risorse per un intervento già approvato *ex* delibera CIPE n. 49 del 2016 e assegnazione di risorse per ulteriori interventi già approvati. (Delibera n. 54/2019).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella Regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile;

Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante misure urgenti per la chiusura della gestione dell'emergenza determinatasi nella Regione Abruzzo a seguito del sisma del 6 aprile 2009, nonché la ricostruzione, lo sviluppo e il rilancio dei territori interessati;

Visti, in particolare, gli articoli 67-*bis* e 67-*ter* del predetto decreto-legge n. 83 del 2012, che dispongono il passaggio della ricostruzione alla gestione ordinaria, prevedendo, tra l'altro, l'istituzione di due Uffici speciali per la ricostruzione, competenti rispettivamente per la Città di L'Aquila e per i restanti comuni del cratere sismico e fuori cratere;

Visto il decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, recante, tra l'altro, disposizioni urgenti per accelerare la ricostruzione in Abruzzo;

Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato e in particolare la tabella E recante il rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 7-*bis*, comma 1, del citato decreto-legge n. 43 del 2013;

Visto il decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, concernente, tra l'altro, «Misure urgenti per la legalità, la trasparenza e l'accelerazione dei processi di ricostruzione dei territori abruzzesi interessati dal sisma del 6 aprile 2009»;

Visto in particolare l'art. 11, comma 12, del citato decreto-legge n. 78 del 2015, che prevede la destinazione — a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-*bis* del citato decreto-legge n. 43 del 2013 e successivi rifinanziamenti — di una quota fissa, fino a un valore massimo del 4 per cento degli stanziamenti annuali di bilancio, a un programma di sviluppo volto ad assicurare effetti positivi di lungo periodo in termini di valorizzazione delle risorse territoriali, produttive e professionali endogene, di ricadute occupazionali dirette e indirette, di incremento dell'offerta di beni e servizi connessi al benessere dei cittadini e delle imprese;

Considerato che il predetto comma 12, dell'art. 11 del citato decreto-legge n. 78 del 2015 prevede, inoltre, che il Programma di sviluppo sia sottoposto al CIPE per l'approvazione e l'assegnazione delle relative risorse;

Visto il decreto del Ministro per la coesione territoriale dell'8 aprile 2013 con cui è stato istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Comitato di indirizzo con compiti di coordinamento, vigilanza e monitoraggio degli interventi per lo sviluppo delle attività produttive e della ricerca, nel territorio del cratere sismico aquilano, Comitato composto da membri designati dal Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale incentivi alle imprese, dalla Regione Abruzzo, dal Comune di L'Aquila, dal Coordinamento dei comuni del cratere, dall'Ufficio speciale per la città di L'Aquila e dall'Ufficio speciale per i comuni del cratere, presieduto dal membro designato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 giugno 2017 concernente le «Modalità di ripartizione e trasferimento delle risorse per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 nella Regione Abruzzo», e, in particolare, l'art. 2 che stabilisce di effettuare il trasferimento delle risorse sulla base delle effettive esigenze di cassa risultanti dal monitoraggio finanziario, fisico e procedurale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° giugno 2014, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 giugno 2016, che istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la struttura di missione denominata «Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, interventi di sviluppo nell'area di Taranto e Autorità di gestione del POIn Attrattori culturali, naturali e turismo» (di seguito Struttura di missione);

Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 dicembre 2016, che ha disposto la proroga della durata della Struttura di missione, nonché i successivi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 gennaio 2017, del 2 luglio 2018, del 28 settembre 2018, del 30 ottobre 2018 e del 12 giugno 2019, che hanno confermato la Struttura di missione sino al 30 giugno 2020;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 13 giugno 2018 concernente la nomina del sen. Vito Claudio Crimi a Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri e il successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 6 dicembre 2018 recante ulteriore delega a esercitare le funzioni in materia di coordinamento dei processi di ricostruzione, spettanti al Presidente del Consiglio dei ministri, relativi, tra l'altro, ai territori dei comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi nella Regione Abruzzo a partire dal 6 aprile 2009;

Vista la delibera di questo Comitato n. 135 del 2012, come rimodulata dalla delibera n. 46 del 2013, e la delibera n. 76 del 2015, che hanno disposto assegnazioni per le finalità di sostegno delle attività produttive e della ricerca nei territori abruzzesi colpiti dal sisma;

Vista la delibera di questo Comitato n. 49 del 2016 con la quale è stato approvato il «Programma di sviluppo *Restart*», predisposto dalla Struttura di missione, con un ammontare di risorse attivabili pari a euro 219.664.000, e sono state individuate le tipologie di intervento; le amministrazioni attuatrici; la disciplina del monitoraggio, della valutazione degli interventi, della eventuale revoca o rimodulazione delle risorse per la più efficace allocazione delle medesime;

Considerato che con la citata delibera CIPE n. 49 del 2016 sono stati individuati otto interventi immediatamente attivabili, per un costo complessivo pari a euro 74.550.000 e alle Amministrazioni titolari di detti interventi è stata assegnata l'annualità 2016, per un importo pari a euro 36.000.000, comprensivo della quota per l'assistenza tecnica;

Vista la delibera CIPE n. 70 del 2017 con la quale sono stati approvati ulteriori sei interventi, per un costo complessivo pari a euro 21.252.000 e sono state assegnate risorse relative all'annualità 2017, pari a euro 13.141.005;

Vista la delibera CIPE n. 115 del 2017 con la quale è stato approvato un nuovo intervento, per un costo complessivo pari a euro 4.197.279,88 e sono state assegnate risorse relative all'annualità 2017, pari a euro 1.070.306,37;

Vista la delibera CIPE n. 25 del 2018 con la quale sono stati approvati due nuovi interventi, per un costo complessivo pari a euro 15.700.000 e sono state assegnate risorse relative all'annualità 2018, pari a euro 5.347.279,88;

Vista la delibera CIPE n. 56 del 2018 con la quale sono state assegnate risorse relative all'annualità 2018, pari a euro 10.160.000, per interventi del Programma pluriennale di sviluppo *Restart*, già approvati con le delibere CIPE n. 49 del 2016 e n. 70 del 2017;

Vista la successiva delibera CIPE n. 20 del 2019 con la quale è stato approvato un nuovo intervento denominato «Progetto NUSES», a titolarità del Gran Sasso *Science Institute* (GSSI), e sono state assegnate risorse per il complessivo importo di euro 7.462.751,56, per interventi del Programma pluriennale di sviluppo *Restart*, già approvati con le delibere CIPE n. 49 del 2016 e n. 70 del 2017;

Vista la nota del competente Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri pervenuta in data 2 luglio 2019, prot. DIPE n. 3642-A, completa della nota informativa aggiornata predisposta dalla Struttura di missione, con la quale, alla luce dell'istruttoria effettuata dalla suddetta Struttura di missione e dalle Amministrazioni competenti, sulla base delle decisioni del Comitato di indirizzo *ex* decreto del Ministro per la coesione territoriale dell'8 aprile 2013, e in linea con quanto disposto dal citato art. 11, comma 12 del decreto-legge n. 78 del 2015, è richiesta a questo Comitato: l'approvazione di un finanziamento integrativo per il progetto «*Dark Side* 20K», a titolarità dell'Istituto nazionale di fisica nucleare, proposto dalla Regione Abruzzo, che rientra nella Priorità E - Ricerca e innovazione tecnologica del Programma *Restart*; nonché l'assegnazione di risorse destinate sia al suddetto progetto approvato con la citata delibera CIPE n. 49 del 2016 che ad altri quattro interventi già approvati con

la citata delibera CIPE e n. 70 del 2017, al fine di assicurare la progressiva attuazione del Programma pluriennale di sviluppo *Restart* nonché l'assegnazione di risorse destinate ai servizi di natura tecnica e assistenza qualificata a titolarità della Struttura di missione;

Tenuto conto che nel dettaglio la suddetta proposta prevede:

1. di approvare un finanziamento integrativo, a valere sulle risorse del piano finanziario del Programma *Restart*, pari a euro 8.000.000,00 per il progetto denominato «*Dark Side* 20K», a titolarità dell'Istituto nazionale di fisica nucleare, proposto dalla Regione Abruzzo, che rientra nella Priorità E - Ricerca e innovazione tecnologica del Programma *Restart*, in coerenza alle linee di intervento previste dall'art. 11, comma 12, della legge n. 125 del 2015, nonché ai contenuti della delibera CIPE n. 49 del 2016;

2. di assegnare l'importo di euro 3.000.000,00, per l'annualità 2019, all'Istituto nazionale di fisica nucleare destinato all'integrazione dell'intervento «*Dark Side* 20k» approvato al punto 1. La copertura finanziaria del suddetto importo è a valere sulle risorse ancora disponibili per l'annualità 2018 stanziate dall'art. 7-*bis* del decreto-legge n. 43 del 2013 come rifinanziato dalla legge n. 190 del 2014, art. 1, Tavola E;

3. di assegnare l'importo complessivo di euro 5.847.297,00, sempre a valere sulle risorse ancora disponibili relative all'annualità 2018 stanziate dall'art. 7-*bis* del decreto-legge n. 43 del 2013 come rifinanziato dall'art. 1 della legge n. 190 del 2014, Tavola E, in favore dei seguenti interventi del Programma *Restart* già approvati con precedenti delibere di questo Comitato:

3.1 euro 207.297,00, a titolarità del Comune di Scoppito (AQ), per l'annualità 2019, per l'intervento «Potenziamento del *curricolo* in ambito linguistico e scientifico», approvato con delibera CIPE n. 70 del 2017;

3.2 euro 100.000,00 a titolarità del Comune di Gagliano Aterno (AQ), per l'annualità 2019, per l'intervento «Wayne in Abruzzo», già approvato con delibera CIPE n. 70 del 2017;

3.3 euro 1.500.000,00 a titolarità del Gran Sasso *Science Institute* (GSSI), per l'annualità 2018, per l'intervento «*Center for Urban Informatics and Modeling*», già approvato con delibera CIPE n. 70 del 2017;

3.4 euro 1.440.000,00 a titolarità dell'Università dell'Aquila, per l'annualità 2018, per l'intervento «*Centre of EXcellence* (EX) su veicolo connesso, geo-localizzato e cybersicuro (EX-EMERGE)», già approvato con delibera CIPE n. 70 del 2017;

3.5 euro 2.600.000,00 a titolarità della Struttura di missione, per i servizi di natura tecnica e assistenza qualificata, di cui: euro 800.000,00 per il 2017, euro 900.000,00 per il 2018 ed euro 900.000,00 per il 2019, finalizzati a migliorare e rafforzare la capacità delle amministrazioni e degli enti attuatori al fine di rendere maggiormente efficace l'attuazione del programma di sviluppo.

Tenuto conto dell'esame della proposta svolta ai sensi dell'art. 3 della delibera n. 82 del 2018 recante il vigente regolamento di questo Comitato;

Vista l'odierna nota prot. DIPE n. 4105-P del 23 luglio 2019, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze, posta a base della odierna seduta del Comitato;

Su proposta del competente Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

Delibera:

1. Approvazione di un finanziamento integrativo a un intervento del Programma di sviluppo Restart.

1.1 A fronte dell'ammontare complessivo di risorse finanziarie attivabili per il «Programma di sviluppo *Restart*» pari a euro 219.664.000 — tenuto conto degli interventi già approvati con le delibere di questo Comitato n. 49 del 2016, n. 70 e n. 115 del 2017, n. 25 e n. 56 del 2018 e n. 20 del 2019 — in linea con quanto previsto dal punto 3.3 della citata delibera n. 49 del 2016 e alla luce dell'istruttoria effettuata dalla Struttura di missione — è approvato un finanziamento integrativo, per il progetto «*Dark Side* 20K», a titolarità dell'Istituto nazionale di fisica nucleare, proposto dalla Regione Abruzzo, il cui costo a carico del Programma *Restart* è pari a euro 8.000.000,00 per il biennio 2019-2020.

2. Assegnazione di risorse.

2.1 È assegnato l'importo complessivo di euro 8.847.297,00, per gli anni 2017, 2018 e 2019, a valere sulle risorse ancora disponibili per l'annualità 2018, stanziate dall'art. 7-*bis* del decreto-legge n. 43 del 2013, come rifinanziato dalla legge n. 190 del 2014, art. 1, Tavola E, agli interventi del Programma pluriennale di sviluppo *Restart*, come meglio specificati nella tabella seguente:

euro

Amministrazione titolare degli interventi	Interventi	Fabbisogno Annualità 2017	Fabbisogno Annualità 2018	Fabbisogno Annualità 2019
Istituto nazionale di fisica nucleare	Integrazione intervento «*Dark Side* 20k»	–	–	3.000.000,00
Comune di Scoppito	Potenziamento del *curriculo* in ambito linguistico e scientifico	–	–	207.297,00
Comune di Gagliano Aterno	Wayne in Abruzzo	–	–	100.000,00
Gran Sasso *Science Institute*	*Center for Urban Informatics and Modeling* (GSSI-CUIM)	–	1.500.000,00	–
Università di L'Aquila	*Centre of EXcellence* (EX) su veicolo connesso, geo-localizzato e cybersicuro (EX-EMERGE)*	–	1.440.000,00	–
Presidenza Consiglio dei ministri - Struttura di missione decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° giugno 2014	Assistenza tecnica	800.000,00	900.000,00	900.000,00
TOTALE		800.000,00	3.840.000,00	4.207.297,00

3. Monitoraggio sullo stato di avanzamento degli interventi.

3.1 Il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale degli interventi di sviluppo realizzati con le risorse della presente delibera è svolto dalle Amministrazioni titolari, sulla base delle procedure adottate dalla Struttura di missione, di cui al punto 7 dell'allegato 2 della delibera CIPE n. 49 del 2016.

3.2 La Struttura di missione presenta a questo Comitato, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sullo stato di avanzamento del Programma di sviluppo *Restart* al 31 dicembre dell'anno precedente.

4. Trasferimento delle risorse.

4.1 Le risorse assegnate con la presente delibera sono trasferite, in coerenza a quanto disposto dall'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 giugno 2017, alle Amministrazioni titolari degli interventi a seguito di istruttoria della Struttura di missione, sulla base delle effettive esigenze di cassa risultanti dal monitoraggio finanziario, fisico e procedurale e sulla base delle effettive necessità e degli utilizzi pregressi documentati dalle Amministrazioni assegnatarie delle stesse.

5. Altre disposizioni.

5.1 Le risorse assegnate con la presente delibera potranno essere erogate compatibilmente con gli importi annualmente iscritti in bilancio.

5.2 Per quanto non espressamente previsto dalla presente delibera, si applicano le disposizioni normative e le procedure previste dalla citata delibera CIPE n. 49 del 2016 e successive modifiche e integrazioni.

Roma, 24 luglio 2019

Il Presidente: CONTE

Il segretario: GIORGETTI

Registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 2019
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 1-1423

19A07438

DELIBERA 1° agosto 2019.

Regione Puglia - Università del Salento - Rimodulazione interventi delibera CIPE n. 24 del 2015 - Fondo sviluppo e coesione 2007-2013. (Delibera n. 63/2019).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 7, commi 26 e 27, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri, o al Ministro delegato, le funzioni in materia di politiche di coesione di cui all'art. 24, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e in particolare l'art. 4, il quale dispone che il citato Fondo per le aree sottoutilizzate, sia denominato Fondo per lo sviluppo e la coesione (di seguito *FSC)* e finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese;

Visto l'art. 10 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e successive modificazioni e integrazioni, che istituisce l'Agenzia per la coesione territoriale, la sottopone alla vigilanza del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato e ripartisce le funzioni relative alla politica di coesione tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e la stessa Agenzia;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 dicembre 2014 che istituisce, tra le strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri, in attuazione del citato art. 10 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, il Dipartimento per le politiche di coesione;

Visto il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, recante «Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo» e, in particolare, l'art. 12, comma 1-*bis*, recante la Rimodulazione delle risorse;

Vista la delibera di questo Comitato n. 174 del 2006 di approvazione del Quadro strategico nazionale (QSN) 2007-2013 e la successiva delibera n. 166 del 2007 relativa all'attuazione del QSN e alla programmazione del FAS, ora denominato FSC, per il periodo 2007-2013;

Vista la delibera di questo Comitato n. 1 del 2009 con la quale, è stata aggiornata la dotazione del FSC per il periodo di programmazione 2007-2013 e la successiva delibera n. 1 del 2011 con la quale vengono ridefiniti gli importi delle risorse FSC destinate alle regioni e alle province autonome, di cui alla citata delibera n. 1 del 2009;

Viste le delibere di questo Comitato n. 62 del 2011, n. 78 del 2011, n. 7 del 2012, n. 8 del 2012, n. 60 del 2012, n. 87 del 2012, con le quali sono disposte assegnazioni a valere sulla quota regionale del FSC 2007-2013;

Viste in particolare la delibera n. 41 del 2012 recante, tra l'altro, la definizione delle modalità di programmazione delle risorse regionali FSC relative ai periodi 2000-2006 e 2007-2013 e la delibera n. 78 del 2012 che ha definito le disponibilità complessive residue del FSC 2007-2013 programmabili da parte delle regioni del Mezzogiorno e le relative modalità di riprogrammazione;

Vista la propria delibera n. 94 del 2013, recante la proroga dei termini per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti (OGV) relative agli interventi finanziati a valere sul FSC 2007-2013 con le citate delibere numeri 62/2011, 78/2011, 7/2012, 8/2012, 60/2012 e 87/2012, nonché le disposizioni attuative per gli interventi per i quali le regioni prevedano l'impossibilità di rispettare le relative scadenze di impegno e ne confermino in ogni caso la rilevanza strategica, al fine di consentire a questo Comitato di assumere eventuali provvedimenti di salvaguardia in relazione alla manifestata strategicità degli interventi;

Vista la delibera di questo Comitato n. 21 del 2014, che — nel prendere atto degli esiti della ricognizione svolta presso le regioni meridionali in attuazione della citata delibera n. 94 del 2013, con riferimento alle OGV assunte a valere sulle assegnazioni disposte da questo Comitato, a favore delle medesime regioni, con le citate delibere n. 62/2011, n. 78/2011, n. 7/2012, n. 8/2012, n. 60/2012 e n. 87/2012 relative al periodo di programmazione FSC 2007-2013 — dispone, tra l'altro, di sottrarre alla disponibilità delle regioni del Mezzogiorno l'importo complessivo di 1.345,725 milioni di euro, da riassegnare alle medesime regioni, nella misura dell'85 per cento pari a 1.143,866 milioni di euro, a valere sul periodo di programmazione 2014-2020 per finanziare progetti cantierabili da concordare tra le regioni stesse e la Presidenza del Consiglio dei ministri, con OGV da assumere entro il 31 dicembre 2015 (punti 2.2 e 2.3);

Considerato che, con riferimento alla Regione Puglia, l'importo riassegnabile ai sensi del punto 2.3 della delibera n. 21/2014, al netto della prevista decurtazione del 15 per cento, ammonta a 171.333.650 euro;

Vista la delibera di questo Comitato n. 24 del 2015 con la quale è stata disposta, tra l'altro, la riprogrammazione dell'importo disponibile per la stessa Regione Puglia, pari a 171,33 milioni di euro, di cui 62,383 milioni di euro relativi ad interventi dell'Università del Salento, originariamente inseriti nella delibera n. 78/2011;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 2018, con il quale, tra l'altro, è stata nominata Ministro senza portafoglio la senatrice Barbara Lezzi e visti il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 1° giugno 2018 con il quale allo stesso Ministro è conferito l'incarico per il Sud e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 giugno 2018 recante la delega di funzioni al Ministro stesso;

Vista la nota del Ministro per il Sud prot. n. 1493-P del 31 luglio 2019, con la quale è stata trasmessa la nota informativa predisposta dal competente Dipartimento per le politiche di coesione (di seguito DPCoe), concernente la proposta di rimodulazione degli interventi, come richiesto dalla Regione Puglia e dall'Università del Salento, per una parte delle risorse già riprogrammate con la delibera CIPE n. 24 del 2015, per il complessivo importo di 48.963.300 euro;

Considerato in particolare che dall'esame della documentazione allegata alla suindicata nota informativa predisposta dal DPCoe è emerso che a seguito della ricognizione degli interventi mancanti di OGV alla scadenza del 31 dicembre 2016, prevista dalla citata delibera n. 21 del 2014 e di cui alla successiva delibera CIPE n. 97 del 2017, gli interventi dell'Università del Salento, oggetto di rimodulazione, privi di OGV per un valore di 48.963.300 euro, non sono stati revocati;

Considerato altresì che a seguito dell'approvazione dell'art. 12, comma 1-*bis* del citato decreto-legge n. 50 del 2017, al fine di assicurare lo sviluppo delle università del Mezzogiorno e per consentire la realizzazione di interventi fondamentali per garantire la qualità della vita e la formazione degli studenti «le risorse, stanziate ai sensi della deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n. 78/2011 del 30 settembre 2011 [...] nell'ambito del ciclo di programmazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2007-2013 per il Piano nazionale per il Sud - Sistema universitario e per cui al 31 dicembre 2016 non sono state assunte dalle amministrazioni beneficiarie obbligazioni giuridicamente vincolanti, in sede di riprogrammazione da parte del CIPE sono assegnate, in quote annuali, oltre che alle scuole superiori, alle università alle quali le risorse stesse erano state inizialmente destinate, in modo da garantire il rispetto dei saldi di finanza pubblica, a fronte di specifici impegni delle università stesse a compiere, per le parti di propria competenza, gli atti necessari per l'avvio dei relativi progetti»;

Ritenuto opportuno procedere, pertanto, alla riprogrammazione delle risorse stanziate in favore dell'Università del Salento, per un valore pari a 48.963.300 euro, per le quali al 31 dicembre 2016 non sono state assunte obbligazioni giuridicamente vincolanti;

Considerato che la Regione Puglia, con nota n. 8043 del 31 luglio 2019, allegata alla predetta nota informativa predisposta dal DPCoe, nel richiedere la rimodulazione delle risorse destinate ad interventi per l'Università del Salento, per il complessivo importo di 48.963.300 euro, propone, in particolare, l'annullamento di due progetti per un valore pari a 17 milioni di euro - Realizzazione dei lavori di completamento del polo umanistico nel complesso *ex* Centro Ricerche Agricoltura, per un valore di 8 milioni di euro, Ristrutturazione e riqualificazione di un edificio monumentale, nel Centro storico, già sede dell'ex Istituto Garibaldi, del valore di 9 milioni di euro — a causa di forti criticità di attuazione e contestualmente chiede la riassegnazione di tali risorse per coprire il maggior fabbisogno di ulteriori due interventi straordinari di ammodernamento e adeguamento strutturale, energetico e impiantistico sugli edifici del polo scientifico e tecnologico, in particolare destinando 12,3 milioni di euro al Campus extraurbano e 4,7 milioni di euro al Campus urbano, così come meglio specificato nel prospetto allegato alla suindicata nota della Regione Puglia;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi dell'art. 3 della delibera 28 novembre 2018, n. 82, recante il regolamento di questo Comitato;

Vista la nota prot. n. 4287-P del 1° agosto 2019, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze, posta a base della odierna seduta del Comitato e tenuto conto dell'assenza di rilievi in seduta parte del Ministero dell'economia e delle finanze;

Sulla proposta del competente del Ministro per il Sud;

Preso atto della riassegnazione – ai sensi dell'art. 12, comma 1-*bis* del citato decreto-legge n. 50 del 2017 — delle risorse stanziate in favore dell'Università del Salento, per il complessivo importo di 48.963.300 euro, per le quali al 31 dicembre 2016 non sono state assunte obbligazioni giuridicamente vincolanti;

Delibera:

1. È approvata la rimodulazione delle risorse stanziate in favore dell'Università del Salento, per il complessivo importo di 48.963.300 euro, che prevede il definanziamento, per il complessivo importo di euro 17.000.000, dei seguenti due interventi:

realizzazione dei lavori di completamento del polo umanistico nel complesso *ex* Centro Ricerche Agricoltura, per 8 milioni di euro;

ristrutturazione e riqualificazione di un edificio monumentale, nel Centro storico, già sede dell'*ex* Istituto Garibaldi, per 9 milioni di euro;

e la contestuale assegnazione, del suindicato importo di euro 17.000.000, finalizzato a coprire il maggiore fabbisogno di interventi straordinari di ammodernamento e adeguamento strutturale, energetico e impiantistico, sugli edifici nel polo scientifico e tecnologico dell'Ateneo:

per 12,3 milioni di euro in favore degli edifici del Campus extra-urbano;

per 4,7 milioni di euro in favore degli edifici del Campus urbano.

2. Gli interventi complessivamente oggetto della presente rimodulazione sono riportati nella tabella seguente:

Codice	Descrizione degli interventi	Proposta rimodulazione	Importo ex Delibera CIPE n. 78/2011	Importo rimodulato
C1	Intervento di ristrutturazione e riqualificazione di un edificio monumentale, nel Centro Storico, quello già sede dell'ex Istituto Garibaldi per la realizzazione di spazi da destinare a biblioteca ed archivio della documentazione, per le attività di internazionalizzazione dell'Università del Salento - CUP F89I03000020001	Annullato	euro 9.000.000,00	0
B1 - Campus Urbano	Realizzazione dei lavori di completamento del polo umanistico nel complesso ex Centro Ricerche Agricoltura con la costruzione di un nuovo edificio destinato ad ospitare le attività didattiche delle facoltà umanistiche - CUP F89I11000710001	Annullato	euro 8.000.000,00	0
B2 - Campus Urbano	Realizzazione dei lavori estesi a tutti gli edifici esistenti nel polo urbano che necessitano di interventi straordinari di ammodernamento e di adeguamento strutturale sul piano energetico ed impiantistico, anche attraverso l'installazione di impianti con tetto fotovoltaico - CUP F89I11000720001	Confermato	euro 7.000.000	euro 11.700.000
A1 - Campus extra urbano	Realizzazione di una struttura didattico - scientifico-tecnologica che offra grandi aule studio e laboratori dotata di un accesso diretto al patrimonio librario (una biblioteca in grado di ospitare più di un milione di volumi) - CUP F39I11000120001	Confermato	euro 8.783300	euro 8.783300
A3 - Campus extra urbano	Realizzazione di un edificio destinato ad ospitare laboratori attrezzati, postazioni di studio e servizi avanzati per le esigenze didattiche dei corsi di laurea delle facoltà scientifico-tecnologiche nell'ambito del potenziamento del campus scientifico e tecnologico extra urbano - CUP F39I11000140001	Confermato	euro 9.600.000	euro 9.600.000
A4 - Campus extra urbano	Realizzazione di lavori estesi a tutti gli edifici esistenti nel polo che necessitano di interventi straordinari di ammodernamento e di adeguamento strutturate sul piano energetico ed impiantistico - CUP F39I11000150001	Confermato	euro 6.580.000	euro 18.880.000
			euro 48.963.300	euro 48.963.300

3. Per quanto non espressamente previsto dalla presente delibera si applicano le disposizioni normative e le procedure vigenti nell'ambito del Fondo per lo sviluppo e la coesione.

Roma, 1° agosto 2019

Il Presidente: CONTE

Il segretario: GIORGETTI

Registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 2019
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 1-1417

19A07439

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Dorsiflex».

Estratto determina AAM/AIC n. 205/2019 del 6 novembre 2019

Procedura europea: DE/H/5334/001/DC.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: DORSIFLEX nella forma e confezioni, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: società Drossapharm Arzneimittel Handelsgesellschaft mbH con sede legale e domicilio fiscale in Wallbrunnstrasse 24 - 79539 Lörrach - Germania.

Confezioni:

«70 mg cerotto medicato» 2 cerotti in bustina Pap/Pe/Al/Copolimeri - A.I.C. n. 046957015 (in base 10) 1DT0GR (in base 32);

«70 mg cerotto medicato» 5 cerotti in bustina Pap/Pe/Al/Copolimeri - A.I.C. n. 046957027 (in base 10) 1DT0H3 (in base 32);

«70 mg cerotto medicato» 7 cerotti in bustina Pap/Pe/Al/Copolimeri - A.I.C. n. 046957039 (in base 10) 1DT0HH (in base 32).

Validità prodotto integro: trenta mesi.

Forma farmaceutica: cerotto medicato.

Condizioni particolari di conservazione: Non conservare a temperatura superiore ai 30°C.

Composizione:

principio attivo: ciascun cerotto medicato contiene 70 mg di etofenamato;

eccipienti:

strato adesivo:

Policondensato di polisilicato di alfa-idro-omega-idrossipoli (dimetilsilossano) trimetilsililato con dimeticone, Macrogol 400, Olio di oliva, raffinato;

supporto:

tessuto in poliestere bi-elastico;

pellicola protettiva:

pellicola in poliestere rivestita con fluoropolimero.

Responsabile del rilascio lotti:

Vektor Pharma TF GmbH, Hauptstrasse 13 and 17, 88524 Uttenweiler, Germania.

Indicazioni terapeutiche

Trattamento sintomatico di breve durata degli stati dolorosi locali associati a trauma distorsivo acuto senza complicazioni della caviglia negli adulti.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classe di rimborsabilità: classe C-*bis*.

Classificazione ai fini della fornitura

Per le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

OTC: medicinale non soggetto a prescrizione medica, da banco o di automedicazione.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C., nei casi applicabili, è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A07379

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso umano «Brexin» e «Cicladol».

Estratto determina AAM/PPA n. 846 del 16 ottobre 2019

Si autorizza la seguente variazione, tipo II, B.V.b.1z): Armonizzazione del modulo 3, con: aggiornamento di CEP; modifiche delle specifiche di controllo del principio attivo e del prodotto finito; modifica del nome di un produttore di principio attivo; aggiunta di un sito produttivo responsabile del confezionamento primario e secondario, controllo dei lotti di prodotto finito: Chiesi SAS rue Faraday, ZA de Gailletrous, 41260 La Chaussee Saint Victor France.

Medicinale: BREXIN.

Confezioni:

A.I.C. n. 026446056 - «20 mg compresse» 30 compresse;

A.I.C. n. 026446118 - «20 mg compresse» 6 compresse;

A.I.C. n. 026446120 - «20 mg compresse» 10 compresse.

Medicinale: CICLADOL.

Confezioni:

A.I.C. n. 026447058 - «20 mg compresse» 30 compresse;

A.I.C. n. 026447110 - «20 mg compresse» 6 compresse;

A.I.C. n. 026447122 - «20 mg compresse» 10 compresse.

Numero procedura: IT/H/XXXX/WS/023.

Codice pratica: VN2/2018/287.

Titolari A.I.C.:

Promedica S.r.l. (codice fiscale n. 01697370342), per il medicinale «Brexin» (A.I.C. n. 026446);

Master Pharma S.r.l. (codice fiscale n. 00959190349), per il medicinale «Cicladol» (A.I.C. n. 026447).

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A07381

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Sirdalud».

Estratto determina AAM/PPA n. 862 del 25 ottobre 2019

Si autorizza la seguente variazione, Tipo II, B.I.z):

aggiunta di un nuovo sito di fabbricazione della sostanza arriva «Tizanidina cloridrato»;

aggiunta di un nuovo fornitore di *starting material;*

adeguamento delle specifiche della sostanza attiva alla monografia della Farmacopea europea;

variazione delle specifiche di un intermedio;

cambi editoriali minori,

relativamente al medicinale SIRDALUD, nelle seguenti forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura Nazionale.

Confezioni:

A.I.C. n. 025852029 - «4 mg compresse» 30 compresse;

A.I.C. n. 025852031 - «6 mg compresse» 30 compresse;

A.I.C. n. 025852068 - «2 mg compresse» 20 compresse.

Titolare A.I.C.: Novartis Farma S.p.a. (codice fiscale n. 07195130153).

Codice pratica: VN2/2019/206.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 1, comma 7, della determina DG/821/2018 del 24 maggio 2018, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A07382

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Nebilox».

Estratto determina AAM/PPA n. 881 del 30 ottobre 2019

Trasferimento di titolaritá: MC1/2019/655.

É autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio per il sotto elencato medicinale, fino ad ora intestato a nome della società Glaxosmithkline S.p.a., codice fiscale n. 00212840235, con sede legale e domicilio fiscale in via A. Fleming n. 2 - 37135 Verona, Italia (IT).

Medicinale: NEBILOX.

Confezione e A.I.C. n. 032209013 - 28 compresse 5 mg,

alla società Menarini International Operations LUXEMBOURG S.A., con sede legale e domicilio fiscale in Avenue de la Gare, 1 ,L-1611, Lussemburgo (LU).

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del Prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A07383

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Geffer».

Estratto determina AAM/PPA n. 905 del 6 novembre 2019

Si autorizzano le seguenti variazioni:

tipo IB, B.II.b.1e); tipo $IA_{IN,}$ B.II.b.1b), B.II.b.1a), B.II.b.2c)2 - Sostituzione del sito di produzione, confezionamento primario e secondario, controllo e rilascio del prodotto finito Patheon Italia S.p.A., viale G.B. Stucchi n. 110 - 20900 Monza (MB) - Italia, con il sito Doppel Farmaceutici S.r.l, via Volturno n. 48, Quinto De' Stampi - 20089 Rozzano, Milano - Italia;

tipo IB, A.7) - eliminazione di un sito di controllo dei lotti;

tipo II, B.I.a.1b) - Introduzione del produttore del principio attivo «acido tartarico», supportato da un ASMF;

tipo IA, B.II.b.3a) - modifica minore nel processo di produzione del prodotto finito;

tipo IB, B.II.b.5z) - sostituzione di un metodo di controllo *in-process;*

tipo IA, n. 4), B.II.d.2a) - modifiche minori ai metodi di alcuni test sul prodotto finito;

tipo IA_{IN} - B.III.1.a1) - introduzione di un nuovo certificato di conformità alla Farmacopea europea da un fabbricante già approvato per la sostanza attiva acido citrico;

modifiche editoriali;

modifica del foglio Illustrativo al paragrafo 6,

relativamente al medicinale GEFFER, nella seguente forma e confezione autorizzata all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura nazionale.

Confezione:

A.I.C. n. 023358068 - «granulato effervescente» 24 bustine da 5g.

Titolare A.I.C.: Bayer S.p.a. (codice fiscale n. 05849130157).

Codice pratica: VN2/2018/278.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 1, comma 7, della determina DG/821/2018 del 24 maggio 2018, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A07384

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Cuvitru».

Estratto determina AAM/PPA n. 906 del 6 novembre 2019

Codice pratica: C1B/2019/1291-*bis*.

È autorizzata, con variazione Tipo IB, B.II.e)5.a)2, l'immissione in commercio del medicinale CUVITRU anche nelle forme farmaceutiche, dosaggi e confezioni di seguito indicate.

Confezioni:

A.I.C. n. 044244061 (base 10) 1B672X (base 32) - «200 mg/ml soluzione per iniezione sottocutanea» 10 flaconcini in vetro da 5 ml;

A.I.C. n. 044244073 (base 10) 1B6739 (base 32) - «200 mg/ml soluzione per iniezione sottocutanea» 20 flaconcini in vetro da 5 ml;

A.I.C. n. 044244085 (base 10) 1B673P (base 32) - «200 mg/ml soluzione per iniezione sottocutanea» 10 flaconcini in vetro da 10 ml;

A.I.C. n. 044244097 (base 10) 1B6741 (base 32) - «200 mg/ml soluzione per iniezione sottocutanea» 30 flaconcini in vetro da 10 ml;

A.I.C. n. 044244109 (base 10) 1B674F (base 32) - «200 mg/ml soluzione per iniezione sottocutanea» 10 flaconcini in vetro da 20 ml;

A.I.C. n. 044244111 (base 10) 1B674H (base 32) - «200 mg/ml soluzione per iniezione sottocutanea» 30 flaconcini in vetro da 20 ml;

A.I.C. n. 044244123 (base 10) 1B674V (base 32) - «200 mg/ml soluzione per iniezione sottocutanea» 5 flaconcini in vetro da 40 ml;

A.I.C. n. 044244135 (base 10) 1B6757 (base 32) - «200 mg/ml soluzione per iniezione sottocutanea» 20 flaconcini in vetro da 40 ml.

Forma farmaceutica: soluzione per iniezione sottocutanea.

Principio attivo: immunoglobulina umana normale.

È inoltre autorizzata, relativamente alle sopraindicate confezioni, la variazione Tipo IB, B.II.b.3z), per l'introduzione della nuova linea produttiva (Line 2) nel sito produttivo Baxalta Belgium Manufacturing S.A., Boulevard René Branquart 80, Lessines, 7860, Belgio.

Titolare A.I.C.: Baxalta Innovations GmbH.

Procedura n. AT/H/0631/001/IB/016/G.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: C(nn) (classe non negoziata).

Classificazione ai fini della fornitura

Per le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

RNRL (medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa da rinnovare volta per volta; vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialista internista, specialista in malattie infettive, ematologo e immunologo).

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa Amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A07385

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Procainamide Cloridrato S.A.L.F.».

Estratto determina AAM/PPA n. 907 del 6 novembre 2019

Si autorizzano le seguenti variazioni:

tipo II, B.I.a.1b) - introduzione di un produttore della sostanza attiva «procainamide» supportato da ASMF;

tipo IB, A.7) - eliminazione di un sito di produzione della sostanza attiva;

relativamente al medicinale PROCAINAMIDE CLORIDRATO S.A.L.F., nella seguente forma e confezione autorizzata all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura nazionale.

Confezione:

A.I.C. n. 030682013 - «500 mg/5 ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» 5 fiale 5 ml.

Titolare A.I.C.: S.A.L.F. S.p.a. Laboratorio Farmacologico (codice fiscale n. 00226250165).

Codice pratica: VN2/2017/349.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A07386

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Berinert»

Estratto determina AAM/PPA n. 908 del 6 novembre 2019

Autorizzazione.

Variazione di tipo II, B.II.b.2b): «Modifiche a livello di importatore, di modalità di rilascio dei lotti e di prove di controllo qualitativo del prodotto finito - sostituzione o aggiunta di un sito in cui si effettuano il controllo dei lotti/le prove per un medicinale biologico/immunologico e dove tutti i metodi di prova applicati sono metodi biologici/immunologici».

Introduzione di due laboratori esterni aggiuntivi per il *test* dei pirogeni, relativamente al medicinale BERINERT - A.I.C. n. 039056 - in tutte le forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura europea mutuo riconoscimento.

Numero procedura: DE/H/0481/001-004/II/051.

Titolare A.I.C.: CSL Behring GmbH.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A07387

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Indom»

Estratto determina AAM/PPA n. 914/2019 del 6 novembre 2019

Si autorizza il seguente *grouping* di variazioni:

B.II.e.1.b)2 -Modifica del confezionamento primario del prodotto finito da flacone in vetro a flacone in polietilene;

B.II.a.3.b)6 - Sostituzione del sistema conservante da Propile paraidrossibenzoato e Metile paraidrossibenzoato a Benzalconio cloruro;

B.II.a.3.b.6 - Sostituzione dell'HPMC con l'HEC;

B.II.a.3.z - Aggiunta del tyloxapol;

B.II.b.3.a - Adeguamento della preparazione della sospensione in accordo alle modifiche della composizione in eccipienti;

B.II.d.1.z - Modifica nella descrizione dell'aspetto della sospensione (specifiche del prodotto finito);

B.II.d.1.c - Aggiunta di identificazione e titolo del Benzalconio cloruro (specifiche del prodotto finito);

B.II.d.1.d - Eliminazione di identificazione e titolo del Propile paraidrossibenzoato e Metile paraidrossibenzoato (specifiche del prodotto finito);

B.II.b.5.z - Modifica nella descrizione dell'aspetto della sospensione (specifiche sospensione bulk);

B.II.b.5.b - Aggiunta di identificazione e titolo del Benzalconio cloruro (specifiche sospensione bulk);

B.II.b.5.c - Eliminazione di identificazione e titolo del Propile paraidrossibenzoato e Metile paraidrossibenzoato (specifiche sospensione bulk);

B.II.d.2.a - Adeguamenti minimi del metodo di identificazione e titolo del principio attivo e delle impurezze per eliminare la determina del sistema conservante Propile paraidrossibenzoato e Metile paraidrossibenzoato;

B.II.b.5.b - Aggiunta del *torque test;*

B.II.f.1.a.1 - Riduzione della *shelf life* da trentasei mesi a ventiquattro mesi.

Aggiornamento Sezione Modulo 3 al *dossier* del medicinale. Allineamento alla nuova linea guida «Excipients in the labelling and package leaflet of medicinal products for human use».

Si apportano modifiche, di conseguenza, al paragrafo 6.3 del RCP

relativamente alla specialità medicinale «Indom» (AIC n. 028464) nella seguente forma e confezione autorizzata all'immissione in commercio:

A.I.C. n. 028464028 - «5 mg/ml collirio, sospensione» flacone da 7 ml in vetro scuro con contagocce.

Gli stampati corretti e autorizzati sono allegati alla presente determina.

Titolare A.I.C.: Alfa Intes Industria Terapeutica Splendore S.r.l.

Codice pratica: VN2/2018/126.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e alle etichette.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2018.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

19A07390

AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Contratto collettivo nazionale quadro per la ripartizione dei distacchi e permessi tra le associazioni sindacali rappresentative nei comparti e nelle aree di contrattazione del triennio 2019-2021.

In data 19 novembre 2019 alle ore 16,00, presso la sede dell'ARAN, ha avuto luogo l'incontro tra:

l'ARAN:

nella persona del Presidente - cons. Antonio Naddeo firmato.

le confederazioni sindacali:

CGIL non firma

CISL non firma

UIL firmato

CISAL firmato

CONFSAL firmato

USB firmato

COSMED firmato

CIDA firmato

CONFEDIR firmato

CODIRP firmato

CGS firmato

CSE firmato

Al termine della riunione le parti sottoscrivono l'allegato Contratto collettivo nazionale quadro di ripartizione dei distacchi e permessi tra le associazioni sindacali rappresentative nei comparti e nelle aree di contrattazione nel triennio 2019-2021.

ALLEGATO

CCNQ DI RIPARTIZIONE DEI DISTACCHI E PERMESSI TRA LE ASSOCIAZIONI SINDACALI RAPPRESENTATIVE NEI COMPARTI E NELLE AREE DI CONTRATTAZIONE DEL TRIENNIO 2019-2021.

Art. 1.

1. Le lettere *c)* ed *f)* dell'art. 2, comma 1 del CCNQ 4 dicembre 2017 sono abrogate.

2. Il comma 1 dell'art. 8 del CCNQ 4 dicembre 2017 è sostituito dal seguente:

«1. I distacchi sindacali riconosciuti in favore di ciascuna associazione sindacale possono essere fruiti in modo frazionato, in misura non superiore al 75% del totale dei distacchi alle stesse assegnati - arrotondato all'unità superiore - e comunque in misura non inferiore a uno. L'arco temporale minimo di frazionamento è pari a tre mesi.».

3. Il comma 7 dell'art. 8 del CCNQ 4 dicembre 2017 è sostituito dal seguente

«7. Nelle ipotesi di distacco sindacale con prestazione lavorativa ridotta di cui al comma 3 non è consentito usufruire dei permessi per l'espletamento del mandato di cui all'art. 10 (Permessi sindacali per l'espletamento del mandato), fatta salvo quanto previsto ai successivi commi 7-*bis* e 7-*ter*. Resta ferma la possibilità, in via eccezionale, di fruire di permessi senza riduzione del debito orario, da recuperare nell'arco dello stesso mese.

4. All'art. 8 del CCNQ 4 dicembre 2017, dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:

«7-*bis*. Nelle amministrazioni pubbliche diverse da quelle di cui al comma 7-*ter*, al dirigente sindacale in distacco *part-time*, con percentuale lavorativa pari o superiore al 50%, è consentito fruire dei permessi per l'espletamento del mandato di competenza della RSU, ove ne sia componente.

7-*ter*. Nelle istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione, al dirigente sindacale in distacco *part-time* è consentito fruire dei permessi per l'espletamento del mandato di competenza della RSU, ove ne sia componente, esclusivamente per partecipare alle riunioni convocate dall'amministrazione».

5. Il comma 8 dell'art. 8 del CCNQ 4 dicembre 2017 è sostituito dal seguente:

«8. I distacchi con prestazione lavorativa ridotta di cui al comma 3 possono essere cumulati con l'aspettativa non retribuita di cui all'art. 15 (Aspettative e permessi sindacali non retribuiti), nel limite massimo del 10% del numero complessivo dei distacchi riconosciuti in favore di ogni singola associazione sindacale. Nelle istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione tale facoltà è possibile esclusivamente cumulando un distacco al 50% con un'aspettativa sindacale non retribuita al 50%.».

6. Il comma 3 dell'art. 9 del CCNQ 4 dicembre 2017 è sostituito dal seguente:

«3. All'interno di ciascun comparto, ogni contingente è attribuito:

a. per il novanta per cento alle organizzazioni sindacali di categoria rappresentative;

b. per il restante dieci per cento alle confederazioni sindacali cui le stesse siano aderenti ai sensi dell'art. 43, comma 2, decreto legislativo n. 165/2001, garantendo comunque, nell'ambito di tale ultima percentuale, un distacco sindacale per ognuna delle predette confederazioni. Ai sensi dell'art. 43, comma 13 del decreto legislativo n. 165/2001 uno dei distacchi disponibili per le confederazioni è utilizzabile, anche con forme di rappresentanza in comune, dalle associazioni sindacali che tutelano le minoranze linguistiche della Provincia di Bolzano e delle Regioni Valle d'Aosta e Friuli Venezia Giulia.»

7. All'art. 9 del CCNQ 4 dicembre 2017, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma 3.*bis*:

«3.*bis* Per le aree della dirigenza il contingente è attribuito:

a. 1 distacco per ciascuna delle confederazioni rappresentative ai sensi dell'art. 43, comma 2 del decreto legislativo n. 165/2001. A tal fine il contingente assegnato a ciascuna area viene proporzionalmente ridotto;

b. il contingente di ciascuna area risultante dopo l'applicazione del precedente alinea è ripartito:

i. per il novanta per cento alle organizzazioni sindacali di categoria rappresentative;

ii. per il restante dieci per cento alle confederazioni sindacali cui le stesse siano aderenti ai sensi dell'art. 43, comma 2, decreto legislativo n. 165/2001, garantendo comunque, nell'ambito di tale ultima percentuale, un distacco sindacale per ognuna delle predette confederazioni.».

8. Il comma 4 dell'art. 9 del CCNQ 4 dicembre 2017 è sostituito dal seguente:

«4. La ripartizione del contingente dei distacchi sindacali tra le confederazioni e le organizzazioni sindacali - fatte salve le garanzie di cui al comma 3 - viene effettuata in relazione al grado di rappresentatività accertata dall'ARAN, nonché tenuto conto della diffusione territoriale e della consistenza delle strutture organizzative nei comparti ed aree. Questi ultimi due elementi vengono calcolati avendo riguardo alla percentuale rispettivamente di province e di regioni in cui sono state rilevate deleghe sindacali della singola organizzazione sindacale rappresentativa rispetto al totale delle province e regioni dell'ambito considerato dove risultano rilasciate deleghe sindacali.».

9. L'art. 12, comma 4 del CCNQ 4 dicembre 2017 è aggiunto il seguente alinea:

«- che 1.572 ore di permesso equivalgono ad 1 distacco.».

10. L'art. 12, comma 6 del CCNQ 4 dicembre 2017 è sostituito dal seguente:

«6. L'ARAN comunica tempestivamente alle associazioni sindacali richiedenti e, per gli adempimenti di competenza, alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica - la quantità di permessi destinati all'utilizzo in forma cumulata, determinata ai sensi dei precedenti commi, specificando il numero di distacchi cumulati e le ore residue che confluiranno nel monte ore di cui all'art. 16, comma 6.».

11. L'art. 14, comma 2, del CCNQ 4 dicembre 2017 è sostituito dal seguente:

«2. Il contingente di ciascun comparto o area è ripartito tra le organizzazioni sindacali rappresentative in quota proporzionale alla loro rappresentatività e tenendo conto della diffusione territoriale e della consistenza delle strutture organizzative. Questi ultimi due elementi vengono calcolati avendo riguardo alla percentuale rispettivamente di province e di regioni in cui sono state rilevate deleghe sindacali della singola organizzazione sindacale rappresentativa rispetto al totale delle province e regioni dell'ambito considerato dove risultano rilasciate deleghe sindacali.».

12. All'art. 16, comma 5 del CCNQ 4 dicembre 2017 le parole «aspettative sindacali non retribuite» sono sostituite dalle parole «aspettative e i permessi sindacali non retribuiti».

13. All'art. 16, comma 6 del CCNQ 4 dicembre 2017 sono soppresse le parole «ivi incluse quelle che, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del CCNQ 13 luglio 2016, sono presenti alle trattative nazionali».

Art. 2.

1. Il Titolo III del CCNQ del 4 dicembre 2017, nonché le tavole ad esso allegate, è sostituito dal seguente:

«TITOLO III

RIPARTIZIONE DEI DISTACCHI E PERMESSI TRA LE ASSOCIAZIONI SINDACALI RAPPRESENTATIVE NEI COMPARTI NEL TRIENNIO 2019-2021.

Art. 27.

Ripartizione dei distacchi sindacali nei comparti di contrattazione

1. Il contingente dei distacchi sindacali continua ad essere pari a n. 1.137 unità.

2. Il contingente di cui al comma 1 è ripartito tra i comparti di contrattazione come da tavola n. 2, e costituisce il limite massimo dei distacchi fruibili in tutti i comparti dalle associazioni sindacali, fatto salvo quanto previsto dall'art. 12 (Distacchi da cumulo dei permessi sindacali per l'espletamento del mandato - Procedure).

3. Il contingente dei distacchi di cui al comma 2 è ripartito nell'ambito di ciascun comparto tra le organizzazioni e le confederazioni sindacali rappresentative, secondo i criteri definiti all'art. 9, commi 3 e 4. I risultati di tale ripartizione sono riportati nelle tavole allegate dalla n. 3 alla n. 7.

4. In nota alla tavola 6 viene specificato il numero massimo dei distacchi attribuiti al comparto Istruzione e ricerca, che possono essere attivati nelle istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione.

5. I distacchi di cui all'art. 9, comma 3, lettera b, sono assegnati come segue:

a) comparto funzioni centrali: ASGB;

b) comparto istruzione e ricerca: Sindikat Slovenske Sole;

c) comparto sanità: SAVT;

d) comparto funzioni locali: ALPIS F.V.G.

Art. 28.

Ripartizione dei permessi sindacali per l'espletamento del mandato nei comparti di contrattazione

1. Nei comparti sanità e funzioni locali, il contingente complessivo dei permessi sindacali per l'espletamento del mandato è pari a n. 60 minuti per dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato negli enti del comparto. I dipendenti in posizione di comando o fuori ruolo vanno conteggiati tra i dipendenti in servizio presso l'amministrazione dove sono utilizzati. Il contingente di cui al presente comma è ripartito secondo la seguente proporzione:

a) n. 30 minuti alla RSU;

b) n. 30 minuti alle organizzazioni sindacali rappresentative fatto salvo quanto previsto al comma 5.

2. Nei comparti funzioni centrali, istruzione e ricerca e PCM, il contingente complessivo dei permessi sindacali per l'espletamento del mandato è pari a n. 51 minuti per dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato negli enti del comparto. I dipendenti in posizione di comando o fuori ruolo vanno conteggiati tra i dipendenti in servizio presso l'amministrazione dove sono utilizzati. Il contingente di cui al presente comma è ripartito secondo la seguente proporzione:

a) n. 25 minuti e 30 secondi alla RSU;

b) n. 25 minuti e 30 secondi alle organizzazioni sindacali rappresentative, fatto salvo quanto previsto ai commi 6 e 7.

3. Il personale in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e consolari nonché presso gli istituti italiani di cultura all'estero, assunto con contratto regolato dalla legge locale, ove eletto nelle RSU secondo quanto previsto dall'accordo stipulato il 7 agosto 1998, può fruire dei permessi di cui al comma 2, lettera *a)*, fermo restando che lo stesso personale non concorre al calcolo del contingente complessivo dei permessi in parola che resta determinato ai sensi del medesimo comma 2.

4. I permessi di cui al comma 1, lettera *b)* ed al comma 2 lettera *b)* sono ripartiti nelle amministrazioni tra le organizzazioni sindacali rappresentative di cui all'art. 31, comma 4 (Norme finali comparti di contrattazione), secondo le modalità indicate nell'art. 11 (Criteri di ripartizione dei permessi per l'espletamento del mandato).

5. Nel comparto sanità, i permessi sindacali di cui al comma 1, lettera *b)* possono essere utilizzati in forma cumulata - a livello nazionale - nella misura massima del 38% della quota a disposizione.

5-*bis*. Nel comparto funzioni locali i permessi sindacali di cui al comma 1, lettera *b)* possono essere utilizzati in forma cumulata - a livello nazionale - nelle seguenti misure massime:

38% nelle amministrazioni con più di 50 dipendenti;

57% nelle amministrazioni fino a 50 dipendenti.

Ai fini del computo del numero dei dipendenti, si fa riferimento ai criteri indicati al comma 1.

6. Nei comparti funzioni centrali, istruzione e ricerca (fatta eccezione per le istituzioni scolastiche ed educative) e PCM i permessi sindacali di cui al comma 2, lettera *b)* possono essere utilizzati - a livello nazionale - in forma cumulata nella misura massima del 45% della quota a disposizione.

7. Esclusivamente per le istituzioni scolastiche ed educative la misura massima di cui al comma 6 è pari al 53%, ulteriormente elevabile fino a 4 punti percentuali a condizione che i distacchi ottenuti da tale ultima maggiorazione siano attivati nelle amministrazioni del comparto istruzione e ricerca diverse dalle istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione.

Art. 29

Ripartizione dei permessi per le riunioni di organismi direttivi statutari nei comparti di contrattazione

1. Il contingente dei permessi per la partecipazione alle riunioni degli organismi direttivi statutari nazionali, regionali, provinciali e territoriali, previsto per i dirigenti sindacali non collocati in distacco o aspettativa che siano componenti degli organismi direttivi delle confederazioni sindacali rappresentative nei comparti è ripartito tra queste ultime come da tavola n. 8.

2. Il contingente dei permessi per la partecipazione alle riunioni degli organismi direttivi statutari nazionali, regionali, provinciali e territoriali, previsto per i dirigenti sindacali che siano componenti degli organismi direttivi delle proprie organizzazioni sindacali di categoria non collocati in distacco o aspettativa continua ad essere pari a n. 178.314 ore suddivise tra i comparti come da tavola n. 9.

3. I contingenti di cui alla tavola 9 sono ripartiti tra le organizzazioni sindacali rappresentative sulla base delle tavole allegate dalla n. 10 alla n. 14.

4. In nota alla tavola 13 viene specificato il numero massimo delle ore di permesso per la partecipazione alle riunioni di organismi direttivi statutari attribuiti al comparto istruzione e ricerca, che possono essere fruiti nelle istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione.

Art. 30.

Disposizioni particolari per le istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione - Personale comparto

1. Per l'applicazione del presente contratto, nelle istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione, al fine di consentire a regime l'utilizzo dei distacchi da parte delle associazioni sindacali, si conferma la seguente procedura che contempera il tempestivo diritto alle agibilità sindacali con le esigenze organizzative legate all'avvio dell'anno scolastico 2019-2020. A tal fine:

a) le associazioni sindacali dovranno comunicare, non oltre il giorno 31 luglio 2019, al Ministero dell'istruzione, università e ricerca le richieste di attivazione delle aspettative sindacali o dei distacchi, ivi compresi quelli derivanti dai permessi cumulati di cui all'art. 12 (Distacchi da cumulo di permessi per l'espletamento del mandato - Procedure), sulla base e nei limiti dei contingenti attribuiti dall'art. 28 (Ripartizione dei permessi sindacali per l'espletamento del mandato nei comparti di contrattazione);

b) le variazioni dei distacchi previsti dalla Ipotesi di contratto di ripartizione delle prerogative sindacali 2019-2021 rispetto a quelli previsti dal Titolo III del CCNQ sottoscritto in data 4 dicembre 2017, sono immediatamente prese in considerazione ai fini delle esigenze organizzative dell'amministrazione, ma definitivamente attivati con l'entrata in vigore del contratto di ripartizione delle prerogative sindacali 2019-2021;

c) le cessazioni dei distacchi derivanti dalla riduzione del contingente di spettanza delle singole associazioni sindacali, decorrono a partire dal primo giorno successivo a quello dell'entrata in vigore del contratto di ripartizione delle prerogative sindacali 2019-2021. Per i soli docenti, qualora la data di entrata in vigore cada nel periodo di chiusura delle attività didattiche delle istituzioni scolastiche educative e di alta formazione, le cessazioni decorreranno dal 1° settembre 2019, senza interruzione dell'anzianità di servizio.

2. Nel caso di attivazione della clausola contenuta nell'art. 28, comma 7 (Ripartizione dei permessi sindacali per l'espletamento del mandato nei comparti di contrattazione), per le istituzioni scolastiche ed educative deve essere, in ogni caso, garantito che la somma dei permessi per l'espletamento del mandato fruiti dalle organizzazioni sindacali nei posti di lavoro e della quota dei medesimi permessi utilizzati a livello nazionale in forma cumulata non superi, in vigenza del presente contratto, il limite massimo di cui all'art. 28, comma 2, lettera *b)* (Ripartizione dei permessi sindacali per l'espletamento del mandato nei comparti di contrattazione). A tal fine, l'ARAN comunica tempestivamente al MIUR il dato relativo alle ore corrispondenti alla percentuale utilizzata dalle singole associazioni sindacali affinché il medesimo ministero possa determinare il contingente da attribuire a ciascuna sigla. Qualora la percentuale di cumulo scelta dalle singole associazioni sindacali superi il 45%, la parte eccedente incide sul monte ore di amministrazione, riducendolo di un'ulteriore quota correlata all'utilizzo, nella base di calcolo dei permessi cumulati, anche del dato relativo al personale a tempo determinato.

Art. 31.

Norme finali - Comparti di contrattazione

1. Il presente Titolo III conserva la sua efficacia fino alla sottoscrizione di un nuovo CCNQ di ripartizione delle prerogative sindacali.

2. Le tavole dalla n. 1 alla n. 14, entrano in vigore dal giorno successivo alla sottoscrizione definitiva del contratto di ripartizione delle prerogative sindacali 2019-2021 ed avranno validità sino al nuovo accordo di ripartizione delle prerogative sindacali, salvo quanto previsto dal comma 7.

3. L'attivazione dei nuovi distacchi derivanti da permessi cumulati o la variazione del numero di quelli in godimento decorre dalla sottoscrizione definitiva del contratto di ripartizione delle prerogative sindacali 2019-2021, fatte salve le diverse decorrenze previste per le istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione all'art. 30, comma 1 (Disposizioni particolari per le istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione) ed avrà validità sino al nuovo accordo di ripartizione delle prerogative sindacali, salvo quanto previsto dal comma 7.

4. A decorrere dall'entrata in vigore del contratto di ripartizione delle prerogative sindacali 2019-2021 e, fatto salvo quanto previsto dal comma 7, fino al nuovo accordo di ripartizione delle prerogative sindacali, le prerogative sindacali di posto di lavoro (assemblea, bacheca, locali, permessi per l'espletamento del mandato) spettano alle organizzazioni sindacali rappresentative indicate nelle tavole allegate, che subentrano a quelle rappresentative nel precedente periodo contrattuale.

5. Il contingente dei permessi per la partecipazione alle riunioni degli organismi direttivi statutari, indicato nelle tavole, è definito in ore annue. Conseguentemente, nel caso in cui le tavole siano vigenti solo per alcuni mesi dell'anno il contingente spettante alle singole associazioni sindacali è determinato pro-quota in proporzione al numero dei mesi di vigenza delle stesse rispetto ai 12 mesi che compongono l'anno. Analogo criterio di proporzionalità vale anche per le tavole derivanti dal precedente accordo per il triennio 2016-2018. Ai fini del riparto, la frazione di mese superiore a 15 giorni è considerata mese intero.

6. Qualora, a seguito dell'entrata in vigore del contratto di ripartizione delle prerogative sindacali 2019-2021, in applicazione del comma 4, si verifichi una modifica delle organizzazioni sindacali titolari delle prerogative ivi indicate, le amministrazioni effettuano una nuova ripartizione del monte ore annuo dei permessi per l'espletamento del mandato. I contingenti, ricalcolati sulla base del nuovo riparto, sono riproporzionati sulla base del numero dei mesi di vigenza, nell'anno, del contratto di ripartizione delle prerogative sindacali 2019-2021 rispetto ai 12 mesi che compongono l'anno. Analogo criterio di proporzionalità si applica sui vecchi contingenti derivanti dal contratto di ripartizione delle prerogative sindacali 2016-2018, la cui fruizione cessa comunque per le organizzazioni non più rappresentative con l'entrata in vigore del contratto di ripartizione delle prerogative sindacali 2019-2021. Ai fini del riparto, la frazione di mese superiore a 15 giorni è considerata mese intero.

7. Qualora a seguito dell'accertamento definitivo della rappresentatività relativo al solo triennio 2019-2021 si verifichi la modifica delle associazioni sindacali rappresentative, o del loro peso percentuale, le tavole da 1 a 14 vengono automaticamente sostituite dall'ARAN. Analogamente si procede con riguardo alla quantificazione dei distacchi ottenuti per cumulo dei permessi sindacali in applicazione dell'art. 12 (Distacchi da cumulo di permessi sindacali per l'espletamento del mandato - procedure).

8. Laddove, a seguito dell'accertamento definitivo della rappresentatività relativo al solo triennio 2019-2021, le associazioni sindacali perdano il requisito della rappresentatività oppure, pur rimanendo rappresentative, riducano la relativa percentuale, le prerogative fruite e non spettanti sono recuperate secondo le modalità previste dall'art. 23 (Modalità di recupero delle prerogative sindacali). In tal caso, qualora vi siano le condizioni per attivare il piano di restituzione di cui all'art. 23, comma 6 (Modalità di recupero delle prerogative sindacali), lo stesso avrà una durata pari ad un anno.

TAVOLE - COMPARTI DI CONTRATTAZIONE

TAVOLA 1 COMPARTI DI CONTRATTAZIONE CONFEDERAZIONI RAPPRESENTATIVE EX ART. 43, COMMA 4, D.LGS. 165/2001
CGIL
CGS
CISAL
CISL
CONFSAL
CSE
UIL
USB

TAVOLA 2
RIPARTIZIONE DEL CONTINGENTE DEI DISTACCHI TRA I COMPARTI

	numero distacchi
COMPARTO FUNZIONI CENTRALI	290
COMPARTO FUNZIONI LOCALI	271
COMPARTO SANITA'	194
COMPARTO ISTRUZIONE E RICERCA	381
COMPARTO PCM - ART. 3 D.P.C.M. 5/11/2010 N. 226	1
totale	**1.137**

TAVOLA 3 - COMPARTO FUNZIONI CENTRALI DISTACCHI

organizzazioni sindacali	*numero distacchi*	*confederazioni*	*numero distacchi*
CISL FP	62	CISL	7
FP CGIL	54	CGIL	6
UIL PA	51	UIL	5
CONFSAL UNSA	32	CONFSAL	4
FLP	22	CGS	2
USB PI	22	USB	2
CONFINTESA FP	18	CONFINTESA	2
		ASGB	1
totale	**261**		**29**

TAVOLA 4 - COMPARTO FUNZIONI LOCALI - DISTACCHI			
organizzazioni sindacali	*numero distacchi*	*confederazioni*	*numero distacchi*
FP CGIL	99	CGIL	11
CISL FP	78	CISL	8
UIL FPL	48	UIL	5
CSA REGIONI AUTONOMIE LOCALI	19	CISAL	2
		ALPIS F.V.G.	1
totale	**244**		**27**

TAVOLA 5 - COMPARTO SANITA' - DISTACCHI			
organizzazioni sindacali	*numero distacchi*	*confederazioni*	*numero distacchi*
FP CGIL	45	CGIL	5
CISL FP	43	CISL	4
UIL FPL	37	UIL	4
FIALS	19	CONFSAL	2
NURSIND	17	CGS	2
NURSING UP	14	CSE	1
		SAVT	1
totale	**175**		**19**

TAVOLA 6 - COMPARTO ISTRUZIONE E RICERCA[1] - DISTACCHI			
organizzazioni sindacali	*numero distacchi*	*confederazioni*	*numero distacchi*
CISL FSUR	91	CISL	10
FLC CGIL	89	CGIL	10
FEDERAZIONE UIL SCUOLA RUA	58	UIL	6
SNALS CONFSAL	50	CONFSAL	5
FEDERAZIONE GILDA UNAMS	34	CGS	4
ANIEF	21	CISAL	2
		SINDIKAT SLOVENSKE SOLE	1
totale	**343**		**38**

[1] Il numero massimo dei distacchi indicati nella tavola 6 attivabili nelle Istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione è: CISL FSUR 82; FLC CGIL 80; FEDERAZIONE UIL SCUOLA RUA 52; SNALS CONFSAL 45; FEDERAZIONE GILDA UNAMS 31; ANIEF 19. Confederazioni: CISL 9, CGIL 8; UIL 6; CONFSAL 5; CGS 3; CISAL 2; SINDIKAT SLOVENSKE SOLE 1

TAVOLA 7 - COMPARTO PCM - ART. 3 D.P.C.M. 5/11/2010 N. 226 - DISTACCHI

organizzazioni sindacali	*numero distacchi*	*confederazioni*	*numero distacchi*
SNAPRECOM	1	CISAL	0
USB PI	0	USB	0
CISL FP	0	CISL	0
FLP	0	CSE	0
SIPRE	0	USAE	0
FP CGIL	0	CGIL	0
totale	**1**		**0**

TAVOLA 8
COMPARTI DI CONTRATTAZIONE
PERMESSI PER LE RIUNIONI DI ORGANISMI DIRETTIVI STATUTARI
CONFEDERAZIONI RAPPRESENTATIVE

confederazioni	*ore permessi*
CGIL	1.684
CGS	1.684
CISAL	1.684
CISL	1.684
CONFSAL	1.684
CSE	1.684
UIL	1.684
USB	1.684
totale	**13.472**

TAVOLA 9
TAVOLA RIASSUNTIVA PER COMPARTI DEI PERMESSI PER LE RIUNIONI DI ORGANISMI DIRETTIVI STATUTARI

organizzazioni sindacali	*ore permessi*
COMPARTO FUNZIONI CENTRALI	22.210
COMPARTO FUNZIONI LOCALI	49.713
COMPARTO SANITA'	45.641
COMPARTO ISTRUZIONE E RICERCA	60.534
COMPARTO PCM - ART. 3 D.P.C.M. 5/11/2010 N. 226	216
totale	**178.314**

TAVOLA 10
COMPARTO FUNZIONI CENTRALI
PERMESSI PER LE RIUNIONI DI ORGANISMI DIRETTIVI STATUTARI

organizzazioni sindacali	*ore permessi*
CISL FP	5.296
FP CGIL	4.595
UIL PA	4.291
CONFSAL UNSA	2.759
FLP	1.882
USB PI	1.842
CONFINTESA FP	1.545
totale	**22.210**

TAVOLA 11
COMPARTO FUNZIONI LOCALI
PERMESSI PER LE RIUNIONI DI ORGANISMI DIRETTIVI STATUTARI

organizzazioni sindacali	*ore permessi*
FP CGIL	20.092
CISL FP	15.971
UIL FPL	9.874
CSA REGIONI AUTONOMIE LOCALI	3.776
totale	**49.713**

TAVOLA 12
COMPARTO SANITA'
PERMESSI PER LE RIUNIONI DI ORGANISMI DIRETTIVI STATUTARI

organizzazioni sindacali	*ore permessi*
FP CGIL	11.711
CISL FP	11.240
UIL FPL	9.527
FIALS	5.073
NURSIND	4.533
NURSING UP	3.557
totale	**45.641**

TAVOLA 13[2]
COMPARTO ISTRUZIONE E RICERCA
PERMESSI PER LE RIUNIONI DI ORGANISMI DIRETTIVI STATUTARI

organizzazioni sindacali	*ore permessi*
CISL FSUR	16.126
FLC CGIL	15.661
FEDERAZIONE UIL SCUOLA RUA	10.174
SNALS CONFSAL	8.817
FEDERAZIONE GILDA UNAMS	6.024
ANIEF	3.732
totale	**60.534**

[2] Il numero massimo di ore di permesso per la partecipazione alle riunioni di organismi direttivi statutari indicati nella tavola 13 fruibili nelle Istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione è: CISL FSUR 14.929; FLC CGIL 14.498; FEDERAZIONE UIL SCUOLA RUA 9.418; SNALS CONFSAL 8.163; FEDERAZIONE GILDA UNAMS 5.576; ANIEF 3.455.

TAVOLA 14
COMPARTO PCM - ART. 3 D.P.C.M. 5/11/2010 N. 226
PERMESSI PER LE RIUNIONI DI ORGANISMI DIRETTIVI STATUTARI

organizzazioni sindacali	*ore permessi*
SNAPRECOM	74
USB PI	36
CISL FP	35
FLP	35
SIPRE	21
FP CGIL	15
totale	**216**

Art. 3.

1. Il Titolo IV del CCNQ del 4 dicembre 2017, nonché le tavole ad esso allegate, è sostituito dal seguente:

«TITOLO IV

RIPARTIZIONE DEI DISTACCHI E PERMESSI TRA LE ASSOCIAZIONI SINDACALI RAPPRESENTATIVE NELLE AREE DIRIGENZIALI NEL TRIENNIO 2019-2021.

Art. 32.

Ripartizione dei distacchi sindacali nelle aree dirigenziali

1. Il contingente dei distacchi sindacali continua ad essere pari a 86 unità.

2. Il contingente complessivo di 86 distacchi viene così distribuito:

a) una quota da attribuire, ai sensi dell'art. 9, comma 3.*bis*, lettera *a)*, alle confederazioni rappresentative nelle aree, come risulta dalla tavola n. 16;

b) una quota ripartita tra le Aree di contrattazione come da tavola n. 17. Essi costituiscono il limite massimo dei distacchi fruibili nelle citate Aree dalle associazioni sindacali rappresentative, fatto salvo quanto previsto dall'art. 12 (Distacchi da cumulo di permessi per l'espletamento del mandato - Procedure).

3. Il contingente dei distacchi di cui al comma 2 lettera *b)* è ripartito nell'ambito di ciascuna Area tra le organizzazioni e le confederazioni sindacali rappresentative, secondo i criteri definiti all'art. 9, commi 3-*bis*, lettera *b)* e 4 (Criteri di ripartizione del contingente dei distacchi). I risultati di tale ripartizione sono riportati nelle tavole allegate dalla n. 18 alla n. 22.

4. In nota alla tavola 21 viene specificato il numero massimo dei distacchi attribuiti all'Area istruzione e ricerca, che possono essere attivati nelle istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione.

Art. 33.

Ripartizione dei permessi sindacali per l'espletamento del mandato nelle aree dirigenziali

1. Nelle aree sanità e funzioni locali il contingente complessivo dei permessi sindacali per l'espletamento del mandato è pari a n. 60 minuti per dirigente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato negli enti dell'area. I dirigenti in posizione di comando o fuori ruolo vanno conteggiati tra i dirigenti in servizio presso l'amministrazione dove sono utilizzati. Il contingente di cui al presente comma è ripartito secondo la seguente proporzione:

a) n. 30 minuti alla RSU;

b) n. 30 minuti alle organizzazioni sindacali rappresentative, fatto salvo quanto previsto dal comma 5.

2. Nelle aree funzioni centrali, istruzione e ricerca, e PCM, il contingente complessivo dei permessi sindacali per l'espletamento del mandato è pari a n. 51 minuti per dirigente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato negli enti dell'area. I dirigenti in posizione di comando o fuori ruolo vanno conteggiati tra i dirigenti in servizio presso l'amministrazione dove sono utilizzati. Il contingente di cui al presente comma è ripartito secondo la seguente proporzione:

a) n. 25 minuti e 30 secondi alla RSU;

b) n. 25 minuti e 30 secondi alle organizzazioni sindacali rappresentative, fatto salvo quanto previsto al comma 6.

3. I permessi di cui al comma 1, lettera *a)* ed al comma 2, lettera *a)* devono essere fruiti esclusivamente dalla RSU non appena quest'ultima, a seguito degli accordi di cui all'art. 36, comma 1 (Norme transitorie - aree dirigenziali), verrà eletta.

4. Il contingente di cui al comma 1, lettera *b)* ed al comma 2, lettera *b)* è attribuito alle organizzazioni sindacali rappresentative di cui all'art. 37 comma 4 (Norme finali aree dirigenziali). A parziale modifica delle modalità indicate nell'art. 11 (Criteri di ripartizione dei permessi sindacali per l'espletamento del mandato), in attesa degli accordi di cui all'art. 36, comma 1 (Norme transitorie - aree dirigenziali), la ripartizione del contingente dei permessi in ciascuna amministrazione sarà attuata tra le citate organizzazioni sindacali rappresentative, sulla base del solo dato associativo espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'ambito considerato, fermi restando i periodi di rilevazione e le altre modalità previste all'art. 11 (Criteri di ripartizione dei permessi per l'espletamento del mandato).

5. Nelle aree sanità e funzioni locali i permessi sindacali di cui al comma 1, lettera *b)* possono essere utilizzati in forma cumulata - a livello nazionale - nella misura massima del 45% della quota a disposizione.

6. Nelle Aree funzioni centrali, istruzione e ricerca (fatta eccezione per le istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione) e PCM i permessi sindacali di cui al comma 2, lettera *b)* possono essere utilizzati - a livello nazionale - in forma cumulata nella misura massima del 53% della quota a disposizione.

7. Esclusivamente per le istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione la misura massima di cui al comma 6 è pari al 45%, ulteriormente elevabile fino a 4 punti percentuali a condizione che i distacchi ottenuti da tale ultima maggiorazione siano attivati nelle amministrazioni dell'Area istruzione e ricerca diverse dalle istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione.

Art. 34.

Ripartizione dei permessi per le riunioni degli organismi direttivi statutari nelle aree dirigenziali

1. Il contingente dei permessi per la partecipazione alle riunioni degli organismi direttivi statutari nazionali, regionali, provinciali e territoriali, previsto per i dirigenti sindacali non collocati in distacco o aspettativa che siano componenti degli organismi direttivi delle confederazioni sindacali rappresentative nelle aree è ripartito tra queste ultime come da tavola n. 23. Resta fermo che le ore di spettanza delle confederazioni rappresentative sia nelle aree che nei comparti sono attribuite nel Titolo III relativo ai comparti di contrattazione.

2. Il contingente dei permessi per la partecipazione alle riunioni degli organismi direttivi statutari nazionali, regionali, provinciali e territoriali, previsto per i dirigenti sindacali che siano componenti degli organismi direttivi delle proprie organizzazioni sindacali di categoria non collocati in distacco o aspettativa continua ad essere pari a n. 19.856 ore.

3. Il contingente dei permessi di cui al comma 2 è suddiviso tra le aree come da tavola n. 24.

4. I contingenti di cui alla tavola 24 sono ripartiti tra le organizzazioni di categoria rappresentative sulla base delle tavole allegate dalla n. 25 alla n. 29.

5. I permessi indicati nella tavola 28, relativa all'Area istruzione e ricerca, non sono fruibili nelle istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione.

Art. 35.

Disposizioni particolari per le istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione - Aree dirigenziali

1. Per l'applicazione del presente contratto, nelle istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione, al fine di consentire a regime l'utilizzo dei distacchi da parte delle associazioni sindacali, si conferma la seguente procedura che contempera il tempestivo diritto alle agibilità sindacali con le esigenze organizzative legate all'avvio dell'anno scolastico 2019-2020. A tal fine:

a) le associazioni sindacali dovranno comunicare, non oltre il giorno 31 luglio 2019, al Ministero dell'istruzione, università e ricerca le richieste di attivazione delle aspettative sindacale o dei distacchi, ivi compresi quelli derivanti dai permessi utilizzati in forma cumulata a livello nazionale di cui all'art. 12 (Distacchi da cumulo di permessi sindacali per l'espletamento del mandato - procedure), sulla base e nei limiti dei contingenti attribuiti dall'art. 33 (Ripartizione dei permessi sindacali per l'espletamento del mandato nelle aree dirigenziali);

b) le variazioni dei distacchi previsti dall'Ipotesi di contratto di ripartizione delle prerogative sindacali 2019-2021 rispetto a quelli previsti dal Titolo IV del CCNQ sottoscritto in data 4 dicembre 2017, sono immediatamente prese in considerazione ai fini delle esigenze organizzative dell'amministrazione, ma definitivamente attivati con l'entrata in vigore del contratto di ripartizione delle prerogative sindacali 2019-2021;

c) le cessazioni dei distacchi derivanti dal decremento del contingente di spettanza delle singole associazioni sindacali, decorreranno a partire dal primo giorno successivo a quello dell'entrata in vigore del contratto di ripartizione delle prerogative sindacali. Qualora la data di entrata in vigore cada nel periodo di chiusura delle attività didattiche delle istituzioni scolastiche educative e di alta formazione, le cessazioni decorreranno dal 1° settembre 2019, senza interruzione dell'anzianità di servizio.

2. Nel caso di attivazione della clausola contenuta nell'art. 33, comma 7 (Ripartizione dei permessi sindacali per l'espletamento del mandato nelle aree dirigenziali), per le istituzioni scolastiche ed educative, l'Aran comunicherà tempestivamente al MIUR il dato relativo alle ore corrispondenti alla percentuale utilizzata dalle singole associazioni sindacali affinché il medesimo Ministero possa determinare il contingente da attribuire a ciascuna sigla.

Art. 36.

Norme transitorie - Aree dirigenziali

1. In considerazione della mancata elezione delle RSU ed in attesa che la rappresentanza sindacale dei dirigenti delle aree contrattuali venga disciplinata, in coerenza con la natura delle funzioni dirigenziali, da appositi accordi, i soggetti sindacali nei luoghi di lavoro sono le Rappresentanze sindacali aziendali (RSA) costituite espressamente dalle organizzazioni sindacali rappresentative.

2. Nelle more delle elezioni delle rappresentanze elettive di cui al comma 1, la fruizione dei permessi di cui all'art. 33 comma 1, lettera *a)* e comma 2, lettera *a)* (Ripartizione dei permessi sindacali per l'espletamento del mandato nelle aree dirigenziali) è sospesa fino alla data di elezione delle RSU.

Art. 37.

Norme finali - aree dirigenziali

1. Il presente Titolo IV è valido fino alla sottoscrizione di un nuovo CCNQ di ripartizione delle prerogative.

2. Le tavole dalla n. 15 alla n. 29 entrano in vigore dal giorno successivo alla sottoscrizione definitiva del contratto di ripartizione delle prerogative sindacali 2019-2021 ed avranno validità sino al nuovo accordo di ripartizione delle prerogative sindacali, salvo quanto previsto dal comma 7.

3. L'attivazione dei nuovi distacchi derivanti da permessi cumulati o la variazione del numero di quelli in godimento decorre dalla sottoscrizione definitiva del contratto di ripartizione delle prerogative sindacali 2019-2021, fatte salve le diverse decorrenze previste per le istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione all'art. 35 (Disposizioni particolari per le istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione - aree dirigenziali) ed avrà validità sino al nuovo accordo di ripartizione delle prerogative sindacali, salvo quanto previsto dal comma 7.

4. A decorrere dall'entrata in vigore del contratto di ripartizione delle prerogative sindacali 2019-2021 e, fatto salvo quanto previsto dal comma 7, fino al nuovo accordo di ripartizione delle prerogative sindacali, le prerogative sindacali di posto di lavoro (assemblea, bacheca, locali, permessi per l'espletamento del mandato) spettano alle organizzazioni sindacali rappresentative indicate nelle tavole allegate, che subentrano a quelle rappresentative nel precedente periodo contrattuale.

5. Il contingente dei permessi per la partecipazione alle riunioni degli organismi direttivi statutari, indicato nelle tavole, è definito in ore annue. Conseguentemente, nel caso in cui le tavole siano vigenti solo per alcuni mesi dell'anno il contingente spettante alle singole associazioni sindacali è determinato pro-quota in proporzione al numero dei mesi di vigenza delle stesse rispetto ai 12 mesi che compongono l'anno. Analogo criterio di proporzionalità vale anche per le tavole derivanti dal precedente accordo per il triennio 2016-2018. Ai fini del riparto, la frazione di mese superiore a 15 giorni è considerata mese intero.

6. Qualora, a seguito dell'entrata in vigore del contratto di ripartizione delle prerogative sindacali 2019-2021, in applicazione del comma 4, si verifichi una modifica delle organizzazioni sindacali titolari delle prerogative ivi indicate, le amministrazioni effettuano una nuova ripartizione del monte ore annuo dei permessi per l'espletamento del mandato. I contingenti, ricalcolati sulla base del nuovo riparto, sono riproporzionati sulla base del numero dei mesi di vigenza, nell'anno, del contratto di ripartizione delle prerogative sindacali 2019-2021 rispetto ai 12 mesi che compongono l'anno. Analogo criterio di proporzionalità si applica sui vecchi contingenti derivanti dal contratto di ripartizione delle prerogative sindacali 2016-2018, la cui fruizione cessa comunque per le organizzazioni non più rappresentative con l'entrata in vigore del contratto di ripartizione delle prerogative sindacali 2019-2021. Ai fini del riparto, la frazione di mese superiore a 15 giorni è considerata mese intero.

7. Qualora a seguito dell'accertamento definitivo della rappresentatività relativo al solo triennio 2019-2021 si verifichi la modifica delle associazioni sindacali rappresentative, o del loro peso percentuale, le tavole da 15 a 29 vengono automaticamente sostituite dall'ARAN. Analogamente si procede con riguardo alla quantificazione dei distacchi ottenuti per cumulo dei permessi sindacali in applicazione dell'art. 12 (Distacchi da cumulo di permessi sindacali per l'espletamento del mandato - Procedure).

8. Laddove, a seguito dell'accertamento definitivo della rappresentatività relativo al solo triennio 2019-2021, le associazioni sindacali perdano il requisito della rappresentatività oppure, pur rimanendo rappresentative, riducano la relativa percentuale, le prerogative fruite e non spettanti sono recuperate secondo le modalità previste dall'art. 23 (Modalità di recupero delle prerogative sindacali). In tal caso, qualora vi siano le condizioni per attivare il piano di restituzione di cui all'art. 23, comma 6 (Modalità di recupero delle prerogative sindacali), lo stesso avrà una durata pari ad un anno.

9. Nelle aree della dirigenza, al fine di consentire l'attuazione di un livello di flessibilità comparabile con quello del comparto, la percentuale prevista dall'art. 16, comma 6 (Forme di utilizzo compensativo delle prerogative sindacali), è elevata fino al massimo del 50% con arrotondamento all'unità superiore.

TAVOLE - AREE DELLA DIRIGENZA

TAVOLA 15 AREE DIRIGENZIALI CONFEDERAZIONI RAPPRESENTATIVE EX ART. 43, COMMA 4, D.LGS. 165/2001
CGIL
CIDA
CISL
CODIRP
CONFEDIR
COSMED
UIL

TAVOLA 16
AREE DIRIGENZIALI
DISTACCHI PER LE
CONFEDERAZIONI RAPPRESENTATIVE
EX ART. 43, COMMA 4, D.LGS. 165/2001

confederazioni	*numero distacchi*
CGIL	1
CIDA	1
CISL	1
CODIRP	1
CONFEDIR	1
COSMED	1
UIL	1
totale	**7**

TAVOLA 17
RIPARTIZIONE DEL CONTINGENTE DEI DISTACCHI TRA LE AREE

	numero distacchi
AREA FUNZIONI CENTRALI	17
AREA FUNZIONI LOCALI	14
AREA SANITA'	40
AREA ISTRUZIONE E RICERCA	7
AREA PCM - ART. 3 D.P.C.M. 5/11/2010 N. 226	1
totale	**79**

TAVOLA 18 - AREA FUNZIONI CENTRALI - DISTACCHI			
organizzazioni sindacali	*numero distacchi*	*confederazioni*	*numero distacchi*
CISL FP	3	CISL	1
ANMI ASSOMED SIVEMP FPM	3	COSMED	1
FLEPAR	2	CODIRP	0
CIDA FC	2	CIDA	0
UIL PA	1	UIL	0
DIRSTAT - FIALP	1	CONFEDIR	0
UNADIS	1	CODIRP	0
FEMEPA	1	CODIRP	0
FPCGIL	1	CGIL	0
totale	**15**		**2**

TAVOLA 19 - AREA FUNZIONI LOCALI - DISTACCHI			
organizzazioni sindacali	*numero distacchi*	*confederazioni*	*numero distacchi*
FEDIRETS	5	COSMED	1
CISL FP	3	CISL	0
FP CGIL	3	CGIL	0
UIL FPL	1	UIL	0
UNSCP	1		0
totale	**13**		**1**

TAVOLA 20 - AREA SANITA' - DISTACCHI			
organizzazioni sindacali	*numero distacchi*	*confederazioni*	*numero distacchi*
ANAAO ASSOMED	10	COSMED	1
CIMO	5	CIDA	1
AAROI EMAC	4	COSMED	1
FASSID	4	CODIRP	1
FP CGIL	3	CGIL	0
FVM	3	COSMED	0
UIL FPL	3	UIL	0
FEDERAZIONE CISL MEDICI	2	CISL	0
FESMED	2		0
totale	**36**		**4**

TAVOLA 21 - AREA ISTRUZIONE E RICERCA[3] - DISTACCHI

organizzazioni sindacali	*numero distacchi*	*Confederazioni*	*numero distacchi*
ANP	3	CIDA	1
FLC CGIL	1	CGIL	0
CISL FSUR	1	CISL	0
FEDERAZIONE UIL SCUOLA RUA	0	UIL	0
DIRIGENTISCUOLA	0	CODIRP	0
SNALS CONFSAL	1	CONFSAL	0
totale	**6**		**1**

[3] Il numero massimo dei distacchi indicati nella tavola 21 attivabili nelle Istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione è: ANP 1; FLC CGIL 1, CISL FSUR 1; Confederazioni: CIDA 1.

TAVOLA 22 - AREA PCM - ART. 3 D.P.C.M. 5/11/2010 N. 226 - DISTACCHI

organizzazioni sindacali	*numero distacchi*	*Confederazioni*	*numero distacchi*
SNAPRECOM	1	CISAL	0
UNADIS	0	CODIRP	0
DIPRECOM	0		
SNAPROCIV	0	CONFEDIR	0
UIL PA	0	UIL	0
FP CGIL	0	CGIL	0
DIRSTAT	0	CONFEDIR	0
totale	**1**		**0**

TAVOLA 23
AREE DIRIGENZIALI
PERMESSI PER LE RIUNIONI DI ORGANISMI DIRETTIVI STATUTARI
CONFEDERAZIONI RAPPRESENTATIVE

confederazioni	*ore permessi*
CGIL	***
CIDA	1.684
CISL	***
CODIRP	1.684
CONFEDIR	1.684
COSMED	1.684
UIL	***
totale	**6.736**

TAVOLA 24
TAVOLA RIASSUNTIVA PER AREE
PERMESSI PER LE RIUNIONI DI ORGANISMI DIRETTIVI STATUTARI

	ore permessi
AREA FUNZIONI CENTRALI	6.381
AREA FUNZIONI LOCALI	3.340
AREA SANITA'	9.758
AREA ISTRUZIONE E RICERCA	175
AREA PCM - ART. 3 D.P.C.M. 5/11/2010 N. 226	202
totale	**19.856**

TAVOLA 25
AREA FUNZIONI CENTRALI
PERMESSI PER LE RIUNIONI DI ORGANISMI DIRETTIVI STATUTARI

organizzazioni sindacali	*ore permessi*
CISL FP	1.216
ANMI ASSOMED SIVEMP FPM	1.499
FLEPAR	825
CIDA FC	807
UIL PA	530
DIRSTAT - FIALP	407
UNADIS	235
FEMEPA	537
FP CGIL	325
totale	**6.381**

TAVOLA 26
AREA FUNZIONI LOCALI
PERMESSI PER LE RIUNIONI DI ORGANISMI DIRETTIVI STATUTARI

organizzazioni sindacali	*ore permessi*
FEDIRETS	1.295
CISL FP	723
FP CGIL	640
UIL FPL	357
UNSCP	325
totale	**3.340**

TAVOLA 27
AREA SANITA'
PERMESSI PER LE RIUNIONI DI ORGANISMI DIRETTIVI STATUTARI

organizzazioni sindacali	*ore permessi*
ANAAO ASSOMED	2.608
CIMO	1.287
AAROI EMAC	1.110
FASSID	1.032
FP CGIL	924
FVM	899
UIL FPL	656
FEDERAZIONE CISL MEDICI	630
FESMED	612
totale	**9.758**

TAVOLA 28
AREA ISTRUZIONE E RICERCA
PERMESSI PER LE RIUNIONI DI ORGANISMI DIRETTIVI STATUTARI

organizzazioni sindacali	*ore permessi*
ANP	81
FLC CGIL	33
CISL FSUR	32
FEDERAZIONE UIL SCUOLA RUA	9
DIRIGENTISCUOLA	10
SNALS CONFSAL	10
totale	**175**

TAVOLA 29
AREA PCM - ART. 3 D.P.C.M. 5/11/2010 N. 226
PERMESSI PER LE RIUNIONI DI ORGANISMI DIRETTIVI STATUTARI

organizzazioni sindacali	*ore permessi*
SNAPRECOM	65
UNADIS	57
DIPRECOM	23
SNAPROCIV	17
UIL PA	15
FP CGIL	13
DIRSTAT	12
totale	**202**

Art. 4.

1. L'art. 39 del CCNQ del 4 dicembre 2017 è sostituito dal seguente:

«Art. 39

Disposizioni finali

1. Tutte le prerogative sindacali disciplinate dal presente contratto, ivi inclusi i permessi non retribuiti e le aspettative non retribuite, ai sensi del decreto legislativo n. 165 del 2001 e del decreto ministeriale 23 febbraio 2009, non competono alle associazioni sindacali non rappresentative, salvo quanto previsto dall'art. 16 (Forme di utilizzo compensativo delle prerogative sindacali), commi 2 e 4.

2. Qualora, a seguito di riorganizzazioni strutturali, si realizzi la fuoriuscita di amministrazioni di cui all'art. 2 del decreto legislativo n. 165/2001 dai comparti di contrattazione collettiva e/o dalle relative aree dirigenziali, sino all'applicazione degli istituti relativi alla nuova disciplina del rapporto di lavoro del personale interessato, il numero dei distacchi complessivamente utilizzati non può superare il limite previsto dal presente contratto. Al personale distaccato appartenente alle predette amministrazioni viene garantito l'esercizio delle libertà sindacali.

3. Per consentire i relativi adempimenti in ordine ai distacchi sindacali resta fermo quanto previsto dall'art. 14, comma 2, CCNQ 7 agosto 1998.».

Art. 5.

1. Per tutto quanto non modificato dal presente contratto si confermano i contenuti del CCNQ 4 dicembre 2017.

19A07404

AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO MERIDIONALE

Avviso relativo all'adozione delle varianti al Piano di bacino stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) - assetto idraulico e geomorfologico.

Si rende noto che il Segretario generale dell'Autorità di bacino dell'Appennino meridionale ha adottato ai sensi dell'art. 12, comma 7 del decreto ministeriale n. 294 del 25 ottobre 2016, i decreti di «Adozione di variante al Piano di bacino stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) - Assetto idraulico e geomorfologico - di seguito riportati:

n. 675 del 21 ottobre 2019 adozione «Variante al Piano di bacino stralcio assetto idrogeologico (PAI) - assetto idraulico e geomorfologico» per le aree del territorio comunale di Laterza (TA);

n. 676 del 21 ottobre 2019 adozione «Variante al Piano di bacino stralcio assetto idrogeologico (PAI) - assetto geomorfologico» per le aree del territorio comunale di Cutrofiano (LE).

Copia degli elaborati sono disponibili per la consultazione presso la sede e sui siti *web* istituzionali www.distrettoappenninomeridionale.it - www.adb.puglia.it e depositati presso la sede dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale - sede operativa territoriale Regione Puglia nonché presso la giunta regionale della Puglia, presso le provincie ed i comuni.

19A07399

AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELLE ALPI ORIENTALI

Avviso relativo all'aggiornamento della pericolosità idraulica nel Comune di Oderzo

Si rende noto che, ai sensi dell'art. 6, comma 1 delle norme di attuazione della prima variante al Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Livenza, con decreto del Segretario generale n. 158 del 7 novembre 2019, è stata aggiornata la pericolosità idraulica in Comune di Oderzo (TV).

L'aggiornamento ha efficacia dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il decreto segretariale è consultabile sul sito www.alpiorientali.it

19A07400

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Rilascio di *exequatur*

In data 30 ottobre 2019 il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha concesso l'*exequatur* al sig. Chokri Sebri, Console della Repubblica tunisina in Roma.

19A07368

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di alcuni prodotti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/009256/XVJ(53) in data 4 novembre 2019, su istanza del sig. Lucio Gallinoro, titolare in nome e per conto della società Albatross S.r.l. della licenza *ex* art. 47 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza per lo stabilimento sito in Roccarainola (NA), località Fellino, gli esplosivi denominati «346100 Ikaros linethrower, complete» e «346200 Ikaros linethrower, rocket» sono riconosciuti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 2, lettera *b)* del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123 e dell'art. 53 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, e classificati nella IV categoria dell'Allegato A al regolamento per l'esecuzione del citato testo unico.

Tali prodotti sono destinati all'equipaggiamento marittimo.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro sessanta e centoventi giorni dalla notifica.

19A07369

Riconoscimento e classificazione di un prodotto esplosivo

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/007884/XVJ(53) in data 4 novembre 2019, su istanza del sig. Stefano Perini, titolare in nome e per conto della società Leonardo S.p.a. delle licenze *ex* articoli 28 e 47 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza presso il balipedio Cottrau, località Le Grazie - Portovenere (SP), l'esplosivo denominato «munizione Vulcano 127 BER HE» è riconosciuto, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 2, lettera *a)* del decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 81 e dell'art. 53 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, e classificato nella I categoria dell'Allegato A al regolamento per l'esecuzione del citato testo unico.

Tale prodotto è destinato ad esclusivo uso delle Forze armate.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro sessanta e centoventi giorni dalla notifica.

19A07370

Riconoscimento e classificazione di un prodotto esplosivo

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/007885/XVJ(53) in data 4 novembre 2019, su istanza del sig. Stefano Perini, titolare in nome e per conto della società «Leonardo S.p.a.» delle licenze *ex* articoli 28 e 47 T.U.L.P.S. presso il balipedio Cottrau, località Le Grazie - Portovenere (SP), l'esplosivo denominato «cartuccia cal. 76 mm TP-OM» è riconosciuto, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 2, lettera *a)* del decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 81 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, e classificato nella I categoria dell'allegato «A» al regolamento per l'esecuzione del citato testo unico.

Tale prodotto è destinato ad esclusivo uso delle Forze armate.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro sessanta e centoventi giorni dalla notifica.

19A07371

Riconoscimento e classificazione di un prodotto esplosivo

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/007890/XVJ(53) in data 4 novembre 2019, su istanza del sig. Stefano Perini, titolare in nome e per conto della società «Leonardo S.p.a.» delle licenze *ex* articoli 28 e 47 T.U.L.P.S. presso il balipedio Cottrau, località Le Grazie - Portovenere (SP), l'esplosivo denominato «cartuccia cal. 76/62 con carica corta» è riconosciuto, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 2, lettera *a)* del decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 81 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, e classificato nella I categoria dell'allegato «A» al regolamento per l'esecuzione del citato testo unico.

Tale prodotto è destinato ad esclusivo uso delle Forze armate.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro sessanta e centoventi giorni dalla notifica.

19A07372

Riconoscimento e classificazione di un prodotto esplosivo

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/007887/XVJ(53) in data 4 novembre 2019, su istanza del sig. Stefano Perini, titolare in nome e per conto della società «Leonardo S.p.a.» delle licenze *ex* articoli 28 e 47 T.U.L.P.S. presso il balipedio Cottrau, località Le Grazie - Portovenere (SP), l'esplosivo denominato «munizione Vulcano 127 BER TP» è riconosciuto, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 2, lettera *a)* del decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 81 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, e classificato nella I categoria dell'allegato «A» al regolamento per l'esecuzione del citato testo unico.

Tale prodotto è destinato ad esclusivo uso delle Forze armate.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro sessanta e centoventi giorni dalla notifica.

19A07373

Riconoscimento e classificazione di alcuni prodotti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/009251/XVJ(53) in data 4 novembre 2019, su istanza del sig. Bruno Pirozzi, titolare delle licenze *ex* articoli 28, 46 e 47 T.U.L.P.S. in nome e per conto della Simmel Difesa S.p.a., con sede e stabilimento in Colleferro (Rm), via Ariana km. 5.200, gli esplosivi di seguito elencati sono riconosciuti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 2, lettera *a)* del decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 81 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, e classificati nelle categorie dell'allegato «A» al regolamento per l'esecuzione del citato testo unico, come sotto indicato:

«Carica di lancio modulare Bottom Sil 161»: I categoria;

componenti:

«Polvere di lancio Sil 26»: I categoria;

«Bossolo combustibile (corpo + coperchio) Bottom Sil 161»: I categoria;

«Corpo del bossolo combustibile innescato Bottom Sil 161»: I categoria.

Tali prodotti sono destinati ad esclusivo uso delle Forze armate.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro sessanta e centoventi giorni dalla notifica.

19A07374

Riconoscimento e classificazione di un prodotto esplosivo

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/009250/XVJ(53) in data 4 novembre 2019, su istanza del sig. Bruno Pirozzi, titolare delle licenze *ex* articoli 28, 46 e 47 T.U.L.P.S. in nome e per conto della Simmel Difesa S.p.a., con sede e stabilimento in Colleferro (Rm), via Ariana km. 5.200, l'esplosivo denominato «Carica di lancio modulare Bottom Sil 161.1» è riconosciuto, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 2, lettera *a)* del decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 81 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, e classificato nella I categoria dell'allegato «A» al regolamento per l'esecuzione del citato testo unico.

Tale prodotto è destinato ad esclusivo uso delle Forze armate.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro sessanta e centoventi giorni dalla notifica.

19A07375

Riconoscimento e classificazione di un prodotto esplosivo

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/009242/XVJ(53) in data 4 novembre 2019, su istanza del sig. Fabio Sgarzi, titolare delle licenze *ex* articoli 28, 46 e 47 T.U.L.P.S. in nome e per conto della «RWM Italia S.p.a.» con stabilimento sito in Domusnovas (SU) - località Matt'è Conti, l'esplosivo denominato «carica modulare per colpi di artiglieria da 155 mm tipo MCS RH92» è riconosciuto, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 2, lettera *a)* del decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 81, e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, e classificato nella I categoria dell'allegato «A» al regolamento per l'esecuzione del citato testo unico.

Tale prodotto è destinato ad esclusivo uso delle Forze armate.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro sessanta e centoventi giorni dalla notifica.

19A07376

Riconoscimento e classificazione di un prodotto esplosivo

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/009243/XVJ(53) in data 4 novembre 2019, su istanza del sig. Fabio Sgarzi, titolare delle licenze *ex* articoli 28, 46 e 47 T.U.L.P.S. in nome e per conto della «RWM Italia S.p.a.» con stabilimento sito in Domusnovas (SU) - località Matt'è Conti, l'esplosivo denominato «carica modulare per colpi di artiglieria da 155 mm tipo MCS DM82A1» è riconosciuto, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 2, lettera *a)* del decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 81, e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, e classificato nella I categoria dell'allegato «A» al regolamento per l'esecuzione del citato testo unico.

Tale prodotto è destinato ad esclusivo uso delle Forze armate.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro sessanta e centoventi giorni dalla notifica.

19A07377

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Proposta di modifica ordinaria del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Cerasuolo di Vittoria».

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del decreto ministeriale 7 novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, tuttora vigente ai sensi dell'art. 90, comma 3, della legge n. 238 del 12 dicembre 2016, nelle more dell'adozione del nuovo decreto sulla procedura in questione, in applicazione della citata legge n. 238/2016, nonché del regolamento delegato UE n. 33/2019 UE della Commissione e del regolamento di esecuzione UE 2019/34 della Commissione, applicativi del regolamento UE del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1308/2013;

Visto il decreto ministeriale 13 settembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 224 del 26 settembre 2005, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata e garantita «Cerasuolo di Vittoria» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011, pubblicato sul sito internet del Ministero - Sezione qualità - Vini DOP e IGP e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 295 del 20 dicembre 2011, con il quale è stato approvato il disciplinare consolidato della DOP «Cerasuolo di Vittoria»;

Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato sul citato sito internet del Ministero Sezione qualità - Vini DOP e IGP, con il quale è stato da ultimo aggiornato il disciplinare di produzione della DOCG dei vini «Cerasuolo di Vittoria»;

Esaminata la documentata domanda, presentata per il tramite della regione Sicilia su istanza del Consorzio di tutela del Vino «Cerasuolo di Vittoria DOCG e Vittoria DOC», con sede c/o C.C.I.A.A. - piazza Libertà - Ragusa, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della DOCG dei vini «Cerasuolo di Vittoria», nel rispetto della procedura di cui al citato decreto ministeriale 7 novembre 2012;

Considerato che per l'esame della predetta domanda è stata esperita la procedura di cui agli articoli 6, 7 e 10 del decreto ministeriale 7 novembre 2012, relativa alle modifiche «non minori» dei disciplinari, che comportano modifiche al documento unico, ai sensi della preesistente normativa dell'Unione europea e, in particolare:

è stato acquisito il parere favorevole della regione Sicilia;

è stato acquisito il parere favorevole del Comitato nazionale vini DOP e IGP espresso nella riunione del 24 ottobre 2019, nell'ambito della quale il citato Comitato ha approvato la proposta di modifica del disciplinare di produzione della DOCG dei vini «Cerasuolo di Vittoria»;

Considerato altresì che ai sensi del citato Reg. UE n. 33/2019, entrato in vigore il 14 gennaio 2019, le predette modifiche «non minori» del disciplinare in questione sono considerate «ordinarie» e come tali sono approvate dallo Stato membro e rese applicabili nel territorio nazionale, previa pubblicazione ed invio alla Commissione UE della relativa decisione nazionale, analogamente a quanto previsto dall'art. 10, comma 8, del citato decreto ministeriale 7 novembre 2012, per le modifiche «minori», che non comportano variazioni al documento unico;

Ritenuto tuttavia di dover provvedere, nelle more dell'adozione del richiamato decreto concernente la procedura nazionale, preliminarmente all'adozione del decreto di approvazione della modifica «ordinaria» del disciplinare di cui trattasi, alla pubblicizzazione della proposta di modifica medesima per un periodo di trenta giorni, al fine di dar modo ai soggetti interessati di presentare le eventuali osservazioni;

Provvede alla pubblicazione dell'allegata proposta di modifica «ordinaria» del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Cerasuolo di Vittoria»;

Le eventuali osservazioni alla suddetta proposta di modifica del disciplinare di produzione, in regola con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, Ufficio PQAI IV, via XX Settembre, 20 - 00187 Roma, oppure al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: saq4@pec.politicheagricole.gov.it - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della predetta proposta.

ALLEGATO

PROPOSTA DI MODIFICA ORDINARIA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA DEI VINI «CERASUOLO DI VITTORIA».

Il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei Vini «Cerasuolo di Vittoria» è modificato come di seguito indicato:

all'art. 5, di seguito al terzo paragrafo è inserito il seguente paragrafo:

«Per l'elaborazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Cerasuolo di Vittoria» e «Cerasuolo di Vittoria Classico» sono consentite le pratiche enologiche conformi alle norme comunitarie e nazionali vigenti, ad esclusione dell'arricchimento.»;

all'art. 6, relativo alle caratteristiche al consumo dei vini, per le tipologie «Cerasuolo di Vittoria» e «Cerasuolo di Vittoria Classico» il valore del titolo alcolometrico volumico totale minimo di «13,00% vol» è sostituito con «12,50% vol.».

19A07434

Pubblicazione della comunicazione della Commissione europea relativa alla modifica ordinaria del disciplinare di produzione della DOP dei vini «Valdadige» o «Etschtaler».

Si rende noto che nel sistema di informazione della Commissione europea accessibile al pubblico «*e*Ambrosia - registro delle indicazioni geografiche dell'UE», in data 11 aprile 2019 è stata pubblicata la comunicazione della Commissione europea relativa all'approvazione della «modifica ordinaria», che non modifica il documento unico, del disciplinare di produzione della DOP dei vini «Valdadige» o «Etschtaler», avvenuta con il decreto ministeriale del 27 novembre 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 20 dicembre 2018.

La predetta pubblicazione della Commissione europea è accessibile al seguente link:

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/food-safety-and-quality/certification/quality-labels/geographical-indications-register/

Pertanto, ai sensi dell'art. 17, comma 7, del Reg. (UE) n. 33/2019, a decorrere dalla citata data di pubblicazione dell'11 aprile 2019 nel sistema di informazione della Commissione europea, la «modifica ordinaria» in questione è applicabile sul territorio dell'Unione europea.

Il disciplinare di produzione della DOP dei vini «Valdadige» o «Etschtaler», consolidato con la predetta «modifica ordinaria» è pubblicato sul sito internet ufficiale del Ministero all'apposita Sezione «Qualità - Vini DOP e IGP - Disciplinari di produzione», ovvero al seguente link:

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/4625

19A07435

Pubblicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1879 della Commissione del 4 novembre 2019, di approvazione della modifica del disciplinare della IGP dei vini «Vallagarina», e del relativo disciplinare consolidato.

Si rende noto che nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 290/6 – 11 novembre 2019 è stato pubblicato il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1878 della Commissione del 4 novembre 2019, con il quale è stata approvata la modifica del disciplinare di produzione della IGP dei vini «Vallagarina», classificata anche con la menzione tradizionale italiana «Indicazione Geografica Tipica» (in sigla «IGT»).

Il disciplinare di produzione della IGT dei vini «Vallagarina», consolidato con la modifica approvata con il citato regolamento di esecuzione (UE) 2019/1878, è pubblicato sul sito internet del Ministero, all'apposita Sezione «Qualità - Vini DOP e IGP - Disciplinari di produzione», ovvero al seguente link:

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/4625

A decorrere dalla data di entrata in vigore del richiamato regolamento (UE) 2019/1878 (ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione sulla G.U.C.E. dell'11 novembre 2019), la relativa modifica del disciplinare di produzione dei vini «Vallagarina» IGP è applicabile nel territorio dell'Unione europea, nonché nel territorio dei paesi terzi con i quali l'Unione europea ha stipulato appositi accordi.

Inoltre, a decorrere dalla citata data di entrata in vigore del regolamento (UE) 2019/1878, è superata la specifica autorizzazione all'etichettatura transitoria, concessa da questo Ministero ai sensi dell'art. 72 del regolamento (CE) 2009/607 e dell'art. 13 del decreto ministeriale 7 novembre 2012, per consentire l'utilizzo della IGT dei vini «Vallagarina» ottenuti nel rispetto della richiamata modifica del disciplinare in questione, in attesa della definizione della procedura comunitaria di esame della domanda di modifica del disciplinare medesimo.

19A07436

Pubblicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1878 della Commissione del 4 novembre 2019, di approvazione della modifica del disciplinare della IGP dei vini «Vigneti delle Dolomiti»/«Weinberg Dolomiten», e del relativo disciplinare consolidato.

Si rende noto che nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 290/4 - 11 novembre 2019 è stato pubblicato il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1878 della Commissione del 4 novembre 2019, con il quale è stata approvata la modifica del disciplinare di produzione della IGP dei vini «Vigneti delle Dolomiti»/«Weinberg Dolomiten», classificata anche con la menzione tradizionale italiana «Indicazione geografica tipica» (in sigla «IGT»).

Il disciplinare di produzione della IGT dei vini «Vigneti delle Dolomiti»/«Weinberg Dolomiten», consolidato con la modifica approvata con il citato regolamento di esecuzione (UE) 2019/1878, è pubblicato sul sito internet del Ministero, all'apposita Sezione «Qualità - Vini DOP e IGP - Disciplinari di produzione», ovvero al seguente link:

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/4625

A decorrere dalla data di entrata in vigore del richiamato regolamento (UE) 2019/1878 (ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione sulla G.U.C.E. dell'11 novembre 2019), la relativa modifica del disciplinare di produzione dei vini «Vigneti delle Dolomiti»/«Weinberg Dolomiten» IGP è applicabile nel territorio dell'Unione europea, nonché nel territorio dei paesi terzi con i quali l'Unione europea ha stipulato appositi accordi.

Inoltre, a decorrere dalla citata data di entrata in vigore del regolamento (UE) 2019/1878, è superata la specifica autorizzazione all'etichettatura transitoria, concessa da questo Ministero ai sensi dell'art. 72 del regolamento (CE) 2009/607 e dell'art. 13 del decreto ministeriale 7 novembre 2012, per consentire l'utilizzo della IGT dei vini «Vigneti delle Dolomiti»/«Weinberg Dolomiten» ottenuti nel rispetto della richiamata modifica del disciplinare in questione, in attesa della definizione della procedura comunitaria di esame della domanda di modifica del disciplinare medesimo.

19A07437

MARIA CASOLA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2019-GU1-279) Roma, 2019 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:	
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale € **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale € **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:	
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale € **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale € **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:	
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale € **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale € **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:	
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale € **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale € **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale € **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale € **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:	
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale € **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale € **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI
*(di cui spese di spedizione € 129,11)** - annuale € **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)** - semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II
*(di cui spese di spedizione € 40,05)** - annuale € **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)** - semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.